3

118 ~~8~~ 29

~~146~~
~~A~~

~~22-23~~

169
B
22-23

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
16 9
B
22/23
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE PENALE

ANNOTATO.

Digitized by Google

CODICE PENALE

ANNOTATO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, E DELLE DECISIONI DI GIURISPRUDENZA DI FRANCIA.

DA G. B. SIREY;

AGGIUNTOVI IL CONFRONTO DEL DRITTO ROMANO, E DELLE LEGGI PENALI DELLE DUE SICILIE, NON CHE LE ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, E LE MASSIME DELLE CORTI SUPREME DEL REGNO AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI

DA P. LIBERATORE.

NAPOLI
PRESSO BOREL E COMP.

1828.

Digitized by Google

PREFAZIONE

AGLI LETTORI.

Fu certo felicissimo disegno e ben eseguito quello ideato dall' infaticabile Sirey, di annotare i cinque Codici francesi colle decisioni giudiziarie che ne aveano luminosamente applicato, chiarito o interpretato ciascun articolo. Così facendo egli della giurisprudenza il più sobrio ed acconcio comento al dritto, arricchì la sua patria d'un' opera utilissima, divenuta il vero manuale di quanti battono colà le vie del Foro. Nè per cangiar ch' ella fece di vesti e di cielo venne meno il suo vantaggio; che, per la rassomiglianza delle due legislazioni, anche nelle Sicilie quel libro, fatto italiano, fu chiesto e pregiato a segno di sostener la pruova di tre napolitane edizioni ad un tempo. Se non che, convenendo l' universale nel ricouoscere il profitto di cui erano per noi fecondi i codici civile, di procedura e di commercio in tal guisa annotati, come quelli che dai nostri sulle stesse materie ben poco si allontanavano; non si attribuiva poi generalmente il valore medesimo, sempre rispetto a noi, ai due rimanenti codici penale e d' istruzion criminale. Si diceva esser troppa discrepanza dal sistema criminale francese al napolitano; si esagerava il numero degli articoli soppressi da un lato, quello degli aggiunti dall' altro; e si conchiudeva che piuttosto di niuno che di poco frutto potevan tornare all' istruzione del Foro Napolitano quelle disposizioni legislative, quelle decisioni francesi con tanta diligenza raccolte, dal benemerito Sirey ad illustrare questa parte del suo lavoro. E noi stessi che fummo i primi non solo a riprodurre le altre parti dell' opera insigne, ma a decorarle della corrispondenza colle nostre leggi civili e commerciali, e delle correlative più importanti decisioni delle Corti del Regno, noi stessi dubitammo dapprima se fosse miglior consiglio mettere dall' un de' canti questa ultima riproduzione. Consultati però taluni antesignani tra i criminalisti della Capitale, vinse in noi l' affermativa; ed ecco da quali considerazioni fummo determinati.

Nel 1812 il codice penale di Francia divenne con picciolissime riforme il codice penale del Regno di Napoli. Ma nel farsene qui l'applicazione, tosto si conobbe che molto mancava perchè con quello si adempisse l'oggetto che prende principalmente di mira la ragion criminale, guarentire cioè la pubblica sicurezza col minor danno possibile dei privati interessi. Col crescere dell'incivilimento, mentre da una parte si estendevan le pene, si toglieva loro dall'altra tutto l'arbitrio e la ferocia di cui le avevano sparse e le leggi romane e le nostre prammatiche: talchè i reati e le sanzioni penali in due monarchie di Europa, presso a poco somiglianti di leggi e di costumi, doveano differenziare più ne' nomi che nella sostanza. Si riputava contravvenzione in un luogo ciò ch'era nell'altro delitto, e delitto in questo ciò ch'era in quello misfatto, o viceversa: le quali differenze si vanno anche dileguando secondo che il progresso della cultura fa più avvertire il bisogno del meglio definire le azioni vietate e dell'applicarvi pene corrispondenti. Intanto l'esame e lo sperimento fatti nel Regno di quell'estero Codice de' delitti e delle pene profittarono alla riforma ch'ebbe luogo nel 1819. Così le basi rimasero le stesse, ma si procurò di fare al lavoro francese que' miglioramenti, quelle spieghe e quelle giunte che alle nostre circostanze più si addicessero.

Il codice poi d'istruzione criminale, tuttochè non sancito nel Regno, servì pure di modello alle nostre leggi di procedura penale: anzi con più evidente rassomiglianza; giacchè, tranne la teoria del Giurì, in tutto il rimanente vennero adottate le stesse massime, seguite le stesse divisioni, stabilite le stesse competenze, prescritte le stesse formalità; quantunque con diversi nomi, in diverse rubriche, sotto diversi articoli.

Quindi per l'uno e per l'altro Codice la necessità di un confronto da cui apparisse quali articoli furono affatto adottati, quali espulsi, quali migliorati, quali nuovamente introdotti. Dal che si andrebbe a scorgere che se fu veramente accresciuto il numero delle pene, si cambiò appena il nome a quelle già stabilite; che furono ritenuti tutti i misfatti, i delitti, le contravvenzioni, ma con moderazione di pena, e con aggiunzioni e spieghe significanti. Del pari nella procedura si vedrebbe adottata la stessa esattezza nella istruzione del processo, le stesse regole pei giudizii ordinarii e per quelli speciali o in appello, le stesse forme salutari per la difesa de' rei.

Questo confronto, come ognun vede, mentre farebbe subito sparire l'apparente inutilità della parte penale de' *cinque codici annotati*, riempirebbe quel vôto che si notava

con rammarico nello studio delle due legislazioni comparate; vôto reso tanto più molesto nelle Sicilie dopo che prevalse il saggio ed antico metodo di ravvicinare il criminale al civile in modo che i magistrati dell' uno divengano pure, quando che sia, magistrati dell' altro.

Or questo lavoro appunto già trovavasi eseguito per suo privato uso da un antico nostro magistrato, il Sig. P. Liberatore, autore di varii scritti legali, e particolarmente di un *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno*, col quale rilevò i vantaggi ed i difetti della corrispondente legislazione francese. Avendolo noi da lui ottenuto, lo apporremo al volgarizzamento, pur da lui eseguito, di quella parte dell' opera del Sirey che si rimaneva ancora intatta tra noi. In tal guisa sarem per darla i primi compita del tutto, sempre col maggior vantaggio di que' nostri studiosi delle legali discipline, i quali di tanto gradimento furon cortesi alle tre parti dell' opera stessa già da noi edite con simiglianti confronti. Così potremo pure offrir loro la intera Tavola dal Sirey posta alla fine de' suoi *cinque codici*, col dippiù delle indicazioni che le giunte fattevi renderanno necessarie.

Di tre nuovi volumi sarà dunque aumentata la nostra edizione, uno pel codice penale, gli altri due per quello d' istruzione criminale. Oltre la genuina traduzione del testo, delle altre disposizioni legislative e delle massime giudiziarie, secondo stanno nell' originale, vi saranno aggiunte quelle stampate in supplemento dal Sirey sino al 1826, e che porteranno per segno l' asterisco *. Dopo il testo della legge francese si apporrà dallo stesso Sig. Liberatore il confronto delle leggi Romane, come fece il Taglioni al Codice Civile, del di cui lavoro ci siam serviti nella nostra edizione.

In seguito poi di ogni capitolo o sezione, come potrà meglio tornare in acconcio, verranno le *Osservazioni* del Sig. Liberatore, riguardanti il confronto tra gli articoli de' codici francesi e quelli delle *leggi penali* e di *procedura penale* del Regno, colle precise indicazioni di quanto fu soppresso, spiegato, aggiunto o riformato. Nè vi mancheranno le nuove disposizioni legislative sulla materia, desunte dalla Collezione delle leggi a tutto l'anno 1827, nè l'indicazione delle più importanti decisioni delle nostre Corti Supreme. Verrà chiuso l'uno e l'altro Codice colle Tavole di confronto de' rispettivi articoli.

Con questi accessorii che renderanno fruttuosa oltremodo la parte criminale dell' opera lodata ai cultori delle scienze legali nel Regno delle due Sicilie, noi ci confidiamo di non demeritare il favore con cui da essi le parti civili già furono accolte.

AVVERTIMENTO.

Le note del Sirey saranno indicate con numeri; quelle riguardanti il dritto del Regno delle due Sicilie, con lettere.

Le abbreviature saranno le stesse indicate nel tom. 1. della nostra edizione, vale a dire che la prima lettera indica l' autore della collezione, la prima cifra il tomo, la seconda la parte, la terza la pagina, come:

— (S.. 7. 2. 330) significa *Collezione delle leggi e decisioni* fatta dal *Sirey*, tom. 7, parte seconda, pag. 330.

— (D.. 9. 1. 93) significa *Giornale delle udienze della Corte di Cassazione* fatto dal *Denevers* tom. 9, parte prima, pagina 93.

— (L.. 35. 27.) significa *Giornale del Foro* di *Lebret Saint-Martin*, tom. 35. pag. 27.

Nella abbreviatura poi *C. C. — Bordò* s' intende *Cassazione d' una decisione della Corte di Bordò; e così delle altre corti.*

CODICE PENALE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

(*Legge decretata nel 12 febbrajo 1810. Promulgata nel dì 22 dello stesso mese.*)

ARTICOLO PRIMO.

La violazione che le leggi puniscono con pene di polizia, è una *contravvenzione*.

La violazione che le leggi puniscono con pene correzionali è un *delitto*.

La violazione che le leggi puniscono con pena afflittiva o infamante è un *misfatto*.

(Non era ignota ai Romani la distinzione tra misfatti e delitti. *Poenam*, disse Ulpiano nella l. 13 ff. *de verbor. significat.*, *unusquisque* (*judex*) *irrogare potest*, *cui hujus criminis sive delicti executio competit*. Anzi con Anton Mattei diciamo ch'essi distinguevano: i quasi-delitti perseguibili con azioni civili, *inst. de obl. quae ex quasi del.*, *l.* 5, ff. *de obl. et act.*; i veri delitti che sebbene principalmente erano perseguibili in giudizio civile, pure poteva la di loro azione sperimentarsi criminalmente *extra ordinem*, *l. ult.* ff. *de priv. del.*, *l. ult.* ff. *de injur.*, §. *in summa Inst. eod.*; ed i misfatti contro de' quali agivasi o *extra ordinem* o colle leggi de' giudizii pubblici. Bene spesso ancora senz' accusatore s' informava dal magistrato alla cui giurisdizione tal misfatto apparteneva, *l.* 3. §. *poena ff. stellion.*, *l.* 1. *ff. de publ. jud.*, *l. ea quidem* 7. *C. de accus.*, *l. divus* 6. *ff. de custod. reor.*, *l. congruit* 13, *ff. de off. praef. Nov.* 128. *cap.* 21.)

Su l'articolo 1.

1. *Il dritto di sorvegliare all' esecuzione delle leggi, e di punirne le violazioni, appartiene alla sovranità, nè può mai cessare di esistere. Quindi in que' casi ne' quali il principe non ne ha delegato l' esercizio, si reputa averlo riserbato a sè stesso.*

— 4 luglio 1813. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 14. 2. 333.)

Id. — 1 marzo 1814. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 14. 2. 334.)

2. *I giudici che pronunziano condanne, motivandole non sulla legge, ma su i decreti, pronunzian forse giudicati essenzialmente nulli, la di cui esecuzione possa o debba esser impedita?*

— 19 giugno 1814. — Ordinanza del Re. — (S.. 14. 2. 463.)

3. *È certamente contro il dritto delle nazioni incivilite toglier l' occasione di un naufragio, per sottomettere al rigore delle leggi, ancorchè giusto, gl' infelici salvati dalla tempesta.*

— 18 frimajo anno 8. — Deliberazione de' Consoli. — (S.. 1. 2. 6.)

4. *La gravità de' misfatti, che portan attentato alla proprietà, non è composta soltanto dal pregiudizio cagionato e dalla volontà che li commette, ma bensì dalla difficoltà di garentirsene.*

— 28 gennajo 1809. — Cassazione. — Sarthe. — (S.. 9. 1. 207.)

5. *Allorchè ad un reato previsto con disposizione particolare di una legge, si riportano altri reati più gravi colpiti da una disposizione generale, questa debbe prevalere alla disposizione particolare.*

— 18 maggio 1810. — Cassazione. — Trasimeno. — (S.. 7. 2. 1098.)

6. *I vocaboli* delitto *e* misfatto *eran sinonimi sotto l' impero del codice penale del 1791: essi però han ricevuto un significato ben distinto dal codice penale del 1810.*

— 28 marzo 1822. — Cassazione. — Montalbano. — (S.. 23. 1. 123. — D. 20. 1. 520. — L. 65. 511.)

7. *Evvi contravvenzione suscettiva di pena sol perchè un trasporto di bevande* (a) *non siasi effettuato nel termine sta-*

(a) Sotto questo nome sono compresi nel real decreto de' 9 gennajo 1827, il vino, il mosto, le acquate, il vino passato per vinaccia e l' aceto.

bilito nella bolletta doganale. — Appartiene però alla sola amministrazione, e non ai tribunali, il dritto di valutare i motivi del ritardo, e di ammettere le scuse de' contravventori.

— 27 febbrajo 1823. — Cassazione. — Lione. — (S.. 23. 1. 181. — D. 21. 1. 80.)

8. *Esiste contravvenzione, ancorchè una volta sola siansi vendute bevande a minuto, senza preventiva dichiarazione all' amministrazione; non è necessario che siavi* abitudine di vendere.

— 27 febbrajo 1823. — Cassazione. — Saintes. — (S.. 23. 1. 193. — D.. 21. 1. 72.)

9. *Il trasporto che fa il merciajuolo del tabacco senza bolletta dell' amministrazione, costituisce da per se una contravvenzione punibile colla confisca ed ammenda, indipendentemente dal fatto della vendita e da qualunque siasi circostanza attenuante. — I tribunali non possono neanche mitigare la pena pel motivo che il contravventore avesse agito più per imprudenza che col disegno di favorire il contrabbando.*

— 31 maggio 1822. — Cassazione. — Tolosa. — (S.. 23. 1. 38.)

10. *Il maestro di scuola* autorizzato *ad insegnar soltanto i principii di lettura e di abbaco, ove si permetta d' insegnare il latino, vien punito coll' ammenda di* 100 a 3000 *fr. prescritta dall' art.* 56 *del decreto del* 15 *novembre* 1811 *contro colui che tiene scuola ed insegna senz'* autorizzazione. *— Eccedere i limiti dell' autorizzazione accordata, è un agire senz' autorizzazione.*

— 18 luglio 1823. Cassazione. — Montalbano. — (S.. 23. 1. 423.)

11. *Due qualificazioni diverse attribuite al medesimo fatto non costituiscon mai due reati differenti.*

— 23 frimajo anno 13. — Cassazione. — Dordogna. — (S.. 5. 2. 48.)

12. *Allorchè la legge a reprimere un reato abbia pronunziate due pene cumulativamente, il tribunale non può, applicandone una, condonar l' altra.*

— 28 ottobre 1807. — Cassazione. — Piacenza. — (S.. 7. 2. 285.)

Id. — 15 ottobre 1807. — Cassazione. — Genova — (S.. 8. 1. 166.)

V. nondimeno l' art. 463 del presente codice, il quale fa eccezione a questa regola generale.

13. *Dal perchè havi indivisibilità nella istruzione di un*

reato, non ne segue necessariamente che siavi indivisibilità di pena. — Quindi, allorchè tre individui colpevoli di contravvenzione di semplice polizia son giudicati correzionalmente, sol perchè uno di essi è convinto di recidiva, il tribunale darebbe luogo a ricorso per annullamento, se applicasse pene correzionali ai tre prevenuti.

— 15 giugno 1810. — Cassazione. — Alta Marna. — (S.. 11. 1. 216.)

14. *I tribunali civili sono incompetenti a pronunziare una riparazione di onore. — La riparazione di onore è* una vera pena; *e le pene non posson applicarsi se non dai tribunali di giustizia repressiva.*

— 20 luglio 1812. — Cassazione. — Gray. — (S.. 13. 1. 86.)

15. *La pena di riparazione di onore può esser pronunziata contro coloro che hanno oltraggiato un depositario dell'autorità o della forza pubblica: non però nel caso di calunnia contro un particolare.*

— 28 marzo 1812. — Cassazione. — Amsterdam. — (S.. 12. 1. 359.)

16. *L'affissione di una sentenza correzionale è piuttosto indennità che pena, quando tale sentenza vien pronunziata a dimanda della parte civile. — Essa dunque può esser pronunziata dal magistrato anche quando la legge non lo abbia espressamente autorizzato.*

— 22 ottobre 1812. — Cassazione. — Colmar. — (S.. 13. 1. 185.)

17. *Allorchè la legge permette di ordinare l'affissione di una sentenza, si reputa puranco ch' essa autorizzi il giudice ad ordinare che ne sia fatta* pubblica lettura. *Siffatta lettura non è un' aggravazione di pena, ma la conseguenza della pubblicità che la legge, ordinandone l' affissione, ha voluto dare alla sentenza condannatoria.*

— 25 marzo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 88.)

18. *I tribunali di giustizia repressiva non posson desumere condanne se non dalla legge. Essi non posson condannare i contravventori ad ordinanze amministrative, se non quando queste han per oggetto una materia regolata da qualche disposizione penale.*

— 3 agosto 1810. — Cassazione. — La Roccella. — (S.. 11. 1. 55.)

19. *Ovvero allor ch' esse dispongan di oggetti, di cui la legge affidi la cura ed i particolari all' autorità amministrativa.*

— 6 agosto 1813. — Cassazione. — Nogent. — Roulebois. — (S.. 16. 1. 24.)

Id. — 4 maggio 1810. — Cassazione. — Schelda. (S.. 11. 1. 66.)

20. *I tribunali di polizia non posson dispensarsi di applicare le pene di semplice polizia prescritte con regolamenti amministrativi, sul fondamento ch' essi sieno illegali, o che non fossero stati approvati dall' autorità superiore.*

— 6 giugno 1807. — Cassazione. — Nyons. — (S.. 7. 2. 123.)

Id. — 25 ventoso anno 12. — Cassazione. — Namur. — (S.. 4. 2. 280.)

21. *Fintantochè le misure prese dal sindaco* (maire) *in materia di semplice polizia non sono state riformate dall'autorità superiore, i tribunali non posson ricusarsi di eseguirle, sotto pretesto che il sindaco, prendendo siffatte misure, abbia ecceduto le sue facoltà.*

— 20 piovoso anno 12. — Cassazione. — Tours. — (S. 4. 2. 680.)

22. *Quando siasi incorso in una pena pronunziata dalla legge, non possono i tribunali non applicarla sul semplice appoggio di un' ordinanza amministrativa.*

— 12 novembre 1813. — Cassazione. — Lilla. — (S.. 14. 1. 19.)

23. *Alle pene prescritte per le ingiurie non può, per colui che n' è convinto, aggiungersi il divieto di approssimarsi alla casa della persona offesa.*

— 19 febbrajo 1807. — Cassazione. — (S.. 16. 1. 289.)

24. *In generale, le pene sono stabilite unicamente dalle leggi, e non posson esser pronunziate dietro semplice norma di regolamenti, specialmente di regolamenti contrarii alle leggi. — La competenza del pari che le pene vengon determinate dalle leggi, non già dai regolamenti.*

— 10. aprile 1823. — Cassazione. — Moustiers. — (S.. 23. 1. 350. — D. 21. 1. 211.)

25. *Se l'articolo 66 del codice penale permette alle corti di assise di* consegnare a' loro parenti, (*il che è un mettere in libertà*) *i fanciulli che han commesso un misfatto, ma senza* discernimento, *come poi un tribunale correzionale non può esso mettere in libertà un fanciullo senza discernimento il di cui solo torto sia quello di essersi rinvenuto nello stato di* vagabondità ? — *Non è forse pericoloso stabilir per principio che siavi pena o ricompensa ove non havvi colpa nemmeno di* volontà, *cioè, d' intelligenza o spontaneità ? — E se la vagabondità di un fanciullo dee richiamare la sollecitudine del governo, forse non dev'esso adottare piuttosto la sorveglianza e le cure dell'* ammini-

strazione preventiva, *che i rigori o la severità* della giustizia repressiva?

— 21 marzo 1823. — Cassazione. — Mericourt. — (S.. 23. 1. 249. —. L. 66. 558.)

26. *Menare al pascolo le vacche in un campo di grano, costituisce un delitto non già una contravvenzione.*

— 13 agosto 1813. — Cassazione. — Poligny. — (S.. 17. 1. 328.)

27. *Il diramare alberi eseguito in un bosco comunale è un delitto, quando non sia ciò autorizzato dall'amministrazione forestale, quantunque vi abbia l'autorizzazione del sindaco e la designazione della guardia forestale.*

— 27 ottobre 1815. — Cassazione. — (S.. 16. 1. 71.)

28. *Gli usuarii, i quali hanno dritto di legnare nelle foreste, non posson di propria autorità privata recidere, abbattere, o portar via legno veruno. — Essi, sotto pena di esser considerati delinquenti, e senza dar luogo a quistione civile pregiudiziale, debbono esporre i loro bisogni, e formare la loro dimanda per esserne autorizzati. — Tal principio, in forza degli articoli 2 e 5 del titolo 26 dell' ordinanza del 1669, è applicabile non meno ai boschi particolari, che a quelli dello stato.*

— 20 marzo 1823. — Cassazione. — Evreux. — (S.. 23. 1. 243.)

29. *Per costituire il furto di foglie secche non è assolutamente necessario che esse siansi trasportate. Basta di essersi riunite dal prevenuto col disegno di portarle via, benchè la sopravvegnenza della guardia forestale gl' impedisca di consumare il furto.*

—28 giugno 1811. — Cassazione. — (S.. 12. 1. 96.)

30. *La legge nel punire i delitti forestali non fa veruna distinzione tra quelli che posson commettersi da' semplici particolari, e quelli ne' quali posson rendersi colpevoli gli stessi agenti dell' amministrazione.*

— 12 gennajo 1809. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.) (a)

31. *La caccia su di terreno altrui, in tempo permesso,*

(a) Per quel che riguarda l' applicazione della legge forestale, veggasi pel nostro Regno la legge sull' Amministrazione delle acque e foreste del 18 ottobre 1819, e le altre più recenti del 21 agosto e 20 dicembre 1826. Per le quistioni discusse e risolute su questa materia, veggasi il Trattato del Sig. P. Liberatore sugli uffiziali di polizia giudiziaria al Cap. 2. del Tit. III, ed al Tit. IV. cap. 2. sezione I.

non è un delitto se non quando manca l' autorizzazione del proprietario.

— 13 luglio 1810. — Cassazione. — Vandea. — (S.. 10. 1. 297.)

Id. — 12 febbrajo 1808. — Cassazione. — Indro e Loira. — (S.. 8. 1. 258.)

32. *L' andare a caccia sul terreno altrui senza il consenso del proprietario, costituisce un delitto, quando anche colui che si reca alla caccia abbia il permesso d' asportare le armi, ed esegua tale caccia in tempo non proibito: i tribunali non posson dispensarsi dall' applicare a tal delitto l' ammenda pronunziata dagli articoli 1 e 2 della legge del 22 aprile 1790.*

— 13 ottobre 1808. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 87.)

33. *Il delitto in materia di caccia, sia sul terreno altrui, sia in tempo vietato, vien punito, non secondo il decreto imperiale del 4 maggio 1812, ma secondo la legge del 30 aprile 1790.*

— 15 ottobre 1813. — Cassazione. — Orléans. — (S.. 14. 1. 69. — D.. 11. 1. 596. — L.. 38. 453.)

34. *Il delitto di asportazione di armi nella caccia, al presente non più si punisce in forza dell'ordinanza del 14 luglio 1796, già abrogata, ma in forza del decreto del 4 maggio 1812.*

Oggidì non è vietata soltanto la semplice asportazione delle armi, ma bensì l' asportazione delle armi per la caccia.

— 15 ottobre 1813. — Cassazione. — Orleans. — (S.. 14. 1. 69. — D.. 11. 1. 596. — L.. 38. 453.)

35. *La legge del 30 aprile 1790, autorizzando qualunque proprietario a cacciare sul proprio terreno, gli accorda forse per conseguenza l' asportazione o l' uso delle armi da fuoco?*

Il decreto del 4 maggio 1812, col quale non vien caratterizzata qual delitto la semplice asportazione di armi (vietata dall' ordinanza del 14 luglio 1796), e col quale l' asportazione d' armi vien qualificata delitto sol quando trovasi unita al fatto di caccia, è forse applicabile ai proprietarii cui la caccia vien essenzialmente permessa, o si limita a' soli individui che abusano dell' asportazione di armi per una caccia illecita?

— Dissertazione. — (S.. 14. 2. 121.)

36. *L' asportazione di armi senza permesso è punibile colle pene prescritte dal decreto del 4 maggio 1812, quante volte trovasi unita al fatto di caccia, sia o no essa lecita.*

— *Quindi l' individuo che senza permesso di asportare le armi si reca a caccia su di un terreno di cui egli è proprietario o fittajuolo, ed in tempo non proibito, va soggetto a pena. Invano egli allegherebbe di essergli permesso di andare a caccia sul proprio fondo.*

— 7 marzo 1823. — Cassazione. — Aix. — (S.. 23. 1. 241. D.. 21. 1. 125. — L.. 66. 476.)

37. *L' asportazione di armi senza permesso vien punita colle pene sanzionate nel decreto del 4 maggio 1812, allorchè trovasi unita al fatto di caccia qualunque, ancorchè il fatto di caccia abbia luogo in un bosco circondato in parte da fossi. — Non può escludersi la pena, se non quando l' asportazione e l' uso delle armi avvenisse in un recinto chiuso al pubblico, ed annesso ad una abitazione di cui fosse accessorio. — In tal caso non vi sarebbe fatto di caccia, secondo il senso del decreto del 4 maggio 1812.*

— 21 marzo 1823. — Cassazione. — Chateaudun. — (S.. 23. 1. 242. — D.. 21. 1. 125. — L.. 67. 447.).

38. *Il delitto in materia di caccia senza permesso di asportar le armi non può essere scusato sol perchè il prevenuto avesse precedentemente pagati i dritti dovuti per ottenere il permesso.*

— 7 marzo 1823 — Cassazione. — Aix. — (S.. 23. 1. 241. — D.. 21. 1. 125. — L.. 66. 476.)

39. *Evvi delitto di caccia per parte di colui che tira colpi di fucile sul selvaggiume dall' interno di una capanna, servendo di ricovero o di posta al cacciatore per ispiare ed abbattere la preda. Non lo scuserebbe il dire che i colpi di fucile siansi tirati da casa abitata.*

— 2 giugno 1823. — Cassazione. — Aix. (S.. 23. 1. 383.) (a)

40. *Il fatto di mandar liberi i piccioni in tempo proibito, non è qualificato delitto da legge veruna. In conseguenza non se ne può ricorrere alla giustizia repressiva.* (b)

(a) Per tutto quello che riguarda la caccia nel nostro Regno, veggansi il decreto del 31 novembre 1815; quello del 26 marzo 1816; la legge sull' Amministrazione delle acque e foreste del 18 ottobre 1819, e il decreto del 6 maggio 1823. Rispetto alle controversie su questa materia, veggasi il suddetto Trattato degli uffiziali di polizia giudiziaria, ne' luoghi sopra citati.

(b) Nella citata nostra legge sull' Amministrazione delle acque e foreste si vieta a chiunque di prendere o di uccidere i colombi altrui sieno domestici sieno terrajuoli, purchè non li ritrovi nel fondo di cui sia proprietario, colono o fittajuolo.

— 30 ottobre 1813. — Cassazione. — Sénonches. — (S.. 14. 20.)

Id. — 6 agosto 1813. — Cassazione. — Nogent. — Roulebois. — (S.. 16. 1. 24.)

41. *È vietato a chicchessia il* pescare *con ordigni e con reti proibiti nelle riviere navigabili e non navigabili.*

— 12 febbrajo 1808. — Cassazione. — Monte-Bianco.— (S.. 8. 1. 251.)

42. *Anche ai capi pescatori.* (maitres pécheurs.)

— 2 marzo 1809. — (S.. 9. 1. 289.)

43. *Un delitto di pesca* con ordigni vietati, *oltre dell'ammenda pronunciata dall' art.* 10, *titolo* 31, *dell'ordinanza del* 1669, *è punito colla* restituzione di danni ed interessi, eguali per lo méno all' ammenda, *giusta l' art.* 8, *titolo* 32, *dell' ordinanza del* 1669. — *Siffatto articolo* 8, *titolo* 32, *non è applicabile ai soli delitti forestali, ma bensì a tutt' i delitti previsti dall' ordinanza.*

— 28 febbrajo 1823. — Cassazione. — Douai.— (S.. 23. 1. 184. — D.. 20. 1. 88. — L.. 67. 351.)

44. *La legge, quando non vi è appalto o licenza, non autorizza la pesca in un fiume navigabile se non colla lenza mobile.*

— 1 dicembre 1810. — Cassazione. — Mediterraneo. — (S.. 16. 1. 194.) (a)

45. *Commette contravvenzione punibile un proprietario di fondo limitrofo ad un fiume (come sarebbe quello di Therain-Oise) se faccia costruire usine senza permesso, o alterare le deviazioni di acqua autorizzate sù di un canale animato mercè una comunicazione con detto fiume.*

12 novembre 1811. — Decreto. (S.. 12. 2. 176.)

46. *Allorchè un individuo, credendosi proprietario in forza di titolo apparente, cagiona deteriorazioni all'oggetto litigioso, se tali deteriorazioni danno luogo ad azione civile per la restituzione de' frutti e pel risarcimento de' danni ed interessi in caso di evizione, esse non posson dar luogo a procedure penali.*

— 9 ottobre 1806. — Cassazione. — Passo di Calé. — (S.. 7. 2. 881.)

47. *La gravità della pena risulta dalla sua medesima natura e dal carattere che la legge le ha impresso, non già*

(a) Sulla pesca, e le contravvenzioni cui si dà luogo in questa materia, veggasi la citata legge del 18 ottobre 1819, ed il suddetto Trattato ne' luoghi citati.

dallo spazio di tempo più o meno lungo durante il quale dev' essere espiata.

— 6 novembre 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

48. *È forse vero che qualunque fatto punito con ammenda senza prigionia sia un delitto, anche quando il fatto punito con ammenda vien represso semplicemente dalle leggi civili, e non dal codice penale? Basta forse che l'applicazione di un' ammenda venga affidata ai tribunali correzionali, perchè un fatto in tal modo represso debba essere qualificato* DELITTO *?*

— (V. art. 304.)— 21 marzo 1822. — C. C. Rigetto. — Blois. — (S.. 22. 1. 255. — D.. 20. 1. 165. — L.. 64. 511.) (a)

49. * *Il furto delle foglie morte destinate a concimare le piccole piante ed a preservarle nella loro debolezza, costituisce essenzialmente un delitto forestale, sia che si commetta nel bosco di un particolare, sia che il fatto abbia luogo a nome o sull' approvazione di un comune, sia che il comune opponga l' uso e la prescrizione.*

— 15 ottobre 1824. Cass. — Monte-di-Marsano — (S.. 25. 1. 145.)

50. * *L' asportazione d' armi senza permesso non è qualificata delitto* (b) *dal decreto del 4 maggio 1812, se non quando trovasi unita al fatto di caccia.*

— (S.. 25. 1. 186. — D.. 23. 1. 65. — L. 73. 287.)

51. * *La buona fede non iscusa colui che senza permesso esercita la professione di librajo.*

La contravvenzione alle regole che vietano l'esercizio della professione di librajo senza permesso, è forse di natura tale da non ammettere l' esame della quistione di conoscersi la volontà ossia la intenzione?

Il semplice fatto porta seco forse la idea della colpa?

— 12. settembre 1823. — Cass. — San-Michele. — (S.. 24. 1. 84.) V. art. 164.

Art. 2. Ogni tentativo di misfatto manifestato con atti esteriori, e seguito da un cominciamento di esecuzione, se esso è stato sospeso, o non ha

---

(a) Si consulti questa discussione per risolvere le controversie di competenza sulle violazioni delle disposizioni prescritte dalla legge, commesse dagli uffiziali dello stato civile, di cui parla il nostro art. 244.

(b) V. le osservazioni sugli art. 314 e 315.

avuto il suo effetto per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà dell' autore, è considerato come il misfatto medesimo.

(Era massima del roman dritto che *in maleficiis voluntas spectatur non exitus*, *l.* 14 *ff. ad L. Corn. de sic.* Ed egualmente vi bisognavano gli atti esterni seguiti da un principio di esecuzione per punirsi il tentativo; *l.* 1. *ff. ad L. Corn. de sic. et venef.*; *L.* 16, *ff. de poenis*; *l.* 7, 8. *et* 9 *Cod. ad L. Cornel. de sicar.*; *L.* 1, *ff. de extraord. crim.*; *l.* 1. *in fin. ff. ad leg. Pompej. de parricid.*; *l. final. de bonis eorum qui sibi mort. conscio*; *l.* 3. §. *etsi ff. de re milit.*; *l.* 5. *Cod. de episcop. et cler.* Del pari non vi era luogo a pena se fosse stato sospeso dalla volontà del reo: *Qui falsam monetam percusserint, etsi in toto formare noluerint, suffragio justae penitentiae absolvuntur*, *l.* 29, *ff. ad L Cornel. de falsis.* V. Mattei ai Prolegomeni, num. 6.)

Su l' articolo 2.

1. *Allorchè havvi accusa di assassinio tentato con colpi di fucile, è d' uopo, sotto pena di nullità, presentare al giury del giudizio non solo la quistione, se i colpi di fucile furon tirati volontariamente e con premeditazione, ma bensì l' altra, cioè se i colpi siansi tirati col disegno di uccidere.*

— 22 novembre 1810. — Cassazione. — Senna Inferiore. — (S.. 11. 1. 238.)

2. *Quando trattasi di un* tentativo *di omicidio, se vi è la circostanza di essersi commesso* col tirare un colpo di fucile, *tale enunciazione indica sufficientemente che* il tentativo fu manifestato con atti esteriori e seguito da un cominciamento di esecuzione.

— 22 agosto 1811. — Cassazione. — (S. 17. 1. 89.)

3. *La minaccia di uccidere estrinsecata contro gendarmi, impugnando contro loro il fucile, può costituire il tentativo di un assassinio.*

— 14 maggio 1812. Cassazione. — Mompelieri. — (Bull. crim. anno 1812, tom. 16. pag. 220.)

4. *I colpi tirati col disegno di uccidere, quantunque la morte non sia seguita, pure costituiscono un tentativo di omicidio.*

— 14 febbrajo 1817. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (Bull. crim. anno 1817, tom. 22. p. 9.)

*

5. *Il tentativo di omicidio comprende essenzialmente il disegno di uccidere.*

— 18 gennajo 1816. — Cassazione. — Costa-d'Oro. — (S.. 16. 1. 247.)

6. *Il tentato aborto di una donna incinta dev' esser punito come l' aborto consumato.*

— 16 ottobre 1817. — Cassazione. Senna-e-Marna. — (S.. 18. 1. 75.)

7. *Il semplice tentativo di bancherotta fraudolenta costituisce un delitto.*

— 26 messidoro anno 8. — C. C. Rigetto. — Senna ed Oisa. — (S.. 1. 1. 306.)

8. *Si deve assomigliare al misfatto di controbando con attruppamento ed asportazione d' armi il solo tentativo d'introdurre mercanzie vietate quando tal tentativo sia stato seguito in paese straniero, ma limitrofo alla frontiera francese, da riunione, e da violenze con armi, usate da' francesi contro le guardie doganali, che inseguissero fino all' estero le mercanzie che la loro sorveglianza avesse impedito d' introdursi in Francia.*

— 21 novembre 1816. — Cassazione. — Schelda. — (S.. 7. 1. 534)

9. *In materia di avvelenamento, quali sono i fatti che costituiscono il tentativo caratterizzato misfatto?*

Macchinare il modo di avvelenare, provvedersi di complici, comprare il veleno, confidarsi alla persona incaricata di propinarlo, non è altro che preparare *l' avvevelenamento; ma non vi è ancora principio di* esecuzione.

— 11 maggio 1811. — Senna. — (S.. 11. 2. 410.)

10. *Vi è principio di esecuzione pel reato di ricatto, se i viglietti siano stati scritti preventivamente, se tutti gli apparecchi della violenza siano stati fatti, se la vittima sia stata diretta verso il luogo dell'esecuzione. — Importa poco che al momento dell' ostacolo sovragiunto vi fosse tuttavia possibilità di pentirsi.*

La quistione, se i condannati abbian potuto esser puniti per tentativo di misfatto, seguito da principio di esecuzione, è forse più di dritto *che di* fatto?

(V. i num. 17 e 23.) — 6 febbrajo 1812. — Cassazione. — Parigi. (S., 12. 1. 97.)

11. *L' atto di accusa formato contro taluno per tentato misfatto, dee esprimere, sotto pena di nullità, che il tentativo venne accompagnato da tutte le circostanze enunciate nell' articolo 2 del codice penale.*

— 26 luglio 1811. — Cassazione. — Aube. — (S.. 11. 1. 281.)

12. *Non vi ha luogo a condanna per* tentativo *di misfatto, se il giury enuncia soltanto questo fatto, cioè, che l'accusato ha commesso un tentativo di tal misfatto, senz' aggiugnere di esservi stato atto esteriore e principio di esecuzione sospeso per sola causa di circostanze indipendenti dalla volontà dell' accusato.*

— 23 marzo 1815. Cassazione. — Ardeche. — (S.. 15. 1. 220.)

13. *La dichiarazione che il tentativo di un misfatto fu manifestato con atti esteriori, e che l' effetto mancò per circostanze indipendenti dalla volontà dell' accusato, non abbraccia la circostanza che vi sia stato principio di esecuzione.*

— 25 ottobre 1816. — Cassazione. — Creuse. — (Bull. crim. anno 1816. pag. 190.)

14. *La dichiarazione del giury, spiegando che l' accusato sia colpevole di tentativo di omicidio non sospeso da circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, produce assolizione, senza necessità di nuova deliberazione per solo pretesto di contraddizione o di oscurità.*

— 25 luglio 1817. — Cassazione. — Gironda. — (Bull. crim. anno 1817, p. 176.)

15. *Si rende colpevole di falsità tentata in iscrittura colui che colla intenzione di far circolare lettere di cambio, ne fa incidere i modelli ad imitazione delle tratte originali de' banchieri, de' nomi di cui disegna servirsi e contraffare le firme.*

— 4 settembre 1807. — C. C. Rigetto. — Senna. — (S.. 9. 1. 90.)

16. *Un furto tentato non può definirsi* criminale *e per conseguenza punibile, quando nella dichiarazione del giury non s' indica che il tentativo sia stato seguito da un principio di esecuzione, e che restò sospeso, o che mancò di effetto per sola causa di circostanze fortuite.*

— 9 gennajo 1812. — Cassazione. — Ardenne. — (S.. 12. 1. 243.)

17. *In un misfatto tentato, non avendo legge veruna determinati i* fatti *che debbon caratterizzare il principio di esecuzione, siegue da ciò che per tal riguardo convien rimettersi al criterio de' giudici, i quali debbon giudicare sulla sottoposizione ad accusa del prevenuto del tentato misfatto; e che comunque sia grave l' errore de' giudici, esso non può mai formare un mezzo di ricorso per annullamento.*

— 27 agosto 1812. — Corte di cass. — (S.. 17. 1. 89.)

Id. — 18 marzo 1813. — Corte di cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

18. *Quando vien dichiarato, costare che un misfatto tentato ebbe luogo con un principio di esecuzione, ne segue ch'esso fu manifestato con atti esteriori.*

— 22 gennajo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

Id. — 1 luglio 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

19. *Allorchè su di una quistione di omicidio tentato con premeditazione, accompagnato da tutte le circostanze indicate nell'articolo 2, il giury risponde:* sì, l'accusato è colpevole; *ma aggiugne la restrizione* senza le circostanze, *tali espressioni non sono relative alle circostanze che costituiscono il misfatto tentato più che a quelle della premeditazione. In tal caso evvi luogo a novella deliberazione.*

— 2 maggio 1816. — Cassazione. — Ardéche. — (Bull. crim. anno 1816, t. 21. p. 60.)

20. *La intrusione del ladro in una casa col disegno di rubare, accompagnato dall'apertura degli armadii, costituisce un principio di esecuzione.*

— 29 ottobre 1813. — Cassazione. — Brusselles. — (S.. 14. 1. 23.)

21. *Sull'accusa di tentativo di furto e di violenza col disegno di uccidere, è d'uopo discutere la quistione relativa alla* premeditazione, *e specialmente la quistione sulle circostanze che costituiscono il misfatto tentato.*

— 23 aprile 1810. — Cassazione. — Senna-e-Marna. — (S.. 11. 1. 116.)

22. *Vi ha tentativo di falsa testimonianza meritevole di pena, quando un particolare in un procedimento criminale o correzionale depone contro la verità de' fatti, sebbene per uno svenimento a lui sovragiunto non abbia egli avuto tempo di terminare la sua deposizione.*

— 28 febbrajo 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

23. *L'errore de' giudici su ciò che cosituisce un principio di esecuzione, è un errore di dritto che dà luogo ad annullamento.*

— 29 ottobre 1813. — Cassazione. — Brusselles. — (S.. 14. 1. 23.)

24. *Perchè uno* stupro tentato, *riconosciuto costare, sia punibile, non è necessario che il giury abbia dichiarato ch'esso tentativo fu accompagnato da tutte le circostanze prescritte dall'articolo 2.*

— 18 maggio 1815. — C. C. — Rigetto. — Giura. — (S.. 15. 1. 398.)

V. l'art. 295.

25. * *Allorchè in un'accusa di misfatto tentato, le quistioni proposte al giury enunciano tutte le circostanze co-*

stitutive di reità, giusta gli stessi termini dell' articolo 2 del codice penale; e 'l giury risponde: Sì, l' accusato è colpevole con tutte le circostanze aggravanti; *tale dichiarazione comprova sufficientemente di esservi stato tentativo criminoso; atteso che le* circostanze aggravanti *dichiarate costare dal giury, debbon intendersi delle circostanze costitutive del tentato misfatto.*

— 19 novembre 1819. — C. C. — Rigetto. — (S.. 25. 1. 314.)

26.* *La dichiarazione affermativa del giury su di un tentativo è, nulla, quando nella quistione non si enumerano le circostanze, colle quali, secondo i termini dell'articolo 2 del codice penale, vien caratterizzato il tentativo di un misfatto.*

— 15 aprile 1824. — Cass. — Parigi. — (S.. 24. 1. 325.)

27. * *La decisione di una camera di accusa con cui si giudica che i fatti di* scalata *e di* frattura ec. *non forman* principio di esecuzione *del misfatto di furto, il quale costituisce un misfatto tentato, non dà luogo ad annullamento. — Se ciò fosse un errore, sarebbe semplicemente un mal giudicato, poichè la legge non ha definito il* principio di esecuzione del misfatto, *ossia non ha determinato quali dovrebbero esserne i fatti costitutivi.*

— 23 settembre 1825. — C. C. — Bordò. — (S.. 26. 1. 232.)

28. * *Il tentativo del misfatto, che dall' articolo 2 del Codice penale vien eguagliato al misfatto medesimo, risulta unicamente dalla risposta affermativa del giury sulle tre circostanze enunciate in questo articolo. Non basterebbe che il giury avesse risposto affermativamente su di altri fatti o circostanze che in un caso particolare la Corte delle assise avesse considerato come constitutive di misfatto tentato. — Spetta al solo giury pronunciare sulla esistenza e moralità delle circostanze le quali rendon criminoso un fatto; quando la legge non ne ha determinati gli elementi costitutivi.*

— 23 settembre 1825. — Cassazione. — Indre. — (S.. 26. 1. 197.)

29. * *Le tre circostanze, che costituiscono il tentativo di un misfatto o delitto, sono tanto indipendenti l' una dall' altra, che nel caso in cui un fatto vien considerato come* atto esteriore, *non può nel tempo stesso riguardarsi come principio di esecuzione.*

— 1 agosto 1825. — Tolosa. (S.. 26. 2. 205.) (a)

(a) Le decisioni della nostra abolita Corte di cassazione corrispondono tutte alle massime stabilite in queste decisioni francesi.

Art. 3. I tentativi de' delitti non sono considerati come delitti, se non ne' casi determinati da una speciale disposizione della legge.

Su l'articolo 3.

1. *Prima del novello codice penale il tentativo di scrocco non era punito come lo scrocco consumato.*
— 3 dicembre 1807. — Cassazione. — Loiret. — (S.. 8. 1. 27.)

2. *La legge del 22 pratile anno 4, promulgata contro i tentativi di misfatto, era applicabile ai delitti di furto e di minacce d'incendio, ec., la di cui conoscenza in forza della legge del 25 frimajo anno 8, era attribuita ai tribunali correzionali.*
— Legge del 25 frimajo anno 8 — (S.. 1. 2. 30.)

3. *Il tentativo di bancherotta semplice non dà luogo ad azione pubblica.*
(S.. 17. 2. 241.)
V. l'art. 419.
V. anche gli art. 179, 401, 405, 414, 416.

4. * *Il tentativo di un delitto forestale non è eguagliato al delitto medesimo.*
— 21 ottobre 1824. — Cass. — Auxerre. — (S.. 25. 1. 101.)

Art. 4. Niuna contravvenzione, niun delitto, niun misfatto possono essere puniti con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fossero commessi.

(*Poena non irrogatur, nisi quae quaque lege, vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est*; *l.* 131, *ff. de verbor. signif.*)

---

come può vedersi nella collezione della *serie criminale*. Ma nè le une nè le altre sono rese inutili per la nuova teoria sul tentativo stabilita dalle nostre leggi penali; mentre se la pena è diversa, le osservazioni indicate sono necessarie nell'applicazione, onde distinguersi il reato *mancato* dal semplicemente *tentato*.

Su l' articolo 4.

1. *Le leggi di competenza penale e di semplice istruzione, colpiscono i fatti anteriori e non giudicati, del pari che i fatti posteriori. — Il principio della non retroattività si applica soltanto al merito, ossia alla pena.*

— 24 giugno 1813. — Cassazione. — Dusseldorf. — (S.. 13. 1. 440.)

2. *Una legge penale più severa non è applicabile ai delitti anteriori.*

— 29 pratile anno 8. — Parere del consiglio di stato. (S.. 1. 2. 130.) (a)

3. *Allorchè alcuno vien convinto di aver oltraggiato e percosso un magistrato fuori la sala di udienza, e che il fatto sia avvenuto sotto l' impero del Codice del 1791, le pene da applicarsi sono appunto quelle del nuovo Codice, perchè più miti, essendo esse correzionali, mentre la detenzione pronunziata dall' antico Codice era infamante.*

— Decreto del 23 luglio 1810, art. 6.

— 26 luglio 1811. — Cassazione. — Ourthe. — (S.. 17. 1. 328.)

4. *La pena da applicarsi ad un misfatto o delitto qualunque è unicamente quella che trovasi stabilita dalla legge, quando il reato fu commesso. La sola eccezione a questa regola non ha luogo se non quando la legge penale esistente al momento del misfatto o delitto, sia più severa o rigorosa di quella del Codice in vigore all' epoca dell' applicazion della pena.*

— 19 febbrajo 1813. — Cassazione. — Spezia. — (S.. 17. 1. 328.)

5. *L' autore di un furto commesso nell' anno 4 con armi e violenza, non può essere ulteriormente condannato alla pena di morte per applicazione della legge del 26 fiorile anno 5. — Decidere il contrario, sarebbe lo stesso che dare alla legge un effetto retroattivo.*

— 9 frimajo anno 10. — Cassazione. — Loira — Inferiore. — (S.. 2. 1. 128.)

6. *Allorchè nell' intervallo tra un delitto e la sentenza si è promulgata una nuova legge penale più mite di quella che esisteva sia al momento del delitto, sia all' epoca della*

(a) Coll' art. 60 delle nostre leggi penali si è adottato che se vi sia diversità di pene, il reo va punito colla pena più mite; come nella corrispondente osservazione all' art. 4.

sentenza; questa legge più mite è quella che debbe applicarsi.

— 1 ottobre 1813. — Cassazione. — Roma. — (S.. 14. 1. 16.)

Id. — 13 febbrajo 1814. — Cassazione. — Marengo. — (S.. 15. 1. 59.)

Id. — 9 luglio 1813. — Cassazione. — Trasimeno. — (Bull. crim. anno 1813, p. 377.)

7. *Il tribunale che giudica in ultima istanza è il vero applicatore della pena. Egli dunque dee conformarsi alle leggi esistenti all' epoca in cui pronuncia la sua decisione, non già alle leggi esistenti quando fu profferita la sentenza di prima istanza.*

— 15 marzo 1810. — Cassazione. — Tevere. — (S.. 11. 1. 59.)

8. *Nel decidere se per la minor età del colpevole vi sia luogo a commutazione di pena, va riguardata la legge in vigore all' epoca in cui fu commesso il misfatto, e non già la legge vigente al momento in cui fu tradotto in giudizio.*

— 16 fiorile anno 11. — Cassazione. — Torino. — (S.. 4. 2. 57.)

9. *Le pene pronunziate dal novello codice non sono applicabili ai misfatti commessi prima della organizzazione delle corti, quando anche la procedura sia compilata dopo siffatta organizzazione. Questa regola riceve eccezione quando la nuova pena stabita dal Codice sia più mite.*

Nel concorso di due pene afflittive temporanee, quella che porta seco il marchio sarà sempre riputata più grave.

— 23 luglio 1810. — Decreto. — (S.. 10. 2. 354.)

10. *Una legge penale fatta per un determinato tempo, allo spirare del medesimo cessa di pieno dritto di aver effetto. Da quel momento essa non può esser più applicata, ancorchè si trattasse di delitti commessi sotto il suo impero.*

— 8 termidoro anno 8. — Cassazione. — Meurthe. — (S.. 1. 1. 327.)

11. *La riparazione di onore essendo un' aggravazione di pena, i tribunali, senza violare la disposizione dell'articolo 4 del Codice penale, non posson cumularla all' altre pene in cui siasi incorso, se non quando la legge lo abbia specialmente autorizzato.*

— 8 luglio 1813. Cassazione. — Martigny. — Bull. crim. anno 1813, p. 373.)

12. *Un individuo rispetto a cui una legge non ebbe mai forza di legge, non può condannarsi per un fatto che essa riprova.*

— 24 luglio 1812. Cassazione. — Valenciennes. — (Bull. crim. anno 1812 , p. 325.)

13. *Pe' reati commessi ne' paesi riuniti alla Francia priacchè fossero ivi pubblicate le leggi francesi , nel concorso delle due legislazioni francese ed estera , debbe applicarsi la pena più mite.* (a)

— 24 ventoso anno 13. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 501.)

14. *L' articolo 4 del Codice penale e l' articolo 151 del codice d' istruzione criminale , i quali non assoggettano a pena se non i soli fatti proibiti da una legge, debbon essere intesi nel senso che un regolamento legale abbia forza di legge.*

— 19 agosto 1819. — Cassazione. — Montreuil-sul-mare. — (S.. 19. 1. 394.)

15. *Le pene non possono essere stabilite con espressioni equivoche. Se una legge presenta dubbii nella sua locuzione , essa dev' essere interpretata nel senso più generoso e morale.*

— 19 ottobre 1821. — Cassazione. — (S.. 21. 1. 397. — D.. 19. 1. 585. — L.. 62. 145.)

16. *E' forse vero che una legge penale possa applicarsi a casi ch' essa non prevede espressamente, sotto pretesto di necessaria simiglianza tra i casi previsti e i non previsti?*

— 31 maggio 1822. — Cassazione. — Rennes. — (S.. 23. 1. 35. — D.. 20. 1. 448.)

V. gli art. 33 e 56. cod. pen.-art. 2. cod. civ.

17. * *In materia penale la colonia della Martinicca è parimenti regola dalle leggi anteriori al 1789.*

In conseguenza la pena della riprensione ammessa dall' antica giurisprudenza del regno , quantunque non fosse scritta in legge veruna , può tuttavia esser pronunziata nella Martinicca in conformità dell' antica giurisprudenza.

21 giugno 1825. — C. C. — Rigetto. — La Martinicca. — (S.. 25. 1. 245.)

18. * *Non è suscettibile di annullamento la condanna di un accusato ad una pena , ancorchè si creda illegale. Se d' altronde i fatti comprovati relativamente ad altro misfatto rendon applicabile la stessa pena , in tal caso il ricorso debbe rigettarsi come inammissibile.*

— 15 aprile 1824. — Cass. — Parigi. — (S.. 14. 1. 325.)

(a) Lo stesso è prescritto nell'art. 7 delle nostre leggi di procedura ne' giudizii penali.

Art. 5. Le disposizioni di questo Codice non possono essere applicate alle contravvenzioni, ai delitti ed ai misfatti *militari*. (a)

(V. nel Cod. al tit. *de re militari.*)

Su l' articolo 5.

1. *Qualunque militare sotto le bandiere, il quale marciando col suo corpo in un paese amico o neutrale, ivi commetta un reato, dev' esser tradotto davanti ad un tribunale militare di quella divisione a cui esso appartiene.*
— 12 febbrajo 1808. — Decreto. — (S. 8. 2. 103.)

2. *Il militare prevenuto di furto commesso marciando sulla medesima strada e proseguendo la stessa tappa del corpo di cui fa parte, e dal quale non si è allontanato che momentaneamente, ad esclusione delle corti criminali e speciali, dev' esser giudicato da' consigli di guerra.*
— 5 gennajo 1809. — Cassazione. — Loira e Cher. — (S.. 10. 1. 311.)

3. *Allorchè gli autori ed i complici di furto commesso ne' porti e negli arsenali della marina sono estranei al servizio di mare, non vi è luogo ad applicar le pene prescritte dall' art. 3 del tit. 3 della legge de' 12 ottobre 1791. — In tal caso dee ricorrersi al codice penale.*
— 19 — 25 marzo 1811. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 11. 2. 291.)

4. *I delitti di caccia interessando le regole della polizia generale non che la conservazione delle foreste, debbon esser portati davanti i tribunali correzionali, anche riguardo ai militari.*
— 30 frimajo anno 14 e 4 gennajo 1806. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 6. 2. 252.)

(a) L' art. 62 dello statuto penale militare dichiara quali siano i reati militari, e tra essi s' includono » tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali non si può, a' termini delle leggi, esercitare l' azione pubblica senza l' istanza della parte privata. »

Veggasi inoltre il real decreto del 2 marzo 1826 che ha esteso di molto la competenza militare.

Veggasi pure quel che abbiam detto nelle osservazioni a questo articolo.

5. *La legge che fa giudicare i militari dai consigli di guerra, non si estende ai militari che non sono in attività di servizio.*

— 8 pratile anno 7. — Cassazione. — Marme. — (S.. 1. 1. 210.)

6. *La cognizione de' delitti comuni, commessi da' militari congedati o che son fuora de' loro corpi, appartiene ai tribunali ordinarii.*

— 30 termidoro anno 12. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 4. 2. 183.)

— *Id.* 6 settembre 1811. — C. C. Regolamento per conflitto giurisdizionale. (S.. 12. 1. 213.)

7. *Gli uffiziali in attenzion di destino essendo riguardati come congedati fino a che non ricevano la loro destinazione, ove essi vengano imputati di delitto comune ossia ordinario, debbon esser tradotti davanti i tribunali ordinarii.*

Parere del consiglio di stato del 7 fruttidoro anno 12. — Decreto dal 12 gennajo 1811. — (S.. 12. 2. 48.)

8. *In materia d' ingiurie, del pari che in materia di qualunque altro delitto, un militare veterano in attività di servizio dev' esser giudicato dai consigli di guerra.*

— 9 fiorile anno 11. — Cassazione. — Angolemme. — (S.. 3. 2. 420.)

9. *In materia di delitti, i cannonieri guarda-coste vengon giudicati da' tribunali militari, non già dai tribunali criminali ordinarii.*

— 13 brumajo anno 3. — Cassazione. — Varo. — (S.. 5. 2. 385.)

10. *I tribunali militari soltanto sono competenti a conoscere de' delitti commessi dagl' individui che compongono la guardia nazionale in attività di servizio militare.*

— 8 settembre 1808. — Cassazione. — Nord. — (S.. 9. 1. 293.)

11. *Il comandante di un deposito di prigionieri di guerra è giudicabile non dalla giustizia militare, ma dalla giustizia ordinaria per un delitto ordinario, quantunque commesso nel medesimo luogo del suo comando.*

— 3 settembre 1813. — C. C. — Rigetto. — Troyes. — (S.. 13. 1. 436.)

12. *La gendarmeria nazionale dev' esser giudicata dai tribunali criminali per tutt' i delitti che non sono relativi nè al servizio, nè alla disciplina militare.*

— 30 brumajo anno 12. — C. C. Regolamento per conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 4. 2. 685.)

13. *Un uffiziale di reclutazione non è un agente del governo; in questo senso però ch' egli non possa esser tradotto in giudizio senza preventiva autorizzazione del consiglio di stato.*

— 6 marzo 1807. — C. C. — Rigetto. — (S.. 7. 2. 237.)

14. *Non può considerarsi come* militare *l' individuo che la legge chiama al servizio nell' armata, ma che col fatto non vi è, essendosi colla fuga o con altro mezzo sottratto all' obbligo che gli era imposto di recarvisi.*

— 19 fruttidoro anno 5. — Cassazione. — Loira. — (S.. 7. 2. 843.)

15. *I piloti locatieri* (a) *saranno giudicati dall' uffiziale capo de' movimenti marittimi, quando si tratta di applicar loro pene correzionali, come sarebbero la prigionia e l' interdizione al di sotto di un mese; da' tribunali di polizia correzionale e dalle corti criminali, in materia di ammenda e di qualunque altra pena afflittiva.*

— 12 dicembre 1806. — Decreto. — (S.. 6. 2. 512.)

16. *I prigionieri di guerra stranieri saran giudicati dai consigli di guerra per tutt' i delitti de' quali rendonsi colpevoli, tranne però i casi di rivolta a mano armata, nei quali vengon giudicati dalle commissioni militari.*

— 17 piovoso anno 8. — Deliberazione de' consoli. — (S.. 1. 2. 44.)

17. *I delitti commessi da' prigionieri di guerra nel territorio francese vengon giudicati dalle commissioni militari.*

— 17 frimajo anno 14. — Decreto. — (S.. 6. 2. 233.)

18. *I militari debbon essere giudicati da' tribunali speciali per que' misfatti la di cui conoscenza per legge vien attribuita a siffatti tribunali.*

— 27 e 28 fiorile anno 11. — Parere del consiglio di stato approvato da' consoli. — (S.. 3. 2. 116.)

19. *Il parere del consiglio di stato del 27 fiorile anno 11, prescrivente che i militari prevenuti di misfatti speciali debbon esser giudicati non da' consigli di guerra ma dalle corti speciali, si estende anche ai misfatti commessi nel corpo di una armata in piede di guerra su di territorio lontano dalla Francia.*

— 18 ottobre 1811. — C. C. Regolamento per conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 12. 1. 122.)

20. *I contumaci delle armate disciolte son giudicati dai*

(a) Son que' piloti che conoscendo particolarmente l' entrata di un porto, vi risedono per condurvi o farne uscire le navi estere.

consigli di guerra delle divisioni ove trovansi i loro corpi, o da' consigli di guerra delle divisioni in cui sono stati arrestati, secondo che tali centumaci fanno o no parte di un corpo.

— 15 vendemmiale anno 10. — Deliberazione de' consoli. — (S.. 2. 2. 3.)

21. *Se tra i prevenuti di un medesimo delitto trovasi uno o più militari della marina, ed uno o più individui non militari, le corti marziali marittime sono incompetenti per conoscere di tal delitto; anzi di officio debbon rinviarne la istruzione ai tribunali ordinarii.*

— 17 ventoso an. 12. — Cassazione. — Tolone. — (S.. 4. 2. 88.)

22. *Se tra più accusati dello stesso reato, uno di essi dev' esser giudicato da' consigli di guerra, e gli altri dai tribunali criminali, tutti questi accusati saran tradotti davanti al tribunale criminale.* (a)

— 29 frimajo anno 13. — Cassazione. — Consiglio di guerra del 4 ripartimento marittimo. — (S.. 5. 2. 359.)

23. *Un consiglio di guerra non è competente pe' delitti commessi da' militari e da' non militari, ancorchè questi ultimi sieno stati precedentemente militari.*

— 12 vendemmiale anno 14. — Cassazione.— Consiglio di guerra della 4 divisione militare. — (S.. 7. 2. 860.)

24. *Allorchè la conoscenza di un delitto pel quale al tempo stesso sono imputati individui militari e non militari vien attribuita ad un tribunale criminale, tal tribunale non diviene incompetente sol perchè, non essendo stata ammessa l' accusa contro l'imputato non militare, resta a giudicarsi del solo individuo militare.*

— 16 frimajo anno 12. — Cassazione. — Rodano. — (S.. 4. 2. 87.)

25. *Quando un decreto attribuisce la conoscenza di un delitto ad una commissione militare speciale, se in esito della istruzione, tal delitto non presenta più gli stessi caratteri di gravità e rientra nella classe de' delitti ordinarii, la commission militare cessa di esser competente. Essa eccede le sue attribuzioni se giudica; ed in tal caso il condannato può produrre ricorso per annullamento.*

— 8 maggio 1806. — Cassazione. — Rochefor. — (S.. 7. 2. 844.)

26. *Un militare che abbia commesso il doppio reato di*

---

(1) Vedi la notula nell' art. 5.

diserzione nell'interno e di furto con frattura, *dev'esser giudicato sul furto, pria di esserlo sulla diserzione, attesochè la pena di furto è più grave. Sul furto medesimo, commesso con frattura, debb'esser giudicato da una corte speciale, non già dal consiglio di guerra, stante qualunque delitto commesso da militare, non è perciò delitto militare, ed i soli delitti militari sono quelli che la legge reputa come tali.*

— 10 fruttidoro anno 12. — C. C. Decisione su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 4. 2. 178.)

27. *Allorchè un militare è prevenuto di diserzione, di falso commesso ne' fogli di via e di furto, la pena della diserzione, la quale consiste nel portare legata al piede per dieci anni una palla di cannone, essendo più grave, deesi prima di ogni altro prenunziare su questo reato: quindi, ove siavi luogo ad altra pena, il consiglio di guerra, cui ne appartiene la conoscenza, potrà dopo il suo giudizio, rinviarlo a chi di dritto per gli altri reati.*

— 31 maggio 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

28. *La semplice provvoca alla diserzione non può confondersi col misfatto di reclutazione criminosa* (embauchage.) *La conoscenza di siffatta provvoca appartiene alla giurisdizione ordinaria, non già alle commissioni militari speciali organizzate dal decreto del 19 messidoro anno 12.*

— 14 luglio 1807. — C. C. — Decisione su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 7. 2. 928.)

Id. — 11 dicembre 1812. — C. C. — Decisione su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 13. 1. 206.)

29. *I tribunali militari non più sono competenti a conoscere della provvoca alla diserzione fatta da individuo non militare. — La legge del 4 nevoso anno 4, con cui eran sottomesse alla giurisdizione militare le provvoche alla diserzione, su questo punto fu virtualmente abrogata dalla legge del 13 brumajo anno 8.*

— 21 marzo 1823. — Cassazione. — (S.. 23. 1. 252. — D.. 21. 1. 129.)

30. *Quando un consiglio di guerra speciale in materia di diserzione abbia eccedute le sue attribuzioni, il capo del governo può decidere che il giudicato si consideri come inesistente, ed ordinare al consiglio di guerra di far riunire un nuovo consiglio di guerra speciale.*

— 4 luglio 1813. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 14. 2. 333.)

Id. — 1 marzo 1814. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 14. 2. 334.)

31. *La corte di cassazione annulla le sentenze militari, per rifiuto di giudicare. Questo rifiuto è un eccesso di potere.*

— 18 luglio 1811. — Cassazione. — Angers. — (S.. 12. 178.)

32. *I giudicati su di capitolazione illecita son portati alla conoscenza della cassazione, quantunque pronunziati da un consiglio di guerra; il ricorso però dev'essere esaminato nella camera di consiglio su di memorie non stampate.*

— 1 maggio 1812. — Decreto. — (S.. 12. 2. 444.)

33. *Allorché le sentenze militari sono suscettibili di cassazione, il condannato non incorre nella decadenza se non produca ricorso entro i tre giorni.*

— 8 frimajo anno 13. — C. C. — Rigetto. — (S.. 5. 2. 35.)

34. *Quantunque in materia criminale, correzionale e di polizia, il ministero pubblico del pari che il condannato venghi ammesso a produrre ricorso per annullamento, nondimeno il procuratore generale presso di una corte criminale non può per causa d' incompetenza ricorrere avverso di una decisione pronunziata da consiglio di guerra su di fatto, la di cui conoscenza vien dalla legge deferita a detta corte.*

— 29 frimajo anno 13. — Cassazione. — (S.. 5. 2. 359.) (a).

35. *La polizia e la giustizia militari stabilite pe' depositi coloniali col decreto del 16 germinale anno 12, sono estese alle isole, come sarebbero Belle-Ile ec.*

— 25 marzo 1811. — Decreto. — (S.. 12. 2. 130.)

36. *Le commissioni militari sono incompetenti a pronunziare sul reato di falsa testimonianza, quantunque tal reato sia commesso nella loro udienza.*

— 12 giugno 1812. — Cassazione. — Acquapendente. — (S.. 13. 1. 51.)

37. *Ne' casi non previsti dalle leggi militari i giudici, dopo esaminate tutte le circostanze del fatto, applicheranno col loro criterio una delle pene del codice penale, civile o militare, che sembrerà loro proporzionata al delitto.*

— 1 maggio 1812. — Decreto. — (S.. 12. 2. 444.)

38. *La regola prescritta dall' art. 10 del decreto del 1 maggio 1812, relativa ai reati militari non previsti, de-*

(a) Il nostro Statuto penale militare ha stabilita una nuova e ben diversa giurisprudenza come può in esso vedersi.

v' esser seguita soltanto pe' casi non previsti dalle leggi esistenti, sian militari, sian civili.

— 14 agosto 22 settembre 1812. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 13. 2. 335.)

39. *A quale giurisdizione penale van soggetti i corpi che compongono la casa militare del Re?*

— Dissertazione. — (S.. 14. 2. 462.)

40. *Il disertore che commette un reato nella circoscrizione dell' armata cui apparteneva, per tal reato dev' essere giudicato dalla giurisdizione ordinaria.*

La ragione di giudicarlo in questo modo è desunta dal perchè il prevenuto colla diserzione si è messo fuora del corpo al quale era arrolato, e perchè dal momento della diserzione è applicabile il parere del consiglio di stato *del 30 termidoro anno* 12.

— 15 novembre 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 89.)

41. *Il gendarme che commette violenze criminose contro un* disertore *ch' egli arresta, per siffatte violenze dev' esser giudicato da' giudici penali ordinarii, e non già da' tribunali militari. I gendarmi nell' arrestare i disertori eseguono un servizio pel quale l' obbligo è loro comune colle guardie forestali, guardie campestri, ec. In somma essi eseguono un servizio di polizia generale, ed i reati relativi a tal servizio debbon giudicarsi da' tribunali ordinarii.*

— 21 novembre 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.) (a).

42. *L' omicidio volontario in persona d' individuo che facea parte della forza armata, e mentre agiva per la esecuzione delle leggi relative alla coscrizione militare, è compreso nell' amnistia del 23 aprile 1814, se fu commesso prima di quest' epoca.*

— 10 aprile 1815. — Cassazione. — (S.. 15. 1. 375.)

43. *Un sotto appaltatore per la fornitura de' viveri della marina, dev' esser considerato qual munizioniere. In conseguenza non va giudicato da' tribunali ordinarii pe' mezzi illeciti ch' egli adopera nella sua gestione.*

— 25 marzo 1808. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)

(a) Così era pure tra noi, e più particolarmente fu stabilito nello statuto pen. milit.; ma col real decreto del 2 marzo 1826 si prescrisse » che i reati commessi in atto di servizio dai gendarmi o da qualunque militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare... sono di competenza della commissione militare sotto la dipendenza del ministero di stato di grazia e giustizia. „

44. *L' articolo 553 del codice d' istruzione criminale in modo generale attribuisce alle corti di giustizia criminale speciale il giudizio pe' reati commessi da' condannati a pene afflittive o infamanti. Tale disposizione è troppo assoluta per poter essere ristretta; essa dunque si eseguirà anche per coloro che furon condannati da' tribunali militari, quand' anche, in forza del codice penale di giurisdione ordinaria, il fatto che determinò questi tribunali alla condanna, non costituisse misfatto di competenza ordinaria. L' articolo 553, per determinare l' attribuzione delle corti speciali, prende di mira la sola natura della pena applicata.*

I magistrati, che hanno l' obbligo di giudicare secondo questo articolo, non posson diversamente regolare tale attribuzione. Se l' articolo 5 del codice penale prescrive che le disposizioni di esso codice non si applicano alle contravvenzioni, ai delitti e misfatti militari, tuttociò che ne segue importa, che i tribunali militari, giudicando i misfatti o delitti, che sono della loro competenza, non posson pel carattere de' fatti e per la natura della pena desumere dal cennato codice penale le regole de' loro giudizii.

— 18 aprile 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)

Id. — 18 aprile 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)

Id. — 8 aprile 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)

45. *Sarà giudicato da' tribunali militari colui, che, essendo stato dichiarato incapace di servire, è nondimeno di fatto restato sotto le bandiere.*

— 17 giugno 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 90.)

OSSERVAZIONI

SULLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Sulla formazione del Codice Penale.

Allorchè piacque al nostro legislatore Ferdinando I. di darci dopo la restaurazione un *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, che comprendesse tutta la nostra legislazione civile penale, e commerciale, in cinque parti divisa, chiamò la seconda parte di esso LEGGI PENALI, riserbando alla quarta le LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZII PENALI; e sebbene queste parti si fossero pubblicate secondo che venivano munite della sua sovrana sanzione, pure ordinò non doversi una parte considerare anteriore nel tempo, ed un altra posteriore, ma che l'intero codice si riguardasse come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto, e si eseguisse dal primo giorno di settembre dell'anno 1819. (Legge del 26 marzo 1819). Quindi da tal'epoca volle che s'intendessero abolite le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le sicule sanzioni, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali prima esistenti; non che le leggi ed i decreti pubblicati non solo durante il periodo della militare occupazione, ma quelli stessi da lui già emanati, e generalmente ogni altra disposizione legislativa *nelle materie che formano oggetto* delle disposizioni contenute nel mentovato Codice per lo regno delle due Sicilie. (Legge del 21 maggio 1819).

Per quel che riguarda particolarmente la seconda parte del Codice, venne essa divisa in tre libri e non in quattro com' era il Codice penale francese. Nel primo libro trattasi *delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*; nel secondo si parla *de' misfatti e delitti*, *e della loro punizione*, e nel terzo si racchiudono *le contravvenzioni*, *e la loro punizione*.

Su l' articolo 1.

Con ottimo consiglio nelle nostre leggi penali si è col nome generico di *reato* indicata la violazione che può dar luogo sia a pene criminali, sia a pene correzionali o di polizia (art. 1.) Abbiamo poi adottato gli stessi nomi e le stesse definizioni del codice francese pel *misfatto*, pel *delitto* e per la *contravvenzione* col nostro articolo 2, che vi corrisponde.

Su l' articolo 2.

Molta diversità evvi tra quest' articolo, e le disposizioni date nelle nostre leggi penali sul *tentativo*, che occupa il capitolo IV. delle medesime. La voce pubblica convalidata dalle osservazioni di molti magistrati (a) e filosofi si era pronunziata contro l' eguaglianza delle pene tra il misfatto tentato, ed il consumato, ed era giusto rivenire a ciò che il buon senso, la ragione, e l'esperienza imponeva per una distinzione tra queste diverse violazioni onde stabilire una più adequata proporzione tra le pene, senz' ommettere il calcolo che meritava il pentimento. Se dunque si fosse giunto ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga pel suo effetto, il quale però non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del reo, questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato*, ed è punito con un grado meno del misfatto consumato. Se poi altro rimaneva all' autore per giungere alla consumazione del misfatto, chiamasi *misfatto tentato* ed è punito con uno a due gradi meno del consumato: Ma quando gli atti di esecuzione costituiscono per se stessi un reato consumato; fatto il confronto della pena tra questo ed il reato tentato o mancato, si applica la più grave. Finalmente se il corso del reato sia stato interrotto per pentimento del colpevole, egli non soggiace che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte siano punibili. Vedi gli articoli 67, 70, 72 e 73 delle nostre leggi penali.

Su l' articolo 3.

Quest' articolo è stato inserito sotto la rubrica del *tentativo* nel nostro art. 71, non solo pe' delitti ma benanche per le contravvenzioni.

Su l' articolo 4.

Questa disposizione si è fusa nel nostro art. 60. Ma ivi si aggiunge il caso della diversità delle pene tra il tempo del commesso reato e quello del giudizio: quindi si ordina; « Non dimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio,

(a) Nel nostro SAGGIO SULLA GIURISPRUDENZA PENALE DEL REGNO stampato nel 1814 per Agnello Nobile, pag. 80 e seguenti, estrinsecammo questo vôto colla distinzione tra il misfatto mancato ed il tentato, che venne seguito nella riforma.

» e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero di-
» verse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. »

Su l' articolo 5.

Il nostro legislatore non ha fatto in queste leggi parola di tale eccezione, come l' ha fatto nell' art. 137 delle *leggi di proced. pen*; e ragionevolmente: poichè nello *statuto penale militare* (art. 357) espressamente si dispone che ogni misfatto e delitto sottoposto ad un giudizio militare ma non prevedno nello statuto suddetto debba esser punito conformemente alle prescrizioni delle leggi penali in vigore nel Regno; e nell' art. 358 si aggiunge, che le pene così stabilite producano ai militari, condannati da' consigli di guerra, gli stessi effetti che producono ai pagani condannati dalle corte criminali. Del resto vi è stato mestieri di varie spieghe per l' esecuzione di queste generali disposizioni, e qui brevemente le noteremo.

Infatti le pene che arrecano interdizione da' pubblici ufficj, o l' interdizione patrimoniale, privano il militare condannato dall'ajutante in su, di più servire nelle armate (Ivi art. 359). Ne lo privano ancora le pene correzionali, ma sol quando sono applicate per furti o falsità: negli altri casi esse vanno commutate; cioè in arresto di rigore la prigionia che non oltrepassa il mese; in servizii ignobili pe' soldati e sotto-uffiziali quella che non oltrepassa l' anno, e ne' battaglioni provvisorii la prigionia oltre l' anno: per gli uffiziali ed altre persone addette all' esercito ed al suo seguito la prigionia debbesi espiare in un castello e produce la sospensione d' impiego (Ivi art. 360). I soldati in vece dell' ammenda sono soggettati a servizii ignobili, in ragione di cinque giorni a ducato: gli altri la scontano sui loro averi (Ivi.) Il confino e l'esilio territoriale han luogo pe' soli uffiziali ed altri individui attaccati all' esercito ed al suo seguito; ma pe' soldati e sotto-uffiziali sono commutate queste pene in servizio ne' battaglioni provvisori. (Ivi, ivi).

Finalmente nell' art. 363 di questo Statuto si prescrive che i tribunali militari in ciò che possa riguardare la volontà, lo stato e l' età degl'inquisiti, il tentativo, la recidiva e la complicità, debbano osservare nel giudizio le regole che le leggi penali del regno stabiliscono per l' applicazione ed esecuzione delle pene, secondo il tempo e l'imputabilità dell'azione, salvo quanto in alcuni casi stabilisce lo statuto suddetto. Ecco dunque il motivo per cui quest'articolo francese non potè aver luogo nelle nostre leggi penali.

LIBRO PRIMO

DELLE PENE IN MATERIA CRIMINALE E CORREZIONALE, E DE' LORO EFFETTI.

(*Prosieguo della legge del 12 febbrajo 1810*).

Art. 6. Le pene in materia criminale sono o afflittive ed infamanti, o solo infamanti.

(Anche trai Romani v' erano de' delitti che la pubblica opinione colpiva d'infamia, qualunque fosse la disposizione delle legge. *Non poterit praeses Provinciae efficere*, osservava Marcello nella l. 65, ff. *de furtis*, *ut furti damnatum non sequatur infamia*. La semplice correzione del censore era una pena infamante, dice Cicerone *de Repub.* l. 4. Era questa chiamata infamia di fatto non di dritto, *l.* 2, *ff. de obseq. par.*; *l. ob haec verba* 20, *ff. de his qui not. infam.*, *l.* 13, 17, 19 *Cod. eod.* Ma quella che la Legge, il Senatusconsulto, la Costituzione del Principe, l' editto del Pretore irrogava, era la vera infamia, detta *Juris*. Molte erano le cause per le quali si dava luogo a questa aggravazione di pena: tutti i misfatti pubblici l' accompagnavano *l. infamem*, 7. *ff. de publ. jud.*: ma non tutti quei ch'eran detti *extraordinaria*, bensì la violazione del sepolcro *l.* 1, *ff. de sep. viol.*; la espilazione dell' eredità, *l.* 12 *C. ex quib. caus. infam. irrog.*; lo spergiuro, in alcuni casi, *l.* 24, *et* 41, *C. de transact.*; la calunnia, la prevaricazione, *l.* 1. *ff. de his qui not. infam.*, *l.* 4, *ff. de praevar.*, *l.* 1, *ad SC. Turpil.*, *l.* 3, 5, 8, *C. de calumn.* Generalmente poi i delitti da queste cause prodotti davan luogo all' infamia, tuttochè fosse il reo condannato in giudizio civile, *l.* 7, *ff. de publ. jud.*, *l.* 8, *C. ex quib. caus. infam. irrog.*, *l.* 1 *et* 4 *ff. eod.*, §. *ex quibusdam Inst. de poen. tem. litig.* Finalmente per alcuni misfatti non vi era infamia se non dietro condanna, *l.* 17, *ff. de publ. jud.*, *l.* 1 *et seqq. ff. de his qui not. infam.*, *l.* 8, 10, 17, 18, 19 *Cod. eod.*; alle volte senza condanna, anzi senz'accusa era lo stesso fatto notato d' infamia dalla legge, *l.* 1, *et seqq. ff. de his qui not.*, *infam.*, *l. cum qui* 18, *C. ad L. Jul de adult.*, *l.* 43, *ff. de rit.*

nupt., *l.* 20, *C. ex quib. caus. infam.* — V. ANTON MATTEI *De Criminibus*, Tit. *de Poenis*, *Cap. III.*)

Sull' articolo 6.

Pel concorso di due pene afflittive temporanee quella che porta seco il marchio sarà sempre riputata la più grave. — 23 luglio 1810. — Decreto. — (S.. 10. 2. 354.)

Art. 7. Le pene afflittive ed infamanti sono,
1. La morte;
2. I lavori forzati perpetui;
3. La deportazione;
4. I lavori forzati a tempo;
5. La reclusione.

Il marchio e la confiscazione generale (1) possono essere pronunziate in concorrenza con una pena afflittiva, ne' casi determinati dalla legge.

Su l'articolo 7.

1. *Alla pace generale la pena di morte continuerà ad esser applicata fino a che sarà diversamente ordinato.*
— 6 brumajo anno 10. — Circolare del ministero di giustizia. — (S.. 3. 2. 1.)
Id. — Legge degli 8 nevoso anno 10. — Motivi della legge, ossia discorso del signor Réal oratore del governo. — (S.. 2.. 2. 12 e 278.)
2. *Allorchè un individuo vien condannato per un delitto pel quale la legge pronuncia la confisca de' beni, tale confisca non ha luogo di pieno dritto; ma dev' esser ordinata colla decisione.*
— 16 gennajo 1807. — Cassazione. — Stura. — (S. . 7. 1. 549.)
3. *La confisca per emigrazione ordinata con giudicato non ha effetto su i beni del condannato, se non dopo la separazione de' beni della moglie e de' creditori, del pari che di un terzo de' beni a vantaggio de' figli.*
— Legge del 12 ventoso anno 8. — (S.. 1. 2. 47.)

(1) Statuto, art. 66 « la pena della confisca de' beni è abolita, e non potrà essere ristabilita. »

4. *Quando la legge prescrive una confisca come pena di contravvenzione commessa mediante un oggetto o sull'oggetto medesimo il quale è sottoposto a questa pena, essa può sperimentarsi contro l'erede del contravventore, ancorchè costui sia morto prima della sentenza definitiva.*

— 11 fiorile anno 10. — Cassazione. — Deux — Nèthes. — (S.. 7. 2. 854.)

Id. — 9 dicembre 1813. — Cassazione. — Bruselle. — (S.. 14. 1. 94.)

5. *La confisca de' grani per causa di esportazione; non è pena che si estingue colla morte del prevenuto.*

— 9 pratile anno 9. — Cassazione. — Schelda. — (S.. 1. 2. 508.)

6. *La confisca de' beni del marito abbraccia pure il credito che egli avea su di un immobile ipotecato per l'assegnamento vedovile della moglie, il quale, in sua mano, rappresentava questo immobile precedentemente venduto da lui, a condizione che il compratore sarebbe personalmente obbligato all'assegnamento quando avesse luogo.*

In tal caso la moglie non ha azione pel suo assegnamento, se non contro lo stato che confiscò la eredità del marito.

— 19 termidoro anno 12. — C. C. — Rigetto. — Parigi. — (S.. 7. 2. 853.)

V. la legge del 15 aprile 1818, relativa alla tratta dei neri con cui si prescrive la confisca delle navi di trasporto colle quali se ne facesse il traffico.

Art. 8. Le pene infamanti sono,

1. La gogna;
2. Il bando;
3. La degradazione civica.

Su l'articolo 8.

L'individuo condannato alla degradazione civica, non è perciò privato della facoltà di far da testimonio in un giudizio..

— 19 piovoso anno 12. — C. C. — Rigetto. — Pirenei — Orientali. — (S.. 4. 2. 72.)

Art. 9. Le pene in materia correzionale sono,

1. La prigionia a tempo in un luogo di correzione;

2. L' interdizione a tempo da certi dritti civici, civili o di famiglia;
3. L' ammenda.

(Le pene nella legislazione romana erano altre capitali, altre no. Le prime portavano la perdita della vita, o della libertà, o della cittadinanza.

Le seconde lasciavano intatti questi beni, *L. 6. §. nunc genera, e l. 28, ff. de poen.*; *L. 2, ff. de publ. jud.*; *l. licet* 103 *ff. de V. S.* — La morte si dava col *culleo*, col fuoco, coll' esposizione alle fiere, o ne' giuochi gladiatorii, colla croce poi forca, e colla decapitazione, *l. poena* 9, *ff. ad L. Pomp. de parric. l. un C. de his qui par. aut lib. occid.*; *§. alia denique lex, Inst. de publ. jud.*; *l. 1. et 3 ff. de ab.*; *l.* 11, *§. ult. et L. 28*, 29, 31, 38, *§. actore ff. de poenis*; *Paul. V. sentent.*; *l. aut damnum 8*, *§.* 1. *ff. de poenis.*

Prossima alla morte era la condanna alle miniere, o ai lavori delle miniere, non essendovi tra queste pene altra differenza, se non quella che i condannati ai lavori eran da più leggiere catene avvinti, ed a meno penose fatiche addetti, *l.* 8, *§. ex pena et §. inter eos autem, et l. 8*, 23, 28, 34 *ff. de poenis*; *l.* 5. *§. ult. ff. de extr. cognit.*; *l.* 16. *C. Ex quibus caus. infam. irrog.*

Il terzo grado delle pene capitali era la deportazione in un'isola che si surrogò all'interdizione dell'acqua e del fuoco, *l.* 5, *§. ult. ff. de extr. cognit.*; *§. minor. Inst. de cap. demin.*; *l.* 2, *§.* 1, *ff. de poen.*; *l.* 3, *ff. ad Leg. Jul. pecul.*; *l. 1*, *§. hi quibus, ff. de Leg.* 3. Essa toglieva la cittadinanza ma non la libertà, nè le facoltà derivate dal dritto delle genti ai condannati, *l.* 17, *§.* 1, *ff. de poen.*; *l.* 3, 6, 14, *§.* 1, *et l.* 15 *ff. de interd. et releg.*; *l.* 2, *ff. de publ. jud.*; *l.* 2. *C. de bon. proscript.*

Il quarto era l' esilio perchè vi si perdeva pure la cittadinanza, *l.* 5, *ff. de interd. et releg.*

Seguivano le pene non capitali: del quale genere erano 1. la condanna a lavori temporanei *L. 8 et 28, ff. de poen.*; *l. 5*, *§. minuitur ff. de extr. cognit.*; *l.* 6, *C. ex quib. caus. infam. irrog.* — 2. L'ammenda infamante, o l'espulsione da qualche dignità, o l'interdizione da qualche atto, *l. 8 pr. et l.* 9, *ff. de poen.*; *l.* 2. *Inst. eod.*; *l. relegatus* 7, *§. pen. et ult. ff. de inter. et releg.* — 3. Le battiture pei liberi, ed il castigo de'flagelli o delle verghe per i servi, *l.* 7, 10, 28 *ff. de poen.*; *l.* 1, *§. patronos ff. de*

off praef. urb.; *l.* 5, *C. ex quib. caus. imfam. irrog.*; *l. praetor* 7, 8, *et ult. ff. de injur.*; *l. levia* 6, *ff. de accus.*; *l.* 4, §. 1. *ff. de inc. ruin. naufr.* — 4. La relegazione, assegnandosi un' isola, o proibendosi tali luoghi, tale provincia, *l.* 1, 4, 7, 14, *ff. de interd. et releg.* — 5. Il carcere, *lib. v. sentent. et l.* 7, *ff. de poen.*; al quale non poteva condannarsi in perpetuo neppure i servi, *l.* 6, *et* 35, *ff. de poen.*—6. Le stimmate (il marchio) che furon vietate da Costantino di applicarsi nel volto, ma nelle mani *l. si quis* 17 *C. de poen.* —7. E l'amputazione di un membro che Giustiniano limitò alla recisione della mano, *nov.* 134, *cap. ult.*

Su l'articolo 9.

1. *Allorchè la pena di prigionia è ridotta al* minimum, *essa non comincia a decorrere, se non dal giorno della condanna definitiva.*

— 19 agosto 1808. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 501.)

2. *Nella durata della pena di prigionia che i giudici pronunziano, non posson essi imputare quella della detenzione provvisionale subita dall' accusato o prevenuto, durante la istruzione ed il procedimento fino alla sentenza definitiva, specialmente quando per siffatta imputazione l' intervallo da decorrere dopo la condanna trovasi meno del* minimum *stabilito dalla legge.*

— 22 novembre 1816. — Cassazione. — Pirenei. — Orientali. — (S.. 17. 1. 73.)

3. *Un' ammenda prescritta dalla legge per la punizione di un delitto non può esser conseguita se non coll' azione pubblica.*

— 18 aprile 1811. — Cassazione. — Creuse. — (S.. 17. 1. 328.)

4. *I giudici criminali, che procedono soltanto per l'appello della parte civile, non posson pronunziare se non sugl' interessi civili. Essi commettono eccesso di potere ordinando un' ammenda a profitto dello stato, se dal ministero pubblico non si fosse pure appellato.*

— 16 frimajo anno 12. — Cassazione. — Basso Reno. — (S.. 4. 2. 676.)

5. *Il marito non è solidalmente obbligato per l' ammenda cui vien condannata la moglie.*

— 28 brumajo anno 9. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 1. 1. 363.)

6. *Allorchè più individui son condannati come autori*

di delitto correzionale, e ciascun di loro vien condannato al maximum *dell'ammenda, la condanna fra essi può esser solidale. Nè può dirsi che questa solidalità sia una condanna eccedente il* maximum *dell'ammenda autorizzata.*

— 11 settembre 1807. — C. C. — Rigetto. — Mosa. — (S.. 8. 1. 32.)

7. *Nelle materie fiscali, le azioni dirette a far pronunziare l'ammenda non posson intentarsi contro gli eredi del delinquente; poichè le ammende sono* pene personali. (a)

— 9 dicembre 1813. — Cassazione. — Brusselles. — (S.. 14. 1. 94.)

8. *In materie di dogane le ammende e le confische non sono pene propriamente dette; ma piuttosto sono ad un tempo misure politiche e civili: donde segue che l'amministrazione delle dogane divide col ministero pubblico il dritto di provocar le ammende.* (b)

— 19 dicembre 1806. — C. C. — Rigetto. — Morbihan. — (S.. 7. 2. 922.)

9. *In materie doganali l'ammenda pronunciata contro i contravventori è piuttosto un risarcimento di danni accordato allo stato, che una pena. — Quindi allorchè un minore è colto in frode, il padre o la madre, sotto la di cui potestà ritrovasi, è risponsabile dell'ammenda contro di lui profferita, purchè non provassero di essere stato loro impossibile d'impedire la frode.*

— 6 giugno 1811. Cass. — Vendea. — (S.. 11. 1. 314.)

10. *Allorchè un commissionario si è incaricato d'introdurre con frode mercanzie proibite; e queste mercanzie essendo state presso di lui sorprese dalle guardie doganali, egli le ha riscattate; se colui per conto del quale si eran fatte venire, le reclama, esse non posson restituirsegli, se non pagando per parte sua la metà dell'ammenda e delle spese del controbando. In conseguenza il mandante e'l mandatario, essendo stati complici nella frode, ne debbono entrambi sopportar la pena.*

— 13 termidoro anno 12. — Treveri. — (S.. 7. 2. 991.)

11. *In materia di dogane l'azione diretta a far pronunziare l'ammenda non può contro l'erede del delinquente promuoversi davanti la giustizia repressiva.* (c)

(a) V. la notula al num. 11.

(b) Ed è perciò che quest'Amministrazione, egualmente che la forestale, ha dritto ad appellare per le ammende riparazioni e spese, giusta l'art. 382 delle nostre LL. di proced. pen. num. 3. V. pure la legge del 20 dicembre 1826 art. 1 e 2.

(c) Lungamente agitossi tra noi questa quistione, e la giuri-

— 28 messidoro anno 8. — Cassazione. — Dyle. — (S.. 1. 1. 309.)

12. *In materia di dazii municipali, l'ammenda è eguale al valore dell'oggetto sottomesso al dritto del dazio.*

— 14 germile anno 10. — Circolare. del ministro di giustizia. — (S.. 7. 2. 1069.)

13. *L'incompetenza de' tribunali civili per pronunziare le ammende incorse in materia di dazio di consumo è assoluta e di ordine pubblico, in modo che la parte condannata può produrne ricorso per annullamento, quantunque non l'abbia opposta nè in prima istanza, nè in grado di appello.*

— 26 novembre 1810. — Cassazione. — Argentan. — (S.. 11. 1. 85.)

14. *Qualunque contravvenzione alle leggi, a'regolamenti ed a' decreti sulle carte da giuoco, vien punita con ammenda di mille franchi, oltre la confisca degli* oggetti di frode, *e de' procedimenti straordinarii, se vi è luogo.*

— 4 pratile anno 13. — Decreto.. — (S.. 8. 2. 251.) (a)

15. *L'articolo 8 della legge del 20 messidoro anno 3,*

---

sprudenza non tenne un sistema costante, sino a che venne tutto risoluto e stabilito col real decreto del 16 febbrajo 1823. Con esso si prescrisse che le ammende per trasgressione le quali in forza di disposizione di legge si esperimentano con azione civile, non rimangono estinte colla morte del trasgressore, ma puossi per le medesime agire contro colui che lo rappresenta. Rimangono però abolite colla morte del medesimo le ammende che si sperimentano con azione penale: quando però egli vi sia stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, può in questo caso per la esecuzione del giudicato agirsi contro colui che lo rappresenta, coll' azione civile.

(a) Col decreto del 9 aprile 1812 venne tra noi ordinato che il procedimento per gli arresti delle frodi, o per le sorprese della fabbricazione delle carte da giuoco in contrabando fosse conforme a quello che avea luogo per gli oggetti di privativa: dovendosi applicare le disposizioni delle leggi del 24 febbrajo 1809 e del 19 ottobre 1810, non che del decreto del 26 gennaio 1812 ai contrabandi delle carte da giuoco.

Allorchè, terminato l'appalto, la fabbricazione e vendita delle carte da giuoco divenne un cespite dell' amministrazione generale dei dritti riservati, colla circolare diretta ai ricevitori del 18 dicembre 1810, in seguito di sovrana determinazione vennero comunicate varie disposizioni su questa materia, assoggettandosi i contravventori alle stesse pene prescritte dalla citata legge del 19 ottobre 1810 sui tabacchi, ai di cui tenditori fu riunita la vendita delle carte da giuoco.

disponendo che pe' delitti commessi nelle foreste particolari, il prezzo della restituzione e dell' ammenda sarebbe determinato secondo il valore attuale del legname, non ha certamente autorizzati i tribunali a mitigare le ammende stabilite coll' ordinanza del 1669; anzi ad accrescerle ed a ristabilire tra le pene e 'l valore attuale de' legnami una giusta proporzione, la quale per l' aumento del prezzo del legname era scomparsa.

— 13 brumajo anno 11. — Cassazione. — Vienna. — (S.. 3. 2. 451.)

16. *In materia di delitti forestali, i tribunali non posson in verun caso moderare l' ammenda prescritta dalla legge.*

— 27 febbrajo 1807. — Cassazione. — Costiere del Nord. — (S.. 7. 2. 330.)

Id. — 18 maggio 1809. — Cassazione. — Costiere del Nord. — (S.. 9. 1. 274.)

17. *L' uso costante di portar via le foglie secche da una foresta dello Stato, non può dispensare alcuno dal dimandarne permesso all' amministrazione in conformità dell' articolo 1 della legge del 28 ventoso anno 11, e liberarlo dall' ammenda pronunciata dall' articolo 12 del titolo 2 dell' ordinanza del 1669, quando non avesse ottenuto tal permesso.*

— 16 aprile 1806. — Cassazione. — Mont-Tonnerre. — (S.. 7. 2. 102.)

Id. — 22 maggio 1807. — Cassazione. — Mont-Tonnerre. — (S.. 7. 2. 715.)

Id. — 19 luglio 1810. — Decreto interpetrativo dell' art. 12 tit. 32 dell' ordinanza del 1669. — (S.. 10. 2 356.)

18. *Parere del consiglio di stato sulla inammissibilità di una dimanda per la rimessione o moderazione dell' ammenda stabilita per contravvenzione alle leggi relative agli alberi destinati al servizio della marina.*

— 12 e 18 settembre 1807. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 8. 2. 69.)

19. *Ancorchè non siavi stata intenzione di contravvenire al dritto di bollo, i tribunali non posson diminuirne l' ammenda.*

— 23 maggio 1808. — Cassazione. — Vic. — (S.. 9. 1. 265.) (a)

(a) Tra noi colla legge del 19 ottobre 1810 fu dato ai venditori del tabacco la privativa di vender la carta bollata. Varie contravvenzioni sul bollo e sul registro possono aver luogo, che si pu-

20. *L' ammenda pronunziata contro i delitti di lotteria clandestina non è certamente una indennità a vantaggio dell' amministrazione, ma bensì una pena: il solo pubblico ministero dunque può dimandarne l' applicazione.*

— 30 novembre 1821. — C. C. — Rigetto. — Lione. — (S.. 22. 1. 70. — D.. 20. 1. 428. — L. 63. 145.)

21. *L' ammenda prescritta per la infrazione alla legge sul notariato non è una pena, perchè siffatte infrazioni non sono delitti. In conseguenza la giustizia repressiva non dee in verun modo conoscerne.*

— 30 giugno 1814. — Cassazione. — Tolosa. — (S.. 14. 1. 261. — D.. 12. 1. 473.)

22. *Qualunque ammenda per delitto di caccia, se sorpassa tre giorni di lavoro, ne segue per necessità che tutti i delitti relativi alla caccia debbon portarsi alla conoscenza de' tribunali correzionali.*

— 10 ottobre 1806. — Cassazione. — Béfort. — (S.. 7. 2. 824.)

23. *Allorchè il delitto in materia di caccia è già comprovato, i giudici non posson condonare al delinquente l' ammenda sanzionata coll'art. 1 della legge del 22 aprile 1790.* (a)

— 13 ottobre 1808. — Cassazione. — Calvados. — (Bull. crim. tom. 13. p. 434.)

24. *Le ammende pronunziate contro gl' infrattori delle leggi sulla pesca sono vere pene; esse debbon riguardare i soli colpevoli, non già i terzi che ne sono risponsabili. Per le spese però non è lo stesso.* (b)

— 14 luglio 1814. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 14. 1. 275. — D.. 12. 1. 524.)

25. *Allorchè il pubblico ministero non ha prodotto appello da una sentenza correzionale, la corte criminale, sull'appello della parte civile, non può condannare il prevenuto ad ammenda verso lo stato.*

— 10 gennajo 1806. — Cassazione. — (S.. 6. 2. 541.)

26. *I comuni sono reintegrati nel godimento delle ammende di polizia, le quali furono loro attribuite dalla legge del 6 ottobre 1791.*

---

niscono con multe; ma esse sono tutte civili, e quindi non di competenza de' giudici penali.

(a) V. nel nostro TRATTATO degli uffiz. di poliz. giud. quel che vi abbiamo osservato nel Cap. II del Tit. III, e nella Sez. I. Cap. II. del Tit. IV.

(b) V. nel suddetto TRATTATO ai luoghi cit. nell' antec. num.

— 26 brumajo anno 10. — Deliberazione de' consoli. — (S.. 2. 2. 9.) (a)

27. *Il tribunale civile, giudicando sul merito dell' opposizione prodotta avverso la coazione spedita della Amministrazione pel pagamento dell' ammenda pronunziata dal tribunale di polizia, non deve esaminare se l'ammenda sia stata bene o male applicata.*

— 18 termidoro anno 12. — Cassazione. — Angolemme. — (S.. 4. 2. 339.)

28. *In materia correzionale, l' arresto personale ha luogo tanto per le spese della procedura, che per l' ammenda, cui diè luogo il delitto. — In altri termini: l' articolo 41 tit. 2 della legge del 18 luglio 1791 si applica alla legge del 18 germile anno 7, e deve servire ad interpetrarla.*

— 12 piovoso anno 11. — Istruzione del direttore generale della regia. — (S.. 3. 2. 188.)

Id. — 20 settembre 1809. — Decreto. — (S.. 9. 2. 410.)

29. *La legge del 15 ottobre 1793, colla quale, rispetto ai condannati insolventi vien ordinata la commutazione dell' ammenda in una detenzione, non si applica alle ammende da esigersi con arresto personale.*

— 19 nevoso anno 12. — Istruzione della regia. — (S.. 4. 2. 583.) (b)

30. *Le formalità prescritte dal Codice di procedura civile per l' esclusione dell' arresto personale in materia civile, non sono applicabili all' arresto personale in materia correzionale. — In conseguenza rispetto alle ammende pei delitti correzionali, l' arresto personale può esser eseguito senza novello precetto preventivo, quando anche dal momento in cui fu fatto il primo sia già decorso un anno intero.*

— 12 settembre 1807. — Ministeriale di S. E. il gran giudice. — (S.. 7. 2. 192.)

31. *I comuni sono risponsabili delle ammende nelle quali è incorso il pastore dell' armento comunale, salvo però a farsi amministrativamente ed in conformità della legge de-*

(a) Diversamente tra noi. Tutte le ammende debbonsi versare nella *Cassa* detta delle *ammende* giusta l'art. 35 delle nostre LL. penali. V. in fine delle Osservaz. al lib. I.

V. inoltre il decreto del 2 gennajo 1822, e quello del 28 gennajo 1824, non che il TRATTATO *degli uffiz. di poliz. giud.* pag. 111 e 112.

(b) V. quel che abbiam detto nell' Osservazione all' art. 53.

gli 11 frimajo anno 7, la ripartizione posteriore delle dette ammende tra i proprietarii de' bestiami colti in flagranza.
— 22 febbrajo 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)
32. *Quando non provasi che gli armatori di un naviglio sono i proprietarii della parte delle mercanzie proibite introdotte dalla gente dell' equipaggio di esso, gli armatori non sono civilmente risponsabili dell' ammenda o di altre condanne personali nelle quali siffatta gente sia incorsa.*
— 4 febbrajo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 90.)

Art. 10. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni e de' danni ed interessi che possono esser dovuti alle parti.

(Concorda col roman dritto nelle leggi 7. §. *furti ff. de condict. furt.* ; *l.* 29, *ff. depositi* ; §. *ult. Inst. de oblig. quae ex del. nasc.* ; *l.* 3, *C. de lege Aquilia.*

Su l' articolo 10.

1. *Un tribunale di giustizia repressiva non può giudicare su danni ed interessi risultanti da' delitti sottoposti alla giurisdizione di altro tribunale.*
— 28 frimajo anno 8. — Cassazione. — Parigi. — (S. 1. 1. 263.)
2. *Un tribunale di giustizia repressiva non può, nemmeno sulla dimanda della parte civile, condannare sotto titolo di pena al risarcimento de' danni ed interessi a beneficio de' poveri.*
— 17 fiorile anno 9. — Cassazione. — Planches. — (S. 1. 1. 434.)
3. *I danni ed interessi non posson accordarsi dalla corte criminale all' imputato assoluto se non quando l'* intiera corte *abbia ordinato di mettersi in libertà. — Se tale libertà* per conseguenza della dichiarazione favorevole del giurì *sia stata pronunziata dal* solo presidente, *la dimanda pe' danni ed interessi dee intentarsi presso il tribunale civile.*
— 13 ventoso anno 7. — Cassazione. — Senna. — (S.. 1. 1. 197.)
4. *Il ristoro de' danni ed interessi per denunzia ingiusta può essere accordato dal tribunale civile, ancorchè sull' accusa siasi pronunziato da un tribunale militare.* —

Basta che scovrasi malevolenza nell'autore della denunzia ingiusta, per renderlo risponsabile de' danni ed interessi.

— 1 termidoro anno 10. — C. C. — Rigetto. — Alti — Pirenei. — (S.. 2. 1. 350.)

5. *La dimanda pel ristoro de' danni ed interessi promossa dall' accusato contro uno de' testimonii, non è della competenza della corte criminale che ha proceduto pel delitto.*

— 23 messidoro anno 12. — Cassazione. — Sabbie di Olona. — (S.. 4. 2. 701.)

6. *Le commessioni militari non posson condannare una parte al risarcimento de' danni ed interessi se non nel solo caso in cui lo posson pure le corti criminali, e secondo le leggi che ve le autorizzano.*

— La stessa decisione del numero precedente.

7. *I tribunali speciali, nelle cause la di cui conoscenza viene ad esse attribuita, non possono giudicare su i danni ed interessi civili pretesi dalle parti.*

— 6 fruttidoro anno 9. — Cassazione. — (S.. 2. 1. 26.)

8. *Giudicato in senso contrario a richiesta del ministero pubblico.*

— 3. termidoro anno 11. — Cassazione. — Varo. — (S.. 4. 2. 21.)

9. *Le corti di giustizia criminale e speciale son competenti a conoscere sulle dimande pe' danni ed interessi intentate presso di loro dagli accusati i quali vengono assoluti sulla querela della parte.*

— 14 termidoro anno 12. — C. C. — Rigetto. — Finisterra. — (S.. 7. 2. 909.)

Id. — 3 termidoro anno 11. — C. C. — Rigetto. — Varo. — (S.. 4. 2. 21.)

10. *Un tribunale di giustizia repressiva può accordare il risarcimento de' danni ed interessi contro del convenuto, sol quando giudica di esservi luogo ad applicazione di pena.*

— 29 termidoro anno 7. — Cassazione. — Loira. — (S. 1. 1. 239.)

Id. — 12 febbrajo 1808. — Cassazione. — Lornoy. — (S.. 9. 1. 234.)

11. *La giustizia repressiva non conosce degli* interessi civili, *se non accessoriamente all' applicazione della pena, e specialmente in materia di caccia.*

— 13 luglio 1810. — Cassazione. — Vandea. — (S.. 10. 1. 297.)

Id. — 31 agosto 1810. — Cassazione. — Lillebonne. — (S.. 11. 1. 136.)

Id. — 1 aprile 1813. — Cassazione. — Marines. — (S.. 13. 1. 318.)

Id. — 3 marzo 1814. — Cassazione. — Namur. — (S. 14. 1. 141.)

12. *Quando vi è liberazione, o assoluzione dell'accusato, s'egli non dimanda il ristoro de' danni ed interessi per essere stato vessato, ma la parte querelante conchiude per una condanna civile, i giudici hanno la facoltà di astenersi dal giudicare, o rinviare la causa al tribunale civile.*

— 27 giugno 1812. — Cassazione. — Château — Gonthier. — (S.. 13. 1. 63.)

13. *Allorchè la camera di accusa di una corte reale rigetta la opposizione prodotta dalla parte civile avverso l'ordinanza profferita dalla camera di accusa a favore del prevenuto, essa può al tempo stesso giudicare sulla di costui dimanda pel risarcimento de' danni ed interessi contro la parte civile, senza che sia necessario di ricorrere ai tribunali civili con azione separata.*

I danni ed interessi posson aggiudicarsi tanto se il prevenuto sia arrestato, quanto se no 'l sia.

— 10 giugno 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 91.)

14. *Un tribunale di polizia non può giudicare su i danni ed interessi dimandati per causa di delitto la di cui conoscenza è a lui attribuita, se non colla stessa sentenza con cui applica a tal delitto la pena dalla legge indicata.*

Esso non può neanche conoscere delle controversie che sorgon sulla esecuzione delle condanne per danni ed interessi da lui legalmente pronunziate.

— 27 marzo 1807. — Cassazione. — Douvres. — (S.. 7. 2. 93 e 703.)

15. *Dal perchè la legge in termini espressi accorda il ristoro de' danni ed interessi al solo imputato assoluto dal giurì di giudizio, non bisogna concludere che l' individuo messo in libertà con semplice ordinanza del direttore del giurì dichiarante di non esservi luogo ad accusa, non possa in verun modo reclamarlo contro del denunziante.*

— 24 febbrajo 1807. — Parigi. — (S. 7. 2. 639.)

16. *I tribunali di polizia non posson aggiudicare i danni ed interessi che alle sole parti offese, e sulle loro dimande.*

— 21 novembre 1806. — Cassazione. — Roven. — (Bull. crim. anno 1806, p. 346.)

17. *I tribunali di giustizia repressiva non possono aggiudicare i danni ed interessi contro colui che non ha agi-*

to colla qualità di parte nell'azione criminale o correzionale.
— 3 nevoso anno 11. — Cassazione. — Senna. — (S., 3. 2. 395.)

18. *Colui che con azione civile dimandò la riparazione di un danno, non può, rinunziando a tale azione, intervenire nel procedimento penale provvocato per lo stesso fatto dal pubblico ministero.*
— 18 messidoro anno 12. — Cassazione. — Beuzeville. — (S.. 4. 2. 152.)

19. *Quando un uomo siasi arrestato per conseguenza di pubblico clamore, esso non può in seguito reclamare i danni ed interessi contro la parte civile, quantunque sia stato assoluto in giudizio.*
— 2 maggio 1808. — Parigi. — (S.. 7. 2. 910.)

20. *Una corte di giustizia criminale non può profferir condanna a danni ed interessi a favore di un semplice denunziante, il quale non fu parte civile in giudizio.*
— 29 vendemmiale anno. 5. — Cassazione.—Senna. (S.. 7. 2. 1090.)

21. *Quando il denunziante non fa parte nel procedimento penale promosso sulla sua denunzia, non appartiene alla corte criminale pronunziar contro di lui condanna pel ristoro de' danni ed interessi, allorchè assolve l' accusato. — Appartiene bensì al tribunale civile del domicilio del denunziante.*
— 25 fruttidoro anno 4. — Cassazione. — Passo di Calè. — (S.. 7. 2. 1090.)

22. *I tribunali criminali non posson pronunziar condanne a favore d' individui che non hanno intentata querela, e neppure sono intervenuti nel procedimento del pubblico ministero.*
— 16 gennajo 1808. — Cassazione. — Dyle — (S.. 8. 1. 223.)

23. *Colui che non ha fatta querela, non può dopo la dichiarazione del giurì di giudizio intervenire nel procedimento penale onde conchiudervi pel ristoro de' danni ed interessi.*
— 9 termidoro anno 8. — Cassazione. — Pirenei. — (S. 1. 1. 328.)

24. *Giudicato in senso contrario in una specie nella quale la parte interveniente avea deposto nella qualità di testimonio.*
— (S. 7. 2. 302.)

25. *Se il querelante tra le ventiquattr' ore ritiri la querela che aveva prodotta, non può esser dichiarato risponsabile de' danni ed interessi verso gli accusati assoluti.*

— 6 vendemmiale anno 10 — Cassazione. — Gironda. — (S.. 2. 1. 91.)

26. *Allorchè un tribunale criminale assolve un accusato sol perchè il fatto principale non è accompagnato da circostanze costitutive di reato rispetto a questo medesimo fatto, da parte del querelante può esservi tuttavia azion civile pel risarcimento de' danni ed interessi, specialmente se tale azione siagli stata riservata colla sentenza di assoluzione.*

— 17 nevoso anno 13. — C. C. — Rigetto. — Puy. — (S.. 5. 1. 205.)

27. *Allorchè un individuo che si vanta proprietario in virtù di titolo apparente cagiona deteriorazioni sull'oggetto litigioso, se tali deteriorazioni danno luogo ad azione civile per la restituzione de' frutti e de' danni ed interessi in caso di evizione, esse non danno luogo ad azione penale.*

— 9 ottobre 1806. — Cassazione. — Passo di Calè. — (S.. 7. 2. 881.)

28. *Chi, carcerato per un misfatto, continui a detenersi soltanto pe' danni ed interessi verso la parte civile, deve ottenere la sua scarcerazione se il creditore non ha depositato gli alimenti.*

— 19 piovoso anno 13. — Cassazione. — Varo. — (S.. 5. 2. 117.)

29. *I danni ed interessi posti a carico de' comuni non sono dovuti in verun caso ad altri che alla vedova ed ai figli dell' ucciso, e non a' suoi genitori.*

— 3 vendemiale anno 10. — C. C. — Rigetto. — Manica. — (S.. 2. 1. 37.)

30. * *I tribunali di semplice polizia, essendo competenti per conoscere delle contravvenzioni ai regolamenti fatti dall' autorità municipale in materia di polizia rurale, son perciò competenti ad ordinare in via di danni ed interessi la demolizione degli edifizii innalzati contro i piani di allineamento approvati dal Re.*

— 2 dicembre 1825. — Cass. — Beauvais. — (S.. 26. 1. 297.)

Art. 11. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell' alta polizia, l'ammenda e la confiscazione particolare, sia del corpo del delitto, quando la proprietà ne appartiene al condannato, sia delle cose prodotte dal delitto, sia di quelle che hanno servito, o che sono state destinate per commet-

terlo, sono pene comuni alla materia criminale ed alla correzionale.

(Sulle multe V. la legge 244, *ff. de div. reg. Jur.*—Per la confica degli oggetti delittuosi, *V. l.* 7, §. 3. *de bonis. damnat.*; *l.* 9, *ff. de jure fisci*; *l.* 3, *ff. de his quae ut indign.* Ed al codice *de fundis et saltib. rei domin.*, *et l.* 1. *C. de falsa moneta*, *et* 5, *C. de Episc. et Cler.*; *la nov. 85. etc.*)

Su l' articolo. 11.

1. *Allorchè i giudici pronunziano la confisca delle mercanzie, perchè proibite, essi debbon ordinare anche la confisca degli oggetti che servono a trasportarle, come sarebbero le carrette. La nullità del processo verbale non potrebbe giustificare siffatta ommissione.*

— 31 luglio 1807. — Cassazione. — Ile e Vilaine. — (S.. 7. 2. 1048.)

Id. — 4 novembre 1808. — Cassazione. — Varo. — (S., 17. 1. 328.)

2. *Allorchè mercanzie proibite si trasportano caricate su di un cavallo, deve questo sequestrarsi, quando anche non appartenga al delinquente, ma bensì ad un proprietario, il quale lo abbia semplicemente dato in affitto senza sapere l' uso che se ne facesse per tal trasporto in frode delle leggi doganali. — In questo caso il padrone ha soltanto il regresso contro il delinquente.*

— 13 dicembre 1810. — Cassazione. — Finisterra. — (S.. 11. 1. 250.)

Id. — 11 settembre 1807. — Cassazione. — Landes. — (S. 17. 1. 328.)

Id. — 26 dicembre 1807. — Cassazione. — Schelda. — (Bull. crim. anno 1807, p. 523.)

Id. — 31 dicembre 1807. — Cassazione. — Schelda.— (Bull. crim. anno 1807, p. 526.)

Id. — 8 settembre 1808. — Cassazione. — Piacenza. — (Bull. crim. anno 1807, p. 404.)

3. *In materia di dogane qualunque confisca di sale* (a) *preso in contravvenzione porta sempre e necessariamente seco*

(a) Rapporto a' controbandi di sale tra noi veggansi i decreti del 14 maggio 1810, del 10 maggio 1811, del 9 aprile 1816, del 12 ottobre 1817, e del 25 novembre 1822. — Riguardo ai *Salacci* che si ricevono dalle Salnitriere, veggasi il decreto del 24 giugno 1810.

quella degli oggetti che hanno servito al trasporto, ancorchè trattisi della confisca di semplice soprappiù di sale rivelato.

L'articolo 16 del decreto degli 11 giugno 1806, il quale in questo caso prescrive la confisca de' battelli e di altre barche impiegati ai trasporti, si applica pure alle navi propriamente dette della portata di dugento a trecento tonnellate.

— 15 aprile 1808. Cass.— Due Nèthès. — (S. 9. 1. 89)

Id. — 27 febbrajo 1808. — Cassazione. — Due Nethes. — (S. 17. 1. 328.)

Id. — 15 aprile 1808. — Cassazione. — Due — Nethes. — (S. 17. 1. 328.)

4. *Allorchè un bastimento è carico in parte di mercanzie proibite, ed in parte di mercanzie non proibite, la confisca delle prime non porta seco quella delle altre; nondimeno il bastimento ed i suoi attrezzi debbon essere confiscati nella totalità perchè han servito di trasporto all'introduzione delle mercanzie vietate.* (a)

— 4 febbrajo 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 90.)

5. *Il delitto di caccia in tempo proibito, commesso da un proprietario anche sul fondo proprio, indipendentemente dalla ammenda determinata dalla legge, dev'esser punito colla confisca dell' arma con cui si è andato a caccia. — Poco importa per questo riguardo che l' uffiziale nel distendere il processo verbale non vi abbia dichiarato di sequestrare l'arma del cacciatore. — Poco importa pure che un permesso di aspostar le armi siasi preventivamente accordato al delinquente dall' autorità amministrativa.*

(a) Col real decreto del 4 giugno 1825 venne risoluto che le mercanzie occultate in mezzo ad altri generi, o ne' nascondigli di casse, bauli, armadii, debbono confiscarsi unitamente ai generi e mobili, tra' quali, o nei quali erano nascosti, tutto che fossero stati questi generi e mobili dichiarati: che se fossero occultate nelle pareti o in altri nascondigli de' bastimenti, oltre la confisca delle dette mercanzie, il capitano del bastimento vien sottoposto ad una multa del quintuplo de' dazii cui erano esse soggette, pendente il qual pagamento fosse il bastimento tenuto sotto sequestro.

Si avverti pure che co' reali decreti dell' 8 settembre 1823 e 10 agosto 1824 ordinossi che i generi sorpresi in contrabbando non posson più restituirsi alle parti pendente il giudizio, ma debbono rimaner depositati in dogana fino alla sentenza; che se i generi potessero deperire, il giudice innanzi a cui pende la lite ne autorizza preventivamente la vendita per incanto nel locale della dogana, e'l prezzo si versa nella tesoreria, ove resta depositato per liberarsi a chi di dritto terminato il giudizio.

— 10 febbrajo 1809. — Cassazione.—Saonna e Loira. — (S.. 7. 2. 824, e 10. 1. 264.)

6. *In materia di dogane, gli uffiziali municipali ed i gendarmi sono rivestiti della facoltà di agire per la confisca degli oggetti da essi sorpresi nell'interno della Francia.*

— 8 termidoro anno 8. — C. C. — Rigetto. —Alto Reno. — (S. 1. 2. 262.)

7. *Un tribunale che procede per contravvenzione in materia della tratta de'neri non può dispensarsi dal giudicare sul fatto e pronunziare la confisca della nave, sotto pretesto che questa era stata venduta in paese straniero, e non potrebb' essere realmente colpita dalla confisca. — In qualunque caso, se la contravvenzione vien provata, la confisca dev' esser profferita.*

— 23 maggio 1823. — Cassazione. — Rennes. — (S. 23. 1. 349. — D.. 21. 1. 254. — L. 67. 339.)

8. *La confisca dell'oggetto ch'è servito a commettere una contravvenzione può forse commutarsi in condanna pecuniaria eguale al valore dell'oggetto; quando tale oggetto non può esser preso e sottoposto a confisca?*

— 23 maggio 1823. — Cassazione. — Rennes. — (S.. 23. 1. 349. — D.. 21. 1. 254. — L. 67. 339.)

CAPO I.

Delle pene in materia criminale.

Art. 12. Ad ogni condannato a morte sarà troncata la testa.

Su l'articolo 12.

Vedi gli art. 7, 13, 27, 36, 56, 57, 67, 75 *e seg.* 91 *e seg.*, 125, 132, 139, 231 *e seg.* 302 *e segu*; 316, 344, 351, 361, 365, 381, 434 *e segu.*

Art. 13. Il colpevole condannato a morte per parricidio sarà condotto nel luogo dell'esecuzione in camicia co' piedi nudi e colla testa coperta da un velo nero.

Resterà esposto sul palco pel tempo in cui un usciere leggerà al popolo la decisione della condanna; gli sarà in seguito recisa la mano destra, e sarà immediatamente messo a morte.

Su l' articolo 13.

1, *Il complice di parricidio è punibile coll'aggravazione di pena pronunziata dagli articoli* 13 e 302.
— 3 dicembre 1812. — Cassazione. — Senna e Marna. — (S. 13. 1. 208.)
V. gli art. 86, 299, 323.
V. Vedi pure gli articoli 64, 65, 68, 319, del Codice penale; — 71 n. 2 delle tarif.

Art. 14. I corpi de' giustiziati saranno dati alle loro famiglie, coll' obbligo di farli seppellire senza verun apparato.

Su l'articolo 14.

V. l'art. 85 del codice civ, (a)

Art. 15. Gli uomini condannati a' lavori forzati saranno impiegati nelle fatiche le più penose; strascineranno a' piedi una palla di cannone, o saranno uniti due a due con una catena, quando lo permetterà la natura del lavoro al quale saranno impiegati.

Art. 16. Le donne condannate ai lavori forzati, non vi saranno impiegate se non nell'interno d' una casa di forza.

Art. 17. La pena della deportazione consisterà nell' essere trasportato e nel restare perpetuamente in un luogo determinato dal Governo fuori del territorio continentale della Francia.

Se il deportato rientra nel territorio continentale del Regno sarà condannato a' lavori forzati perpetui colla sola pruova della sua identità.

Il deportato che non sarà rientrato nel territorio del Regno ma che sarà sorpreso in paese occupato dalle armate Francesi, sarà ricondotto nel luogo della sua deportazione.

(a) Che corrisponde esattamente all' art. 90 delle nostre *leggi civili*.

Su l' articolo 17.

Una decisione contenendo condanna alla deportazione non si reputa eseguita, epperciò il condannato non incorre nella morte civile, se non dal giorno del trasferimento fuori del territorio continentale della Francia. — *La detenzione provvisionale de' condannati nelle prigioni del Monte-San-Michele, non può riputarsi esecuzione.*

21 agosto 1820. — Tolosa. — (S. 20. 2. 300. — D. 19. 22. 29. — L. 62. 323.)

V. l. 518. del codice civ. (a)

Art. 18. Le condanne a' lavori forzati perpetui ed alla deportazione produrranno la morte civile.

Potrà nondimeno il Governo accordare al deportato nel luogo della deportazione l'esercizio de' dritti civili, o di alcuno di essi.

Su l' articolo 18.

Gl'individui deportati per misura politica, non permanendo per tutta la loro vita nel luogo dell' esilio, non perdono il loro antico domicilio, qualunque sia la durata di siffatto esilio.

16 frimajo anno 11. — C. C. — Rigetto. — Agen. — (S., 3. 1. 147.)

V. l'art. 22 del cod. civ. (b)

Art. 19. La condanna alla pena de' lavori forzati a tempo sarà pronunziata per cinque anni almeno, e per venti al più.

Su l' articolo 19.

V. gli articoli 47, 72, 198.

Art. 20. Chiunque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati perpetui per delitti di fur-

(a) Che corrisponde esattamente all'art. 441 delle nostre *leggi civili*.

(b) Che corrisponde al nostro art 26, ma riformato. V. nel Cod. ann. civ. su questo articolo.

to o di falsità, sarà marchiato nella piazza pubblica con una impronta di ferro rovente sulla spalla dritta.

L' impronta avrà le lettere T. P. pe' colpevoli condannati ai lavori forzati perpetui; della lettera T. pe' colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo, allorchè dovranno esser marchiati.

Vi sarà aggiunta la lettera F., se il condannato è un falsario.

Su l' articolo 20.

1. (V. *i motivi della legge del 23 fiorile anno 10 esposti dal consigliere di stato Berlier.* — (S. 2. 2. 135.)

2. *Colui che scientemente ha fatto uso di un documento falso è falsario: a lui dev'essere applicata l' impronta della lettera F.*

— 17 ottobre 1811. — C. C. — (S. 17. 1. 91.)

3. *La pena del marchio pronunziata dall' articolo 20 del codice penale, non è applicabile al reato di falsa testimonianza.*

— Roma 6 maggio 1813. Cassazione. — (S. 17. 1. 91.)

4. *Il condannato per due reati, cioè uno di* furto *punibile coi lavori forzati senza il marchio, e l' altro di* falso, *punibile colla reclusione e col marchio, dev'esser punito come ladro co' lavori forzati, perchè pena più grave; ma è vietato di cumularvi il marchio che forma parte della pena di falso. Non è questo dunque il caso di applicare l' ultimo paragrafo dell' articolo 20 del codice penale.*

— 29 settembre 1815. — Cassazione. — Metz. — (S. 16 1. 13.)

V. gli art. 56, 165, 280 del codice pen.; 363, n.° 11 del codice d' istuzione crim.

Art. 21. Ogni individuo dell' uno o dell' altro sesso condannato alla pena della reclusione, sarà rinchiuso in una casa di forza, ed impiegato ai lavori, di cui il prodotto potrà per una parte essere impiegato a di lui profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo.

La durata di questa pena non sarà minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Su l'articolo 21.

V. gli art. 47, 56, 67, 71, 72, 198.

Art. 22. Chiunque sarà stato condannato a' lavori forzati perpetui, a' lavori forzati a tempo o alla reclusione, prima di essere sottoposto alla pena, sarà legato alla gogna nella piazza pubblica; vi resterà esposto alla veduta del popolo per lo spazio di un' ora, sarà messo al di sopra della di lui testa un cartello, in cui saranno scritti a caratteri grandi e leggibili i suoi nomi, la sua professione il suo domicilio, la sua pena e la causa della sua condanna.

(V. il confronto colle leggi romane da noi indicato dopo l' art. 9; Anton Mattei *De Criminibus* al tit. *de Poenis*, ed Alberici nel comento ai detti articoli.)

Su l'articolo 22.

V. l'art. 68.

Art. 23. La durata della pena de' lavori forzati a tempo e della pena della reclusione si avrà per cominciata il giorno dell' esposizione.

Art. 24. La condanna alla pena della gogna sarà eseguita nel modo ordinato coll' art. 22.

Art. 25. Niuna condanna potrà eseguirsi ne' giorni di feste nazionali o religiose, e nelle domeniche.

(Concorda colle leggi 7, e 10, Cod. *de feriis.*)

Su l'articolo 25.

In materia criminale, correzionale e di polizia gli atti d' istruzione, anche fuori de' casi di urgenza, posson farsi pure ne' giorni di domenica, e di festa, senza incorrere in nullità.

— 27 agosto 1807. — C. C. — Rigetto. Somma. — (S. 7. 2. 1028.)

V. la legge del 18 novembre 1814 sull' osservanza delle feste e domeniche.

Art. 26. L' esecuzione si farà in una delle piazze pubbliche del luogo che sarà indicato nella decisione di condanna.

(Concorda, e ne dà ragione la legge prima del Cod. *ad L. Jul. repet.* « *Ut unius poena metus possit esse multorum ducem.* »)

Su l' articolo 26.

V. l' art. 376 del cod. d' istruz. crim.

Art. 27. Se una donna condannata a morte si dichiari incinta, e si verifichi che lo sia, non soggiacerà alla pena, se non dopo il parto.

(Concorda colle leggi 18, *ff. de statu homin.* e 3, *ff. de poen.*; *Paulus recept. sentent. lib.* 1, *tit.* 12, §. 1. V. Brissonio *antiqu. lib.* 2. *cap.* 20.)

Su l' articolo 27.

1. *Evvi luogo a ricorso per annullamento contro una decisione pronunziata su di rapporto che dichiarava* dubbiosa *la gravidanza, quando posteriormente si è provato ch' essa esisteva prima di tradursi in giudizio la donna.*
— 27 novembre 1806. — Cassazione. — Ardeche. — (S. 8. 1. 181.)

2. *Vi è luogo a ricorso per annullamento avverso di decisione profferita su di rapporto col quale si dichiarava non esservi gravidanza, se posteriormente siasi provato di esservi stata prima della sottoposizione ad accusa.*
— 8 germile anno 13. — Cassazione. — Ourthe. — (S. 8. 1. 182.)

3. *Può prodursi ricorso per annullamento, se una donna incinta fu sottomessa ad accusa senza verificarsi preventivamente il di lei stato.*
— 2 ventoso anno 12. — Cassazione. — Dyle. — (S. 8. 1. 181.)

4. *Non può prodursi ricorso per annullamento avverso*

di giudicato profferito senza preventiva verifica dello stato della donna, quando siasi provato che prima di tradursi in giudizio essa non era incinta.

— 8 maggio 1807. — C. C. Rigetto. — Alta-Loira. — (S.. 8. 1. 183.)

5. *La legge del 23 germile anno 3 sulla sottoposizione ad accusa delle donne incinte; è abrogata : su tale materia esiste soltanto l' articolo 27 del Codice penale, che non riguarda la gravidanza se non per sospendere la sola esecuzione delle condanne a pena di morte.*

— 7 novembre 1811.—C. C.—Rigetto.—(S.. 16. 1. 31.)

Art. 28. Chiunque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati a tempo, a quella del bando, della reclusioue o della gogna, non potrà mai essere giurato nè perito, nè essere impiegato come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuor che per somministrare semplici indicazioni.

Sarà egli incapace di tutela e di curatela, tranne pe' suoi figliuoli, e per questi soltanto col parere della famiglia.

Sarà decaduto dal dritto di portar le armi, e da quello di servire nelle armate del Re.

(In Roma i condannati alle pene infamanti provavano essi pure sì funeste conseguenze. La legge 2 *Cod. de dignit.* chiudeva loro la porta ad ogni onorificenza, e non potevan essere nè decurioni nè giudici nè assessori, *l.* 38 *C. de decur.*; *l.* 1, *ff. ad L. Jul. de vi priv.*; *l.* 2, *ff. de off. adsess.* Le leggi 3 e 23 *ff. de testibus*, li escludevano dal fare testimonianza; la legge 17 *ff. de testam. tut.* li interdiceva da tutele e cure testamentarie; la legge 4, §. 3, *ff. de re militari* li escludeva da qualunque dignità della milizia; e le leggi 1, *ff. ad L. Jul. de vi priv.* e 12 §. *lege*, *ff. de judic.* l'inabilitavano a qualsivoglia ministero giudiziario, ed eran privati di ogni speranza di conseguirne, giusta la legge 1, §. 2, e §. *ait praet*, *ff. de postulando.* Ma non perciò erano esenti dagli ufizii pubblici. *Ceterum*, dice il Mattei l. cit. num. 3., *ab iis muneribus, quibus non tam honoramur, quam oneramur, neutri arcentur, neque infames jure, neque infames opinione homi-*

num, veluti tutores, procuratores, arbitri esse possint. l. 1, §. ait praetor, l. 3, ff. de postul.; §. ult. Inst. de except.; l. Pedius 7, ff. de recept.)

Su l' articolo 28.

V. gli art. 25, 443, 506 del Codice civile (a);—283, 310 del Codice di proc. civ. (b);—75, 153, 190, 269, 317, 322, 381 del Codice d' istruzione criminale.

1. * *L' art. 28 del Codice penale, disponendo che l'individuo condannato ai lavori forzati a tempo . . . alla reclusione, non può deporre in giudizio per altro oggetto, che per somministrare semplici indicazioni, non dee intendersi in questo senso, cioè che la deposizione del condannato colla prestazione del giuramento, e nella qualità di testimonio davanti una Corte di assise, produca la nullità della discussione, quando d'altronde nè il pubblico ministero, nè l' accusato siansi opposti a siffatta deposizione.*

— 22 gennajo 1825. — C. C. — Rigetto. — Senna—Inferiore. — (S.. 25. 1. 313. — D.. 23. 1. 177.)

Id. — 18 novembre 1819. — C. C.—Rigetto. — (S.. 25 1. 314.

2. * *Un individuo condannato alla gogna ed alla degradazione civica, non ha perduta la capacità di far da testimonio in un* testamento; *purchè la condanna sia stata profferita in esecuzione della legge del 25 settembre — 6 ottobre 1791, in forza della quale la pena della gogna e della degradazione non producea la perdita de' dritti civili. Importa poco per tal riguardo, che la condanna siasi pronunziata posteriormente alla pubblicazione del Codice penale del 1810, il quale dispone diversamente; poichè la sola legge del 1791 deve servir di norma nella specie.*

— 14 dicembre 1825. — Caen. — (S.. 26. 2. 243.)

Art. 29. Chiunque sarà stato condannato alla pena de' lavori forzati a tempo o a quella della reclusione, sarà inoltre per tutta la durata della

(a) Il primo di questi articoli venne soppresso nelle nostre leggi civili; il secondo corrisponde esattamente all' art. 366, ed il terzo all'art. 429.

(b) Corrispondono agli articoli 378 e 404 delle nostre leggi di procedura civile.

pena in istato d'interdizione legale; gli sarà nominato un curatore per regolare ed amministrare i suoi beni colle forme stabilite per la nomina de' curatori agl' interdetti.

(Concorda colla legge 13 §. *quem si*, *Cod. de sent. pass. et restit.*)

Su l' articolo 29.

1. *Anche prima del Codice un condannato non potea esercitare da se stesso i suoi dritti civili, nè conservare l' amministrazione de' suoi beni.*
—6 frimajo anno 13. — Agen. — (S.. 5. 2. 428.)

2. *In quali casi e con quali formalità agl' individui colpiti da morte civile, o da altre condanne, dovrà assegnarsi un curatore?*
— 28 germile anno 12. — Istruzione della regia. — (S.. 4. 2. 615.)

3. *La nomina del curatore speciale ad un condannato si esegue colle stesse formalità necessarie alla nomina de' curatori per gl' interdetti.*
— 12 maggio 1808. — Roano. — (S.. 8. 2. 218.)

4. *Se due parti trovandosi in giudizio presso il tribunale civile, una di esse vien colpita da condanna contumaciale, (come sarebbe quella de' ferri nella nostra antica legislazione), l' altra parte può farle nominare un curatore, come se vi fosse assenza.*
— 20 febbrajo 1809. — C. C. — Rigetto. — Tolosa. — (S.. 9. 1. 124.)

5. *I beni degli accusati o condannati in contumacia, continueranno ad esser diretti dagli amministratori de' demanii fino a che si decida sul vero senso degli articoli 27 e 28 del Codice civile.*
—Ministeriale di S. E. il gran giudice.—(S.. 7. 2. 333.)(a).

6. *Il condannato contumacialmente ad una pena afflittiva temporanea, sotto l' impero del Codice penale del 1791, e della legge del 3 brumajo anno 4, potè aliena-*

(a) Avvertite che nell' adottarsi tra noi l' art. 27 del codice civile, si è riformato nel corrispondente art. 30, ordinandosi che » le condanne in contumacia non produrranno (la privazione de' dritti civili) che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione, nel decorso de' quali può il condannato presentarsi ». L' art. 28 poi corrisponde al nostro art. 31.

re i suoi beni ad onta delle precapienze del fisco, purchè non vi sia stato sequestro, e purchè d'altronde l'atto di alienazione non si fece espressamente per frodare i dritti del fisco. — Quindi l'accusa e molto meno la prevenzione, non basta perchè il fisco abbia un dritto *eventuale sulle proprietà dell'accusato o prevenuto.*

— 15 maggio 1820. — C. C. — Rigetto. — Besanzone— (S. 20. 1. 331. — D.. 18. 1. 382. — L.. 58 489.) (a).

7. *Il condannato ad una pena afflittiva ed infamante, quantunque per tutta la durata della pena sia nello stato d'interdizione legale, pure conserva la facoltà di far testamento.*

— 28 dicembre 1822. — Roano. — (S.. 23. 2. 179. — D.. 21. 2. 65. — L.. 65. 370.)

V. l'articolo 50 del codice civ. (b)

8. * *L'interdetto per condanna a pene afflittive ed infamanti, quando anche sia temporanea, non può* alienare, *al pari dell'interdetto per furore o demenza.—L'interdizione legale si estende alla alienazione, del pari che all'amministrazione.*

25. gennajo 1825. — C. C. — Rigetto. — Rennes. — (S.. 25. 1. 345. — D.. 23. 1. 147. — L.. 73. 5.)

Art. 30. I beni saranno restituiti al condannato dopo che avrà sofferta la pena, ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.

(Questa era norma comune del roman dritto, giusta Ulpiano *l.* 1, *ff. de tut. et ration. distrah.*)

Su l'articolo 30.

V. l'art. 527 del codice di proc. civ. (c)

Art. 31. Nel tempo della pena non potrà essergli consegnata alcuna somma, nè alcuna provvisione o alcuna parte delle sue rendite.

(a) Per i giudizii in contumacia e per le loro conseguenze ci riserbiamo a dir l'occorrente nelle Osservazioni al Cod. d'Istruz. crim.

(b) Adottato nel corrispondente nostro art. 52 delle *leggi civili.*

(c) Che corrisponde all'art. 610 delle nostre *leggi di proc. civ.*

Art. 32. Chiunque sarà stato condannato al bando, sarà trasportato per ordine del Governo fuori del territorio del Regno.

La durata del bando non sarà minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

(V. Mattei ed Alberici ne' luoghi citati.)

Su l' articolo 32.

V. gli art. 48, 56, 198.

*. *L' ordinanza con cui vien semplicemente richiamato un bandito, non porta seco la restituzione de' suoi beni, dei quali fu privato per conseguenza del bando, sopratutto quando se ne sia legalmente disposto a favore di un terzo.*

— 29 gennajo 1823. — Ordinanza del Re. — (S.. 24. 2. 137.)

Art. 33. Se il condannato al bando durante la sua pena rientri nel territorio del Regno, sarà colla sola pruova della sua identità condannato alla pena della deportazione.

(Vi concordano le leggi 4 e 28 §. 13, *ff. de poenis.*)

Su l' articolo 33.

1. *La trasgressione del bando per la quale si procede sotto l'impero del Codice penale vigente, non può dar luogo ad alcuna condanna ov' essa rimonti all' epoca di una legislazione anteriore, la quale per tal riguardo non contenea veruna disposizione penale.*

— 9 settembre 1812. — Cassazione. — Mosella. — (Boll. crim. anno 1813, p. 503.)

2. *Per esser considerato bandito, onde divenir in conseguenza colpevole di trasgressione di bando, non è forse necessario di essere stato prima convinto del fatto cui si applica la pena del bando, e di essere stato poscia dichiarato bandito dalla giustizia di ordine civile o di ordine politico, secondo che la legge è civile o politica?*

Per esser considerato bandito e trasgressore di bando nell' ordine politico o civile, basta forse di aver commesso

il fatto punibile, cioè di esser uscito dal territorio, e di esservi quindi rientrato?

— 27 aprile 1820. — C. C. — Rigetto. — Coutances. — (S.. 20. 1. 271.)

Art. 34. La degradazione civica consiste nella destituzione e nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella privazione di tutti i dritti enunciati nell' art. 28.

(V. quel che abbiam detto dopo l' art. 9.)

Su l' articolo 34.

V. gli art. 56, 114, 121, 126, 130, 167, 183, 366.

Art. 35. La durata del bando si avrà per cominciata dal giorno in cui la decisione sarà divenuta irrevocabile.

(Veggasi la legge 23 *Cod. de poenis.*)

Art. 36. Tutte le decisioni che conterranno pena di morte, di lavori forzati perpetui o a tempo, di deportazione, di reclusione, di gogna, di bando e di degradazione civica, saranno stampate per estratto. —

Saranno affisse nella capitale del dipartimento, nella città dove sarà stata pronunziata la decisione, nel comune del luogo ove sarà stato commesso il delitto, in quello dove si farà l'esecuzione, ed in quello del domicilio del condannato. —

Su l' articolo 36.

V. gli art. 44 e 104, della 2.ª tariffa.

Art. 37. La confiscazione generale (1) è l'appro-

(1) V. La notula sull' art. 7.

priazione de' beni di un condannato al demanio dello stato.

Essa non sarà la conseguenza necessaria d'alcuna condanna, e non avrà luogo se non ne' casi ne' quali la legge espressamente la pronunzia.

(Silla introdusse la confisca generale nella pena dell'esilio, ma sotto gl' Imperadori la pubblicazione de' beni seguiva sempre qualunque pena portante la massima o la media diminuzione di capo. Giustiniano dopo aver confermata nella Novella 17 *cap.* 12 la disposizione 10 del Codice sotto il titolo *de bonis proscriptorum*, che accordava ai successori la metà della successione del reo, stabilì nella Nov. 134 *cap. ult.* che la confisca non potesse più aver luogo se non mancando i discendenti o la moglie; salve le leggi pe' delitti di lesa maestà.)

Art. 38. La confiscazione generale resta gravata di tutti i debiti legittimi, sino alla concorrenza del valore de' beni confiscati, e dell' obbligazione di somministrare a' figliuoli o agli altri discendenti la metà della porzione di cui il padre non avrebbe potuto privarli.

Inoltre la confiscazione generale resta gravata della somministrazione degli alimenti a coloro ai quali sono dovuti per dritto.

(Concorda colle leggi 1, 4, 7, *ff. de bonis damnat.*; 11 e 142, *ff. de jure fisci*; *l.* 2. *Cod. ad L. Jul. de vi priv.*; *l.* 1, *Cod. de fidejuss. et mandat.*, e *l.* 5, 8, 9 *et* 10 *Cod. de bonis proscript.*)

Su l'articolo 38.

Allorchè il sovrano rilascia ad una famiglia i beni confiscati dallo stato, si reputa ch' egli restituisce, non dona; in conseguenza i beni colpiti da confisca son per legge gravati dai debiti degli antichi proprietarii.

— 7 giugno 1814. — Parigi. — (S. 15. 2. 226.)

V. gli art. 203 e seg.; 913 e seg. del codice civ. (a)

(a) V. i corrispondenti nostri articoli 829 e seguenti delle *leggi civ.*

Art. 39. Il Re potrà disporre de' beni confiscati in favore del padre, della madre, degli altri ascendenti, della vedova, de' figliuoli, degli altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, e degli altri parenti del condannato (1).

(Veggesi la legge ultima *ff. de bonis damnat.*)

Su l'articolo 39.

Nella durata delle pene che portan seco la privazione delle pensioni, niun soccorso su tali pensioni può accordarsi alla moglie od ai figli del condannato.
— 21 dicembre 1822. — 8 gennajo 1823. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 23. 2. 91.)

CAPITOLO II.

Delle pene, in materia correzionale.

Art. 40. Chiunque sarà stato condannato alla pena della prigionìa, sarà rinchiuso in una casa di correzione, e sarà impiegato in uno de' lavori stabiliti in questa casa, a sua scelta.

La durata di questa pena sarà non minore di sei giorni, e non maggiore di cinque anni; tranne i casi di recidiva, o altri ne' quali la legge avrà stabilito diversi limiti.

La pena di un giorno di prigionia dura ventiquattro ore.

Quella di un mese dura trenta giorni.

(V. la legge 8., ff. *de feriis et dilat.* la *l. fin.* §. 1, *Cod. de jure deliber.* e la *l.* 23, *Cod. de poenis.*)

Su l'articoli 40.

1. *Allorchè la legge pronunzia condanna ad un giorno*

(1) V. la notula all'art. 7.

di prigionia, non può intendersi di esser bastevole il condannare alla prigionia di dodici ore.

— 30 gennaio 1807. — Cassazione. — Bagneres. — (S.. 8. 1. 327.)

2. *Il termine di tre mesi dee calcolarsi non dallo scadere de' mesi data per data, ma bensì secondo il numero completo di novanta giorni.*

— 16. febbrajo 1810. — Colmar. — (S.. 14. 2. 153.)

3. *I termini composti da più mesi debbon contarsi dallo scadere de' mesi data per data, e non già dal tale o tale altro numero di giorni. — Quindi la prescrizione di tre mesi del delitto forestale commesso al 31 maggio non si acquista, che al 31 agosto successivo, quantunque nell' intervallo di queste due epoche sian decorsi più di novanta giorni.*

— 27 dicembre 1811. — Cassazione. — Firenze. — (S.. 12. 1. 199.)

4 *L' arresto è una misura di polizia giudiziale, nè può esser parte della pena. Perciò, quando i tribunali condannano ad un anno di prigionia, non posson ordinare che essa incominci dal giorno dell' arresto.*

— 1 maggio 1812. — Cassazione. — Senna ed Oisa (S.. 13. 1. 74.)

Id. — 9 aprile 1813. — Cassazione. — Coblenza. — (S.. 13. 1. 325.)

Id. — 15 ottobre 1813. — Cassazione. — Tolosa. — (S.. 14. 1. 101.)

5. *In materia di registro non può applicarsi la disposizione dell' articolo 40 del codice penale, in cui, rispetto alle pene, si stabilisce che il mese vien composto da trenta giorni.*

— 30 luglio 1816. — Cassazione. — Corte (S.. 17. 1. 31.)

V. gli art. 57, 58, 69, 198, 463.

Art. 41. I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto correzionale saranno addetti, parte alle spese comuni della casa, parte a procurargli qualche sollievo, se egli lo meriti, parte a formargli pel tempo della sua uscita un fondo di riserba, il tutto secondo ciò che sarà disposto co' regolamenti di pubblica amministrazione.

Art. 42. I Tribunali giudicando correzionalmente, potranno in certi casi interdire in tutto, o in

parte, l'esercizio de' seguenti dritti civici, civili, e di famiglia.

1. Di voto e di elezione;
2. Di eligibilità;
3. D'essere chiamato o nominato all'uffizio di giurato, o altre funzioni pubbliche, o ad impieghi dell'amministrazione, o all'esercizio delle suddette funzioni ed impieghi;
4. Di portar le armi;
5. Di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;
6. D'essere tutore, curatore, se pur non sia de' proprj figli, col parere però della famiglia;
7. D'essere perito adoperato come testimonio negli atti;
8. Di fare ogni altra testimonianza in giudizio fuori delle semplici dichiarazioni.

(V. quel che abbiam detto sull' art. 28.)

Su l'articolo 42.

L'interdizione de' dritti civili menzionata nell'articolo 42 del Codice è una pena stabilita unicamente da questa legge. Essa dunque non può essere applicata che nei casi nei quali i misfatti ed i delitti suscettibili di tale pena siansi commessi sotto il suo impero.

— 27 agosto 1813. — Cassazione. Douai. — (Bull. crim. t. 18, p. 47.)

Art. 43. I tribunali non pronunzieranno l'interdizione mentovata nell'articolo precedente, se non quando sarà stata autorizzata o ordinata da una particolare disposizione della legge.

(*Arg. leg* 244 *in fine*, *ff. de verb. signif.*)

Su l'articolo 43.

V. l'art. 4.

CAPITOLO III.

Delle pene e delle altre condanne che possono pronunziarsi per misfatti o delitti.

Art. 44. L' effetto della sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia dello stato darà il dritto al governo, ugualmente che alla parte interessata, di esigere, sia dall' individuo posto in questo stato, dopo che avrà sofferto la sua pena, sia dal padre, dalla madre, dal tutore, o dal curatore di esso, s' egli è nell' età minore, una idonea malleveria di buona condotta per la somma che sarà fissata colla decisione, o sentenza. Tutti potranno essere ammessi a prestare una tal malleveria.

Mancando di dare questa malleveria, il condannato resta a disposizione del governo, che ha il dritto di ordinare o l' allontanamento dell' individuo da un dato luogo, o la di lui residenza continua in un determinato luogo d' uno de' dipartimenti del Regno.

(Era massima nel roman dritto doversi dare dal tutore sicurtà pel minore, giusta le leggi 4, *Cod. de serv. fugit. et l.* 1, *in fin. Cod. de falsa mon.*

Le disposizioni però di questo dritto si estendevano ai soli effetti civili, *l.* 59 §. *ult. ff. mandati*; *l.* 4. §. *addici*, *ff. de fideicom. libert.*; *l.* 5, §. 1, *ff. ut legator non cav. et l.* 53 §. *Loc. autem Cod. de episc. et cleric.*

L' allontanamento o l' esilio in mancanza di sicurtà era familiare presso i Romani, *l.* 5, *ff. de interd. et releg.*)

Su l' articolo 44.

La cauzione autorizzata dall' articolo 44 pel caso di sottoposizione alla sorveglianza dell' alta polizia, quando non siasi determinata al momento della condanna, forma parte della esecuzione della sentenza o decisione condannatoria. — Essa sulla istanza del ministero pubblico o della parte civile sarà portata alla conoscenza di quei medesimi giudici che l' avranno pronunziata.

— 4 agosto. — 20 settembre 1812. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 13. 2. 240.)

V. gli art. 58, 67, 326.

Art. 45. In caso di disubbidienza a quest' ordine, il governo avrà il dritto di fare arrestare e ritenere il condannato per uno spazio che potrà estendersi sino allo spirare del tempo fissato per lo stato della vigilanza speciale.

(Concorda colla cit. legge 4, *ff. de poenis.*)

Art. 46. Quando la persona posta sotto la vigilanza speciale del governo, avendo ottenuto la libertà sotto malleveria, sarà stata condannata con una decisione o sentenza divenuta irretrattabile per uno o più misfatti, ovvero per uno o per più delitti commessi fra 'l tempo determinato dall'atto della malleveria, i mallevadori saranno costretti anche colla coazione personale, al pagamento delle somme stabilite coll' atto suddetto.

Le somme percepite saranno addette in preferenza alle restituzioni, a' danni ed interessi e spese aggiudicate alle parti offese per que' misfatti o per que' delitti.

(Concorda colle leggi *unica Cod. de poen. fiscal.*; *l.* 37, *ff. de iure fisci*, e 10, *ff. de pactis.*)

Su l' articolo 46.

V. gli art. 468 del Codice pen. — 123. del Codice di istruzione crim. — 71, della 2.ª tariffa.

Art. 47. I colpevoli condannati a' lavori forzati a tempo, ed alla reclusione, dopo che avranno sofferto la pena, saranno di dritto soggetti, durante la loro vita, alla vigilanza dell' alta polizia dello stato.

Art. 48. I colpevoli condannati al bando saranno di dritto soggetti alla medesima vigilanza per un tempo uguale alla durata della pena sofferta.

(Vi è contraria la legge 24 *Cod. de poenis*, la quale voleva che gli esiliati, finito il tempo della pena, fossero posti in libertà.)

Art. 49. Dovranno essere sottoposti alla medesima vigilanza coloro che saranno stati condannati per misfatti, o per delitti che ledono la sicurezza interna o esterna dello stato.

Art. 50. Fuori de' casi determinati cogli articoli precedenti, i condannati non saranno sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia dello stato; se non quando lo avrà permesso una particolar disposizione della legge.

Art. 51. Quando vi sarà luogo a restituzione, il colpevole sarà inoltre condannato in favor della parte lesa alle indennizzazioni, la determinazione delle quali è rimessa alla giustizia della corte, o del tribunale, se pur la legge non le abbia regolate, senza che esse possano mai essere minori del quarto delle restituzioni stesse, e senza che la corte, o il tribunale possa, anche col consenso della parte, pronunziarne l' applicazione ad un' opera qualunque.

(Concorda colle leggi 5 *ff. de praescriptis verbis*; 3 *ff. de incend. reci. naufr.*; §. 11 *Inst. de obblig. quae ex delicto nasc.*; e particolarmente meritano di essere avvertite le leggi 27, *ff. de furtis*, ed ult. *ff. de his qui dejec. vel effud.*)

Su l' articolo 51.

V. gli art. 117, 119, 406, 423, 429, 437, 439, 444, 455, 457, 468.

* *Le regole del dritto civile relative ai danni ed interessi non sono applicabili alla materia correzionale, poi-*

chè in materia siffatta la legge abbandona alla coscienza de' magistrati la facoltà di valutare i danni ed interessi che posson risultare dal delitto sottoposto al loro giudizio.
— 19 marzo 1825. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 25. 1. 323. — D.. 23. 1. 266. — L.. 71. 510.)

Art. 52. L' esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, ai danni-interessi ed alle spese, può procurarsi per mezzo dell'arresto personale.

(Era massima del roman dritto che » *qui non habet in bonis luat in corpore* » *l.* 1, § *ult. ff. de poenis.* Possono dippiù vedersi la legge *ult. ff. de off. praesidis*, e la legge ultima del Codice *de modo multarum in fin.*)

Su l' articolo 52.

1. *L' articolo 52 del Codice penale, con cui si autorizza l' arresto personale pel pagamento de' danni ed interessi in materia penale, si applica pure al caso in cui questi danni ed interessi, in conseguenza dell assoluzione del prevenuto, son messi a carico del denunciante convinto di calunnia.*
— 31 maggio 1816. — C. C. — Rigetto. — Mompelieri. — (S.. 16. 1. 271. — D.. 14. 1. 513. — L.. 46. 449.)
2. *Allorchè un settuagenario sia stato condannato correzionalmente per aver distornate somme a pregiudizio de' terzi, i tribunali civili, per applicazione delle leggi di polizia correzionale, possono condannarlo alla restituzione coll' arresto personale. — In tal caso non posson citarsi a favore del settuagenario gli articoli 2066 del codice civile, ed 800 del Codice di procedura.* (a)
— 16 luglio 1817. — C. C. — Rigetto. — Parigi. — (S.. 19. 1. 15. — L.. 53. 123.)
V. l' art. 71, della 2. tariffa.

Art. 53. Qualora siansi pronunziate le ammende e le spese a vantaggio dello stato, se dopo espia-

(a) Corrispondono all'art. 1936 delle *leggi civ.* ed all' art. 883 delle leggi *di proced. civ.*

to la pena afflittiva od infamante, la prigionia del condannato per l'adempimento di queste condanne pecuniarie, sia durata un anno compiuto, egli potrà sulla pruova legale della sua assoluta impossibilità, ottenere la sua libertà provvisoria.

La durata della prigionia sarà ridotta a sei mesi se si tratta di un delitto; salvo in tutti i casi a costringersi personalmente il condannato, se sopravvenga in lui qualche possibità di pagamento.

Su l'articolo 53.

1. *Il privilegio accordato al tesoro pubblico dalla legge del 5 settembre* 1807 (a) *per le spese di giudizio in materia criminale e correzionale, non si estende alle ammende; il privilegio per le spese però deve anteporsi all'indennità dovuta alla parte civile, essendosi tali spese erogate per gl' interessi di essa parte.*

— 29 marzo 1808. — Lettera del ministro di giustizia. — (D.. 8. 2. 136.)

V. l'art. 121 del cod. d'istruz crim.

2. *Dal perchè un' ammenda abbia una destinazione speciale, per esempio sia applicabile agli ospedali, particolarmente quando essa vien pronunziata contro l'individuo che senz' autorizzazione tenne giuoco di lotti, non risulta perciò che l'ammenda non siasi profferita a vantaggio dello stato, e che in conseguenza il condannato insolvibile non possa reclamare la sua scarcerazione sei mesi dopo spirata la sua pena in conformità dell' art.* 35 *del codice penale.*

— 7 luglio 1818. — C. C. — Rigetto. — Nimes. — (S.. 19. 1. 32. — L.. 55. 46.)

V. l' art. 467.

Art. 54. In caso di concorrenza dell' ammenda o della confisca (1) colle restituzioni e coi danni ed interessi, sui beni insufficienti del condannato,

(a) Le disposizioni della legge del 5 settembre sono state adottate dalle nostre *leggi civili* negli art. 1972 e seguenti riguardanti i *privilegi del tesoro pubblico.*

(1) V. la nota sull' art. 7.

saranno queste ultime condanne preferite alle prime.

(Concordano le leggi unica *Cod, de poenis fiscal.* e 37, *ff. de jure fisci.*)

Su l' articolo 54.

V. i' art. 468.

Art. 55. Tutti gl' individui condannati per uno stesso misfatto, o per uno stesso delitto, sono tenuti solidalmete delle ammende, restituzioni, danni ed interessi e spese.

(Convengono le leggi 7 e 22 *ff. depositi*; 11, §. 2 *et* 4, *ff. ad leg. Aquil.*; 55, §. 1, *ff. eod.*; 21 §. *penult. ff. de furtis*; e finalmente la legge 6 *ff. arbor. furtim caesar.*

Su l' articolo 55.

1. *In materia penale la solidalità pe' danni ed interessi e per le spese non ha luogo tra gli accusati, quando la condanna è relativa a reati differenti.*

— 1 nevoso anno 13. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 5. 2. 97.)

2. *La solidalità pronunziata contro più individui convinti del medesimo reato non dev' esser ristretta alle restituzioni ed alle spese. Essa deve anche comprendere l' ammenda alla quale coloro sono stati condannati.*

— 6 marzo 1812. — Cassazione. — Meurthe. — (Bull. crim. anno 1812, p. 98.)

3. *Quando più individui vengon condannati come autori di un delitto correzionale, e ciascuno di loro vien condannato al* maximum *dell' ammenda, tra essi può esser pronunziata la solidalità. Nè può dirsi che tale solidalità sia una condanna ch' eccede il* maximum *dell' ammenda autorizzata.*

— 11 settembre 1807. — C. C. — Rigetto. — Mosa. — (S.. 8. 1. 32.)

4. *La solidalità di condanna non può esser pronunziata se non contro individui incorsi nello stesso fatto di contravvenzione. Essa viene inutilmente pronunziata contro individui, che isolatamente han commesse contravvenzioni della stessa natura.*

— 22 aprile 1813. — Cassazione. — Saintes. — (S.. 16. 1. 330.)

5. *La condanna alle pene pronunziate contro gli autori del medesimo reato, dev' esser solidale, sia che abbiano o no concertato tra loro per commetterlo, sia che tra essi trovansi diversi gradi di colpabilità, sia finalmente che le pene pronunziate non fossero le stesse contro di tutti.*

— 2 marzo 1814. — Cassazione. — Siena. — (S.. 14. 1. 224. — D.. 12. 1. 292. — L.. 40. 523.)

6. *Allorchè per riparazione di un delitto commesso da più individui, i tribunali aggiudicano i danni-interessi e le spese, la solidalità può esser pronunziata anche per le spese. — Importa poco che il tribunale che giudica sia civile. L' articolo 55 del codice penale forma eccezione all'articolo 1202 del codice civile.* (a)

— 6 settembre 1813. — C. C. — Rigetto. — Besanzone. — (S.. 14. 1. 57. — D.. 11. 1. 529. — L.. 39. 284.)

7. *Tutt' i complici di un delitto convenuti civilmente debbon esser condannati solidalmente al ristoro de' danni ed interessi.*

— 23 dicembre 1818. — C. C. — Rigetto. — (S.. 19. 1. 279.)

V. gli art. 59, 244 del cod. d'istruz. crim. e l'art. 156 del decreto del 18 giugno 1811.

8.* *L' art. 55 del codice penale, con cui si prescrive che tutti gl' individui condannati per un misfatto o delitto sono tenuti solidalmente alle ammende, alle restituzioni, ai danni-interessi ed alle spese, deve intendersi in questo senso, cioè, che tutt'i condannati sono tenuti solidalmente verso il fisco o la parte offesa; ma che la ripartizione delle condanne tra i condannati debb' esser fatta in ragion della parte dell' interesse che ciascuno di essi avea nel fatto produttivo de' danni, a segno tale che la totalità delle condanne può mettersi a carico dell'autor principale, o principale interessato.*

— 5 gennajo 1821. — Lione. — (S.. 25. 2. 45.)

V. l'art. 11.

9.* *Un delitto forestale commesso da tre correi è suscettibile di un' ammenda contro ciascuno di essi. — Non basta dichiararli tutti e tre solidali della medesima ammenda.*

— 21 ottobre 1824. — Cass. — Auxerre. — (S.. 25. 1. 101.)

(a) Corrisponde esattamente al nostro articolo 1155 delle *leggi civili*.

CAPITOLO IV.

Delle pene per la recidiva ne' misfatti e nei delitti.

Art. 56. Chiunque, dopo di essere stato condannato per un misfatto, avrà commesso un secondo misfatto importante la degradazione civica, sarà condannato alla pena della gogna.

Se il secondo misfatto porti seco la pena della gogna o del bando, sarà condannato alla pena della reclusione.

Se il secondo misfatto porti seco la pena della reclusione, sarà condannato alla pena de'lavori forzati a tempo ed al marchio.

Se il secondo misfatto porti seco la pena de' lavori forzati a tempo o della deportazione, sarà condannato ai lavori forzati perpetui.

Se il secondo misfatto porti seco la pena de' lavori forzati perpetui, sarà condannato alla pena di morte.

Su l' articolo 56.

1. *La quistione di recidiva dev' esser decisa dalla corte di assise senza l' intervento de' giurati. La recidiva non è una circostanza aggravante del fatto dell'accusa; essa non è circostanza morale, nè materiale, nè per sè stessa costituisce delitto. Essa dee considerarsi come elemento accidentale della deliberazione sull'applicazione della legge al fatto principale.*

— 11 giugno 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 326.)

2. *È colpevole di recidiva colui che commette un secondo reato, dopo di aver ottenuta la grazia pel primo.*

— 5 dicembre 1811. — C. C. — Rigetto. — Roma. — (Repert. di giurisprud. v. *récidive*, n.° 87.)

3. *Il condannato riabilitato che commette un secondo reato, è nello stato di recidiva non ostante la riabilitazione.*

— 6 febbrajo 1823. — Cassazione. — Senna. — (S.. 13. 1. 176. — L.. 66. 176.)

4. *In caso di recidiva non vi è luogo a deportazione nè*

al marchio, se la sentenza con cui si pronunziò la prima condanna fu contumaciale.

— 22 vendemmiale anno 5. — Cassazione. — Lys. (S.. 7. 2. 1162.)

5. *Il recidivo di misfatto commesso sotto l'impero del Codice penale del 25 settembre 1791, non può condannarsi alla deportazione o al marchio, se il primo misfatto siasi abolito con amnistia generale.*

— 13 messidoro anno 4. — Cassazione. — Somma. — (S.. 7. 2. 780.)

6. *La deportazione non può essere applicata per causa di recidiva, quando il delitto che si caratterizza criminale al momento della prima condanna, trovasi correzionale all'epoca della seconda.*

— 7 messidoro anno 8. — Cassazione. — Giura. — (S.. 1. 1. 301).

7. *La pena per la recidiva si applica al condannato, quando anche, in contemplazione della sua tenera età, non abbia precedentemente espiata che una pena correzionale.*

— 18 aprile 1818. — Cassazione. — Oisa. — (Bull. crim. anno 1818, p. 128.)

8. *La pena del marchio sanzionata dalla legge del 23 fiorile anno 10 pel caso di recidiva, non può applicarsi se non quando il primo misfatto siasi qualificato tale dalla legge vigente all'epoca della recidiva.*

— 26. piovoso anno 13. — Cassazione. — Aude. — (S.. 5. 2. 112.)

Id. — 25. brumajo anno 12. — Cassazione. — Basso-Reno. — (S.. 4. 2. 670.)

9. *La ricognizione della identità di un individuo condannato, il quale sia fuggito dalla prigione e di nuovo arrestato, sarà fatta dal tribunale che lo giudicò. — Si procede a tale ricognizione senza l'assistenza de' giurati e dopo sentiti i testimonii citati non meno ad istanza del ministero pubblico, che della parte: il tutto, restando salvo il ricorso per annullamento.*

— Legge del 22 frimajo anno 8. — (S.. 1. 2. 25.)

10. *Allorchè un individuo vien sottoposto ad accusa per un reato principale, colla circostanza di recidiva, la identità ossia la recidiva dev'esser dichiarata, o indicata dalla stessa camera di accusa, senza rinviare ai giudici che pronunziarono la prima condanna.*

— 30. luglio 1812. — Cassazione. Agen. — (S.. 13. 1. 75.)

11. *A condannare un accusato alla pena per la recidiva, non è necessario ch'esista un rapporto d'identità fra*

la pena applicata pel primo reato e quella che deve applicarsi pel secondo.

— 12 febbrajo 1813. — Cassazione. — Reno-e-Mosella. — (Bull. crim. anno 1813, t. 18, p. 58.)

12. *In caso di recidiva la pena del marchio e quella della deportazione non posson esser cumulate.*

— 22 piovoso anno 11. — Cassazione. — Rodano. (S. 3. 2. 410.)

Id. — 16 fiorile anno 11. — Cassazione. — Rodano. — (S.. 4. 2. 39.)

13. *La legge del 23 fiorile anno 10, colla quale vien pronunziata la pena del marchio pel caso di recidiva, non è applicabile in materia di misfatti commessi da forzati detenuti. Essi van soggetti alle regole prescritte per le ciurme delle galee.* (a)

— 15 termidoro anno 12. — Cassazione. — Tolone. — (S.. 4. 2. 222.)

14. *Allorchè più individui prevenuti del medesimo delitto correzionale possono esser puniti con pene diverse, e trovansi per causa di recidiva sottomessi alla competenza di tribunali differenti, in tal caso fa mestieri dividere la istruzione.*

— 1 brumajo anno 13. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdizionale tra giudici. (S.. 5. 1. 255.)

15. *La corte criminale che, ignorando la recidiva, ommette di pronunziare il marchio, non può applicare questa pena con decisione posteriore. — Pronunziata la prima decisione, cessano le sue attribuzioni.*

— 1 termidoro anno 13. — Cassazione. — Isére. — (S.. 5. 2. 366.)

16. *Le corti marziali marittime possono e debbono pronunziare la pena per la recidiva contro i forzati convinti di misfatti, che per legge ordinaria van soggetti a questa pena.*

— 17. messidoro anno 13. — Decreto — (S.. 5. 2. 391).

17. *L'individuo che pel medesimo fatto vien punito prima con pena* correzionale, *ed indi, perchè* recidivo, *con pena criminale, s'egli è nuovamente recidivo, dev' esser punito come* recidivo di misfatto.

— 28 marzo 1822. — Cassazione. — Montalbano — (S.. 23. 1. 123.)

(a) V. gli Statuti penali per l'armata di mare e pe' reati commessi dai forzati e loro custodi, sanzionati colla nostra legge del 3 giugno 1819.

18. *Allorchè un individuo sotto l' impero del Codice penale del 1791, dopo di aver ricevuta una pena per un misfatto, commette altro misfatto punibile con pena afflittiva ed infamante, egli può esser condannato alla deportazione come colpevole di recidiva nel senso dell' articolo 1 del detto Codice, quantunque il primo misfatto abbia avuto luogo sotto l' antica legislazione e sia stato punito fin da quell' epoca con sentenza passata in giudicato.*

— 16 termidoro anno 8. — Rigetto. — Marna. — (S.. 7. 2. 1162.)

19. *I condannati ai lavori pubblici oppure alla palla che, essendo stati aggraziati, non siansi restituiti al luogo loro destinato, saranno come disertori con recidiva condannati da un consiglio speciale a trascinar la palla.*

— 7 marzo 1808. — Decreto. — (S.. 8. 2. 105.)

20. *I militari di terra e di mare condannati ai ferri per diserzione o insubordinazione, e che dopo di aver espiata la loro pena o di averne ottenuta la grazia, novellamente disertano, per tale recidiva saran puniti con dieci anni di ferri.*

— 19 ottobre 1808. — Decreto. — (S.. 8. 2. 344.)

21. *La pena per la recidiva è applicabile all' individuo che precedentemente sia stato condannato da un tribunale militare, e per reato militare. Essa è pur applicabile quando il fatto, che diede luogo alla prima condanna pronunziata da un tribunale straordinario, avesse perduto il carattere di misfatto in virtù delle disposizioni delle leggi penali vigenti al momento della seconda condanna.*

— 11 giugno 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 91.)

22. *In caso di recidiva si applica l'aggravazione di pena, non ostante che il primo reato è anteriore alla legge novella, e quantunque gli accusati avessero intieramente espiata la prima loro condanna.*

— 20 giugno 1812. — Cassazione. — Hérault. — (S.. 13. 1. 66.)

Id. — 13 novembre 1812. — Cassazione. — Mosa. — (S.. 13. 1. 199.)

23. *Ciò non è dare alla legge penale un effetto retroattivo: l' aumento di pena, qual supplemento divenuto necessario per la inefficacia della prima condanna, non si applica che al secondo reato.*

— 16 novembre 1815. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S.. 19. 1. 33.)

24. *La pena per la recidiva si applica ancorchè sia prescritta la condanna alla pena pronunziata pel primo reato.*

— *La prescrizione impedisce la esecuzione della prima condanna, ma non ne distrugge la esistenza.*

— 10 febbrajo 1820. — C. C. — Rigetto. — (S.. 20. 1. 235. — D.. 18. 1. 121. — L.. 57. 527.)

25. *Allorchè niente prova che i giudici abbiano avuta cognizione della condanna precedente, non applicando le pene prescritte per la recidiva, vi è forse luogo a ricorso per annullamento?*

— 6 febbrajo 1823. — Cassazione. — Senna. — (S.. 23. 1. 176. — L.. 66. 176.)

26. * *La pena per la recidiva è applicabile quando vi sia stata condanna precedente per un' azione qualificata come misfatto, sebbene il colpevole, in contemplazione della sua età sia stato punito con pena correzionale. — La prima condanna fu motivata sulla natura del fatto, non già sulla natura della pena pronunciata, dietro la quale si determina l'applicazione della pena per la recidiva.*

— 10 aprile 1818. — Cass. — Evreux. — (S.. 24. 1. 159.)

27. * *Le pene per la recidiva non sono applicabili all'individuo, che per causa di diserzione sia precedentemente condannato ai soli* lavori pubblici. — I lavori pubblici, *non essendo pena infamante, la prima condanna non può considerarsi come condanna per misfatto.*

— 1 giugno 1824. — Corte di assise della Somma. — (S.. 24. 2. 353.)

28. * *La pena per la recidiva dev' essere applicata anche quando il tribunale che pronunziò la prima condanna sia di natura diversa da quella del tribunale che procede pel secondo reato. — In conseguenza la pena stabilita per la recidiva dev' essere applicata da una corte di assise all' individuo che sia stato anteriormente condannato da un consiglio di guerra.*

— 3 gennajo 1824. — Cass. — Corte di assise dell'Olsa. — (S.. 24. 1. 160.)

29. * *Le pene per la recidiva si applican pure da' tribunali ordinarii agl' individui, che furon precedentemente condannati da un* tribunale militare *per misfatto militare.*

— 28 febbraio 1824. — Cass. — Basso — Reno. — (S.. 24. 1. 400.)

30. * *Le regole generali sulla recidiva, prescritte dal capitolo 4 del codice penale si applicano ai delitti commessi in materia di stampa, salve le modificazioni positive stabilite dalle leggi che riguardano siffatta materia.*

— 22 gennajo 1824. — Cass. — Besanzone. — (S.. 24. 1. 282. — D.. 22. 1. 202. — L.. 70. 255.)

2. *I giudici che in caso di recidiva dovranno applicare un' ammenda duplicata, debbon calcolarla non sulla mite misura dell' ammenda già pronunziata, ma sul* maximum *della prima ammenda ch'essi erano autorizzati a profferire.*

— 30 dicembre 1813. — Cassazione — Auversa. — (S.. 14. 1. 77. — L.. 39. 169.)

V. l' articolo 58, n.° 1.

3. *In caso di recidiva, i giudici non posson minorar la prigionia. — L' articolo 57 fa eccezione all' articolo 463.*

— 3 febbrajo 1814. — Cassazione. — Perugia. — (S.. 14. 1. 138. — L.. 39. 527.)

4. *La riabilitazione del condannato non impedisce i tribunali di polizia correzionale d' applicargli la pena per la recidiva, s' egli posteriormente rendesi colpevole di un delitto di loro competenza.*

— 25 luglio 1812. — Cassazione. — Firenze. — (Bull. crim. anno 1812. tom. 17, p. 327.)

5. *La recidiva suppone* condanna *anteriore pe' medesimi fatti: perchè siavi recidiva non basta di avere anteriormente* l' abitudine *di commettere il delitto di cui si viene imputato.*

— 27 febbrajo 1818. — Cassazione. — Alta-Garonna. — (S.. 18. 1. 185. — D.. 16. 1. 243.)

6. *L' idea di recidiva presuppone più misfatti o delitti successivi. — Colui che, già condannato per* delitto correzionale, *di nuovo rendesi colpevole di misfatto, non è perciò nel caso di recidiva.*

— 2 ottobre 1828. — C. C. — Rigetto. — Alby. — (S.. 19. 1. 271.)

Art. 58. I colpevoli condannati correzionalmente ad una prigionia maggiore dell' anno, saranno pure, in caso di nuovo delitto, condannati al *maximum* della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà estendersi fino al doppio: verranno inoltre sottoposti alla sorveglianza speciale di polizia per un tempo non minore di cinque anni nè maggiore di dieci.

(Non si estendeva il rigore del roman dritto e de' suoi interpetri ai leggieri delitti. Lo stesso rigido Mattei nel cit. luogo ci dice » *sed nec communis illa doctrina, quae docet iteratione criminis ex non capitale fieri capitale, ad te-*

via delicta extendenda est, ut ex iis ipsis, qui communes opiniones adorare solent, nonnulli fatentur; consuetudo quoque, extra furti accusationem, eam doctrinam rejecit. »)

Su l' articolo 58.

1. *L' individuo che, dopo una prima condanna correzionale qualunque, si rende colpevole di un misfatto, non dee necessariamente esser condannato al* maximum *della pena sanzionata dalla legge contro tal misfatto: il* maximum *della pena, se vi sia stata una prima condanna per delitto, non dev' essere applicato, se non quando il novello fatto costituisce delitto, secondo il senso dell' articolo* 1 *del Codice penale.*

— 2 ottobre 1818. — C. C. — Rigetto. — Tarn. — (Bull. crim. anno 1818, p. 419.)

2. *La legge che in caso di recidiva autorizza* punizion duplicata, *debbe intendersi in questo senso, cioè, che i giudici sono nella facoltà di applicare colla seconda sentenza il doppio della pena ch' essi potean pronunziare colla prima, ancorchè abbian essi profferita una pena più mite.*

Quindi colui che fu punito con un anno di prigionia per delitto che la legge autorizzava a punire con anni due, in caso di recidiva può esser condannato ad anni quattro.

— 10 aprile 1807. — C. C. — Rigetto. — (S., 7. 2. 103.)

V. gli art. 57 n.° 2, 200, 478, 482, 483.

3. * *L' amnistia differisce dalla* grazia, *in quanto che l' effetto della grazia si limita alla rimessione di tutte o di una parte delle pene, e l' amnistia produce l' abolizione dei reati, delle procedure e delle condanne, in modo che tali reati, tranne l' azion civile competente ai terzi, sono considerati come se non fossero stati mai commessi. — In conseguenza un secondo delitto commesso dopo che il primo sia stato già abolito dall' amnistia, non può dar luogo all' applicazione delle pene per la recidiva.* (a).

— 11 giugno 1825. — C. C. — Rigetto. — Lons — le Joulnier. — (S., 26. 1. 164.)

(a) Ci riserbiamo a parlar delle amnistie allorchè indicheremo nelle osservazioni al Cod. d' Istruz. crim. quello che le nostre *leggi di proced. pen.* han disposto nel Tit. XIX.

OSSERVAZIONI

SUL LIBRO I. DELLE PENE E DE' LORO EFFETTI.

Su l' articolo 6.

Niuna distinzione nelle nostre leggi tra le pene criminali: anzi nell'art. 1 si aggiunse che « niuna pena è infamante. » L'infamia nascente dal reato infamante per sua natura o » per le sue qualità, non colpisce altri che la sola indivi- » dual persona del reo.

Sugli articoli 7 *ed* 8.

Noi abbiam adottato quasi le stesse pene nel nostro art. 3, ma con diversi nomi. I lavori forzati perpetui somigliano molto almeno per gli effetti alla pena dell'*ergastolo*, come la deportazione alla *relegazione*. I lavori forzati a tempo somigliano in tutto alla pena de'*ferri*. La *reclusione* è la stessa; il bando corrisponde all'*esilio dal regno*; la degradazione all'*interdizione da' pubblici uffizii*. *L'interdizione patrimoniale*, come pena particolare portata nelle nostre leggi, non mancava al codice francese che stabilisce l'interdizione legale nell'art. 29, ed al pari che tra noi essa vi ha luogo non solo pe' condannati alla pena de' lavori forzati a tempo, ma anche per quelli condannati alla reclusione. La gogna e 'l marchio come pene infamanti furono abolite pel principio adottato nell'art. 1. Riguardo alla confiscazione generale, chiaramente si espresse il nostro legislatore nell'art. 3 che restava abolita; nè si sarebbe per avventura più riveduta se tempi calamitosi non l'avessero fatta ripristinare contro i settarii colla ordinanza del 28 marzo 1821, ed i decreti del 9 aprile e 7 maggio detto anno, che colla legge del 28 settembre 1822 cessarono di aver vigore.

Su l' articolo 9.

Il nostro art. 21 indica le pene correzionali, accresciute di quella del *confino* (art. 24), e dell'*esilio correzionale* (art. 25) cui si son dati tre gradi, il primo di un mese a sei, il secondo da sette mesi a due anni, il terzo da due anni ed un mese a cinque anni (art. 26). Tra noi la somma dell'ammenda criminale o correzionale è stabilita in docati 3 nel minimo, ma in Napoli, Palermo e Messina e

loro borghi o sobborghi, il minimo è di ducati sei. Il *maximum* vien indicato dalla legge ne'casi particolari; ma quando in generale essa impone *l' ammenda correzionale*, questa non può essere maggiore di ducati cento (art. 29). Parleremo dell'ammenda di polizia nelle Osservazioni all' art. 464. Si è pure aggiunto alle pene correzionali non meno che a quelle di polizia *la pubblica riprensione*, quando il caso lo consigli, per cui vien rifasciato alla prudenza del giudice (art. 41). La quale pena si esegue per l' organo del giudice di circondario; ed in caso di appello, dal Presidente della G. Corte Criminale, passata la sentenza in giudicato (art. 41); ma se tal riprensione non si accoglie con rispetto, può commutarsi in detenzione da un giorno sino a ventinove, e vi si può aggiungere l' ammenda correzionale o di polizia secondo le diverse giurisdizioni (art. 42). Si è finalmente ordinato che la giustizia correzionale e di polizia possa esigere *cauzioni ed obblighi* dalle parti; di cui a lungo parla l'articolo 43.

Su l' articolo 10.

Esso è stato adottato negli stessi termini coll' art. 46. Però si avverta che la condanna alla rifazione de'danni debb'essere la conseguenza della condanna ad una pena (a).

Su l' articolo 11.

Egualmente adottato tra noi, come si raccoglie dagli art. 29 e 44. Anzi spiegossi nell' arti 25 che il prodotto della vendita degli oggetti confiscati fosse versato nella cassa delle ammende. Ma riguardo alla sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, le nostre leggi non vi assoggettano che il condannato alla *malleveria*, qualora non possa darla (art. 32); e dispongono doversi la malleveria aggiungere nelle condanne alla reclusione o ai ferri, ed in tutte le condanne per misfatti o delitti contro lo stato (art. 34).

Sugli articoli 12, 13 e 14.

Anche tra noi la pena di morte (b) ordinariamente si esc-

(a) Decis. della nostra corte di cassazione del 25 gennajo 1814. Armellini dizion. Tom. II, p. 323.

(b) È antica la quistione sulla giustizia o ingiustizia della pena di morte. Gli scrittori italiani non furono gli ultimi a sostenere non

gue colla decapitazione, meno che la condanna non sia fatta da commissione militare o da' Consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto pen. milit.* Ma si è lasciata quella col laccio sulle forche, come un' aggravazione in alcuni casi, giusta l' art. 5, e nell' art. 6 si sono aggiunti quattro gradi di pubblico esempio (a) che riguardano l'apparato e non alcun tormento pel condannato. La recisione della mano destra nel colpevole di parricidio era stata già abolita tra noi, anche quando fu adottato il Codice penale francese.

Sugli articoli 15 e 16.

Il primo si è adottato coll' art. 8 col nome della pena *de' ferri;* ma si è fatta una savia distinzione tra il modo come si espia nei *bagni* o ne' *presidii.* Quella corrisponde esattamente alla pena de' lavori forzati, in questa il condannato è sottoposto ai lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra (b).

L' art. 16 è trascritto nel nostro art. 10.

Su l' articolo 17.

Veramente la *deportazione* diversifica molto dalla *relegazione* che è la quinta delle nostre pene criminali, e di

---

esser essa necessariaria, è spesso esser dannosa. Forse il primo che l' aboli ne' suoi codici fu Leopoldo I. Gran Duca di Toscana. Presentemente si rinnovella in più luoghi la discussione; e la memoria del sig. Lucas su tal soggetto meritò premio ad un tempo in Parigi ed in Ginevra. Noi pure nel citato Saggio estrinsecammo i nostri voti, e giova sperare che l' addolcimento de' costumi, il progresso dell' ordine pubblico, e la morale cristiana indurranno i legislatori ad esaudirli.

(a) Il primo è l' esecuzione nel luogo del commesso delitto, o in luogo vicino; il secondo, trasporto del condannato a piedi nudi, vestito di giallo con cartello al petto indicante il misfatto; si aggiunge nel terzo la veste nera, ed un velo nero che gli ricopra il volto; e nel quarto grado, oltre tutto ciò, che il condannato sia trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto e con cartello in petto, ove sia scritto in lettere cubitali: *l' uomo empio.*

(b) Una agevolazione pei condannati a' ferri ne' bagni è prescritta col real decreto del 9 settembre 1825: essi tre mesi prima di finire la pena debbon essere inviati alla polizia con uno stato in cui sian designati i loro misfatti, la condanna, l' autorità che l' ha proferita, e 'l giorno preciso del termine della pena. Un duplicato se ne rimette al Ministro della giustizia ed al Luogotenente generale pe' dominii al di là del Faro, che solleciteranno gli adempimenti della Polizia, i quali compiti, li faranno mettere in libertà non ostante che il giorno prefisso non sia ancora venuto.

cui fa parola il nostro articolo 12; mentre quella è perpetua, questa non è minore di sei nè maggiore di dieci anni; quella produce la morte civile, questa la sola interdizione da' pubblici uffizii durante la pena; in caso di trasgressione, in quella si punisce colla condanna a'lavori forzati perpetui, in questa con altrettanto tempo di reclusione. Ma tolte queste diversità, la natura delle due pene è la stessa. Ambe si espiano in Isole determinate dal Governo, ed in ambe il condannato vi è libero. Però si è aggiunto col decreto del 23 agosto 1825 che la pena della relegazione inflitta ai detenuti che dopo il giudicato non sono stati spediti alle isole, viene diminuita della metà del tempo ch'essi l'avranno subita nel carcere; quindi il periodo di sei mesi dell'espiazione di questa pena nel carcere è calcolato per un anno.

Su l'articolo 18.

La pena de' ferri tra noi non è che temporanea, essendosi sostituita alla pena de' lavori forzati perpetui quella dell'*ergastolo* (art. 7); e sebbene tanto nelle leggi civili che nelle penali siasi abolito il nome di *morte civile* che vien prodotta dalla condanna ai lavori forzati perpetui, le di cui conseguenze sono descritte nell'art. 25 del cod. civ. francese, pure nella pena dell'ergastolo ne abbiamo conservati tutti gli effetti (art. 16).

Questa pena si espia dai condannati ne' reali dominii al di quà del Faro nell'isola di S. Stefano; ed un esteso regolamento sul modo come debba soffrirsi venne approvato col Real decreto del 16 giugno 1824.

Su l'articolo 19.

Tra noi non più all'arbitrio del giudice è lasciato l'estendere la pena de' ferri da cinque sino a venti anni, ma sono stabiliti quattro gradi di essa, ognuno di sei anni, cominciando il primo da 7 a 12, il secondo da 13 a 18, il terzo da 19 a 24, e'l quarto da 25 a 30 (art. 19).

Su l'articolo 20.

Il marchio è stato abolito: anche in tempo dell'occupazione militare si era scritto contro quest'aggravazione di pena ingiuriosa alla figura umana (a).

(a) V. il nostro *Saggio sulla giurisp. pen.* pag. 96.

Su l' articolo 21.

Adottato col nostro art. 11; se non che in Francia la reclusione non è minore di cinque anni, tra noi essa comincia da sei.

Su l' articolo 22.

La gogna era stata anche sotto l' occupazione tolta nelle condanne alla reclusione per motivo di ferite; e per gli altri misfatti si era pure in contrario pronunciata la pubblica opinione (a).

Su l' articolo 23.

Ogni condanna tra noi s' intende cominciata ad espiare pe' detenuti dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pei non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva (art. 52).

Su l' articolo 24.

Veggasi quel che abbiam detto sull' articolo 22.

Sugli articoli 25 e 26.

Questo non è stabilito con legge, ma si esegue col fatto.

Su l' articolo 27.

Adottato tra noi coll' art. 67.

Sugli articoli 28, 29, 30, e 31.

Adottati per la condanna ai ferri o alla reclusione coi nostri art. 15 e 17. È osservabile che nè l' una nè l'altra legislazione abbia compreso tra le facoltà vietate ad un tal condannato quella di far da arbitro ne' compromessi.

Sugli articoli 32 e 33.

Sebbene il bando sia consimile al nostro *esilio dal Regno*, pure diversifica in più cose: 1. Nella durata, poichè quel-

(a) V. nell'opera suddetta pag. 98 e seguenti.

lo non può essere maggiore di dieci anni, mentre questo può protrarsi sino e venti; 2. nella distinzione tra esilio temporaneo e perpetuo ammessa dalle nostre leggi; 3. nella pena della trasgressione, poichè trasgredendosi al bando, il reo sulla pruova della sua identità è condannato alla deportazione, ma trasgredendosi all'esilio temporaneo, vien questo convertito in altrettanto tempo di relegazione, e trasgredendosi all'esilio perpetuo, il reo è condannato alla reclusione, espiata la quale ritornar deve all'esilio perpetuo (art. 13).

Su l' articolo 34.

Qualche variazione vi è ancora tra la degradazione civica e la *interdizione da' publici ufizii* mentovata nel nostro art. 14, mentre in questa si è privato solo (oltre ogni funzione o impiego pubblico) della capacità di esser tutore o curatore, tranne pe' proprii figli e col voto del consiglio di famiglia, laddove in quella si è privato di tutti i dritti espressi nell' art. 28.

Su l' articolo 35.

Veggasi quel che si è detto sull' articolo 23.

Su l' articolo 36.

Adottato col nostro art. 20, ma colle seguenti variazioni: 1. Tutte le condanne a pene criminali debbono essere affisse per estratto; 2. Quest' affissione dee seguire ancora nel comune ov' è il domicilio degli offesi o danneggiati.

Sugli articoli 37, 38 e 39.

Dicemmo l' occorrente sull' abolizione di questa pena sugli art. 7 e 8.

Sugli articoli 40 e 41.

Sono stati adottati cogli art. 22, 23 e 40; se non che la durata della prigionia tra noi ha tre gradi come il confino e l' esilio correzionale, e si è aggiunto che i prodotti del lavoro di ciascun detenuto debba servir prima d' ogni altro a ristorare i danni cagionati dal delitto se il condannato non abbia altri mezzi. Si è stimato superfluo spiegare che la prigionia d' un mese dura trenta giorni.

Su l' articolo 42.

Adottato coll' articolo 27, ma con alcune variazioni ed aggiunte. Manca tra noi l' ufizio di giurato, e non vi si è compreso il dritto di far testimonianza negli atti o in giudizio, ma vi si è aggiunto quello dell' esercizio d' un' arte o mestiere, e dell' accesso in alcuni luoghi: si è pure spiegato il dritto di esser adoperato come perito, limitandolo a' giudizii penali.

Su l' articolo 43.

Totalmente opposta è la disposizione del corrispondente nostro art. 28; essendosi accordato al giudice quel che in Francia si negò ai tribunali, la facoltà cioè di aggiungere alla prigionia al confino ed all' esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de' dritti indicati nel precedente articolo. Si è però giustamente prescritto doversi l' interdizione aggiungere se il reato si fosse commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando per essere eletto, o abusando della carica o del mestiere.

Sugli l' articoli 44, 45 e 46.

Adottati cogli articoli 31, 32 e 33, ma vi sono queste variazioni.

1. Manca nel nostro codice la spiega che tutti potranno essere ammessi a prestare la malleveria.

2. Non mai si dà luogo a carcerazione in caso di disobbedienza.

3. Si può uscire dal luogo in cui fosse confinato il condannato, per apprendere un' arte o mestiere, adempiendosi alla malleveria, o reclamandosi dal proprio decurionato.

4. Si è spiegata la generica espressione di *buona condotta* coll' obbligo di dimostrare al termine di ogni mese di essere nell' esercizio di un' arte o di un mestiere.

Sugli articoli 47, 48 e 49.

Adottati, meno che pel bando, col nostro articolo 34.

Su l' articolo 50.

Manca questa disposizione nelle nostre leggi.

Su l' articolo 51.

Adottato coll' articolo 47, ma senza la spiega di non poter essere le indennità stabilite dal giudice giammai minori del quarto delle restituzioni.

Su l' articolo 52.

Adottato coll' art. 48, anzi si è aggiunta la coazione personale pel pagamento della malleveria.

Su l' articolo 53.

Adottato coll' art. 49, ma senza il rigore dello sperimendi un anno di carcere dopo il termine della pena criminale, o di sei mesi dopo quello della pena correzionale, e se gli sopravvenza possibilità di pagare, non più coll' azione personale, ma colla reale può esservi costretto.

Il real decreto del 13 gennajo 1817 dichiarò nell' art. 7 doversi riputare nell' assoluta impossibilità di pagare quegli che non possedesse veruno stabile, non avesse veruna industria, ma vivesse soltanto colla fatica giornaliera delle sue braccia.

Ma pel contrabbandiere impossibilitato a pagar le ammende sanzionate pel contrabbando, prescrisse il real decreto del 23 dicembre 1822, che fosse condannato alla prigionia del primo grado se l'ammenda non eccedesse i ducati cento, ed a quella del secondo grado, eccedendo questo valore. Ordinossi inoltre che ne' casi di contrabbando, ne' quali oltre all' ammenda s' ingiungesse una pena afflittiva, fosse questa cumulata colla prigionia applicabile al contrabbandiere povero, e la espiazione delle pene cumulate si eseguisse secondo le norme indicate nell' art. 53 delle *leggi penali*.

Sugli articoli 54 e 55.

Adottati co' corrispondenti nostri art. 50 e 51.

Su l' articolo 56.

Molto migliorata è la teoria della *recidiva* nelle nostre leggi penali cogli art. 78, 79, 80 ed 81. Definitosi il *recidivo*, si è al pari che nel codice francese, stabilita la pena maggiore di un grado, ma quest' aumento non porta che fino alla pena dell' ergastolo, esclusa quella di morte, e

solo questa è minacciata al condannato all' ergastolo o a colui che sta espiando ivi la pena della recidiva, qualora il nuovo misfatto porti al secondo grado de' ferri, o ad una pena maggiore: portando a pene minori, questi condannati sono sottoposti a più severe restrizioni ed alle pene stabilite da' regolamenti.

Si è preveduto negli art. 85, 86, 87 ed 88 il caso della *reiterazione* ne' reati di cui non fece menzione il codice francese; e si è trattato delle amnistie così particolari che generali, e saggi provvedimenti si son dati su questa materia cogli articoli 89, 90 e 91.

Su l' articolo. 57.

Adottato col corrispondente nostro art. 82, spiegandosi che il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della condanna, se questa non è ancora espiata.

Su l' articolo 58.

Adottato coll' articolo 83, ma senza la sottoposizione alla vigilanza speciale del Governo.

Nulla il codice francese dice sulla recidiva nelle contravvenzioni; ma tra noi si è contemplata nel caso che avvenga ne' sei mesi dalla prima condanna, per cui allora il recidivo vien condannato al *maximum* della pena scritta, la quale può essere ancora duplicata (art. 84).

LIBRO II.

DELLE PERSONE PUNIBILI, SCUSABILI O RISPONSABILI PER MISFATTI O DELITTI.

Legge decretata nel 13 febbrajo 1810. Promulgata nel 23 del detto mese.

CAPITOLO UNICO

Art. 59. I complici di un misfatto o di un delitto saranno puniti colla stessa pena degli autori di questo misfatto o delitto, salvi i casi ne' quali la legge avesse diversamente disposto.

(Sono innumerevoli le leggi romane che concordano colla teoria della complicità stabilita in quest' articolo: possono però riscontrarsi le leggi 3 e 11, *ff. ad L. Corn. de sic.*)

Su l' articolo 59.

1. *Nella disposizione dell' articolo* 59 *del Codice penale, con cui si prescrive che il complice di un misfatto o delitto sarà punito colla stessa pena dell' autor principale, le parole la* stessa pena *debbon intendersi in questo senso, cioè, che il complice e l' autore dovranno esser puniti col medesimo genere di pene, e non già con una pena di egual durata.*

Quindi la durata della pena applicata al complice può essere più lunga di quella applicata all' autore del reato, purchè d' altronde siffatta durata più lunga non cangi il genere di pena.

— 2 febbrajn 1815. — C. C.—Rigetto.— Parigi. — (S.. 15. 1. 149. — D.. 13. 1. 160. — L.. 43. 48.)

Id. — 9 luglio 1813. — Cassazione. —(S.. 17. 1. 92.)

2. *L' essere domestico non può scusare la complicità del reato commesso dal padrone.*

— 14 agosto 1807. — Cassazione. — Monte — Tonnerre. — (S.. 8. 1. 27.)

3. *Per regola generale l' autore ed i complici son puniti colla stessa pena, ancorchè circostanze aggravanti di frattura e di domesticità, le quali esistono a carico dell' autore, non esistessero a carico de' complici* (a).

(a) La nostra Corte di cassazione adottò la massima totalmente

— 4 fiorile anno 10. — Cassazione. — Vienna. — (S.. 2. 2. 384).

V. l'art. 61 n.° 4.

4. *Il complice nel parricidio sarà punito coll' aggravazione di pena pronunziata dagli articoli* 13 *e* 302.

— 3. dicembre 1812. — Cassazione. — Senna-e-Marna. — (S.. 13. 1. 208.)

5. *Quando l' omicidio siasi commesso su di un padre di famiglia da persona diversa dal di lui figlio, ed il figlio sia stato complice, convien far distinzione tra la complicità per la consumazione ossia per essere stato* correo *dell' omicidio, e la complicità per la* eccitazione *o per la* preparazione. — *Nel primo caso il complice, perchè parricida, dev' esser punito con pena più grave; nel secondo caso sarà punito semplicemente colla stessa pena dell' autor principale dell' omicidio.*

— 27 aprile 1815. — C. C. — Rigetto. — Aisne. — (S.. 15. 1. 414. — D.. 13. 1. 480. — L.. 46. 159.)

6. *I complici di un misfatto saranno puniti colle medesime pene dell' autor principale, ancorchè essi abbiano ignorato le circostanze aggravanti ch'esistessero a carico dell' autore.*

— 26 dicembre 1812. — Cassazione. — Schelda. — (S.. 13. 1. 197.)

7. *Perchè il complice di un omicidio sia punito colle stesse pene dell' autore, non è necessario che vi sia stata l' intenzione di uccidere: basta ch' egli abbia provocato, o soccorso ed assistito scientemente e col disegno di nuocere nel commettere gli eccessi che hanno prodotta la morte violenta.*

— 4 piovoso anno 13. — Cassazione. — Saonna e Loira. — (S.. 7. 2. 845.)

8. *I complici degli autori del misfatto tentato saranno puniti colla stessa pena degli autori stessi, ancorchè abbian presa parte solo a preparare il misfatto, e non già al principio della sua esecuzione.*

— 6 febbrajo 1812. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 12. 1. 97.)

9. *La disposizione con cui vien punito della stessa pena*

---

opposta, risolvendo che le circostanze personali le quali accrescono o diminuiscono la pena in un complice o in uno degli autori del reato, non giovano nè nocciono agli altri; il che poi venne adottato nell' art. 76 delle nostre *leggi penali.*

l' autor principale e 'l complice, si applica anche quando l' autor principale essendo pubblico uffiziale e 'l complice semplice privato, il misfatto, rispetto al pubblico uffiziale, costituisce una prevaricazione, *non adattabile al semplice privato.*

— 15 ottobre 1813. — C. C. — Rigetto. — Nord. — (S.. 14. 1. 4.)

Id. — 13. aprile 1821. — C. C. — Rigetto. — Corsica. — (Bull. crim. anno 1821, p. 156.)

10. *Allorchè siasi commesso un furto con frattura, il complice vien punito colla stessa pena dell' autore, ed in ragione della frattura, quando anche siasi questa prodotta pel solo fatto dell' autore, e non già del complice.* (a).

— 25 ottobre 1811. — Cassazione. — Frise. — (S.. 12. 1. 224.

Id. — 26 dicembre 1812. — Cassazione. — Tarn-e-Garonna. — (S.. 13. 1. 197.)

Id. — 4 fiorile anno 10. — Cassazione. — Vienna. — (S.. 2. 2. 384.)

11. *Chiunque si rende complice di un delitto di attentato al pudore verrà punito colla stessa pena dell' autor principale, ancorchè siffatto autore sia padre dell' individuo, e che tale qualità lo renda punibile con pena più grave.*

— 22 novembre 1816. — C. C. — Rigetto. — (S.. 17. 1. 83.)

12. *Dal perchè il giurì dichiara che l' accusato principale non è colpevole del reato che gli viene attribuito; non segue che non possa pronunziare di esser colpevole il complice; nè per questo può dirsi contraddittoria la sua dichiarazione.*

— 17 agosto 1811. — C. C. — Rigetto. — (S.. 12. 1. 36.)

V. le indicazioni seguenti e l'art. 62, n.° 1.)

13. *Perchè siavi complicità suscettibile di pena, non è necessario che l' autor principale possa esser egli medesimo condannato o processato.*

— 24 aprile 1812. — Cassazione. — Firenze. — (S.. 12. 1. 399.)

(a) Per questi ed altri simili casi ne' quali le circostanze materiali aggravano le pene di un reato, è diversamente risoluto tra noi coll'art. 27 delle *leggi penali*, non nuocendo esse che agli autori o a coloro tra complici i quali ne hanno avuta la scienza nel momento dell' azione, o della cooperazione costituiva della loro reità.

Id. 23 aprile 1813. — Cassazione. — Parma. — (S.. 13. 1. 349.)

14. *Il complice di un reato è punibile colle pene nelle quali, secondo la natura delle circostanze aggravanti, sarebbe incorso l'autore, anche quando costui per privilegio personale non abbia dovuto esser condannato.*

— 8 ottobre 1818. — C. C. — Rigetto. — Gard. — (Bull. crim. anno 1818, p. 422.)

15. *L'accusato di fatto principale può regolarmente esser condannato come* complice, *ancorchè non siavi condanna contro l'autor principale.*

— 6 maggio 1815. — C. C. — Rigetto. — Tolosa. — (S.. 15. 1. 333.)

16. *In materia di aborto tentato, il complice della donna può esser punito anche quando la donna non sia punita.*

— 16 ottobre 1817. — C. C. Rigetto. — (S.. 18. 1. 75. — D.. 15. 1. 500. — L.. 52. 81.)

17. *L'assenza dell'autor principale di un reato non reca ostacolo al giudizio pe' complici.*

— 19 agosto 1819. — C. C. — Rigetto. — Loiret. — (S.. 20. 1. 32.)

17. (bis). *Non può esservi* complicità *se non quando vi sia un fatto principale provato.*

Quindi il prevenuto dichiarato colpevole per essersi colluso con un commerciante, onde nascondere a' creditori legittimi le mercanzie ed i beni immobili di costui, non può su tale dichiarazione esser punito come complice *di bancherotta fraudolenta, in quanto che il fatto di bancherotta dell'autor principale non è provato con siffatta dichiarazione.*

— 14 gennajo 1820. — Cassazione. — Isère. — (S.. 20. 1. 176. — D.. 18. 1. 127.)

18. *L'azione pubblica rispetto ai complici non si estingue colla morte dell'autor principale del reato.*

— 14 agosto 1807. — Cassazione. — Monte-Tonnerre. — (S.. 8. 1. 27.)

Id. — 21 aprile 1815. — C. C. — Rigetto. — Aisne. — (S.. 15. 1. 311. — D.. 13. 1. 315. — L.. 43. 293.)

19. *Quando l'autor del reato per ragion di sua età vien condannato a pena più mite, lo stesso favore non si estende ai complici.*

— 21 aprile 1815. — C. C. — Rigetto. — Aisne. — (S.. 15. 1. 311. — D.. 13. 1. 315. — L.. 43. 293.)

Id. — 19 agosto 1813. — Cassazione. (S.. 17. 1. 92.)

20. *Quantunque il principale autore di un reato per ragion di recidiva sia nel caso di subire aggravazione di pe-*

na, per questa sola causa il complice non è soggetto ad altra pena che alla ordinaria.

— 3 luglio 1806. — Cassazione. — Basso-Reno. — (S.. 7. 2. 846.)

21. *La domesticità non è circostanza aggravante del furto se non per colui che lo ha commesso o che vi abbia partecipato, e non per colui che, dopo commesso il furto, abbia nascosto tutti o parte degli oggetti, formando il nascondimento un fatto posteriore al furto, il quale non fa supporne la cooperazione.*

— 16 aprile 1818. — Cassazione. — Gard. — (Bull. crim. dell' anno 1818., p. 136.)

22. *Perchè la ignoranza delle circostanze aggravanti di un furto, per parte del complice, possa rispetto ad esso minorare la pena, è necessario il concorso di queste due condizioni, cioè, ch' egli sia complice per ricettamento e che il reato abbia natura tale da portare alla morte, ai lavori forzati perpetui, o alla deportazione.*

— 22 agosto 1817. — Cassazione. — (S.. 18. 1. 250. — D.. 16. 1. 75. — L.. 52. 94.)

23. *Quando i fatti di complicità, attribuiti all' accusato, costituiscono da sè stessi premeditazione, la dichiarazione di esser colpevole, poggiata su i fatti di complicità contiene virtualmente quella relativa alle circostanze di premeditazione.*

— 20 gennajo 1814. — C. C. — Rigetto. — Senna-Inferiore. — (S.. 15. 1. 34. — L.. 41. 532.)

24. *L' individuo sottoposto ad accusa come complice di furto consumato in tempo di notte e con frattura, non può essere condannato alla pena applicata al furto commesso con tali circostanze, se il giurì, in conformità della quistione a lui proposta, lo dichiara colpevole soltanto per avere scientemente facilitato siffatto furto e di esser concorso alla vendita dell' oggetto rubato, senza spiegare cosa veruna sulle circostanze aggravanti.*

— 20 novembre 1817. — Cassazione. — Gironda. — (Bull. crim. dell' anno 1817, p. 297.)

25. *I gendarmi che hanno favorita la diserzione non sono semplici complici di diserzione. — Tal delitto, per ragion delle loro funzioni, prende un carattere che rende inapplicabile il decreto del 25 marzo 1810 relativo all' amnistia accordata ai disertori.*

— 10 maggio 1811. — Cassazione. — Passo-di-Calè. — (S.. 12. 1. 73.)

26. *L' amnistia accordata al colpevole produce di pieno*

dritto quella del complice, cioè, del complice semplice; in conseguenza l'amnistia accordata al disertore, giova di pieno dritto a coloro che avranno facilitata la sua diserzione.

— 9 germile anno 8. — Cassazione. — Puy-de-Dôme. — (S.. 1. 1. 294.)

27. *L'amnistia accordata pel reato principale si estende agli accessorii relativi pel loro effetto soltanto al reato compreso nell'amnistia.*

Il falso commesso per favorire un disertore non ha un carattere proprio di reità: esso non è più punibile se la diserzione viene amnistiata.

La legge del 24 fiorile anno 10, colla quale si accorda l'amnistia pe' reati di diserzione nel regno, è applicabile ai coscritti, del pari che agli altri disertori.

— 6 gennajo 1809. — Cassazione. — Ain. — (S.. 9. 1. 223.)

28. *L'amnistia accordata ai coscritti ed altri disertori co' decreti de' 25 marzo e 20 giugno 1810, non si estende agli uffiziali pubblici, per esempio, ai segretarii delle municipalità, che avranno commesse falsità per sottrarre i colpevoli dalle leggi relative al servizio militare.*

— 19 luglio 1810. — Cassazione. — Dordogna. — (S.. 11. 1. 212.)

29. *Dal perchè la diserzione fu amnistiata, non segue che un falso commesso per favorirla sia del pari compreso nell'amnistia. — Se questa falsità per sua natura cagiona danno ai terzi, se il suo effetto si estende al di là della diserzione favorita se può da sè stessa presentare il carattere di un reato principale, l'autore della falsità non è un semplice complice, egli va soggetto a procedimento criminale, non ostante l'amnistia del disertore.*

— 4 maggio 1810. — Cassazione. — Monte-Bianco. — (S.. 11. 1. 289.)

Id. — 30 giugno 1810. — Decreto. — (S.. 11. 2. 416.)

30. *L'amnistia accordata dal decreto del 25 marzo 1810 quantunque applicabile agli autori di devastazioni commesse nelle foreste nazionali, dee pur nondimeno non applicarsi ad un sindaco comunale, complice di tali delinquenti; la sua qualità di sindaco dà al reato un carattere più grave pel quale non va compreso nella regola ordinaria.*

Una determinazione del governo posteriore al decreto di amnistia, autorizzando di tradursi in giudizio siffatto sindaco, implicitamente dichiara che l'amnistia non gli è applicabile.

— 8 marzo 1811. — Cassazione. — Alti — Pirenei. — (S.. 11. 1. 372.)

31. *In materia di misfatti commessi da un vagabondo o da un forzato fuggito dal bagno, il complice del vagabondo o del forzato, per questa sola causa e per la qualità dell'autore del reato, non dev' esser giudicato da corte speciale.*

In tal caso dunque la istruzione dev' esser divisa. (a)

— 27 vendemiale anno 10. — Cassazione. — Alta-Garonna. — (S.. 2. 2. 374.)

32. *Allorchè due prevenuti vengono arrestati insieme, ed uno di essi per causa di recidiva deve giudicarsi dalla corte criminale, mentre l'altro non è soggetto che a pene correzionali, essi debbon essere giudicati simultaneamente. — Le due azioni non posson dividersi per sottomettere la prima alla conoscenza di un giurì, e rinviare la seconda alla udienza correzionale. — Al contrario il giurì nel tempo stesso deve pronunziare sulle due azioni.*

— 29 brumajo anno 12. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 7. 2. 858.)

33. *In materia di misfatti che per loro natura van soggetti alla competenza di corti speciali, se un accusato come complice non vien sottoposto ad accusa, che posteriormente alla decisione colla quale siasi pronunziato sul misfatto principale, egli ancora dev'esser giudicato da corte speciale, quando i fatti di complicità, avendo preparato o facilitato il misfatto, s' identificano e si confondono col misfatto medesimo.*

— 18 giugno 1807. — Cassazione. — Schelda. — (S.. 7. 2. 859.)

34. *Il complice non sarà giudicato dalle corti speciali competenti a pronunciare per l' autor principale, se non quando sia sottoposto a procedimento e giudicato simultaneamente coll' autore. — Se contro di lui si procede separatamente, egli dev' esser tradotto davanti i giudici ordinarii. Quindi i complici delle guardie doganali che avranno favorito il controbando, non saranno giudicabili dalle corti speciali, allorchè contro di loro siasi aperto particolar procedimento.*

— 16 marzo 1809. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 473.)

(a) Questa massima è stata seguita dalla nostra corte di cassazione costantemente, come può riscontrarsi nella *collezione alla serie criminale.*

35. *La regola in forza della quale il complice del vagabondo, del pari che il vagabondo medesimo vien giudicato da corte speciale, non si applica al caso in cui il complice sia tratto in giudizio dopo compilato il processo contro l'autor principale personalmente giudicabile da corte speciale.*

— 22 aprile 1808. — Cassazione. — Sarthe. — (S.. 9. 1. 383.)

36. *La decisione colla quale si discarica dell'accusa il preteso* autore *di bancherotta non ha per lui forza di giudicato, quando posteriormente vien denunciato come complice; sovrattutto se appare che il discarico dell' accusa siasi fondato principalmente sulla desistenza della parte civile.*

— 14 pratile anno 12. — C. C. — Rigetto.—Roano.— (S.. 4. 1. 308.)

37. *Allorchè una corte speciale abbia profferita la sua decisione su di una causa portata alla sua conoscenza per la qualità de' prevenuti, essa non è competente a giudicare un complice i di cui giudici naturali sono unicamente i tribunali ordinarii.* (a)

— 21 aprile 1808. — Cassazione. — Sarthe. — (S.. 8. 1. 504.)

38. *La quistione sulla premeditazione è indispensabile riguardo al complice in un omicidio, ancorchè siasi proposta per l' autore principale,*

— 15 dicembre 1808. — Cassazione. — Deux — Sèvres. — (S.. 9. 1. 403.)

39. *In qual caso uno stampatore, il quale abbia adempito a tutt' i regolamenti, può esser considerato colpevole o complice nel reato commesso dall'autore di un'opera stampata?*

È forse vero che il fatto della stampa debbe farlo credere complice fino alla pruova contraria? È vero piuttosto, che basta per lui l' aver osservato i regolamenti per essere al coverto di qualunque imputazione, purchè non esistano pruove positive ch' egli pure sia correo, o istigatore, o fautore mal intenzionato?

— 17 giugno 1817. — Parigi. — (S.. 17. 2. 249.)

(a) Rapporto alla competenza delle corti speciali sui complici ci riserbiamo dir l'occorrente stabilito nelle nostre *leggi di procedure giud. penali*, nelle Osservazioni al Tit. 6. lib. 2. del codice d'Istruzione criminale.

40. *La complicità pel fatto di un suicidio non è punita da legge veruna.*

— 27 aprile 1815. — Cass. — Metz. — (S.. 15. 1. 317. — D.. 13. 1. 294. — L.. 44. 127.)

41. *Quando il dolo o la frode dà luogo a condanna pei danni ed interessi, la condanna può esser pronunziata solidalmente contro tutt' i complici.*

— 12 febbrajo 1818. — C. C. — Rigetto. — Caen. — (S.. 19. 1. 139. — D.. 16. 1. 672.)

V. gli articoli 60 a 63; 102 a 108; 114, 116, 136 e seg.; 190, 202 e seg.; 213, 217, 238 e seg.; 284 e seg.; 293, 338, 341 del cod. pen.

42. * *Quando di due prevenuti pel medesimo misfatto o delitto uno per privilegio di età dev' esser considerato come semplice delinquente, e l' altro per dritto ordinario viene imputato criminalmente, in tal caso il procedimento non deve essere diviso, e l' imputato criminalmente trae seco il delinquente, in quanto che la Corte di assise può pronunciare le pene applicabili ad entrambi, mentre il tribunale correzionale no 'l potrebbe.*

— 18 novembre 1824. — Cass. — Parigi. — (S.. 25. 1. 146. — L.. 72. 591.)

43.* *Il ricettatore di contrabando punibile correzionalmente, non che di contrabando giudicabile da corte prevostale, in qualità di complice sarà punito di ammenda e di prigionia al pari dell' autore medesimo del contrabando.*

— 22 ottobre 1825. — C. C. Rigetto. — Lons-Le-Saulnier. — (S.. 25. 1. 429.)

44. * *Il complice nel furto commesso da un fanciullo vien punito come se il furto si fosse consumato da individuo di età maggiore.*

— 18 novembre 1824. — Cass. — Parigi. — (S.. 25. 1. 146. — L.. 72. 591.)

45. * *Le circostanze colle quali ne' casi ordinarii si caratterizza la complicità criminosa, non si applicano al furto commesso tra parenti o affini; specialmente tra marito e moglie. — Il complice in questo furto non è punito se non quando abbia* nascosto *o applicato* a suo vantaggio *tutti* o parte degli oggetti rubati. — *Non basterebbe l' aver egli soltanto* agevolato o assistito *l' autore del furto.*

— 15 aprile 1825. — Cass. — Poitiers. — (S.26. 1. 252.)

Art. 60. Saranno puniti come complici di un' azione qualificata misfatto o delitto, coloro i qua-

li, con doni, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinazioni, o colpevoli artificii, avranno provocata quest' azione, o dato istruzione per commetterla;

Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all' azione, sapendo che vi doveano servire;

Coloro che scientemente avranno ajutato o assistito l' autore o gli autori dell' azione ne' fatti che l' avranno preparata o facilitata, od in quelli che l' avranno consumata; salve però le pene che saranno specialmente prescritte dal presente Codice contro gli autori di cospirazioni o di provocazioni attentatorie alla sicurezza interna od esterna dello stato, anche nel caso in cui il misfatto ch' era l' oggetto dei cospiratori o dei provocatori, non fosse stato commesso.

Su l' articolo 60.

1. *I giudici non debbon caratterizzare complici e punire come tali, che i soli accusati pe' quali il giurì ha dichiarati costanti i fatti di complicità, come sarebbero quelli determinati dall' articolo 60 del Codice penale. — Non basta che, dopo una quistione astratta sulla complicità, il giurì abbia dichiarato che l' accusato sia complice.*

— 2 luglio 1813. — Cassazione. — Borbone. — Vandea. — (S.. 13. 1. 298.)

Id. 3 marzo 1814. — Cassazione. — Senna. — (S.. 14. 1. 113. — L.. 39. 455.)

Id. — 15 dicembre 1814. — Cassazione. — Marna. — (S.. 15. 1. 87. — D.. 13. 1. 107. — L.. 42. 379.)

Id — 24 gennajo 1818.—Cassazione.—(S.. 18. 1. 131.)

2. *I fatti costitutivi della complicità debbon enunciarsi distintamente: non è permesso di dedurre la complicità da questa vaga enunciazione*, ed altri fatti risultanti dalla discussione.

— 29 gennajo 1807. — Cassazione. Senna. — (S.. 7. 1. 511.)

3. *Quando la convizione di aver commesso il misfatto di complicità è relativa alla cooperazione come autore, e non*

già ai fatti estrinseci al reato, diretti a facilitarlo, non è necessario che la dichiarazione del giurì enuncii formalmente gli elementi di complicità.

— 31 luglio 1818. — C. C. — Rigetto. — Oisa. — (S.. 19. 1. 116.)

4. *Gli autori di un medesimo furto, assistendosi reciprocamente colla loro comune cooperazione ne' fatti che preparano o in quelli che consumano siffatto furto, sono gli uni considerati complici degli altri.*

— 8 luglio 1813. — Cassazione. — Firenze. — (Bull. crim. dell' anno 1813, p. 375.)

5. *Il semplice fatto* d'impegnare *a commettere un reato, senza esservi state promesse, ordini, doni o minacce, non costituisce la* complicità del reato.

— 24 novembre 1809. — Cassazione. — Gard. — (S.. 10. 1. 142.)

Id. — 3 settembre 1812. — Cassazione. — Aube. — (S.. 13. 1. 153. — L.. 36. 575.)

6. *Il solo fatto di non aver impedito un omicidio che poteasi impedire non costituisce la complicità. Esso non è neanche azione punibile a' termini del Codice penale.*

15. marzo 1812. — Cassazione. — (S.. 12. 1. 376.)

7. Giudicato nello stesso senso, *che i fatti negativi (per esempio non aiutare un uomo colpito da coloro nella compagnia de' quali alcuno si trovi), non sono riguardati dalla legge come atti costitutivi della complicità.*

— 30 novembre 1810. — Cassazione. — Senna. — (Bull. crim. dell' anno 1810, pag. 313.)

8. *Non può punirsi il padrone di una bottega da caffè, di un' osteria, o di qualunque altra casa pubblica, come complice de' litigii e delle vie di fatto che vi sono avvenute, per non averli denunciati immediatamente.*

— 14 dicembre 1809. — Cassazione. — Varzy. — (S.. 10. 1. 260.)

9. *Colui che soccorre l' autore di un delitto o misfatto nel momento stesso che lo commette, quando anche il soccorso consiste nel rimuovere gli ostacoli, o anche a spiare intorno al luogo in cui si consuma il delitto, vien considerato pur esso correo ossia autore di complicità per quanto riguarda la pena da pronunziarsi.*

— 9 aprile 1809. — Cass. — Coblenza. — (S.. 13. 1. 320.)

10 *Non può punirsi come complice in un reato la persona che senz' aver provocato nè agevolato il colpevole a commetterlo, abbia semplicemente favorito costui, ajutandolo con qualunque mezzo a salvarsi.*

— 29 pratile anno 5. — Cassazione. — Maine-e-Loira. (Repertorio di giurisprudenza, tom. 2, pag. 680.)

11. *Quando una somma qualunque vien donata ad un agente del governo*, per causa delle sue funzioni, *si rende* complice del reato colui *che fu in mezzo all'affare, ancorchè siasi semplicemente incaricato della consegna del dono, e non abbia personalmente praticato verun maneggio riprensibile.*

— 6 marzo 1812. — Cassazione. — Stura. — (S.. 12. 1. 375.)

12. *Le guardie forestali non potendo far commercio di legna, coloro che compran legna da queste guardie, dopo di averle riconosciute tali, sono, per questo solo fatto, loro complici. — Perciò essi dovranno esser condannati come queste guardie, e solidalmente con esse.*

— 9 febbrajo 1811. — Cassazione. — Mosa. — (S. 11. 1. 247.)

13. *La subornazione de' testimonii quando non siasi fatta nè tentata una falsa deposizione, non può esser considerata come complicità di falsa testimonianza.*

— 9 marzo 1809. — Cassazione. — Calvados. — (S.. 9. 1. 252.)

14. *Quantunque l'articolo 60 del Codice penale nel terzo paragrafo reputa punibili come complici coloro che avranno ajutato o assistito all'azion principale, quando abbian ciò eseguito* scientemente, *la pena può esser legalmente applicata al complice di stupro violento pel quale non siasi detto, che l'abbia fatto scientemente: in questo caso la scienza del misfatto non può non esistere.*

— 18 maggio 1815. — C. C. — Rigetto. — (S.. 15. 1. 398. — L.. 44. 185.)

15. *Nel senso dell'art. 60. del Codice penale, la parola* macchinazioni *presenta da sè stessa una prevenzione di colpabilità, senza bisogno di aggiugnervi l'espressione* colpevoli, *la quale si riferisce solamente al vocabolo* artifizii.

— 15 marzo 1816. — C. C. — Rigetto. — Marsiglia. — (D.. 14. 1. 423.)

16. *In materia di scrocco, colui che ha fatto da mezzano, si reputa di aver* facilitato *ed* assistito *nel senso dell'art. 1 titolo 3 del Codice penale del* 1791. — *In conseguenza egli deve per questa sola causa esser considerato e punito come complice.*

29 maggio 1807. — Cassazione. — Mosella. — (S.. 7. 2. 846.)

17. *La costruzione di chiavi false e la consegna fattane agli autori del furto con disegno criminoso, produce complicità nel furto, come un mezzo concorso a prepararlo.*

— 13 giugno 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 91.)
V. gli art. 101, 293, 398.

18. * *I giudici non debbon caratterizzare complici e punire come tali, che i soli accusati pe' quali il giurì ha dichiarato costanti i fatti di complicità, come sarebbero quelli determinati dall'art. 60 del Codice penale. — Non basta l'avere il giurì dichiarato dietro quistione astratta sulla complicità, che l'accusato sia complice.*

— 5 febbrajo 1824. — Cass. — Parigi. — (S.. 24. 1. 288. — D.. 22. 1. 180.)

19. * *La dichiarazione del giurì la quale stabilisce che l'accusato non è colpevole di furto come autore principale, ma semplicemente come complice, per avervi scientemente partecipato, non può servir di base alla condanna, poichè la dichiarazione non enuncia le circostanze costitutive della complicità.*

— 15 gennajo 1824. — Cass. — Mosella. — (S.. 24. 1. 232. — D.. 22. 1. 104.)

Art. 61. Coloro che conoscendo la condotta criminosa de' malfattori ch' esercitano brigandaggio o violenze contro la sicurezza dello stato, la pace pubblica, le persone o le proprietà, somministrano loro abitualmente alloggio, luogo di ricovero o di riunione, saranno puniti come loro complici.

(Concorda colle leggi 1, *ff. de receptator.*; 1, *Cod. de iis qui latr. vel ali. crimin. reos occultav.* Veggasi pure la *l.* 13, *ff. de offic. Praesidis.* — Ma con quanti atti si verificava l'abitudine di ricettare i malfattori? Era ciò rimesso all'arbitrio del giudice. Il Gotofredo nella glossa alla l. 3. *Cod. de Episcop. audien.* sostenne, forse troppo severamente, bastare la semplice reiterazione dell' atto criminoso per punirsi come abituale. — Ma se il ricettatore fosse agnato o affine del ladrone, *neque severe admodum puniendus*, diceva il giureconsulto Paolo nella l. 2, *ff. de receptator. non enim par est eorum delictum, et eorum qui nihil ad se pertinentes, latrones recipiunt.*

Su l'articolo 61.

V. l' art. 99.

Art. 62. Coloro che scientemente avranno ricettato, in tutto o in parte, le cose rubate od ottenute mediante un misfatto o un delitto, saranno parimenti puniti come complici di questo misfatto o delitto.

(Concorda colle leggi 3, *ff. de inc. rui. et nauf.* : 3, *ff. de abigeis* ; 11, *ff. ad L. Corn. de sic.* ; *Inst. lib.* 4, *tit.* 1, §. 4 ; *l.* 14, *Cod. de furtis et servo corr.* ; *et l.* 9, *Cod. ad L. Jul. de vi publ. et priv.*)

Su l' articolo 62.

1. *Quando il principale accusato di un furto viene messo in libertà, perchè non costa che l' involamento siasi eseguito col disegno di rubare, il ricettatore degli oggetti involati non può esser punito come complice.*

— 7 vendemmiale anno 7. — Cassazione. — Ain. — (S.. 7. 2. 850.)

V. gli art. 59. n.° 12. e seg.

2. *Il fatto di aver nascosto gli effetti rubati è punibile sol quando gli effetti siansi nascosti scientemente. — Se dunque l' atto di accusa non fa menzione di questa circostanza, e si limita a dire che gli effetti furon ricettati, tal atto è nullo, del pari che la procedura intera, e specialmente la decisione condannatoria.*

— 12 settembre 1812. — Cassazione — (S.. 13. 1. 156.)

Id. — 26 settembre 1817. — Cassazione. — Charente — Inferiore. — (Bull. crim. dell' anno 1817, p. 226.)

3. *Se il ricettatore degli oggetti, sa ch' essi furon rubati, non può essere scusato, se non quando ebbe il disegno di restituirli al padrone.*

27 piovoso anno 9. — Cassazione. — Gironda. (S.. 1. 1. 404.)

4. *Il ricettatore di oggetti rubati da domestici, quantunque avesse ignorata questa circostanza aggravante del furto, vien punito colla stessa pena degli autori.* (a).

— 22 piovoso anno 11. — Cassazione. — Morbihan. — (S. 3. 2. 412.)

V. l' art. 59. n.° 3.

5. *L' individuo convinto di aver nascosto gli oggetti in-*

(a) Diversamente tra noi per l' art. 76 delle *leggi penali.*

volati al suo padrone mentre ritrovavasi al suo stipendio, non incorre nell' aggravazione di pena per la circostanza di domesticità, se però non siasi cooperato a commettere il furto.

— 16 aprile 1818. — Cassazione. — Gard. — (Bull. crim. t. 23, p. 136.)

6. *Quando il furto fu consumato dopo un omicidio, si reputa di essersi commesso col mezzo dell' omicidio. — In conseguenza coloro che avranno nascosti gli oggetti rubati, conoscendo che il furto fu preceduto da omicidio, a' termini dell' art. 62 del Codice penale, debbon esser puniti come complici.*

18 dicembre 1813. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 14. 2. 16.)

7. *Il ricettamento non è un fatto morale ed indivisibile; esso è un fatto materiale caratterizzato per la intenzione, e può esistere e riprodursi per atti differenti. — In conseguenza, rispetto ad un medesimo furto, la stessa persona senza derogare alla regola* non bis in idem, *può essere accusata più volte del misfatto di ricettamento; purchè i fatti notorii della seconda accusa sian posteriori alla sua liberazione.*

29 dicembre 1817. — Cassazione. — Nanci. — (S.. 15. 1. 85.)

8. *Colui che con autorizzazione della polizia riceve effetti ch' egli conosce di esser provenienti da furto, non può esser punito come complice, ancorchè posteriormente egli abbia ritenuto a suo vantaggio parte degli effetti rubati, e colla intenzione di privarne il vero padrone.*

— 11 brumajo anno 14. — Cassazione. — Valchiusa. — (S.. 6. 1. 105.)

9. *In caso di furto commesso con armi, i complici per ricettamento non posson punirsi di morte come gli autori del furto con armi, attesochè la legge speciale del 18 piovoso anno 9 non fa menzione de'* complici per ricettamento. *Essi nondimeno van soggetti alle pene sanzionate dal Codice penale contro gli autori ed i complici di furti con circostanze aggravanti.*

— 14 piovoso anno 11. — Cassazione. — Stura e Tanaro — (S.. 3. 2. 405.)

Id. — 10 germile anno 11. — Cassazione. — Pò. — (S.. 3. 2. 419.)

10. *Quando siansi sequestrati tabacchi* (a) *in un loca-*

(a) La fabbricazione e vendita del tabacco è anche tra noi una

le dipendente da una casa abitata, colui che occupa questa casa si reputa di esser l' autore dell' introduzione fraudolenta di tabacchi, specialmente quando il processo verbale delle guardie doganali contiene altri fatti accessorii proprii a stabilire l' intenzione della frode.

— 6 novembre 1812. — Cassazione.—Amiens.— (Bull. crim. dell' anno 1812; p. 471.)

11. *Colui che riceve in sua casa legnami recisi o corteece portate via in contravvenzion della legge, e le invola così alle ricerche delle guardie dell' amministrazion forestale, vien considerato di dritto autore, o almeno complice del delitto.*

— 6 settembre 1811. — Cassazione.— Pirenei-Orientali. — (Bull. crim. tom. 16, p. 260.)

12. *Coloro che avranno comprati da una guardia forestale legnami ch' egli si avea illegalmente appropriati, non posson evitare la pena della complicità pel sol pretesto che siffatto uffiziale avea operato in buona fede.*

— 9 febbrajo 1811. — Cassazione.— Mosa. — (S.. 11. 1. 247.)

13. *Il venditore di bevande presso di cui ritrovansi liquori non rivelati, in un luogo non destinato a tenerli, è colpevole di ricettamento di questi liquori, a termini dell' art. 25 del decreto del 5 maggio 1806.*

— 16 novembre 1810. — Cassazione. — Lot-e-Garonna. — (S. 20. 1. 489.)

14. * *Il ricettatore di oggetti presi con furto commesso in seguito di omicidio, è complice e punibile come l'autore principale, secondo l' articolo 304 del Codice penale; se il ricettamento abbia avuto luogo sapendosi che il furto proveniva da omicidio, l' espressione del giurì* ricettare sapendo, *significa che la conoscenza dell' omicidio si era già acquistata al momento della ricettazione.*

— 8 gennajo 1824. — C. C. — Rigetto. — Parigi. — (S.. 24. 1. 104. — D.. 22. 1. 18. — L.. 69. 177.)

Art. 63. La pena però di morte, de' lavori forzati a vita, o della deportazione, ove avrà luogo, non sarà applicata ai ricettatori indicati nell' ar-

---

privativa dello stato. Veggasi la legge del 19 ottobre 1810, che stabilì le proibizioni e segnò le pene corrispondenti. Veggansi dippiù i decreti del 19 maggio 1811, del 25 febbrajo 1812, del 9 aprile 1816, 20 gennajo 1817, 22 gennajo e 14 maggio 1822.

ticolo precedente, se non quando saranno convinti d' avere conosciute, al tempo del ricettamento, le circostanze per le quali la legge prescrive queste tre specie di pene; altrimenti non subiranno che la pena de' lavori forzati a tempo.

(Concorda colla legge *unica Cod. ad L. Jul. peculatus.*)

Su l' articolo 63.

Le disposizioni degli articoli 59 *e* 62 *del codice penale sono generali, e non posson esser modificate che dalla sola eccezione dell' articolo* 63 *dello stesso Codice, colla quale si stabilisce che la pena di morte, de' lavori forzati perpetui, o della deportazione, non venga applicata ai ricettatori indicati nell' articolo* 62, *se non quando sian convinti di aver avuta al momento della ricettazione conoscenza delle circostanze per le quali la legge pronunzia questi tre generi di pene.*

— 25 giugno 1812. — Cassazione. — (S. 17. 1. 91. — D. 17. 1. 509.)

Id. — 26 novembre 1812. — Cassazione. — (S. 17. 1. 92.)

V. l' art. 59, n. 22.

Art. 64. Non vi ha nè misfatto nè delitto, allorchè l' imputato trovavasi in istato di pazzia quando commise l' azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

(Non si è tenuto di misfatto se non si ha l' animo, l' intenzione di commetterlo, ch' era appunto il *dolo malo* delle leggi romane, §. *placuit Inst. de furt.*; *l.* 3, *ff. de injur*; *l.* 1, *ff. de abig.*; §. *ita tamen Inst. de vi bon. rapt.*; *l.* 23, *ff. de aedil. ed*; *l. penult. ff. ad L. Jul. de adult.*; *l.* 14, *C. ad L. Fab. de plag.*; *l.* 20, *C. ad L. Corn. de fals.*; *l.* 31 *ff. eod.*

Or questa intenzione manca nello stato di pazzia, infelicità bene scusabile giusta la *L.* 12, *ff. ad L. Corn. de sic.*, e la penultima *ff. ad L. Aquil.* Ma se l' azione avea luogo ne' lucidi intervalli, vi era luogo a giudizio, *l.* 13 e 14 *ff. de off. Pracs.*

La forza maggiore cui non si sia potuto resistere toglie

egualmente l'intenzione, tutto che si commetta il misfatto, mentre manca la libera volontà di commetterlo, e ne' misfatti *voluntas spectatur non exitus.*)

Su l' articolo 64.

1. *La pazzia allegata dal consulente dell' accusato per sua giustificazione, è circostanza giustificativa e distruttiva del reato; il giurì debbe valutarla; essa non è semplice scusa ammessa dalla legge. In conseguenza non può prodursi ricorso per annullamento, se la corte di assise ricusa di giudicare sulla eccezione di pazzia.*

— 26 ottobre 1815. — Cassazione. — Senna. — (S. 17. 1. 17. — D.. 14. 1. 345. — L.. 47. 511.)

2. *La pazzia non essendo un fatto scusante, ma una circostanza morale che distrugge assolutamente la colpabilità dell' accusato, ne segue ch' essa non può formar materia di quistione particolare presso del giurì, e se i giurati, dopo la discussione, restan convinti che al momento in cui fu commesso il fatto, l' accusato trovavasi realmente nello stato di alienazione mentale, essi debbon dichiarare che costui non è colpevole, poichè non vi è colpa senza volontà criminosa, quando manca l' esercizio della ragione e del discernimento.*

Per conseguenza se l' accusato vien dichiarato colpevole, tale dichiarazione abbracciando il fatto materiale e 'l suo carattere morale, conterrà necessariamente una dichiarazione negativa dell' allegata pazzia.

— 11 marzo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 92.)

3. *I giudici criminali son competenti a giudicare sulla quistione di demenza, quando si assume per valutare la moralità di un reato o del suo autore. — Non vi è affatto luogo all' esame pregiudiziale presso un tribunale civile, onde risolversi la di lui interdizione.*

— 9 dicembre 1814. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 15. 1. 284. — D.. 13.. 1. 128. — L.. 42. 489.)

4. *La dichiarazione del giurì la quale stabilisce che l' accusato è colpevole d' aver commesso volontariamente il misfatto, e ch' esso trovavasi nello stato di demenza al momento dell' azione, non implica contraddizione tale da doverne produrre l' annullamento. — Essa debbe intendersi in questo senso, cioè che l' accusato è materialmente autor del fatto, ma ch' egli non ebbe se non la* volontà di un uomo demente, *volontà quasi animale, e ch' esclude qualunque imputazione* legale.

— 4 gennajo 1817. — C. C. — Rigetto. — Eure e Loira. — (S.. 17. 1. 399.)

5. *I furiosi o gli epilettici che negli eccessi della loro malattia commettono un reato, per esempio un assassinio, si reputano non aver avuta intenzione criminosa.*

— 8 brumajo anno 13. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 495.)

6. *Lo stato di ebbrietà non può scusare il furto.*

— 15 ottobre 1807. — C. C. — Rigetto. — Cher. —) S.. 8. 1. 24.)

Id. 18 maggio 1815. — C. C. — Rigetto. — (S.. 15. 1. 398. — L.. 44. 185.)

V. l'art. 59, Cod. pen.; — e 365, Cod. d'istruzione crim.

Art. 65. Niun misfatto o delitto può essere scusato, nè può esserne mitigata la pena, tranne i casi e le circostanze nelle quali la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicarvi una pena meno rigorosa.

(Concorda colla l. 9, *ff. de poenis.*)

Su l'articolo 65.

1. *I tribunali non posson assolvere i colpevoli di un reato sul pretesto di buona fede o ignoranza di legge.*

— 30 luglio 1807. — Cassazione. — Calvados. — (Bull. crim. dell'anno 1807, p. 312.)

Id. — 15 febbrajo 1811. — Cassazione. — Mosa. — (Bull. crim. dell'anno 1811, p. 35.)

Id. — 15 piovoso anno 7. — Cassazione. — Gorgoloin. — Bull. crim. tom. 2, p. 55.)

2. *Un tribunale di polizia non può scusare i contravventori alla legge del 18 novembre 1814, e dispensarsi di applicar loro l'ammenda prescritta da siffatta legge sul pretesto ch' essi non avessero ben compreso il vero senso delle sue disposizioni.*

— 9 febbrajo 1815. — Cassazione. — Coulommiers. — (Bull. crim. dell'anno 1815, tom. 20, p. 16.)

3. *La scusa desunta dalla provocazione non è ben fondata se il reato non ha avuto luogo immediatamente ed in conseguenza di tale provocazione.*

— 27 messidoro anno 10. — Cassazione. — Marengo. — (S.. 2. 2. 398.)

4. *In materia correzionale, l'accusato non può mettersi fuori causa. — Se egli non vien condannato, dev' essere necessariamente assoluto, senza veruna soggiunta diretta ad oscurare il suo onore, e senza potersi condannare a tutte o parte delle spese.*

— 18 germile anno 10. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 7. 2. 999.)

5. *In materia di contravvenzione ai regolamenti di polizia locale, i tribunali non posson esaminare l'intenzione del prevenuto; essa di pieno dritto vien presunta colpevole per la medesima natura del fatto materiale.*

1 termidoro anno 12. — Cassazione. — Lisieux. — (S.. 7. 2. 1023.)

6. *Ne' procedimenti pe' quali intervengono i giurati, non appartiene ai giudici dichiarare che il reato sia scusabile; al solo giurì è riservata tale facoltà.*

— 27 fiorile anno 8. — Cassazione. — Yonne. — (S.. 7. 2. 946.)

7. *In materia di registro, i giudici non possono in caso veruno dichiarare scusabile la contravvenzione, e dispensarsi di applicare la pena del doppio dritto.*

— 2 nevoso anno 7. — Cassazione. — Alta-Garonna. — (S.. 1. 1. 185.)

8. *I tribunali sul pretesto di buona fede non posson condonare o mitigar i dritti di registro e le pene incorse in questa materia.*

17 pratile anno 11. — Cassazione. — Bajonna. — (S.. 3. 2. 334.)

9. *In materia di contravvenzione ai dritti di registro, l'assumere un fatto di forza irresistibile non può scusare i contravventori, se non quando la verità del fatto di forza irresistibile vien provata per confessione formale o implicita dell' amministrazione.*

— 7 aprile 1809. — Cassazione. — Drome. — (S.. 20. 1. 490.)

10. *E forse vero che nelle contravvenzioni in materia di contribuzioni indirette, i giudici debbon considerare semplicemente i fatti materiali, senza poter esaminare l' intenzione del contravventore?*

— 31 maggio 1822. — Cassazione. Tolosa. — (S.. 23. 1. 38.) V. n.° 18. (a).

(a) Tra noi la legge del 24 febbrajo 1809 che organizzò il sistema dell' amministrazione de' dazii indiretti, stabilì nell' art. 249

*

11. *In materia di dritti riuniti, allorchè una contravvenzione vien comprovata dal processo verbale, i giudici debbono applicare ai contravventori le pene pronunziate dalla legge. Essi non posson mitigare nè tampoco condonare queste pene. Siffatto dritto appartiene all' amministrazione.* (a)

— 21 febbrajo 1806. — Cassazione. — Pò. — (Bull. crim. tom. 11., p. 53.)

Id. — 5 novembre 1807. — Cassazione. — Charente.— (Bull. crim. dell' anno 1807, tom. 12, p. 450.)

Id. — 2 marzo 1809. — Cassazione.—Morbihan. (Bull. crim. dell' anno 1809 tom. 14, p. 93.)

Id. — 3 marzo 1809. — Cassazione. — Ille-e-Vilaine.— (Bull. crim. dell' anno 1809., tom. 14, p. 100.)

Id. — 31 gennajo 1812.—Cassazione.—Roano.— (Bull. crim. dell' anno 1812, tom. 17, p. 28.)

12. *Quantunque le leggi in modo assoluto applicano le pene ai venditori di bevande, i quali non manifestano la loro qualità con insegna o frasca, pure provando il contravventore la forza irresistibile, potrà essere scusato.*

— 17 novembre 1809. — C. C. — (S.. 17. 1. 92.)

13. *Le leggi imponendo ai venditori di bevande di manifestare la loro qualità mediante insegna o frasca, i tribunali non possono scusare i contravventori sul perchè la loro qualità era conosciuta da' preposti dell' Amministrazione de' dritti riuniti.*

— 25 febbrajo 1808. — Cassazione. — Lozere. — (Bull. crim. tom. 13., anno 1808, p. 85.)

Id. 26 agosto 1808. — Cassazione. Sarre.—(Bull. crim. tom. 13, anno 1808, pag. 382.)

14. *In forza della legge del 24 agosto 1806, qualunque vetturale o trasportatore di liquori dev' esser provvisto di permesso. Niuna scusa verrà ammessa per la non esibizio-*

---

esser proibito ai giudici, in quanto al civile, di scusare i contravventori sulla loro intenzione: le loro funzioni sono limitate a fare un' esatta applicazione della legge, sotto pena di essere risponsabili de' danni ed interessi arrecati all' amministrazione generale.

(a) Anche tra noi ciò è riserbato all' Amministrazione la quale può ammettere a transazione, approvata la quale, l' azione civile reputasi estinta, e quando si tratti di semplici contravvenzioni in materia di boschi, di pesca, e di caccia, si reputerà estinta l'azione penale ancòra; perchè nel caso di delitti relativi alle indicate materie, la transazione ha tutti gli effetti della rinunzia all' istanza (art. 249 della legge del 18 ottobre 1819).

ne d' esso, venendo richiesto dal preposto dell' Amministrazione.

— 7 dicembre 1810. — Cassazione. — Landes. — (Bull. crim. dell' anno 1810., tom. 15, p. 318.)

15. *I venditori di liquori non possono scusarsi di non aver soddisfatto ai dritti di entrata, ec. allegando d' ignorare che il luogo da loro abitato appartenesse ad un comune in cui si dovessero pagare siffatti dritti.*

— 1 settembre 1809. — Cassazione. — Taro. — (Bull. crim. dell' anno 1809. tom. 14, p. 309.)

16. *L' aggiudicatario di alberi di alto fusto, recidendone altri non compresi nell' aggiudicazione, non è scusabile, sia perchè vi avesse lasciati altrettanti alberi che potea recidere, sia ancora perchè vi avesse sofferto perdite per caso fortuito.*

— 7 aprile 1808. — Cassazione. — Doubs. — (S.. 9. 1. 384.)

17. *Il proprietario che vende alberi di alto fusto adattati al servizio della marina, senza dichiararlo preventivamente all' amministrazione forestale, non può essere discolpato del delitto commesso per la mancanza di siffatta dichiarazione, sul semplice pretesto di essersi dopo la vendita* verbalmente *opposto all' abbattimento degli alberi.*

— 23 gennajo 1813. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 494.)

18. *Non è vero che in materia forestale i tribunali debban riguardare i soli fatti materiali, e che non posson prendere in considerazione la buona o mala fede del delinquente.*

— 12 aprile 1820. — C. C. — Rigetto. — Auxerre. — (S.. 22. 1. 328. — D.. 20. 1. 277. — L.. 66. 526.)

19. *Il pastore di un comune non può, nemmeno col permesso del sindaco, condurre a pascolare l' armento comunale in un bosco del comune medesimo, prima di essersi dichiarato demaniale.*

— 20 maggio 1808. — Cassazione. — Sarre. — (Bull. crim. dell' anno 1808, tom. 13, p. 230.)

20. *Non può riguardarsi come delitto ciò che risulta da forza irresistibile. In conseguenza il guasto prodotto dagli animali, pascolando senza guida in un bosco di fresco tagliato, non costituisce delitto, quando provasi che per ispavento furon costretti ad entrarvi.*

— 1 aprile 1818. Cassazione. — (Diz. di Laporte v.° *Forêt*).

21. *Il Senato annulla come attentatorie alla sicurezza dello stato tutte le decisioni giudiziali, non che la dichiara-*

zione del giurì colla quale male a proposito assolve individui colpevoli di corruzione nei giudizii, e di usurpazione delle rendite de' comuni.

— 28 agosto 1813 — Parere del consiglio di stato. — Brusselles. — (S.. 14. 2. 65.)

22. * *In caso di ribellione o di resistenza illegale, la ebbrietà non è scusante.*

— 23 aprile 1824. — Cass. — Colmar. — (S.. 24. 1. 323. — D.. 22. 1. 263.)

23. * *L' articolo 65 del Codice penale, prescrivendo che niun misfatto o delitto può essere scusato, se non ne' soli casi e nelle circostanze in cui la legge dichiara scusabile il fatto, si applica pure alle contravvenzioni. — Quindi l' individuo prevenuto di aver fatto passare sul fondo altrui una carretta carica del suo ricolto, non può esser dimesso dal giudizio per iscuse non indicate nella legge.*

— 5 agosto 1824. — Cass. — Saumur. — (S.. 25. 1. 41.)

V. l'art. 1.

V. gli art. 64, 66, 67, 68, 69, 70, 100, 101, 108, 114, §. 2; 116, 135, 137, 138, 163, 190, 213, 247, 248, § 2; 273, § 2; 284, 285, § 2; 288, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 343, 348, § 2; 357, 370, 380, 441, e 463 del Cod. pen. — 339, 346 e 367 del cod. d' Istruz. crim.

Art. 66. Quando l' accusato avrà meno di sedici anni, se si è deciso ch' egli abbia agito senza discernimento, sarà liberato; ma secondo le circostanze, o sarà consegnato ai suoi parenti, o sarà condotto in una casa di correzione per esservi educato e ritenuto per quel numero di anni che la sentenza determinerà, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui compierà il ventesimo anno della sua età.

(Generalmente nel roman dritto l'impubere non era soggetto ad azione penale, perchè in quell'età non vi era luogo a *dolo malo. Illum innocentia consilii tuetur*, dice Modestino nella l. 12 *ff. ad L. Corn. de sic.* Ma più specialmente per l'impubere vi concordano le *l.* 23, §. *excipitur ff. de aedil. ed.*; *L.* 22, *ff. ad L. de fals. mon.* Ma ben diverso era per quelli prossimi alla pubertà, i quali si riputavan capaci di dolo, *l.* 3, §. 1, *ff. de injur.*; §. *pen.*

Inst. de furt. ; *L.* 23, *ff. eod.* ; *l.* 4, *et* 26, *ff. de dolo malo et met. excus.* ; *l.* 3, §. 1, *ff. sepul. viol.* V. inoltre l. 22. ff. *ad leg. Cor. de fals* ; l. 1. §. 32. ff. *de SC. Sil. et Claud.* ; l. 1. Cod. *de fals. mon.* ; l. 2. §. 19. ff. *de vi bon. rapt.*, e l. 60 ff. *de reivind.* — Si eccettuava (come il nostro Leggio riflette nelle note al Mattei) la maritata minore di 12 anni pel delitto di commesso adulterio. — Sempre però la commiserazione dell' età faceva mitigare la pena, *l.* 1 *et* 2, *Cod. si adv. del.* ; *l.* 9 *et* 37, *ff. de minor.* ; *l.* 5, §. *etsi infans*, *ff. ad L. Aqu.* ; *et L.* 118, *ff. de div. regul. jur.*

Su l'articolo 66. (1)

1. *Quando il giurì dichiara che l'accusato minore di anni sedici abbia agito senza discernimento, se la corte di assise giudica di esservi luogo a detenzione, essa non può restringerla a sei mesi. — La durata di siffatta detenzione debb' essere almeno di un anno intero.*

— 10 ottobre 1811. — Cassazione. — Lys. — (S.. 12. 1. 55.)

2. *Allorchè gli accusati minori di anni sedici vengono assoluti perchè abbiano agito senza discernimento, debbe loro applicarsi l'articolo* 66, *non già il* 69 *del cod. pen.* ; *donde segue che la detenzione, alla quale posson eglino essere condannati in forza del citato articolo* 66, *non è pena, ma bensì misura di polizia diretta a rettificare la loro educazione.*

— 21 giugno 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 92.)

Id. — 17 luglio 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 92.)

3. *È vietato di pronunziare alcuna pena, nemmeno la sottoposizione alla sorveglianza dell' alta polizia, contro l' accusato minore di anni sedici, il quale abbia agito senza discernimento. — La dichiarazione del giurì che l' accusato abbia agito senza discernimento toglie al fatto qualunque carattere di misfatto o delitto.*

— 16 agosto 1822. — Cassazione. — Landes. — (S.. 23. 1. 162. — D.. 21. 1. 22.)

---

(1) « Gl' individui minori di anni sedici che non hanno complici maggiori di questa età, e che son prevenuti di reati diversi da quelli cui la legge applica la morte, i lavori forzati perpetui, o la deportazione, saranno giudicati da' tribunali correzionali, i quali si conformeranno agli articoli 66, 67 e 68 del Codice penale. ,, — Legge del 25 giugno 1824 art. 1. — *V. la legge in fine del codice.*

4. *Il minore di anni sedici, dichiarato di aver agito senza discernimento, non è obbligato di depositare l'ammenda per produrre ricorso avverso la decisione della corte di assise, colla quale, a termini dell'articolo 66 del codice penale, siasi ordinata la di lui detenzione in una casa di correzione.*

— 12 agosto 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 343.)

5. *Dovrà procedersi e giudicarsi criminalmente contro il prevenuto di furto soggetto a pena afflittiva ed infamante, quantunque per la sua età non sia punibile, che di pena correzionale.*

— 4 aprile 1811. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 11. 1. 243.)

6. *La scusa desunta dalla minor età dell'accusato non ha effetto che riguardo all'accusato medesimo: essa non può in modo veruno mitigar la condanna delle persone che son civilmente risponsabili del delinquente.*

— 2 luglio 1813. — Cassazione. — Caen. — (Bull. crim. dell'anno 1813, tom. 18, p. 361.)

7. *L'accusato che asserisce di esser minore di anni sedici non può richiedere che si prenda ad esaminare a suo riguardo la quistione s'egli abbia agito con discernimento, purchè non produca la sua fede di nascita.*

— 19 aprile 1821. — C. C. Rigetto. — Eure-e-Loira — (Bull. crim. dell'anno 1821, tom. 12, p. 167.)

8. *La decisione condannatoria pronunziata contro un individuo ch'era minore di anni sedici al momento in cui fu commesso il misfatto, debb'essere annullata, quando non siasi discussa la quistione s'egli avea o no agito con discernimento.*

— 17 settembre 1818. — Cassazione. — Alta — Garonna. — (Bull. crim. dell'anno 1818 tom. 18, p. 380.)

9. *L'individuo assoluto per non aver commesso il misfatto con discernimento, ma ciò non ostante condannato a pena correzionale, è suscettibile di condanna alle spese.*

— 25 febbrajo 1808. — Cassazione. — (S.. 17. 2. 318.)

Id. — 19 maggio 1815. — Cassazione. — Alta-Vienna. — (S.. 15. 1. 230. — L.. 43. 238.)

Id. — 27 marzo 1823. — Cassazione. — Isère. — (S.. 23. 1. 252.)

10. *La condanna alle spese contro l'individuo minore di anni sedici, assoluto per mancanza di discernimento, vien forse pronunciata come pena, o pure a titolo di danni ed interessi?*

— 27 marzo 1823. — Cassazione. — Isère. — (S.. 23. 1. 252. — D.. 21. 1. 138.)

11. *Il beneficio accordato dagli articoli 66 e 67 del codice penale, i quali minorano la pena quando il prevenuto è minore di anni sedici, non può essere applicato nelle materie regolate dalle leggi speciali, particolarmente nel caso di contravvenzione alle leggi doganali.*

— 15 aprile 1819. — Cassazione. — Colmar. — (S.. 19. 1. 311.)

V. l' art. 340 del cod. d'istruz. crim.

12. * *Dopo l' assoluzione dell' accusato per mancanza di discernimento, a termini dell' articolo 66 del codice penale, la detenzione in una casa di correzione può esser ordinata tanto in caso di semplice delitto, quanto in caso di misfatto.*

— 17 aprile 1824. — Cass. — Colmar. — (S.. 24. 1. 327. — D.. 20. 2. 77.)

V. l' art. 59.

13. * *Il beneficio accordato dall' articolo 66 del Codice penale, con cui si permette di assolvere il prevenuto minore di anni sedici quando abbia agito senza discernimento, non può estendersi alle materie regolate da leggi speciali; particolarmente a' delitti in materia di caccia.—Siffatta disposizione del Codice penale non è applicabile che alle sole materie regolate dallo stesso codice.*

— 12 gennajo 1825. — Grenoble. — (S.. 26. 2. 184.)

Art. 67. Se si è deciso ch' egli ha agito con discernimento, le pene saranno pronunziate nel modo che segue.

Se è incorso nella pena di morte, de' lavori forzati perpetui o della deportazione, sarà condannato alla pena da dieci a venti anni di prigionia in una casa di correzione;

Se è incorso nella pena de' lavori forzati a tempo o della reclusione, sarà condannato ad esser rinchiuso in una casa di correzione per una durata uguale alla terza parte almeno, ed alla metà al più del tempo di una di quelle pene a cui avrebbe potuto essere condannato.

In tutti questi casi, potrà colla decisione o colla sentenza esser messo sotto la vigilanza dell' alta polizia per cinque anni almeno, e per dieci al più.

Se è incorso nella pena della gogna o del bando, sarà condannato ad esser rinchiuso da uno sino a cinque anni in una casa di correzione.

Su l'articolo 67.

1. * *L'art. 67 del cod. pen. (che, rispetto all'accusato minore di anni sedici, commuta la pena de' lavori forzati a tempo, o della reclusione, in una detenzione per la durata del tempo eguale al terzo almeno ed alla metà al più del tempo de' lavori forzati o della reclusione), non debbe intendersi in questo senso, cioè, che bisogna necessariamente applicare la detenzione per la durata del terzo della più lunga di queste pene. — La detenzione può esser pronunziata pel terzo della durata più breve de' lavori forzati o della reclusione*

— 15 gennajo 1825. — C. C. — Rigetto. — (S.. 25. 1. 209.)

Id. 11 febbrajo 1825. — C. C. — Rigetto. — Poitiers. — (S.. 25. 1. 270.)

Art. 68. In niuno de' casi preveduti nell' articolo precedente il condannato soffrirà esposizione pubblica.

(Concorda colle leggi notate sull' art. 66, cui possono unirsi la l. 38. §. *fratres ff. ad L. Jul. de adult.*; *l.* 11. §. *impubes. ff. ad sc. Silan.*, e la *l.* 180 *ff. de R. J.* V. altresì la l. 4. §. 26. ff. *de doli mali et met. exc.*; la l. 5. §. 2. ff. *ad leg Aquil.*; e la l. 7. Cod. *de poenis.*)

Art. 69. Se il colpevole è incorso in una pena correzionale, ei potrà essere condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata convenevole, purchè sia al di sotto della metà di quella che avrebbe sofferto, se avesse avuto sedici anni.

(Non solo ai vecchi si mitigava la pena come prescrivevano la l. 2. ff. *de term. mot.* e la l. 3. §. *ingnoscitur ff. de sc. Silan.*, ma gl' Interpreti l'estendevano, nè senza ragione, agl' infermi pe' quali l' applicazion della pena ordinata avrebbe portata la morte, e 'l severo Mattei vi si uni-

forma al tit. *de Poenis*, Cap. IV, num. 21. V. ancora la l. 16. ff. *de poenis*; l. 108 ff. *de reg. jur.*; *l.* 37. §. 1. ff. *de minor.*)

Su l' articolo 69.

Gli articoli 69 e 401 del Codice penale, in virtù de' quali vengon puniti i colpevoli minori di anni sedici, suppongono che l' accusato abbia agito con discernimento.
— 14 ottobre 1813. — Cassazione. — Reno-e-Mosella. — (S.. 14. 1. 65. — L. 38, 504.)

Art. 70. Le pene de' lavori forzati perpetui, della deportazione e de' lavori forzati a tempo, non saranno pronunziate contro qualunque persona che abbia settant' anni compiuti nel momento della sentenza.

Art. 71. A queste pene sarà sostituita a loro riguardo quelle della reclusione, sia perpetua, sia temporanea, secondo la durata della pena a cui sarà surrogata.

Art. 72. Ogni condannato alla pena de' lavori forzati perpetui o a tempo, compiuto che avrà settant'anni, ne sarà rilevato e rinchiuso nella casa di forza pel rimanente tempo della sua pena, come se fosse stato condannato alla reclusione.

(Concorda colla l. 22 ff. *de poenis*: ma era lasciato alla facoltà del Preside il giudicare quali de' condannati nelle miniere si trovassero inutili a tal lavoro, *aut valetudine*, *aut aetatis infirmitate.*)

Art. 73. I locandieri e gli osti convinti d'avere alloggiato per più di ventiquattro ore qualcuno, che nel tempo della sua dimora avesse commesso un misfatto o un delitto, saranno civilmente risponsabili delle restituzioni, delle indennizzazioni e delle spese aggiudicate a coloro a' quali questo misfatto o questo delitto avesse cagionato danno, dipendente della di loro mancanza d' a-

vere iscritto sul loro registro il nome, la professione, e 'l domicilio del colpevole; senza pregiudizio della loro responsabilità nel caso degli articoli 1952 e 1953 del codice civile. (a)

(Con tali disposizioni concordano i principii del roman dritto diffusamente spiegati de' digesti sotto i titoli *furt.*; *adv. naut. caup. stabul*, — *Si familia fur. fec. dic.* — *Nautae, caup. stab. ut recepta restituant*, dove particolarmente nella l. 7 s' ingiunge loro il dovere di esplorare gli ospiti *cujus fidei*, *cujus innocentiae sint.*

Su l' articolo 73.

1. *I locandieri non sono risponsabili delle cose rubate nelle locande senza loro colpa e per effetto di forza irresistibile.*

— 20 fiorile anno 11. — Poitiers. — (S.. 3. 2. 475.)

2. *L' albergatore che abitualmente riceve carrettieri, e che non ha cortile per conservare i loro carri, è risponsabile del furto commesso sul carro lasciato al di fuora del suo albergo dal carrettiere ivi alloggiato.*

— 13 settembre 1808. — Parigi. — (S.. 9. 2. 20.)

V. gli art. 51, 61, 99, 268, 475 i n.° 2.

Art. 74. Negli altri casi di risponsabilità civile che potranno presentarsi negli affari criminali, correzionali o di polizia, le corti e i tribunali innanzi ai quali questi affari si tratteranno, si conformerauno alle disposizioni del Codice civile lib. 3, tit. 4, cap. 2 (b).

(Concorda col tit. *inst. de oblig. quae ex quasi delict. nasc.* e colle l. 7, *prin. ff. depositi*, e *l.* 45, *ff. ad L. Aquil.*

A lungo parlò il Sig. Taglioni de' quasi delitti, e della

(a) Questi articoli del Codice civile sono stati adottati negli stessi termini ne' corrispondenti art. 1824 e 1825 delle nostre *LL. civili.*

(b) Tra noi si sono adottate le stesse disposizioni, che corrispondono egualmente al Cap. II. tit. 4, lib. 3, delle nostre *leggi civili.*

risponsabilità che da essi proveniva secondo il dritto romano, e che nel Codice civile annotato si è aggiunto sotto gli art. 1382, 1383, e 1384, Tom. IV, pag. 495 e seguenti; ed ivi rimandiamo i nostri lettori per conoscere le moltiplici disposizioni delle leggi romane.)

Su l'articolo 74.

1. *La risponsabilità cui van soggetti i terzi estranei ai delitti che danno luogo a condanne, è di sua essenza civile. — Essa non si estende alle ammende applicate ai delitti, le quali hanno essenzialmente il carattere di pene, ma si estende alle spese.*

— 14 luglio 1814. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 14. 1. 275. — D.. 12. 1. 524.)

2. *Le parti sono risponsabili dell'estorsioni commesse dagli officiali ministeriali di cui si son servite.*

— 10 marzo 1808. — Brusselles. — (S.. 14. 2. 188.)

3. *Il marito non può esser condannato alle spese solidalmente colla moglie, per delitti o contravvenzioni commesse da costei.*

— 16 agosto 1811. — Cassazione. — Nogent-sulla-Senna. — (Bull. crim. dell'anno 1811, tom. 16, p. 229.)

4. *Il marito non è risponsabile dell'ammenda e delle spese pronunziate per ingiurie profferite dalla moglie mentre egli non era presente, specialmente se le abbia disapprovate.*

— 13 maggio 1813. — Cassazione. — Epinal. — (S.. 13. 1. 365.)

5. *Un marito non è risponsabile delle condanne pronunziate contro sua moglie da un tribunale di polizia, per ingiurie o calunnie di cui ella siasi resa colpevole. — Non è lo stesso pe' suoi domestici.*

— 6 giugno 1811. — Cassazione. — Mareuil. — (S.. 12. 1. 70.)

6. *Un venditore di bevande è risponsabile de' fatti di sua moglie relativi a questo negozio, e le pene alle quali essa va soggetta per tal riguardo sono applicabili al marito.*

— 9 maggio 1807. — Cassazione. — Calvados. — (Bull. crim. dell'anno 1807, tom. 12, p. 186.)

Id. — 12 agosto 1813. — Cassazione. — (Bull. crim. dell'anno 1813, tom. 18, p. 433.)

7. *Quando la frode contro i dritti riuniti siasi commessa da una moglie nel domicilio ed alla presenza del marito, esso è risponsabile della confisca incorsa, giusta i termini dell'articolo 35 del decreto del 1 germile anno 13.*

— 31 luglio 1807. — Cassazione. — Ille-e-Vilaine. — (S.. 7. 2. 1048.)

8. Il venditore di bevande non è risponsabile delle frodi che la moglie commette nelle strade ed in altri luoghi estranei al suo spaccio.

— 8 aprile 1813. — Cass. — Riom. — (Diz. di Laporte v.° Droits réunis, §. 2.)

9. Il marito non è risponsabile delle ammende applicate alla moglie per delitti ordinarii.

Il padrone non è risponsabile de' danni cagionati dal suo domestico, se non quando essi hanno luogo nell' esercizio delle funzioni nelle quali il padrone medesimo lo ha impiegato.

— 9 luglio 1817. — Cassazione. — Heltz-le-Maurupt. — (S.. 7. 1. 461.)

10. Allorchè il domestico alla presenza del suo padrone dichiara di non esistere cosa veruna soggetta a dritto di consumo sulla vettura ch' egli conduce, se ciò non ostante nella verifica fatta dalle guardie doganali scovresi il contrario, il padrone è personalmente risponsabile delle condanne pronunziate contro del domestico.

— 21 luglio 1818. — Cassazione. — Diz. di Laporte, v.° Octroi, §. 11.)

11. Basta che il delitto di un domestico il quale abbia sfrondato alberi in una foresta dello stato, pascolandovi il bestiame del suo padrone, siasi commesso mentre esercitava le funzioni alle quali era stato destinato, e che siasi introdotto nella foresta per interesse e per ordine del padrone, perchè il domestico venghi considerato di aver commesso il delitto nell' esercizio delle funzioni alle quali era stato addetto dal suo padrone, e perchè si dichiari che il padrone siane risponsabile.

— 13 gennajo 1813. — (S.. 14. 1. 190.)

12. Il padrone è risponsabile pe' delitti de' suoi domestici, ancorchè egli provi di non aver potuto impedire il fatto che produce la di lui risponsabilità.

— 25 novembre 1813. — Cassazione. — Evreux. — (S.. 14. 1. 24.)

13. Il padrone ch' è risponsabile del fatto di tre persone di sua famiglia che avessero falciato erbe in una foresta dello stato, va soggetto a tre ammende, secondo il numero de' contravventori: i giudici non posson ridurla ad una sola, comunque sia discreta la quantità delle erbe falciate.

— 7 gennajo 1814. — Cassazione. — Angers. — (S.. 14. 1. 182.)

14. *I bestiami che son ritrovati essersi a bella posta condotti a pascolare in un bosco dello stato non messo in difesa, son reputati appartenere al padre di colui che fa da pastore, purchè il padre non allega che il figlio trovasi a servizio estraneo; in tal caso i giudici non posson dispensarsi di applicare al padre le pene sanzionate dalla legge.*

— 17 aprile 1812. — Cassazione. — Digione. — (Bull. crim. dell'anno 1812, tom. 17, p. 170.)

15. *L'individuo civilmente risponsabile di un delitto o contravvenzione, non può esser condannato all'ammenda cui va soggetto il delinquente, se non in virtù di una disposizione speciale della legge. Quindi la risponsabilità civile per causa di delitti rurali, non si estende affatto alle ammende.*

— 11 settembre 1818. — C. C. — Rigetto. — Lure. — (S.. 19. 1. 117. — D.. 16. 1. 606. — L.. 54. 209.)

16. *Quindi la risponsabilità civile per un delitto commesso pascolando in un bosco comunale, non si estende all'ammenda. — Sarebbe forse lo stesso pel delitto commesso nei boschi dello stato?*

— 25 febbraio 1820. — C. C. — Rigetto. — Grenoble. — (S.. 20. 1. 216.)

V. l'art. 1382 del Cod. civ. (a).

17. *Il capo maestro è risponsabile del delitto commesso da' suoi operai, almeno in questo senso, cioè, che gli utensili de' quali gli operai si son serviti per nuocere, siano onnossii al pagamento de' danni ed interessi cagionati.*

— 8 marzo 1811. — Cassazione. — Ain. (S.. 11. 1. 374.)

18. *Gli armatori in corso son risponsabili solidalmente dell'ammenda pronunciata contro i corsari che ricevono i soldati della marina disertori.*

— 12. aprile 1811. — Decreto. — (S.. 12. 2. 149.)

19. *Allorchè contravvenendo all'art. 51, titolo 15, dell'ordinanza del 1669, un mercante di legname non ha da sè stesso nè per mezzo del suo fattore fatto rapporto dei delitti commessi vicino al suo taglio, ed in modo da udirsi i colpi dell'abbattimento, egli rendesi risponsabile, e dev' esser condannato, ancorchè nel prosieguo del giudizio promosso contro di lui, egli palesa il delinquente.*

— 23 gennajo 1807. — Cassazione. — Yonne. — (S.. 7. 2. 808.)

(a) Corrisponde esattamente all'art. 1336 delle nostre *leggi civili.*

20. *Quando un comune, giusta la legge del 10 vendemiale anno 4, è risponsabile de' delitti commessi sul suo tenimento, ad applicare siffatta risponsabilità non è assolutamente necessario il processo verbale degli uffiziali municipali. Esso può supplirsi con altri documenti che comprovano le vie di fatto, gli eccessi ed i delitti.*

— 29 germile. — 5 fiorile anno 13. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 7. 2. 836.)

21. *Allorchè un effetto commerciale proveniente dall'estero siasi girato in Francia prima di adempirsi alla formalità del bollo, il possessore della carta è personalmente risponsabile di questa contravvenzione.*

— 16 luglio 1806. — Cassazione. — Anversa. — (S.. 7. 2. 296.)

22. *L'articolo 1139 del Codice civile* (a), *in forza del quale non può esistere mora legale per eseguire un'obbligazione per parte di colui che dee adempirla, se non quando vi è interpellazione della parte o atto equivalente, o anche quando la convenzione stabilisce che, senza bisogno d'interpellazione e per la sola scadenza del termine, il debitore sia costituito in mora, si applica egualmente nella materia penale come nella materia civile.*

— 7 settembre 1810. — Cassazione. — Roër. — (S.. 11. 1. 126.)

23. *I vetturali, o i trasportatori di oggetti in frode, son personalmente risponsabili pel fatto di tale contravvenzione.*

— 11 giugno 1813. — Cassazione. Agen. — (Bull. crim. tom. 18, p. 311.)

V. l'art. 463, n.° 5.

24. *Il possessore del certificato di origine, contenente la dichiarazione della specie e quantità delle mercanzie introdotte, è personalmente risponsabile per la inesattezza della dichiarazione, quantunque non sia nè* vetturale, *nè* proprietario. — *In tal caso non è permesso limitarsi a pronunziare la confisca delle mercanzie sorprese: vi è necessità di pronunziare ammenda e prigionia contro del prevenuto.*

— 28 giugno 1811. — Cassazione. — Pò. — (S.. 12. 1. 79.)

25. *Se un individuo, abitando in casa di un proprietario assente, risponde alle dimande de' prevosti, ed agevo-*

(a) Corrisponde esattamente all'art. 1093 delle nostre *leggi civili.*

la le loro ricerche relative all'inventario delle bevande, si reputa ch' egli rappresenti legalmente il proprietario, ancorchè non fosse nè suo agente, nè suo domestico. — Le false dichiarazioni fatte da tale individuo costituiscono contravvenzione di cui il proprietaeio assente, è risponsabile sebbene costui alleghi di non avergli data nè commissione, nè di averlo autorizzato ad agire in suo nome.

— 18 marzo 1808. — Cassazione. — Aisne. — (S.. 8. 1. 391.)

26 *I proprietarii delle mercanzie depositate ad oggetto di riesportarle, non ne sono risponsabili in modo che, in caso di furto, l' Amministrazione possa reclamarle contro di essi, senza provare di esser l' involamento avvenuto per fatto loro, o per loro negligenza.*

— 24 nevoso anno 11. — Cassazione. — Passo di Calè. — (S.. 3. 2. 401.)

27. *Quando un individuo vende un taglio di legna, ed i compratori vanno a legnare senza il permesso dell' amministrazione forestale, il venditore si rende civilmente risponsabile de' compratori, come se fossero suoi mandatarii* (a).

— 8 novembre 1811. — Cassazione. Perugia. — (Bull. crim. dell' anno 1811, tom. 16, p. 300.)

28. *Gli aggiudicatarii son risponsabili de' delitti commessi nel taglio de' legnami fino a che abbian essi ottenuta la loro liberanza definitiva.*

— 9 ottobre 1807. — Cassazione. — Sarre. — (Bull. crim. dell' anno 1807, tom. 12, p. 404.)

29. *Gli aggiudicatarii de' tagli di legname non solo son risponsabili pe' delitti commessi ne' tagli loro venduti, ma son bensì personalmente soggetti alle ammende pronunziate dalla legge.*

— 9 germile anno 10. — Cassazione. — Due-Nèthes. — (Bull. crim. tom. 7 p. 283.)

30. *La risponsabilità degli aggiudicatarii pe' delitti commessi nella estensione de' loro tagli non cessa, quantunque l' amministrazione forestale abbia introdotti in quel tenimento altri aggiudicatarii per la vendita di vecchie scorze.*

— 2 novembre 1810. — Cassazione. — Costa-d' oro. — (Bull. crim. dell' anno 1810, tom. 15, p. 258.)

(a) V. la nuova legge forestale del 21 agosto 1826.

OSSERVAZIONI.

SUL LIBRO II. DELLE PERSONE PUNIBILI SCUSABILI O RISPONSABILI ec.

Sugli articoli 59 *e* 60.

Anche la teoria sulla complicità ha ricevuto una significante migliorazione già richiesta nel nostro Foro, quando nell' occupazione militare eravamo sotto l' impero del codice penale francese (a). Si sono infatti col nostro art. 74 distinti i complici di un reato in quattro classi: 1.° coloro che han data commissione o mandato per commetterlo; 2.° coloro che per mezzo di doni, promesse, abuso di autorità o di potere, macchinazioni o artifizii colpevoli, lo abbiano provocato, o abbian dato istruzioni per commetterlo; 3.° coloro che scientemente han procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all' azione; e 4.° coloro che anche scientemente abbiano facilitato o assistito l' autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali l' abbiano preparate, facilitate, o consumate.

Agevole quindi è stato il proporzionar la pena a ciascuna classe coll' art. 75; mentre se i complici della prima e della seconda si puniscono colle pene degli autori principali, quelli della terza e quarta classe ottengono una minorazione di pena di uno o due gradi, qualora nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi ne' quali la legge avesse altrimenti disposto (b).

Si è poi cogli art. 76 e 77 spiegato che le circostanze personali che accrescono o diminuiscono la pena in un complice non giovano nè nuocciono agli altri; e che le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato non nuocciono che agli autori, o a coloro tra i complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell' azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

(a) V. il nostro Saggio *sulla giurisp. penale del Regno* pag. 102 a 104.

(b) Non può dirsi complice dell' omicidio colui che senza scienza precedente entra nella rissa dopo che il colpo letale è stato vibrato. (Decisione della nostra corte di cassazione del 25 novembre 1812.) — Assistere alle operazioni colpevoli di un correo porta a complicità. (Decis. della stessa del 12 dicembre 1813;) ma non basta il non aver impedito il misfatto per esser reo di complicità. (Ivi. ivi. Armellini dizion. Tom. II, pag. 115 e 117).

Su l'articolo 61.

È previsto dal nostro art. 59 l'alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, ma con diversa teoria. Basta che ciò siasi fatto scientemente e volontariamente per la prima volta per esser punito colla reclusione, salve le pene maggiori per la loro complicità. Se tal misfatto si reitera, o vi sia recidiva, le pene si proporzionano alla reiterazione ed alla recidiva.

Sugli articoli 62 e 63.

Anche tra noi una particolar disposizione si è data pei ricettatori col nostro art. 458, punendosi colla reclusione costoro, se il reato per mezzo di cui si è commesso l'involamento o distorno delle cose ricettate porta alla pena de' ferri o maggiore; che se porta alla reclusione o a pena minore, questa pena vien applicata ai ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità.

Su l'articolo 64.

Si è adottato negli stessi termini cogli articoli 61 (a) e 62, ed anche nelle contravvenzioni, mentre nelle nostre leggi si fa menzione di *reato* che abbraccia pure le violazioni punibili con pena di polizia.

Su l'articolo 65.

Corrisponde all'articolo 63, anche per le contravvenzioni, giusta la precedente osservazione.

Sugli articoli 66, 67, 68 e 69.

Questi articoli han ricevuta qualche riforma ne' corrispondenti 64, 65 e 66. Tra noi infatti i fanciulli minori di anni nove, ed i giovinetti minori di anni quattordici compiuti che hanno agito *senza discernimento*, sono esenti da ogni pena, e solo il giudice nel caso di misfatto o de-

(a) Anzi con maggior precisione, mentre se l'art. francese parla solo della pazzia, nel nostro s'indicano i due stati di essa, la demenza cioè ed il furore. V. Mattei *Proleg.* cap. 11, n. 5.

litto dee o consegnarli ai loro parenti coll' obbligo di ben educarli, o inviarli in un luogo pubblico per ritenervisi ed educarvisi per un tempo che non oltrepassi l' epoca della loro maggiore età. Se poi si decida che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiti abbia agito *con discernimento*, allora alla pena di morte, di ergastolo, e di quarto e terzo grado de' ferri, si sostituisce la reclusione da espiarsi in una casa di correzione: se sia incorso in altre pene criminali, dee soggiacere al primo o secondo grado di prigionia; ed a quelle di polizia se sia incorso in pene correzionali. Anche pel colpevole maggiore di anni 14, ma che non sia giunto all' età di anni 18, vien sostituita la pena del terzo grado de' ferri da espiarsi nel presidio, a quella di morte, ergastolo, e ferri di quarto grado; e tutte le altre pene criminali sono diminuite per lui di uno a due gradi. I soli parricidi sono puniti colla morte, compiuto il loro sedicesimo anno.

Sugli l'articoli 70, 71 e 72.

Le disposizioni in essi contenute sono state adottate col nostro art. 68; ma per la sola pena de' ferri così ne' bagni che nel presidio, la quale, ancorchè ne sia cominciata l' esecuzione, vien espiata nella casa di reclusione da coloro che abbiano compiuto l' anno settantesimo.

Sugli articoli 73 e 74.

Del primo riguardante i locandieri e gli osti non si è fatta menzione nelle nostre leggi penali, e forse si è creduto superfluo indicare questa particolare risponsabilità di cui si fa generale menzione nel secondo, che si è adottato tra noi nella seconda parte del nostro art. 51.

È qui che termina il primo libro delle nostre leggi penali il di cui oggetto fu d' indicare le *pene*, e *dar le regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*. Ma oltre delle disposizioni corrispondenti al codice penale francese, varie altre si sono tra noi prescritte che ci facciamo un dovere d' indicare.

1. L' istituzione di una cassa delle ammende egualmente che delle somme sopravvanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, le quali somme son destinate al ristoro de' danni

ed interessi e spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizii penali (art. 35.)

2. Il modo com' espiarsi le pene, sia dello stesso sia di diverso genere, quando siano cumulate in un colpevole (art. 53 e 54).

3. Le regole del passaggio da una pena ad un altra, sia maggiore sia minore (art. 55, 56, 57, 58 e 59).

4. E quelle per le amnistie così generali come particolari nel caso della recidiva (art. 89, 90 e 91).

LIBRO. III.

DE' MISFATTI, E DE' DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE.

TIT. I.

De' misfatti e de' delitti contro all' interesse pubblico.

(*Capitolo I e II. Legge decretata nel* 15 *febbrajo* 1810. *Promulgata nel* 25 *dello stesso mese.*)
(*Capitolo III. Legge decretata nel* 16. *Promulgata nel* 26.)

CAP. I.

De' misfatti e de' delitti contro alla sicurezza dello Stato.

SEZIONE I.

De' misfatti, e de' delitti contro alla sicurezza esterna dello Stato.

Art. 75. Ogni Francese che avrà portato le armi contra lo Stato, sarà punito di morte. I suoi beni saranno confiscati.

(Silla fu il primo che aggiunse altre specie a quelle che col nome di misfatto di Maestà comprendevasi nella legislazione Romana, ed una legge ne fece che porta il suo nome. Essa fu confermata da Cesare che tolse l' appellazione al popolo dai decreti del Pretore, che il primo lasciato vi aveva. Augusto rinnovando tutte le leggi fatte contro i delitti di Maestà ne accrebbe la severità delle pene e nuove specie vi aggiunse, giusta i diversi capi della legge *Giulia*, conservati ne' responsi de' giureconsulti Ulpiano, Marciano, Scevola, Venuleo, Modestino, Papiniano ed Ermogeniano. Tiberio altra maggiore estensione diede alla legge suddetta, ed altra severità vi aggiunse la *costituzione* di Arcadio ed Onorio, che

tra noi avea vigore di *dritto scritto*, giusta i reali dispacci del 1758 e del 1771.

Anton Mattei fa l'analisi di questa costituzione nella lodata sua opera, e 'l Filangieri la esamina nella sua Scienza della Legislazione. Noi ci limiteremo a cennar brevemente la corrispondenza o diversità delle leggi suddette coi rispettivi articoli di questo Codice.

E cominciando dal presente art. 75, vi corrisponde la legge 1, *ff. al L. Jul. Majest.* „ *Majestatis crimine tenetur qui contra Rempubblicam arma ferat.* „ V. inoltre la l. 5. *Cod. eod.*; la l. 10. *Cod. de bon. proscr.*, e la nov. 134 cap. 13. *in fine.*)

Su l'articolo 75. (1)

1. *Qualunque francese prevenuto di aver servito su di vascello o bastimento nemico, sarà tradotto davanti un consiglio di guerra per esservi giudicato in conformità del decreto de' 22 luglio 1806.*

— 23 aprile 1807. — Decreto. — (S. 7. 2. 204.)

2. *Sarà accordata l'amnistia ai francesi, che trovandosi nel servizio di potenze attualmente in pace colla Francia, abbian portate le armi contro la loro patria. — Condizioni di tale amnistia.*

— 24 aprile 1810. — Decreto. — (S.. 10. 2. 298.)

3. *Qualunque francese naturalizzato in paesi stranieri con autorizzazione o senza, portando le armi contro la sua patria, dev' esser punito colla morte, e colla confisca dei suoi beni.*

— 26 agosto 1811. — Decreto, art. 5 e 13. — (S.. 13. 2. 291.)

4. *Parere del consiglio di stato, contenente la soluzione di diverse quistioni relative ai francesi naturalizzati o che servono in paesi stranieri.*

— 14 e 21 gennajo 1812. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 13. 2. 298.)

5. *Restano annullate tutte le sentenze che avendo effetto in forza de' soli decreti de' 6 aprile 1809, e 26 aprile 1811, sono state profferite contro i francesi per essersi messi al servizio dell' Austria e della Russia.*

— 19 giugno 1814. — Ordinanza del Re. — (S.. 14. 2. 463.)

(1) V. la nota sull' art. 7.

6. * *Il decreto del 6 aprile 1809, art. 1, § 2, dal quale si accorda la facoltà di tradurre davanti le commissioni militari coloro che, portando le armi contro la Francia, son presi colle armi alla mano, si applica a qualunque francese, senza distinzione tra coloro ch' erano militari allorchè abbandonarono la patria per combatterla, e coloro che non lo erano.*

— 5 febbrajo 1824. — Cassazione. — Consiglio di guerra. — (S.. 24. 1. 430.)

Art. 76. Chiunque avrà macchinato o tenuto intelligenze colle potenze straniere, o coi di loro agenti per impegnarle a commettere ostilità o intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito di morte, ed i suoi beni saranno confiscati (1). Questa disposizione avrà luogo anche nel caso in cui le macchinazioni o le intelligenze non fossero state seguite da ostilità.

(Vi corrispondono la prima la terza e la quarta l. ff. *ad L. Jul. Majestatis*, e la quinta del *cod. eod.* che richiama l'antico dritto » *Eadem severitate voluntatem sceleris, quam effectum puniri jura voluerunt.*)

Art. 77. Sarà ugualmente punito colla morte e colla confiscazione de' proprj beni (2), chiunque avrà fatto maneggi o tenuto intelligenze coi nemici dello Stato per facilitare il loro ingresso nel territorio e dipendenza del Regno, o per consegnare loro città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti appartenenti allo Stato, o per somministrare a' nemici soccorsi in soldati, uomini, denaro, viveri, armi o munizioni, o per secondare i progressi delle loro armi, sulle possessioni, o contra le forze dello Stato così di terra come di mare, sia smo-

(1) V. la nota all' art. 7.
(2) V. la nota sull' art. 7.

vendo la fedeltà degli uffiziali, dei soldati, marinari, o di altri verso il Re e lo Stato, sia adoperando qualunque altro mezzo.

(Concorda colle leggi 1, 3, e 10 *ff. ad L. Jul. Majest.*, non che colla l. 5. *cod. cod.*)

Su l'articolo 77.

1. *Qualunque individuo prevenuto di aver concertato coi nemici dello stato di condurre sotto le loro bandiere qualcuno de' loro concittadini, prigioniere di guerra in Francia, va soggetto a procedimento criminale, e punito in conformità dell' art. 77 del Codice penale.*
— 5 giugno 1812. — Cassazione.—Mompelieri.—(Bull. crim. dell' anno 1812, tom. 17, p. 265.)

Art. 78. Se la corrispondenza co' sudditi d' una potenza nemica, senz' avere per oggetto uno dei misfatti enunciati nell' articolo precedente, abbia ciò non ostante avuto il risultato di somministrare a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del Regno, o de' suoi alleati, coloro i quali avranno tenuto questa corrispondenza saranno puniti col bando, senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso in cui queste istruzioni fossero state la conseguenza di un concertato che costituisca un fatto di spionaggio.

(Nelle tre leggi citate del dig. chiaramente si spiega la necessità del *dolo malo* per tutti i fatti pe' quali si era tenuto pel misfatto di lesa maestà.)

Art. 79. Le pene espresse negli articoli 76 e 77 saranno le stesse, tanto se le macchinazioni o maneggi enunciati in questi articoli sieno stati commessi contro al Regno, quanto se lo sieno stati contro agli alleati del Regno, che agivano contro all' inimico comune.

(Veggasi in Anton Mattei l' esame della quistione sugli alleati ne' numeri 5 e 6 al Tit. II. *ad Leg. Jul. Majest.*)

Art. 80. Sarà punito colle pene espresse nell'articolo 76 ogni uffiziale pubblico, ogni agente del Governo, ogni altra persona che incaricata o consapevole uffizialmente, o per ragione del suo stato, del segreto di una negoziazione o di una spedizione, l'avrà palesata agli agenti di una potenza straniera o del nemico.

(Era tra i rei tenuti di misfatto di lesa maestà quegli » *qui hostibus populi Romani nuntium, literasve miserit, signumve dederit*, dice la legge 1, *ff. ad L. Jul. majest.* e nella legge 38 *in princ. ff. de poenis* si dichiarava la maniera del supplizio » *Consiliorum nostrorum renuntiatores aut vivi exuruntur, aut furca suspenduntur.* V. altresì la l. 6. §. 4. *ff. de re milit.* »)

Su l' articolo 80.

I verificatori de' pesi e misure sono agenti del governo; essi dunque, senza preventiva autorizzazione del consiglio di stato, non possono esser tradotti davanti ai tribunali per fatti relativi alle loro funzioni.

— 3 febbrajo 1810. — Cassazione. — Loira-Inferiore. — (S., 11, 1, 58.)

Art. 81. Ogni uffiziale pubblico, ogni agente, ogni impiegato del Governo, incaricato per ragione delle proprie funzioni del deposito delle piante di fortificazioni, di arsenali, di porti o rade, che avrà consegnato queste piante, o una di esse al nemico o a' di lui agenti, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Sarà punito col bando, se egli ha consegnato queste piante agli agenti di una potenza straniera, neutrale o alleata.

Art. 82. Ogni altra persona, che essendo per corruzione, per frode o per violenza giunta a sottrarre le suddette piante, le avrà consegnate al nemico o agli agenti di una potenza straniera, sa-

rà punita come l' uffiziale o agente mentovato nell' articolo precedente, e secondo le distinzioni che sono ivi stabilite.

Se le suddette piante trovavansi senza le precedenti pratiche di mezzi illeciti fra le mani della persona che le ha consegnate, nel primo de' casi mentovati nell' articolo 81 la pena sarà la deportazione: e nel secondo caso dello stesso articolo, una prigionia di due a cinque anni.

Art. 83. Chiunque avrà ricettato o avrà fatto ricettare le spie o i soldati nemici mandati a fare la scoverta, che avrà conosciuti per tali, sarà condannato alla pena di morte.

Art. 84. Chiunque avrà con azioni ostili non approvate dal Governo esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito col bando; e se la guerra è seguita, colla deportazione.

Art. 85. Chiunque avrà con atti non approvati dal Governo esposto i Francesi al pericolo di soffrire qualche ripresaglia, sarà punito col bando

(Lo spionaggio era delitto militare anco presso i Romani, e la legge 6 *ff. de re milit.* puniva di morte gli esploratori *qui secreta nuntiaverunt hostibus*; ed i loro ricettatori eran di pari pena puniti. Pure distinguonsi nelle costituzioni colui che per sola vista di umanità nascondeva il colpevole agli occhi della giustiza che lo perseguitava, da quegli ch' era complice nel misfatto dell'esploratore » *a calumnia* dice la legge 22 *Cod. de poen.*, *procul submovemus*, *quos reos sceleris societas non facit* »: ma agli altri non valeva qualunque pretesto nè rapporti di parentela o di amicizia per sfuggire la pena ordinaria: *nam nec affinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt.*)

SEZIONE II.

De' misfatti contro alla sicurezza interna dello Stato.

§. I.

Degll attentati e delle trame dirette contro al Re ed alla sua famiglia.

Art. 86. L' attentato o la trama contro alla vita, o contro alla persona del Re, è misfatto di lesa Maestà. Questo misfatto è punito come parricidio, ed inoltre trae seco la confiscazione de' beni. (1)

(L' antica pena al misfatto di lesa maestà era l' esilio, ossia l' interdizione dell' acqua e del fuoco, dice il giureconsulto Paolo, *Sent.* lib. V. tit. 29; ma a' suoi tempi, *nunc vero*, soggiunge, *humiliores bestiis objici, vel vivos exuri, honestiores capite puniri.* Quelli però ch'erano tenuti pel primo capo della legge Giulia, ossia i veri perduelli, erano inoltre puniti negl' innocenti figli, giusta la *l. ult. ff. ad L. Jul. maj.*, i quali solo ottennero la vita *imperatoria specialiter lenitate*, giusta le espressioni della l. 3. *Cod. ad L. Jul. Majest.* Colla costituzione di Arcadio ed Onorio registrata nella legge quinta *Cod. ad L. Jul. Majest.* si aggiunse la confisca generale di tutti i beni del fellone, senza rilascio di alcuna porzione ai figli. V. inoltre la l. 1. §. 1, l. 7 §. 1. *ff. cod.* e 'l §. 3. *instit. de pub. jud.*)

Art. 87. L' attentato o la trama contro alla vita, o alla persona de' membri della famiglia reale;

L' attentato o la trama di cui il fine sarà,

Sia di distruggere o di cambiare il Governo o l'ordine di successione al trono,

Sia di eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro all' autorità reale,

---

(1) V. la nota sull' art. 7.

Saranno puniti colla pena di morte e colla confiscazione de' beni. (1)

(Concorda colla legge prima ff. ad *L Jul. maj.*, colla quinta del Cod. allo stesso titolo e colla l. 8 *Cod. de dignitatibus.* V. pure il §. 7 *Inst. de publ. jud.* V. inoltre nell'Opera di Anton Mattei il cap. III. Tit. 11. *de laesa Majestate.*)

Su l' articolo 87.

1. *Gli scritti ed i discorsi, benchè abbian per oggetto di rovesciare il governo o di eccitare i cittadini ad armarsi contro l' autorità reale, non posson mai costituire l' atto ossia il fatto esteriore di cui si forma l' attentato soggetto alla pena prescritta dall' art. 87 del Codice penale.*
— 26 aprile 1817. — Cassazione. — Aube. — (Bull. crim. dell' anno 1817, tom. 22, p. 86.)

2. *L' art. 35 dello statuto costituzionale, da cui per principio vien sanzionato che la camera de' pari conoscerà dei misfatti di alto tradimento, limita siffatta conoscenza a' misfatti che vengon così caratterizzati da una legge futura.— In conseguenza il misfatto di alto tradimento, o di attentato alla sicurezza dello stato commesso dopo la pubblicazione dello statuto costituzionale, ha potuto esser giudicato da una corte di assise.*

Le corti di giustizia ordinaria son forse competenti pei reati politici?
— 14 dicembre 1815. — C. C. — Rigetto. — Senna.— (S. 16. 1. 33. — D.. 14. 1. 1. — L.. 44. 321.)

Art. 88. Vi è attentato tosto che è commesso o è cominciato un atto, per giungere all' esecuzione di questi misfatti, quantunque non sieno stati consumati.

(Qualunque sia l'interpetrazione data alle leggi romane sulla pena del *conato* eguale a quella del misfatto consumato; dubbio però non vi era pe' rei di lesa Maestà, pei quali ricorda la stessa Costituzione degli Imp. Arcadio ed Onorio, *eadem enim severitate voluntatem sceleris, quam*

(1) V. la nota sull' art. 7.

effectum puniri jura voluerunt. V. inoltre in detta legge 5 *in princ. vers. utpote*; la l. 10 *Cod. de bonis proscript.*; *Nov.* 134 *cap.* 13 *in fin.* e *L.* 6 *in princ. Cod. ad L. Jul. Majest.*)

Art. 89. Vi è trama tosto che la risoluzione di agire è concertata e conchiusa fra due o più cospiratori, quantunque non vi sia stato attentato.

(*Ubi scelestam factionem quis inivisset, capite puniebatur*, dice la cit. legge quinta del Codice *ad L. Jul. Majest.*)

Su l'articolo 89.

Sarà considerato capo cospiratore e come tale punito di morte, qualunque militare al seguito dell' armata convinto di aver eccitato i suoi commilitoni a disertare sia nel paese nemico, sia nell' estero, sia nell' interno.

— 3 ventoso anno 13. — Decreto. — (S. 5. 2. 334.)

Art. 90. Se non v'è stata trama conchiusa, ma una proposizione fatta e non accettata di formare una trama, per giugnere al misfatto mentovato nell' art. 86, colui, che avrà fatto una tale proposizione, sarà punito colla reclusione.

L'autore di qualunque proposizione non accettata, tendente ad uno de' misfatti enunziati nell' art. 87, sarà punito col bando.

(V. le leggi 16 §. *ult. ff. de poen.* e 61 *Cod. de serv. fugit.* V. pure gl' interpetri tutti nel Comento alla cit. l. 5 *Cod. ad L. Jul. Majest.*)

Su l' articolo 90.

1. *Fino a qual punto un' azione colpevole in politica, commessa da un individuo insieme con agenti di polizia, vien essa presunta fatto respettivo dell' individuo circonvenuto e degli agenti provocatori?*

Gli antecedenti della vita privata o politica dell' accusato posson esser di norma? Presentan essi motivi sufficienti a giudicare?

Quando tre individui hanno convenuto di ajutarsi reci-

precamente a commettere un attentato politico, e de' tre due prestaron consenso simulato, può dirsi perciò preposizione accettata *nel senso dell' articolo 90 del Codice penale?* — 20 dicembre 1826. — Parigi. — (S.. 21. 2. 5.)

§. II.

De' misfatti tendenti a turbare lo Stato colla guerra civile, coll' uso illegale della forza armata, colle devastazioni e co' saccheggi pubblici.

Art. 91. L'attentato o la trama di cui il fine sarà,

Sia l' eccitar la guerra civile armando, o inducendo i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro agli altri,

Sia il portare il devastamento, l' eccidio ed il saccheggio in uno o più comuni,

Saranno puniti colla morte, ed i beni de' colpevoli saranno confiscati.

(Cicerone ci riferisce nella declamazione contro Catilina, cap. 19, le antiche leggi Gabinia ed Apulea che riguardavano il misfatto contemplato in questo articolo, proibendo la prima sotto pena di morte le clandestine unioni, e la seconda sotto la stessa pena le sedizioni dei cittadini. Paolo ne specifica le pene nella l. 38 *ff. de poen. Auctores seditionis et tumultus, populo concitato, pro qualitate dignitatis, aut in furcam tolluntur, aut bestiis obiiciuntur, aut in insulam deportantur*; il che venne poi confermato dalle leggi 4, *Cod. de iis qui ad eccles. confug.*; 1 e 2, *Cod. de seditiosis*, e 8, *Cod. de re militari*. V. pure la l, 3 *in princ.* §. 2 *ff. ad L. Jul. de vi publ.*, *l.* 10 *ff. eod.* e *l.* 2 §. 1. *ff. de poenis.*)

Art. 92. Saranno puniti colla morte e colla confiscazione de' loro beni, coloro che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare o arrolare soldati, o che avranno loro somministrato o procurato armi o munizioni senza ordine o autorizzazione della potestà legittima.

(*Eadem lege*, dice il giureconsulto Marciano, l. 3. *ff. ad L. Jul. Majest.*; *tenetur qui delectum habuit, exercitum comparaverit*; anzi qualunque di questi attentati contro il governo o contro il Principe dava al reo la taccia di perduellione, giusta la *l.* 11 *ff. ad L. Jul. majest.* Ma se si commettevano per fine diverso, come per vanità, per interesse privato, allora si considerava come sola violazione della reale supremazia, non della interna sicurezza, ed era punito con una multa di cento libre d'oro, giusta la l. 17. *Cod. de re milit.*

Art. 93. Quelli che senza diritto o motivo legittimo avranno preso il comando di un corpo di armata, di una truppa, d'una flotta, d'una squadra, d'un bastimento da guerra, d'una piazza forte, d'un posto, d'un porto, d'una città;

Quelli che avranno ritenuto contro gli ordini del governo un comando militare qualunque;

I comandanti che avranno tenuto riunita la loro armata o truppa, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo o la separazione;

Saranno puniti di morte; e i loro beni saranno confiscati.

(I giureconsulti Ulpiano, Marciano e Modestino ci hanno conservate le analoghe disposizioni della romana giurisprudenza nelle leggi 2 e 3, *ff. ad L. Jul. majest*, e 3 §. 15, *ff. de re militari.*)

Art. 94. Ogni persona, che potendo disporre della forza pubblica, ne avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l'azione o l'uso contra la leva degli uomini da guerra legalmente stabilita, sarà punita colla deportazione. Se questa richiesta o quest'ordine sieno stati seguiti dal loro effetto, il colpevole sarà punito di morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

(V. sulle specie della perduellione, e sulle altre che quantunque sotto la rubrica di misfatto di lesa maestà, non si

confondevano colla vera perduellione, il lodato Anton Mattei nel luogo cit. cap. 1. V. intanto le leggi citate nell' art. 87.

Art. 95. Ogn' individuo che avrà incendiato o distrutto coll'esplosione di una mina, edifizj, magazzini, arsenali, vascelli o altre proprietà appartenenti allo Stato, sarà punito di morte, ed i suoi beni saranno confiscati. (1)

(Anche nel dritto romano gl'incendiarii si punivano colla morte. Si riscontrino perciò le leggi 9, e 12 *de incen. ruin. naufr.*; 5 *ff. ad L. Jul. de vi publ.*; 1 *et* 10 *ff. ad L. Corn. de Sic.*; 28, §. *incendiarii ff. de poenis*; 11, *Cod. de iis qui accus. poss.* Come fosse questa pena seguita dalla pubblicazione de' beni veggasi nel Mattei l. c.)

Art. 96. Chiunque, sia per invadere demanj, proprietà o denari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti appartenenti allo Stato, sia per saccheggiare le proprietà pubbliche o nazionali, o quelle d' una università di cittadini, o per dividerle, sia finalmente per attaccare la forza pubblica che agisce contro agli autori di questi misfatti, o per resisterle, si sarà messo alla testa di bande armate, o vi avrà esercitato una funzione o un comando qualunque, sarà punito di morte, ed i suoi beni saranno confiscati.

Le stesse pene saranno applicate a coloro, che avranno diretto l' associazione, levate o fatto levare, organizzato o fatt' organizzare le bande, o scientemente e volontariamente avranno somministrato o procurato loro armi, munizioni e strumenti di misfatto, o avranno mandato convogli di viveri, o avranno con qualunque altro mezzo

(1) V. la nota sull' art. 7.

tenuta intelligenza co' direttori o comandanti delle bande.

(Concordano le leggi romane negli stessi principii, ma non con egual pena. In alcuni casi era la interdizione dell' acqua e del fuoco, commutata poscia colla deportazione, come nella legge 10 §. *ult. ff. ad L. Jul. de vi publ.*, e §. 8, *Instit. de publ. jud.*: in alcuni altri la morte era prescritta, come nelle leggi 11 *ff. eod*, 6 e 8 *Cod.* allo stesso titolo, ed in Paolo *recep. sent. lib. V. tit.* 26. Le diverse specie del misfatto contemplato in questo articolo sono le stesse mentovate nelle leggi 1, 3, 4, 5, 11, e 12 del digesto alla citata legge Giulia *de vi pub.* V. pure sull' art. 100.)

Su l' articolo 96.

Il tentativo di furto commesso da persone armate in qualunque modo riunite nell' abitazione di un semplice privato non appartiene alla competenza delle corti prevostali; per avere il carattere di comitiva armata, *nel senso della legge del 20 dicembre* 1815, *art.* 9, *bisogna che tale riunione abbia per oggetto di saccheggiare o di usurpare le proprietà pubbliche, o qualche altro misfatto previsto dall' art.* 96 *del Codice penale.*

— 22 agosto 1817. — C. C. — Decis. sul conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 18. 1. 143.)

V. gli art. 265, 434 e seg., 440, 475, n.° 12.

Art. 97. Nel caso in cui uno o più delitti mentovati negli articoli 86, 87 e 91 saranno stati eseguiti o semplicemente tentati da una banda, la pena di morte colla confiscazione de' beni sarà applicata, senza distinzione di grado, a tutti gli individui che fanno parte della banda, e che saranno stati presi nel luogo della riunione sediziosa.

Sarà punito colle stesse pene, benchè non preso sul luogo, chiunque avrà diretta la sedizione, o avrà esercitato nella banda qualsisia impiego o comando.

(Concorda colle leggi 5, *Cod. ad leg. Jul. Majest.*; 16 *de appel. et relat.*, e 2, *Cod. de seditiosis.* V. inol-

tre *l.* 3. *ff. ad L. Corn. de sic. et venef.*; *l.* 3 *in princ. ff. ad l. Jul. de vi publ.*, *l.* 10 *eod.*; *et l.* 2. §. 1, *ff. de poen.*)

Art. 98. Tranne il caso in cui la riunione sediziosa avesse avuto per oggetto o per risultato uno o più de' misfatti enunziati negli articoli 86, 87 e 91, gl'individui che fanno parte delle bande, di cui si è parlato di sopra, senza esercitarvi alcun comando nè impiego, e che saranno stati presi ne' luoghi delle riunioni stesse, saranno puniti colla deportazione.

(V. quel che si è notato nell' antecedente articolo, e negli art. 59 e 60.)

Art. 99. Quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere delle suddette bande, avranno senza esservi costretti somministrato loro albergo, luoghi di ricovero o di riunione, saranno condannati alla pena de' lavori forzati a tempo.

(Concorda colla legge 10 *Cod. ad L. Jul. de vi publ. vel priv.*; l. 3 in princ. ff. *de officio Praes.*, e tutto il Tit. del Codice *de his qui latr. vel aliis crim. reos.* V. pure il notato negli art. 59 e 60.)

Su l' articolo 99.

V. gli articoli 73, 268.

Art. 100. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo fatto di sedizione contro a coloro, che avendo fatto parte di queste bande, senza esercitarvi alcun comando, e senza sostenervi alcun impiego o funzione, si saranno ritirati al primo avvertimento delle autorità civili o militari, o anche dopo, quando essi saranno stati presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senz' armi.

Essi non saranno in questi casi puniti, se non

de' misfatti particolari che avessero personalmente commessi. Ciò non ostante potranno essere sottoposti per cinque, ed anche fino a dieci anni alla vigilanza speciale dell' alta polizia.

(La pena della legge Giulia *de vi publ.* era l'interdizione dell'acqua e del fuoco cui successe la deportazione; *L.* 10 *ff. ad L. Jul. de vi publ.*, *Inst. de publ. jud. Paulus V. sent.* 26. Ma si esacerbava ne' servi condannati all'ultimo supplicio o alle miniere, *l.* 8, *C. eod.*; negl'incendiarii ch'eran anticamente vivi bruciati, *l.* 28 *ff. de poen.* indi puniti colla decapitazione, *l.* 1. *ff. ad L. Corn. de sic.*, ed in quelli che con armi espugnavano le case e le città, ch'eran pure puniti di morte; *l. pen. ff. ad L. Jul. de vi publ.* Ma co'senatusconsulti e colle costituzioni Imperiali talmente derogossi alle disposizioni della legge Giulia, che difficilmente, al dir di Cujacio, possono distinguersi le specie appartenenti alla forza pubblica o alla privata indicate dalla legge Giulia. — Certo è però che ne' casi ne' quali molti fossero stati i rei, eran puniti colla pena ordinaria i soli capi ed autori, *ut metus ad omnes, poena ad paucos perveniret*, come dice Tullio *in Orat. pro Cluent.*

Su l' articolo 100.

V. l' articolo 213.

Art. 101. Sono compresi nella parola armi, ogni sorta di macchine, di strumenti, o di utensili incidenti, perforanti o contundenti.

I coltelli e le forbici da tasca, i bastoni semplici non saranno riputati armi, se non per quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, ferire o percuotere.

(Sebbene presso i Romani si comprendessero col nome di armi ed i bastoni e le pietre quando con essi si fossero offese le persone, giusta le leggi 9, e *pen. ff. ad L. Jul. de vi publ.* §. *item Lex Julia Inst. de publ. jud.* e §. *recuperandae Inst. de interd*; pure fuori di questo caso non si prendevano sotto questa denominazione che gl' istrumenti formati per la difesa o per l' offesa degl' individui, la di

cui fabbricazione e commercio era proibito ai privati l. 1. e tutto il tit. Cod. *de fabricens.*, l. un. C. *ut arm. us. iuscio princ. interd.* e Nov. 85 cap. 1 e 2. Veggansi inoltre le leggi 36. §. pen. ff. *de poen.*; l. 11 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; 3, §. 2, *ff. de vi et vi armata*; l. 41, 233 e 235 ff. *de verb. signif.*; §. 6 *inst. de interd.*; l. 54 *ff. de furt.*

Su l'articolo 101.

1. *Son considerate armi i bastoni con cui le persone riunite per contrabando hanno percosso le guardie doganali.*

La eccezione fatta dalla legge, per le canne ordinarie senza chiodi ed altri ferramenti, non è applicabile che ai bastoni.

— 9 giugno 1808. — Cassazione. — Reno-e-Mosella. — (S.. 9. 1. 416.

Id. — 13 agosto 1807. — Cassazione. — Sarthe. — (S.. 7. 2. 788.)

2. *Son caratterizzate* armi *le pietre che persone riunite abbiano scagliate contro i gendarmi incaricati dell'arresto di un coscritto refrattario. In tal caso la conoscenza del reato appartiene alle corti speciali.*

— 9 aprile 1812. — Cassazione. — Tolosa. — (S.. 12. 1. 400.)

Id. — 3 ottobre 1817. — C. C. — Rigetto. — Varo. — (S.. 18. 1. 71.)

Id. — 28 agosto 1812. — Sezioni riunite. — Cassazione. — Monpellieri. — (S.. 13. 1. 14. — D.. 11. 1. 162. — L.. 37. 525.)

3. *Perchè i coltelli da tasca sian caratterizzati* armi, *e perchè possan essi per tal motivo presentare una circostanza aggravante, non basta di essersene fatto un uso qualunque, è necessario che se ne sia fatto uso per uccidere, ferire o colpire. Segue da ciò che il coltello da tasca non è considerato* arma, *quando siasi usato soltanto per atterrire, senza l'intenzione di colpire.*

— 8 luglio 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 92.)

V. gli art. 210, 211, 314 del Cod. pen., 554 del Cod. d'istruz. crim.

4. * *Le pietre son considerate armi sol perchè siansi prese per sostenere attacco o resistenza.*

Non è necessario di essersene fatto uso: basta di averle prese in un momento di resistenza contro l'autorità pubblica, fosse anche un usciere in funzioni, perchè siavi ribellione armata nel senso dell'art. 212 del cod. penale.

— 30 aprile 1824. — Cassazione. — Saintes. — (S.. 24. 1. 332. — D.. 22. 1. 275.)

Disposizioni comuni a' due paragrafi di questa sezione.

Art. 102. Saranno puniti come colpevoli de' misfatti e delle trame mentovati nella presente sezione tutti quelli, che sia con discorsi tenuti ne' luoghi o riunioni pubbliche, sia con cartelli affissi, sia con iscritti stampati, avranno eccitato direttamente i cittadini o gli abitanti a commetterli.

Non di meno nel caso in cui le suddette provocazioni non fossero state seguite da alcun effetto, i di loro autori saranno semplicemente puniti col bando.

(Qual esser dovea la diligenza del magistrato romano nel calcolo ed esame del misfatto contemplato in questo articolo, si raccoglie dalla legge settima *ff. ad L. Jul. majest.* e dalla legge unica del codice *Si quis Imper. maled.* Avverte Modestino nella prima che *lubricum linguae ad poenam facile trahendum non est*, ed ordinano gl' Imperadori Teodosio Arcadio ed Onorio nella seconda, che *si id ex levitate processit contemnendum est, si ex insania miseratione dignissimum, si ab injuria remittendum.*)

Su l' articolo 102.

1. *I discorsi sediziosi non hanno carattere punibile secondo l' art. 102 del codice penale, se non quando dichiarasi ch' essi tendevano* direttamente *a produrre o cagionare quelle pubbliche disgrazie che la legge ha voluto prevenire.*

— 29 settembre 1816. — Cassazione. — Pirenei-Orientali. — (S.. 17. 1. 55.)

Id. — 29 settembre 1815. — Cassazione. — Orleans. — (S.. 16. 1. 14. — D.. 14. 1. 256.)

Id. — 12 ottobre 1815. — Cassazione. — Riom. — (S.. 16. 1. 64.)

Id. — 13 ottobre 1815. — Cassazione. — Yonne. — (Bull. crim. dell' anno 1815 tom. 20, p. 122.)

Id. — 20 aprile 1816. — Cassazione. — Loira. — (Bull. crim. dell'anno 1816, tom. 21, p. 50.)

2. *Allorchè la corte di assise procede sull'accusa di un individuo imputato di aver tenuto discorsi sediziosi in luoghi pubblici, essa non può, limitando l'opinione del giurì sul fatto materiale, giudicare da sè stessa sull'oggetto e sugli effetti che siffatti discorsi tendeano a produrre.*

— 11 ottobre 1816. — Cassazione. — Senna. — (Bull. crim. dell' anno 1816, tom. 21, p. 174.)

3. *Perchè la condanna a pena di morte per applicazione degli articoli 91 e 102 sia legale, bisogna che risulti in modo positivo dalla risposta del giurì che i discorsi sediziosi, de' quali vien dichiarato convinto l'accusato, abbian prodotto in tutto, o in parte, uno o più fatti che dovevano essere lo scopo della trama o dell'attentato al quale l'art. 91 applica siffatta pena.*

— 13 aprile 1816. — Cassazione. — Indre e Loira. — (Bull. crim. dell' anno 1816, tom. 21, p. 42.)

4. *Una lettera costituisce un deposito essenzialmente segreto: essa non ha che il carattere di semplice pensiere, fino a che un atto volontario non l'abbia resa pubblica.—Non conviene confondere tal genere d'intima corrispondenza col fatto di propalare notizie... allarmanti, sediziose ec. nel senso della legge degli 8 novembre 1816.*

— 7 dicembre 1816. — Cassazione. — Montalbano. — (S.. 17. 1. 35.)

V. gli art. 86, 217, 285, 293, e 313.

N. B. L'articolo 26 della legge del 17 maggio 1819 ABROGA l'articolo 102 del codice penale. V. questa legge. — (S.. 19. 2. 227.)

SEZIONE III.

Della rivelazione e della non rivelazione dei misfatti, che compromettono la sicurezza interna o esterna dello Stato.

Art. 103. Ogni persona, che avendo avuto cognizione di trame formate, o di misfatti progettati contro alla sicurezza interna o esterna dello Stato, non avrà fatto la dichiarazione di queste trame o misfatti, e non avrà rivelato al Gover-

no o alle autorità amministrative o di polizia giudiziaria, le circostanze che gliene saranno giunte a notizia, il tutto fra le ventiquattro ore che saranno seguite alla cognizione avutane, anche quando fosse riconosciuta esente da ogni complicità; sarà punita pel solo fatto del non rivelamento, nel modo e secondo le distinzioni che seguono.

(*Index* chiamavasi nella lingua del Lazio il rivelatore de' misfatti di cui era consapevole. *Index est auten.* dice Asconio nella prima *Verrina*, *qui facinoris cuius ipse est conscius*, *latebras indicat impunitate proposita*. Ne' misfatti di lesa maestà questa rivelazione era comandata non solo ma largamente ricompensata *praemio et honore*, *l.* 5. *Cod. ad L. Jul. majest.* Ma l'uso del Foro e la scuola del dritto vietava di trattarsi come complice quegli che di sola reticenza era colpevole, come ci assicura il Gotofredo a questa legge e come, contra il parere di Bartolo, argomenta il Mattei l. c. Tit. II, cap. 3, num. 23.)

Su l' articolo 103.

L' obbligo di rivelare qualunque trama formata contro la sicurezza dello Stato non abbraccia quello d' indicare col proprio nome qualunque cospiratore conosciuto, specialmente se tra 'l cospiratore è colui che rivela esistono relazioni di amicizia e di onore.

— 13 agosto 1816. — Blois. — (S.. 17. 2. 57. D.. 14. 2. 134.)

V. gli art. 136 del Cod. pen. — 30 del Cod. d' istruzione crimin.

Art. 104. Se si tratta di un misfatto di lesa Maestà, ogn' individuo che nel caso dell' articolo precedente non avrà fatto le dichiarazioni in quelle prescritte, sarà punito colla reclusione.

(Era dovuta agl' interpetri del dritto questa diversità di pena, come vedemmo, ma non sempre la seguivano i giudici. V. *Voet ad ff. lib.* 48 *tit.* 51, *num.* 11; *Farinac. tom.* 1, *opp.* 1, *quaest.* 1, *num.* 69 e 72; *Jul. Clar. Sentent. lib.* 5., §. *Majestat.* La storia della giustizia penale non lamenta solo il caso di de Thou.)

Su l' articolo 104.

La reclusione non può applicarsi all' individuo colpevole di non aver rivelato le trame formate contro la sicurezza interna dello stato. Questa pena si applica sol quando la non rivelazione abbia menato a misfatto di lesa maestà.
— 12 settembre 1816. — Cassazione. — Marne. — (Bull. crim. dell' anno 1816, tom. 21, p. 146.)
V. l' art. 86.

Art. 105. Riguardo agli altri misfatti o trame mentovati nel presente capitolo, ogni persona che essendone consapevole non avrà fatto le dichiarazioni ordinate coll' articolo 103, sarà punita con una prigionia di due a cinque anni, e con un' ammenda di cinquecento a duemila franchi.

Art. 106. Quegli che avrà avuto cognizione de' suddetti misfatti o trame non rivelate, non sarà ammesso a scusarsi sull' appoggio di non averle approvate, nè anche su quello di esservisi opposto, e di aver cercato di dissuaderne gli autori.

Art. 107. Ciò non ostante se l'autore della trama o del misfatto, è conjuge, ancorchè abbia fatto divorzio, (1) ovvero ascendente o discendente, fratello o sorella, o affine negli stessi gradi della persona imputata di reticenza, questa non sarà soggetta alle pene contenute negli articoli precedenti, ma potrà esser messa colla decisione o colla sentenza sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia per un tempo che non ecceda i dieci anni.

(Era contraria la romana giurisprudenza, la quale preferiva ne' congiunti la rivelazione alla reticenza, come si rac-

(1) Legge degli 8 maggio 1816 art. 1, *il divorzio resta abolito.* (a)

(a) Lo stesso si è fatto tra noi sin dai primi giorni della restaurazione col real decreto 13 giugno del 1815: quindi nella riforma del nostro Codice fu eliminato il divorzio, e tutte le sue conseguenze e rapporti sia nel civile sia nel penale.

coglie dalla Novella 115 cap. 3 e 4. Veggansi inoltre gli argomenti che gl' interpretri ne traevano dalle leggi 8 *ff. de reg. Juris*; 4 *ff. de testibus*; 13 e 18 *Cod. de his qui accus. non possunt*; e specialmente dalla legge 2 *ff. de receptatoribus.*)

Su l' articolo 107.

V. l' articolo 137.

Art. 108. Saranno esenti dalle pene pronunciate contra gli autori di trame o di altri misfatti diretti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, quelli fra i colpevoli, che prima di ogni esecuzione o tentativo di tali trame o misfatti, ed innanzi a qualunque procedimento, avranno i primi dato notizia alle autorità mentovate nell' articolo 103 di queste trame o misfatti, e de' loro autori o complici, o che anche dopo il principio del procedimento avranno procurato l' arresto dei medesimi.

I colpevoli che avranno dato tali notizie, o procurato tali arresti, potranno non di meno essere condannati a rimanere a vita o a tempo sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

(Corrisponde alla cit. *l.* 5, *in fin. Cod. ad L. Jul. Majest.* » *Is vero qui usus fuerit factione, si vel sero (incognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur.* Veggasi inoltre la l. 13 ff. *de cust. et exhib. reor.*)

Su l' articolo 108.

Gli autori di reticenze non punibili in forza degli articoli 107 e 108 del codice penale, non debbon perciò non esser soggetti a procedimento e giudizio, affin di sottometterli ad una sorveglianza più o meno lunga, o di rendersi loro la libertà a norma delle circostanze.

V. l' art. 338, cod. d' istruz. crim. e gli. art. 138, 144 del cod. pen. — (S. 17. 2. 241.)

OSSERVAZIONI.

Sul libro III, Tit. 1. Cap. I.

DE' MISFATTI E DELITTI CONTRO ALLA SICUREZZA DELLO STATO. (a)

Egualmente che nel codice penale francese hanno le nostre leggi compreso sotto il Titolo di *reati contro lo Stato* quelli commessi contro la sicurezza esterna, e contro la sicurezza interna del medesimo, non che quelli del di loro non rivelamento. Analoghe ne sono le disposizioni, salve alcune variazioni che andremo esponendo, avvertendosi che trovasi tolta generalmente la confiscazione.

Su l' articolo 75.

Adottato col nostro art. 105.

Su l' articolo 76.

Egualmente adottato con più felice redazione col nostro art. 106, dove è bastato dire che chiunque per concerto con Potenze straniere o co' loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra o ad altra ostilità, sarà punito di morte. Circa il tentativo di questo misfatto egualmente che degli altri riguardanti la sicurezza esterna, si è disposto nell' art. 115 che i misfatti colpiti colla morte, se son *mancati*, si puniscono col terzo grado de' ferri nel presidio; e col primo al secondo, se sono *tentati*.

Sugli articoli 77, 78 e 79.

Adottati coi corrispondenti nostri art. 107, 114 e 116.

(a) Le nostre leggi prima di parlare de' reati contro lo stato trattano nel Tit. 1. del Lib. II. *de' reati contra il rispetto dovuto alla religione*, e prevedendoli, distinguon in essi *l' empio fine* di far onta alla nostra Religione, e con giusta severità li puniscono negli art. 92, 93, 94, 95 e 96. Prevedono pure il furto da' tempii di vasi e' suppellettili sacre per solo fine di lucro, e pene vi assegnano maggiori di quelle de' furti pubblici e privati (art. 97, 98, e 99). Trattano delle proposizioni contrarie alla Religione, della *bestemmia*, e degli altri atti scandalosi di cui faremo menzione nelle *osservazioni* agli art. del Cod. pen. franc. che riguardano gli *ostacoli al libero esercizio de' culti*.

Sugli articoli 80, e 81.

Corrispondono ai nostri art. 110 e 111, ma vien punito col solo esilio temporaneo la comunicazione fatta a Potenza alleata o neutrale.

Su l'articolo 82.

Adottato nella prima parte coll' art. 112 colla stessa distinzione, e nella seconda parte coll'art. 113 dove tal comunicazione fatta al nemico vien punita colla rilegazione, e fatta a Potenza alleata o neutrale col primo grado di prigionia.

Su l'articolo 83.

Corrisponde al nostro art. 108.

Su l'articolo 84.

Adottato col nostro art. 117, ma colla pena della relegazione, e succeduta la guerra, colla reclusione.

Su l'articolo 85.

Adottato, ma colla pena della relegazione, col nostro articolo 118.

Su l'articolo 86.

Adottato, ma la morte è data col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio, giusta l'art. 120; e solo nella trama o cospirazione l'esempio è del terzo grado.

Su l'articolo 87.

Adottato; ma l'art. 121, ha distinto l'attentato o la trama contro la persona del Principe Ereditario, dai misfatti consimili contro le persone della famiglia regnante, che forma l'oggetto dell'art. 122. In tutti i casi la pena è la morte, ma nell'attentato contro il Duca di Calabria, questa si subisce col laccio sulle forche e col terzo grado di pubblico esempio, e nella cospirazione col primo grado di pubblico esempio. L'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto il distruggere o cambiare il Governo, o l'ec-

citare i sudditi e gli abitanti ad armarsi contro l'autorità reale, si è compreso nell'art. 123, ed alla pena di morte si è unito il terzo grado di pubblico esempio.

Sugli articoli 88 *e* 89.

Adottati cogli art. 124 e 125, spiegandosi nel primo l'atto *prossimo all'esecuzione*.

Sull'articolo 90.

Adottato coll'articolo 126; ma alla reclusione si è aggiunto il successivo esilio perpetuo, e questo solo nella cospirazione pe' casi contemplati negli art. 121, 122 e 123.

Sull'articolo 91.

Adottato cogli art. 129 e 130. Dippiù si è spiegato nell'art. 131 che chiunque prenda parte attiva negli omicidii, devastazioni e saccheggi, è punito di morte; e coll'art. 132 si prescrive che in questi casi il misfatto mancato è punito come il consumato ed il tentativo; la cospirazione o l'attentato sono puniti col secondo al terzo grado de' ferri.

Sull'articolo 92.

Adottato nel corrispondente nostro art. 109, colla spiega che se l'arrolamento in vece di essere in favore di una Potenza nemica, si fosse fatto per una Potenza alleata o neutrale, la pena è dell'esilio temporaneo dal Regno.

Su l'articolo 93.

Adottato col corrispondente nostro art. 127; ma colla distinzione che in questo caso se il misfatto è mancato vien punito colla reclusione, e se tentato colla relegazione.

Su l'articolo 94.

Questa disposizione non ha luogo nelle nostre leggi penali.

Su l'articolo 95.

Adottato cogli art. 437 e 441.

Su gli articoli 96, 97 e 98.

Qualche riforma meglio escogitata ha avuto luogo nei corrispondenti nostri articoli 133, 134 e 135. La morte all' organizzatore o esercitante impiego o comando nelle bande è data col primo e secondo grado di pubblico esempio. Anche la morte è inflitta agl' individui delle bande organizzate per distruggere, saccheggiare o commettere i misfatti preveduti negli art. 120 a 123 e negli art, 129 e 130. Ma per tutti gli altri individui delle bande suddette, quante volte sian presi ne' luoghi della riunione sediziosa, se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli art. 120 a 123, son puniti di morte; ma se ha avuto per oggetto gli altri misfatti indicati negli art. 129, 130, 133 e 134, son puniti col secondo al terzo grado di ferri.

Su l' articolo 99.

Adottato col nostro art. 136, ma colla giunta che se i colpevoli somministrino abitualmente ricovero alle bande, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi nè mantenersi, sono puniti di morte.

Su l' articolo 100.

Adottato cogli art. 137, 138 e 139. Sono compresi in questa misura i complici ed i ricettatori, esclusi gli organizzatori ed esercenti funzioni, accordandosi anche la venia nel caso non dello scioglimento, ma dell'arresto del capo; così pure se siano stati presi dopo aver opposta resistenza, o con armi vietate, soggiacciono al *maximum* della pena di questi reati. Invece della vigilanza speciale della polizia possono costoro essere sottoposti alla malleveria.

Su l' articolo 101.

Riformato col nostro art. 148, dove si spiega che s' intenda sotto nome di *armi*, e quali siano le armi *proprie*, le *improprie* e le *vietate*. (V. l'osserv. sugli art. 314 e 315).

Su l' articolo 102.

Adottato coll' art. 140; ma se le provocazioni non hanno avuto effetto, invece del bando, la pena tra noi discende di due a tre gradi. Si è pure preveduto coll' art. 141 il ca-

so che per solo disprezzo s'infranga o deformi statue o immagini del Re o della real famiglia situati ne' luoghi pubblici, con ordine e approvazione del governo, punendosi colla relegazione.

Su gli articoli 103, 104 e 105.

Adottati col nostro art. 144, ma senza l'ammenda.

Su gli articoli 106 e 107.

Adottati coi corrispondenti nostri art. 145 e 146. Invece della vigilanza speciale di polizia, la sottoposizione alla malleveria.

Su l'articolo 108.

Adottato coll'art. 143, ma senza la sottoposizione alla malleveria.

CAP. II.

De' misfatti e de' delitti contro lo statuto costituzionale.

SEZIONE I.

Misfatti e delitti relativi all' esercizio de' diritti civici.

Art. 109. Quando con attruppamento, con vie di fatto o minacce sarà stato impedito l' esercizio de' diritti civici ad uno o più cittadini, ciascuno de' colpevoli sarà punito con una prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e colla interdizione del diritto di dar voto e di essere eligibile per cinque anni almeno, e per dieci al più.

(Pare che i Romani considerassero come rei della legge Giulia *de vi publ.* i colpevoli di attentati contro il libero esercizio de' dritti civici, *l.* 7 *et* 10 *ff. ad L. Jul. de vi publ*; siccome straordinariamente punivansi gli attentati ai dritti civili, *l.* 1 *ff. de eo per quem factum fuer.*; *l.* 1, *ff. Si quis eum, qui in jus vocab.*; *l.* 8, *ff. de vi publ.*; *et l.* 4 *ff. de vi priv.* Veggansi inoltre la l. 4 *in princ. ff. ad leg. Jul. de vi priv.* e la l. 6, *in princ. Cod. ad leg. Jul. de vi publ. et priv.*

Art. 110. Se questo misfatto è stato commesso in conseguenza di un piano concertato per essere eseguito, sia in tutto il Regno, sia in uno o più dipartimenti, sia in uno o più distretti comunali, la pena sarà il bando.

Art. 111. Ogni cittadino che essendo incaricato in uno squittinio dello spoglio de' biglietti contenenti i suffragj de' cittadini, sarà sorpreso nell' atto di falsificare questi biglietti, o di sottrarne alcuno dalla massa, o di aggiugnervene, o di

scrivere ne' biglietti de' votanti illetterati nomi diversi da quelli che gli fossero stati dichiarati, sarà punito colla pena della gogna.

(Sebbene il delinquente contemplato in quest' art. potesse esser tenuto della legge Cornelia *de falsis*, pure dice la legge 25 del digesto sotto questo titolo, che *ex causa, actione in factum paenali*, *tenetur*. Veggasi inoltre la l. 2, vers. *quive sciens*, *ff. ad L. Jul. majest.*

Su l' articolo 111.

1. *La falsificazione o sottrazione de' biglietti contenenti i suffragii de' cittadini, vien punita dalla legge nel solo caso di delitto flagrante: tali fatti non danno luogo a veruna pena se vengono scoverti o provati posteriormente.*
— 28 febbrajo 1812. — Cassazione. — Charleville. — (S.. 12. 1. 343.)
2. *Qualunque dubbio relativo alla validità dell' elezioni de' giudici di pace, e loro supplenti, sarà deciso dal governo nel consiglio di stato.*
— 24 vendemiale anno 11. — Deliberazione de' consoli. — (S.. 3. 2. 33.)

Art. 112. Ogni altra persona colpevole de' fatti enunziati nell' articolo precedente, sarà punita con una prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e coll' interdizione del diritto di dar voto, e d' essere eligibile per cinque anni almeno, e per dieci al più.

(V. quel che abbiam notato sui complici negli art. 59 e 60, e le leggi cit. nel precedente articolo.

Art. 113. Ogni cittadino, che avrà nell' elezioni comprato o venduto un suffragio a un prezzo qualunque, sarà punito coll' interdizione de' diritti di cittadino, e di ogni funzione o impiego pubblico, per cinque anni almeno, e per dieci al più. Saranno inoltre il venditore ed il compratore del suffragio condannati ciascuno ad una am-

menda doppia del valore delle cose ricevute o promesse.

(Quanti editti fecero i Romani per prevenir o punire le brighe e 'l traffico de' suffragii nelle pubbliche cariche! Le leggi Valeria, Orazia e Burilia punivan di morte la nomina di un magistrato senza legittima provocazione. La Gabinia, la Cassia e Papiria a garentire la libertà de' suffragii ordinarono votarsi per tabelle, ed era vietato dalla legge Maria l' osservarle o risaperne il contenuto dal votante; la legge Acilia Calpurnia irrogava forte multa coll' interdizione dalle primarie funzioni all'ambizioso; la Tullia v'introdusse l' esilio, e di altre pene lo aggravarono e la Pompeja e la Giulia *de Ambitu*, che una multa di cento aurei con infamia prescriveano a questo delitto. Ma tutto cambiò, quando la scelta de' magistrati appartenne esclusivamente al Principe, e la pena dell' esilio venne stabilita tanto per chi avesse dato, quanto per chi avesse ricevuta alcuna cosa, come prezzo di qualche onore, giusta quel che si raccoglie dalla l. 20 e nov. 8 *Cod. de Episcop. et cler.* e più chiaramente *dalla l.* 16 *Cod. Si certum petatur.* Veggansi inoltre la Nov. 6, cap. 5, §. 5, la Nov. 123, cap. 2, §. 1, e la l. 31 *Cod. de episc. et cler.*)

SEZIONE. II.

Attentati contro alla libertà.

Art. 114. Quando un ufiziale pubblico, un agente o un incaricato del Governo avrà comandato, o commesso qualche atto arbitrario o attentato, sia contro alla libertà individuale, sia contro a' diritti civici d' uno o di più cittadini, sia contro alle costituzioni del Regno, sarà condannato alla pena della degradazione civica.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito di ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era dovuta loro un' obbedienza di gerarchia, sarà esente dalla pena, la quale verrà in questo caso applicata solamente ai superiori che avranno dato l' ordine.

(Eran tenuti per l' uno e per l' altro capo della legge Giulia coloro che avessero arrestato un cittadino per impedirgli l' esercizio delle sue facoltà e de' suoi dritti, tutto che non eseguito con armi. *L.* 6, 7 e 10 *ff. ad L. Jul. de vi publ.* e l. 32 *ff. de injur. et fam. libel.* V. Mattei *de criminibus*, *Lib.* 47 *tit. IV. Cap.* 1 e 3, e *Lib.* 48 *tit.* 14, *cap.* 2, *n.°* 8. — Pel principio della subordinazione gerarchica pare che sia discordante la l. 3, *in fin. de custod. reorum.*)

Su l' articolo 114.

Gli uscieri son compresi nel numero de' funzionarii pubblici, degli agenti o impiegati del governo de' quali tratta l' art. 114 *del codice penale.*

— 16 luglio 1812. — C. C. — (S. 17. 1. 93.)

V. gli art. 190 e 341.

Art. 115. Se chi ha ordinato o fatto gli atti o uno degli atti menzionati nell' articolo precedente, fosse un ministro, e se dopo le invitazioni menzionate negli articoli 63 e 67 dello statuto del 18 maggio 1804, egli ha ricusato o trascurato di far riparare questi atti nel termine stabilito nello statuto suddetto, sarà punito col bando. (1)

Art. 116. Se i ministri incolpati d' aver comandato o autorizzato l' atto contrario alla Costituzione pretendano, che la soscrizione ad essi imputata sia siata ottenuta per sorpresa, saranno obbligati, facendo cessare l' atto, di denunziar colui che essi dichiareranno autore della sorpresa, altrimenti saranno personalmente processati.

(Può corrispondervi la l. 4, *Cod. ad L. Corn. de falsis.* Ved. Alberici a questo articolo e gli argomenti che posson trarsi dalle leggi 37 ff. *ad L. Aquil.*; 167 e 169 ff.

(1) Gli articoli 63 e 67 dell' atto de' 18 maggio 1804 coincidono colle istituzioni abolite per effetto dello statuto del 1814.

Art. 119. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, che avranno ricusato o trascurato di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, così nelle case destinate alla custodia de' detenuti, come ovunque altro, e che non giustificheranno d'averli denunziati all'autorità superiore, saranno puniti colla degradazione civica ed obbligati pe' danni-interessi, i quali saranno regolati secondo la dichiarazione dell'articolo 117.

(Aveano i Romani due specie di custodia per gl'imputati, l'una detta *libera*, l'altra *non libera*; quei che si conseguavano ed affidavano ai soldati, ai magistrati, ai senatori erano nella prima, e nelle carceri quelli che alla seconda appartenevano: ora o l'una o l'altra di queste custodie si ordinava dal giudice secondo le circostanze della qualità del delitto, della dignità o delle facoltà del reo, del sesso, dell'età, dell'opinione del prevenuto. (V. il Mattei *de crimin.* lib. 48, tit. 14.)

Era però vietato ai giudici non meno che ai custodi l'esasperare con arbitraria detenzione la custodia de' rei. Perdeva il giudice la sua carica con infamia se avesse fatto soffrire al carcerato l'inedia o usato altro arbitrario mezzo, e se non avesse subito sottoposto a capitale giudizio colui *penes quem officium custodiae est, atque ejus ministros*, l. 1, e 2, *Cod. de custodia reorum.*)

Su l'articolo 119.

V. gli art. 341 del Cod. pen. — 9, 609, 615, 616 del Cod. d'istruz. crim.

Art. 120. I custodi e i carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia o di pena, che avranno ricevuto un prigione senza mandato o sentenza, o senza ordine provvisorio del Governo, quelli che lo avranno ritenuto, o che avranno ricusato di appresentarlo all'ufiziale di polizia, o al latore de' di lui ordini, senza giustificare d'averlo fatto per divieto del procuratore regio o del

giudice; quelli che avranno ricusato d'esibire i loro registri all'uffiziale di polizia, saranno, come colpevoli di detenzione arbitraria, puniti colla prigionia di sei mesi a due anni e con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

(*Neminem in judicio* (dice la legge ult. *Cod. de exhib. et trasmitt. reis*) *exhibendum esse praecipimus, nisi de cujus exhibitione judex pronuntiavit.* Veggasi pure la legge 6 nel princ. Cod. *de custod. reor.*)

Su l'articolo 120.

Regolamento sulle prigioni di stato. — Mezzi per conciliare la libertà individuale colla sicurezza pubblica. — 3 marzo 1810. — Decreto. — (S., 10. 2. 165.)

Art. 121. Saranno, come colpevoli di forfatto, puniti colla degradazione civica tutti gli uffiziali di polizia giudiziaria, i proccuratori generali o regj, i sostituti, i giudici che avranno provocato, pronunziato, soscritto una sentenza, una ordinanza, un mandato diretto al procedimento personale o all'accusa, sia di un ministro, sia d'un membro della camera de' pari, della camera dei deputati o del consiglio di stato, senza le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello stato; o che fuori dei casi di flagrante delitto o di clamor pubblico, avranno senza le stesse autorizzazioni dato o sottoscritto l'ordine o il mandato di prendere o arrestare uno o più ministri, o membri della camera dei pari, della camera dei deputati o del consiglio di stato.

(Era analoga a questa disposizione la romana legislazione, siccome ce ne dà argomento la Novella 123, cap. 8. Veggansi inoltre le leggi 27 ff. *de poenis*; 33, 40 e 42 *Cod. de Decurionibus.*)

Su l'articolo 121.

L' ufiziale di polizia giudiziale non è colpevole di forfatto sol perchè, ordinando un arresto, non esprime i motivi e non indica la legge in forza della quale egli lo ordina. — Almeno la disposizione rigorosa contenuta per tal riguardo nell' art. 644 del Codice del 3 brumajo anno 4, è mitigata sempre nell' applicazione, a fronte delle pruove di buona fede.

— 11 vendemiale anno 9. — Cassazione. — (S. 7. 2. 971.)

Id. — 1 nevoso anno 9. — Corte di Cass. — (S. 17. 2. 971.)

V. gli art. 166 e 168.

Art. 122. Saranno ugualmente puniti colla degradazione civica i procuratori generali o regj, i loro sostituti, i giudici o gli uffiziali pubblici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori de' luoghi determinati dal Governo o dall' amministrazione pubblica, o che avranno menato un cittadino innanzi ad una corte d' assise o ad una corte speciale (1) senza che prima sia stato legalmente messo in istato di accusa.

(Non poteva il giudice decretar l' arresto o l' esibizione del reo, nella giurisprudenza del Lazio, se non mosso da *indizii certi*, come si raccoglie dalle leggi 17. *Cod. ad L. Corn. de falsis*; *l.* 6, *ff. de custod. et exhib. reor.*; *l.* 1. *Cod. de priv. carcer.*; e *l.* 1. *ff de quaest.* — Ma quali dovevano essere quest' indizii, *mirifice digladiantur doctores*, dice il lodato Mattei *loc. cit.* lib. 48 tit. XIV. num. 5 e seguenti.)

Su l' articolo 122.

V. l' art. 615 e seguenti del Cod. d' istruz. crim.

(1) Legge del 20 dicembre 1815, art. 8. — Le corti prevostali conosceranno de' misfatti ch' eran di competenza delle corti speciali, secondo il codice d' istruzione criminale.

SEZIONE III.

Degli accordi criminosi degli uffiziali.

Art. 123. Ogni concerto di misure contrarie alle leggi, praticato o colla riunione d' individui o di corpi depositarj di qualche parte dell' autorità pubblica, o per mezzo di deputazione o di corrispondenza fra essi, sarà punito con una prigionia di due mesi almeno e di sei mesi al più, contro a ciascun colpevole, che potrà inoltre essere condannato all' interdizione de' diritti civici e di ogni uffizio pubblico per dieci anni al più.

(V. l. 1. *Cod. de seditiosis.*)

Su l' articolo 123.

Allorchè un agente del governo processato per delitto senza preventiva autorizzazione del Consiglio di stato, sia stato assoluto con sentenza profferita sul processo illegalmente compilato contro di lui, annullandosi tale sentenza, non può ordinarsi che il prevenuto si assoggetti a nuovo procedimento, e sia di nuovo giudicato. In tal caso la sentenza sarà annullata nel solo interesse della legge.

— 12 e 17 dicembre 1809. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 7. 2. 1064.)

V. l' art. 40 e seguenti.

Art. 124. Se con uno de' mezzi di sopra espressi si sieno concertate misure contro all' esecuzione delle leggi, o contro agli ordini del Governo, la pena sarà del bando. Se questo concerto abbia avuto luogo fra le autorità civili e i corpi militari o i loro capi, coloro i quali ne saranno gli autori o i provocatori, saranno puniti colla deportazione; gli altri colpevoli col bando.

(*Jubemus*, ordina nel cap. primo della Novella 134 l' Imp. Giustiniano, *provinciarum judices omnia secundum leges*

vindicare. Se diversamente si fosse agito, oltre a l'indennizzazione dovuta alle parti, il giudice *suppliciis subjectus exilio tradetur.* Posson pure vedersi le leggi 3 *ff. ad L. Jul. de vi publ.*; 3 §. 21 ff. *de re milit.* e 1, Cod. *de seditiosis.*)

Art. 125. Nel caso in cui questo concerto avesse avuto per oggetto o per risultato una trama diretta contro alla sicurezza interna dello Stato, i colpevoli saranno puniti di morte e i loro beni saranno confiscati (1).

(Concorda colle leggi 1 e 4, *ff. ad L. Jul. majest* e cogli argomenti desunti dalle l. 5 e 6 Cod. *ad L. Jul. de vi publ.*)

Art. 126. Saranno colpevoli di forfatto e puniti colla degradazione civica gli uffiziali pubblici che avranno con deliberazione determinato di dar dimissioni, delle quali l'oggetto o l'effetto fosse l'impedire, o il sospendere sia l'amministrazione della giustizia, sin l'adempimento di un servizio qualunque.

(Sono conseguenti i principii del dritto romano che non conoscevano valida una dimissione intempestiva, l. *penult. ff. de offic. praesidis*, *et novell.* 95.)

Su l'articolo 126.

V. l'art. 166.

SEZIONE IV.

Delle usurpazioni giurisdizionali delle autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 127. Saranno colpevoli di forfatto e puniti colla degradazione civica,

(1) V. la nota sull'art. 7.

1. I giudici, i procuratori generali o regj, o i loro sostituti, gli uffiziali di polizia, che si saranno intramessi nell' esercizio del potere legislativo, o con regolamenti contenenti disposizioni legislative o con trattenere, ovvero con sospendere l' esecuzione d' una o più leggi, o con deliberare sulla quistione, se le leggi saranno pubblicate o eseguite;

2. I giudici, i proccuratori generali o regj o i loro sostituti, gli uffiziali di polizia giudiziaria, che avessero ecceduto il loro potere intrudendosi nelle materie proprie delle autorità amministrative, sia che facciano regolamenti su queste materie, sia che vietino l' esecuzione degli ordini emanati dall' amministrazione, sia che dopo di aver permesso o ordinato che si citassero amministratori per ragione dell' esercizio delle loro funzioni, avessero perseverato nell' esecuzione delle loro sentenze o ordinanze, non ostante l' annullamento pronunciatone, o il conflitto notificato loro.

(*Forfaiture*, chiama il codice francese questa specie di delitto de' funzionarii pubblici, che corrisponde alla prevaricazione di un magistrato, e traducesi prevaricamento. Ma allora non corrisponde al delitto di prevaricazione secondo la romana giurisprudenza, la quale per essa intendeva il delitto commesso da coloro che tradivano la causa assunta, o maneggiandosi d' ambedue le parti, o concorrendo a favorire l' avversario, l. 1, *ff. de praevaric*; e *l.* 211 *ff. de verb. signifi.*; e più particolarmente ve li comprendeva se avean inoltrato davanti al magistrato un' accusa pubblica, l. 1. 4, §. *item praevaricator ff. de his qui not. inf.*; nel qual caso distinguevasi la prevaricazione dalla calunnia e dalla tergiversazione; come elegantemente spiega e definisce il giureconsulto Marciano nella legge prima del digesto *ad sc. Turpill.* Una coercizione straordinaria, l'infamia, e l' interdizione da ulteriori accuse era la pena data ai prevaricatori dalle leggi 2, 4 e 5 *ff. de prevaricat.*

Ciò non ostante gl' interpetri estesero la prevaricazione ai giudici che spiegassero partito in una causa, al magistrato che si facesse corrompere: *Bocm. Inst. jur. crim. tit. de*

praevaricat. Non v'ha dubbio però che gli avvocati del Fisco i quali colludessero colle parti eran tenuti come prevaricatori per la l. 3 *C. de advoc. fisc.*; e forse da ciò il misfatto di prevaricazione trovasi nel codice francese in questo e nell' articolo 121 esteso ai giudici e procuratori generali e regii i quali si arrogassero una diversa autorità, giusta l' etimologia menzionata da Labeone che il nome di prevaricatore disse *a varia certatione tractum*.

Comunque siasi, allorchè fu nell'occupazione militare adottato tra noi il Codice penale francese, non piacque dare il nome di prevaricamento a queste specie di misfatti nè chiamarlo coll' antiquato vocabolo *forfattura*, sinonimo di furfanteria, che avrebbe compreso pure la prevaricazione, ma piuttosto adoprossi il termine forfatto che generalmente abbraccia ogni misfatto errore o mancamento, adattandolo particolarmente a spiegar la *forfaiture*, il che abbiamo adottato nella presente traduzione. Sotto questo aspetto veggasi la l. 12 vers. *si enim* cod. *de legibus*; l. 10 in prin. ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; e gli argom. tratti dalle leggi 1 §. 3 e 33 ff. *ad L. Corn. de fals.*)

Su l' articolo 127.

1. *Allorchè due tribunali successivamente ricusano di conoscere di un delitto che appartiene necessariamente alla competenza dell' uno o dell' altro, si dà luogo al regolamento de' giudici per conflitto negativo di giurisdizione.*

— 22 maggio 1810. — C. C. — Regolamento de' giudici. — (S.. 10. 1. 248.)

2. *Il conflitto negativo tra una corte criminale ed un consiglio di guerra dovrà risolversi dalla corte di cassazione.*

— 10 fruttidoro anno 12. — C. C. — Regolamento de' giudici. — (S.. 7. 2. 856.)

Art. 128. I giudici i quali, non ostante che l' autorità amministrativa abbia formalmente reclamato un affare introdotto innanzi ad essi, avranno proceduto alla sentenza prima della decisione dell' autorità superiore, saranno puniti ciascuno con un' ammenda di sedici franchi almeno e di centocinquanta al più.

Gli uffiziali del ministero pubblico che avran-

no fatto istanze o dato conchiusioni per la suddetta sentenza, saranno puniti colla medesima pena.

(Arg. dalle leggi 2 e 4 Cod. *Si a non competente judice.*)

Art. 129. La pena sarà d' un' ammenda di cento franchi almeno, e di cinquecento al più, contro ciascuno de' giudici, che dopo un richiamo legale delle parti interessate o dell' autorità amministrativa, avrà senz' autorizzazione del Governo dato ordini o decretato mandati contro agli agenti o incaricati dal medesimo, incolpati di misfatti o di delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

Sarà applicata la stessa pena agli uffiziali del ministero pubblico o di polizia che avranno chiesto detti ordini o mandati.

(*V. l.* 27 §. 1 *et* 2. *ff. de poenis.*)

Art. 130. I prefetti, i sotto-prefetti, i sindaci ed altri amministratori, i quali si saranno intramessi nell' esercizio del potere legislativo, come si è detto nel numero primo dell' articolo 127, o che si saranno ingeriti a prendere determinazioni generali tendenti ad intimare ordini o proibizioni di qualunque sorta a corti o tribunali, saranno puniti colla degradazione civica.

(V. le leggi citate all' art. 127, ed unisci l' argomento che può trarsi dalla l. 2, Cod. *de executorib. et exactorib.*)

Art. 131. Quando questi amministratori invaderanno le funzioni giudiziarie, ingerendosi a giudicare de' diritti e degl' interessi privati di cognizione de' tribunali, e non ostante il richiamo delle parti o di una di esse, avranno deciso l' affare, prima che l' autorità superiore abbia pronunziato, essi saranno puniti con un' ammenda di sedici franchi almeno, e di centocinquanta al più.

(V. Le stesse leggi che nell' antecedente.)

SUL CAPO III.

MISFATTI E DELITTI CONTRO LE COSTITUZIONI DELLO STATO.

Su l' articolo 109.

Adottato coll' art. 166; ma invece de' dritti civici si è detto *de' dritti garentiti dalla legge*; e si è tolta la circostanza dell' attruppamento, il quale tra noi se si compone di un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, due de' quali almeno sieno portatori di armi proprie, vien chiamato *violenza pubblica*; e qualunque reato accompagnato da essa è punito di un grado di più, ma senza giungersi alla morte (art. 147 e 149).

Su l' articolo 110.

Omesso nelle nostre leggi, forse perchè compreso nelle disposizioni sul concerto criminoso.

Su gli articoli 111, 112 *e* 113.

Adottati con qualche riforma coll' art. 167, dove si è detto che qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragii de' rappresentanti de' comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragii medesimi per uffizii o cariche che ne dipendono, vien punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e coll' interdizione a tempo dalla carica o uffizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione o commessa la frode. Si è pure prescritto che il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti si restituissero al doppio versandosi nella cassa delle ammende.

Su l' articolo 114.

Adottato col nostro art. 234; cambiandosi la pena della degradazione civica coll' interdizione dalla carica da un anno a cinque; ma si è preveduto che se l' atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o interesse privato, debba l' ufiziale pubblico esser punito colla relegazione, salve le pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi. Prevedono infatti queste nell' art. 198 l' attentato alla libertà commesso ad oggetto di estorsione e lo puniscono col primo grado de' ferri nel presidio.

Su gli articoli 115 *e* 116.

Queste disposizioni non potevano aver luogo tra noi.

Su l' articolo 117.

Adottato coll' art. 235; se non che i venticinque franchi si son calcolati per ducati sei. Si è pure tra noi aggiunto coll' art. 236 che se i reati enunciati nell' art. 234 fossero serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, debbono punirsi col primo grado di ferri, e se il misfatto commesso sia a tal pena soggetto o a pena maggiore, quella verrà accresciuta di un grado.

Su l' articolo 118.

Non ha luogo nelle nostre leggi.

Su l' articolo 119.

Adottato coll' art. 238; ma la pena si è limitata alla sola interdizione dai pubblici ufizii da sei a dieci anni.

Su l' articolo 120.

Adottato coll' art. 239, colla pena del primo grado di prigionia ed interdizione dall' ufizio da due a cinque anni. Si è però preveduto coll' art. 240 se i custodi o carcerieri si permettono restrizioni non lecite o altri atti arbitrarii, onde punirsi col primo al secondo grado di prigionia; e, degenerando questi atti in sevizie o costituendo per se stessi un misfatto o delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà di un grado.

Su l' articolo 121.

Non ha luogo tra noi tal disposizione.

Su l' articolo 122.

Col corrispondente nostro art. 241 è bastato il dire che » sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l'u» fiziale pubblico che *senza necessità* ritenga o faccia rite» nere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche » prigioni ».

Su gli articoli 123 e 124.

Adottati cogli art. 227 e 228, ma con qualche riforma; essendo bastato il prescrivere che qualunque concerto tra depositarii dell'autorità pubblica di misure riprovate dal Governo e che sien dirette ad impedire l'esecuzione delle leggi e degli ordini del medesimo, sia punito colla relegazione. Che se questo concerto abbia avuto luogo fra le autorità civili e i corpi militari o i loro capi, gli autori e provocatori son puniti colla reclusione, gli altri colla relegazione.

Su l'articolo 125.

Adottato coll'art. 232.

Su l'articolo 126.

Non ha luogo tra noi tal disposizione.

Su gli articoli 127, 128, 129, 130 e 131.

Non potevano aver luogo tra noi nè la prima parte dell'art. 127 nè l'art. 130. Le altre disposizioni però si sono adottate coll'art. 231, ordinandosi che l'ufiziale pubblico dell'ordine giudiziario il quale faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli ufiziali pubblici amministrativi, e costoro i quali facessero lo stesso sulle materie giudiziarie, fossero puniti coll'interdizione da' pubblici ufizii da sei a dieci anni.

CAP. III.

Misfatti e delitti contro la pace pubblica.

SEZIONE I.

Del falso.

§. I.

Falsa moneta.

Art. 132. Chiunque avrà contraffatto o alterato le monete d'oro o d'argento che hanno corso legale nel Regno, o partecipato all'emissione o spargimento delle suddette monete contraffatte o alterate, o alla di loro introduzione nel territorio del Regno, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati (1).

(Il falso è l'alterazione della verità o la distruzione di una verità per sostituirvi una mensogna, o l'apparente stabilimento d'una verità che non esiste. Tutto ciò fu racchiuso dal giureconsulto Paolo in poche parole. — *Quidquid in veritate non est, sed pro veritate adseveratur, lib. V. sent. tit.* 23, §. 3.

Nel digesto e nel codice sotto il titolo della legge Cornelia *de falsis*, sono riunite tutte le disposizioni penali su questa materia. Il falso testamento e la falsa moneta fu il primo scopo della legge Cornelia, e questo fu detto il vero falso, per cui Tullio la chiamò *testamentaria-nummaria*. Tutte le altre specie che per effetto de' senatusconsulti e delle costituzioni de' Principi furono punite colla legge Cornelia, ebbero il nome di *quasi-falso*. Triboniano le confuse al solito e riunille sotto lo stesso titolo; quindi l'uso ne venne di contemplarsi, come parte della legge suddetta, le disposizioni aggiuntevi dal senato e dagl' imperadori; e noi le indicheremo nella corrispondenza de' rispettivi articoli.

(1) V. la nota sull' art. 7.

Intanto notiamo che al presente art. 132 corrispondono non solo le leggi 8 e 9 del digesto *ad L. Corn. de falsis*, ma benanche le leggi prima e seconda del Codice *de falsa moneta*. La pena in quelle pe' colpevoli era, se liberi, *ad bestias dari*, se servi, *summo supplicio affici*: in queste il reo, *illico omni dilatione submota, flammarum exhustionibus mancipetur*. La pubblicazione de' beni seguiva queste pene, sino a che Giustiniano la tolse col cap. ult. della Novella 134.)

Su l' articolo 132.

1. *Perchè vi sia misfatto di falsa moneta, non è necessario che si alteri precisamente la effigie, la iscrizione o gli altri segni distintivi del vero valore della moneta.*

Esiste misfatto di falsa moneta pel semplice aver fraudolentemente attaccato un minerale bianco alle monete di rame, alle quali con tale operazione si è dato presso a poco il lucido e la rassomiglianza di una moneta di argento di maggior valuta.

— 4 luglio 1811. — Cassazione. — Taro. — (S. 12. 1. 109.

2. *L' individuo condannato per contraffazione di monete non può pretendere che la sua condanna sia mal fondata perchè le monete da lui messe in circolazione eran così rozzamente contraffatte, ch' era impossibile riceverle per buone; l' applicazione della legge non dipende dalla maggiore o minore rassomiglianza che le monete contraffatte possono avere colle monete legali.*

— 5 ottobre 1821. — C. C. — Rigetto. — Loira-Inferiore. — (Bull. crim. dell' anno 1821, p. 484.)

3. *Ritagliare o tosare la moneta col disegno di rimetterla in giro sotto falsa valuta, costituisce contraffazione, nel senso della legge.*

— 19 brumajo anno 10. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S. 2. 1. 152.)

4. *Gli autori, fautori e complici di alterazione o contraffazione di monete nazionali son puniti colla morte.*

— Legge del 14 germile anno 11. — (S. 3. 2. 190.)

5. *In caso di frode nella scelta delle mostre de' pezzi di monete necessarie a comprovare lo stato della fabbrica, gli autori ed i complici di tal reato sono puniti come falsi monetarii.*

— Legge del 7 germile anno 11. — (S. 3. 2. 118.)

6. *La pena della gogna prescritta dalla legge del 23*

fiorile anno 10 contro i fabbricatori di false monete, si applica ai fabbricatori di false monete straniere.

— 6 e 13 fruttidoro anno 13. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 5. 2. 434.)

7. *Le fabbricazione e lo spaccio di false monete straniere va forse soggetta alle pene delle leggi francesi, quando il reato siasi commesso nel territorio straniero occupato dall'armata francese?*

— Dissertazione. — (S.. 12. 1. 123.)

8. *La pena prescritta dall' articolo 132 del codice penale contro coloro che fan circolare monete false avendo corso legale in Francia, è applicabile agl' individui che mettono in giro monete false, le quali al momento del conio appartenevano a paese straniero; ma che posteriormente hanno avuto corso legale in una parte della Francia per conseguenza di riunione di territorio.*

— 21 maggio 1813. — Cassazione. — Bocche del Rodano. — (S.. 21. 1. 260.)

9. *L' articolo 66 dello statuto costituzionale che abolisce la confisca de' beni, abroga perciò anche l' art. 132 del codice penale da cui vien sanzionata la confisca pel misfatto di falsità di monete.*

— 15 aprile 1819. — Cassazione. — Saonna e Loira. — (S.. 20. 1. 1. — D.. 17. 1. 436.)

10. *Le sentenze condannatorie in materia di alterazione di monete non contengono la confisca de' beni, se questa pena non siasi pronunziata.*

— Decisione del gran giudice. — (S.. 8. 2. 320.)

11. * *La confisca de' beni non può esser più pronunziata cumulativamente colla pena di morte pel misfatto di falsa moneta.*

— 3 marzo 1826. — Cass. — Landes. — (S.. 26. 1. 355.)

Art. 133. Quegli che avrà contraffatto o alterato monete plateali o di rame che hanno un corso legale in Francia, o avuto parte all' emissione o spargimento delle suddette monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio del Regno, sarà punito co' lavori forzati perpetui.

(I Romani non avevano altre monete che di oro, di argento e di rame; quelle di piombo e di stagno di cui fa menzione la l. 9 ff. *ad L. Corn. de falsis* erano estere, e la di loro compra e vendita era vietata sotto le stesse pene, qualora *dolo malo* si facesse.)

Su l' articolo 133.

Vien caratterizzata moneta plateale *sol quella nella di cui lega trovasi per la più gran parte il rame.*

I pezzi di moneta di un franco e cinquanta centesimi, i quali, a norma della iscrizione del loro conio, hanno più di due terzi di argento fino, non posson esser caratterizzati moneta plateale. *La falsificazione di siffatti pezzi dev' esser punita colla morte, come contraffazione di moneta di argento che ha corso legale in Francia.*

— 28 novembre 1812. — Cassazione. — Dordogna. — (S.. 13, 1. 198. e Bull. crim. dell' anno 1812, p. 510.)

Art. 134. Ogn' individuo che avrà nel Regno contraffatto o alterato monete straniere, o avuto parte alla emissione, allo spargimento o introduzione nel Regno delle medesime, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

(La giurisprudenza romana che nel conio delle propria monete rilevava pure il misfatto di lesa maestà, non si occupò delle monete estere; ma se ai privati si concedeva le fabbricazione delle monete, essa doveva farsi nelle pubbliche officine, e ciò sotto le stesse pene, *l.* 1, 2 e 3 *cod. de fals. mon.* V. inoltre le l. 8 e 9 *ff. ad leg. corn. de fals.*)

Su l' articolo 134.

1. *La moneta del Brabante (che ha corso in tutti i dipartimenti del già Belgio) conosciuta sotto la denominazione di* plaquete, *vien considerata moneta straniera. Per conseguenza la falsificazione di questa moneta non porta alla morte, ma soltanto ai lavori forzati a tempo.*

— 25 marzo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 93.)

2. *L' individuo dichiarato colpevole di aver messo in giro per buona moneta i pezzi di moneta di argento ch' egli conosceva essere falsi, debb' esser condannato alle pene prescritte dall' art. 132 del codice penale, e non a quella sanzionata dall' articolo 134 dello stesso codice, se le monete non si reputano straniere che rispetto ad una certa parte della Francia, mentre hanno un corso legale in altra parte.*

— 21 maggio 1813. — Cassazione. — Bocche della Mosa. — (Bull. crim. del 1813, tom. 18, p. 276.)

Art. 135. La partecipazione enunciata ne' precedenti articoli, non può applicarsi a coloro, che avendo ricevuto per buone le monete contraffatte o alterate, le hanno rimesse in circolazione.

Nondimeno, colui che avrà fatto uso di tali monete dopo di averne verificato o fatto verificare i difetti, sarà punito con un'ammenda tripla almeno, e sestupla al più della somma rappresentata dalla moneta che egli avrà restituito alla circolazione, senzachè quest'ammenda in niun caso possa essere minore di sedici franchi.

(Il far la moneta adulterina, o radere, tingere, lavare in acqua forte la buona, erano le specie del misfatto di falsa moneta secondo la legge cornelia. Vi aggiunse Teodosio il rifiuto della buona moneta che portava l'effigie del Principe, l. 1 *Cod. Theod. Si quis pecun. confl.*, per la somma venerazione dovuta alle reali sembianze, *l. un. C. Th. si quis sol. aire. et l. 1 C. de vet. num. potest.*: ma gl' interpetri vi riunirono l'espansione della falsa moneta, per argomento dal meno al più. V. Mattei *de criminibus* lib. 48, tit. VII, n. 5.; Voët ad ff. lib. 48, tit. 11, num. 8; Fabro nel cod. lib. 9, tit. 15, def. 2.)

Su l' articolo 135.

L' articolo 132 del codice penale si applica all' individuo il quale abbia rimesso in giro le monete legali alterate ch' egli avea ricevute conoscendole viziate.

— 5 ottobre 1821. — C. C. — Rigetto. — Loira — Inferiore. — (Bull. crim. del 1821, p. 484.)

Art. 136. Quelli che avranno avuto notizia di una fabbrica o d' un deposito di monete contraffatte o alterate, d' oro, d' argento, plateali o di rame, che hanno corso legale nel Regno, e che non avranno fra le ventiquattro ore rivelato ciò che essi sanno alle autorità amministrative o di polizia giudiziaria, saranno pel solo fatto del non rivelamento puniti con una prigionia di un mese a due anni, quando anche fossero riconosciuti esenti da ogni complicità.

(*Quoniam*, dice la l. 1, Cod. *de falsa moneta*, *nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent*; *cuncti cognoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi, ut investigati tradantur judici, ac dignis supplicis adjiciantur*. V. pure la legge 2 *cod.* e la quinta §. 6. cod. *ad L. Jul. majest.*)

Su l'articolo 136.

La rivelazione obbligata d'una circolazione e fabbrica di monete false, assoggetta alla pena prescritta per la calunnia, come una denuncia volontaria, quando siasi fatta con disegno di nuocere.

— 10 ottobre 1816. — C. C. — Rigetto. — Rheims. — (S. 17. 1. 1. — L. 48. 423.)

V. gli art. 103 del cod. p. — 30 del cod. d'istruz. crim.

Art. 137. Sono ciò non ostante eccettuati dalla disposizione precedente gli ascendenti ed i discendenti, i conjugi anche dopo il divorzio, i fratelli e le sorelle de' colpevoli, o i loro affini negli stessi gradi.

(V. l. 13 e 18 Cod. *de his qui accus. non possunt*; l. 10 ff. *de jure patron.*; l. 2, Cod. *de falsa mon.* e l. 11, §. 1. ff. *de accusat.*)

Su l' articolo 137.

V. gli articoli 107, 248.

Art. 138. Le persone colpevoli de' misfatti mentovati negli articoli 131 e 133 saranno esenti da pena, se prima della consumazione de' suddetti misfatti, e prima d' ogni procedimento ne abbiano dato notizia e rivelato gli autori alle potestà costituite, o se anche dopo il cominciato procedimento abbiano procurato l'arresto degli altri colpevoli.

Potranno nondimeno esser messe a vita o a tempo sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

(Anche un premio era dato agli accusatori per la legge 2. *Cod. de falsa mon.* Consideravano però le leggi romane il misfatto consumato totalmente per applicarvi la pena della legge Cornelia, bastando che non si fosse in tutto compita l'operazione, per aver luogo l'assoluzione accordata al pentimento: *Qui falsam monetam percusserint*, dice elegantemente il giureconsulto Paolo nella legge 19 *ff. ad L. Corn. de fals.*, *et si in totum formare noluerint, suffragio justae poenitentiae absolvuntur.* V. inoltre le leggi 1 e 2 Cod. *de fals. mon.*; 2 Cod. *pro quib. caus. servi*; 18. ff. *ad L. Corn. ad falsis*; e 5 §. 7 Cod. *ad L. Jul. majest.*

Su l'articolo 138.

Allorchè gl'individui accusati per fabbricazione di monete false dimandano che sia proposta al giurì una quistione sulla circostanza, se vi è luogo ad esentarli dalla pena, secondo è prescritto dall' art. 138 del Codice penale a favore degli accusati di tal misfatto che hanno denunziati gli altri colpevoli, se mai la corte di assise rigetta tal dimanda sul motivo, 1.° che il misfatto erasi consumato, 2.° che la non consumazione del misfatto forma una condizione essenziale per l'applicazione della citata legge; In tal caso essa corte primieramente usurpa le funzioni del giurì perchè decide sul fatto della consumazione del reato, in seguito fa una falsa applicazione della legge, poichè gli accusati, anche dopo verificata la consumazione del reato, hanno il dritto di far discutere siffatta quistione.

— 18 agosto 1820. — Cassazione. — (Bull. crim. dell'anno 1820, p. 325.)

V. l'art. 108.

§. II.

Contraffacimento de' suggelli dello Stato, de' biglietti di banco, degli effetti pubblici, e dei punzoni, bolli e marchi.

Art. 139. Quelli che avranno contraffatto il suggello dello Stato, o fatto uso del suggello contraffatto;

Quelli che avranno contraffatto o falsificato, sia

cedole date fuori dal tesoro pubblico col suo bollo, sia biglietti di banco autorizzati dalla legge, o che avranno fatto uso di queste cedole o biglietti contraffatti o falsificati, o che gli avranno introdotti nel recinto del territorio del Regno, saranno puniti colla morte, e i loro beni confiscati.

(La legge Cornelia si estese a tutte le altre specie con cui si fosse alterato il vero, dice il giureconsulto Paolo nella l. 16 §. 1 ff. *ad L. Corn. de fals.* *Sed et ceteros qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave quâ re sine consignatione falsum fecerint, vel ut verum non appareat quid celaverint, surripuerint, resignaverint, eadem poena affici solere, dubium non est.* A questo testo corrisponde quello di Marciano nella l. 1, §. 2 ff. *eod.* e del Cod. l. 14 *eod.* Ma non egualmente la pena capitale s' irrogava in tutte queste specie, come può vedersi nel Mattei *de criminibus*; lib. 48, Tit. VI, Cap. 2.)

Su l' articolo 139.

1. *Legge che attribuisce esclusivamente al tribunale criminale del dipartimento della Senna la conoscenza delle falsità commesse tanto su di effetti nazionali, quanto su documenti di contabilità che interessano il tesoro pubblico.*
— Motivi della legge del 2 fiorile anno 11. — (S. 3. 1. 168.)

2. *Altra legge che attribuisce allo stesso tribunale la conoscenza de' misfatti di contraffazione del bollo nazionale e di fabbricazione di falsi biglietti di banco.*
— Legge dei 23 ventoso anno 12. — (S. 4. 2. 311.)

Art. 140. Quelli che avranno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato che servono a' marchi de' boschi, o i punzoni che servono a marchiare le materie d' oro o di argento, o che avranno fatto uso delle carte, delle cedole, de' bolli, de' martelli o punzoni falsificati o contraffatti, saranno puniti colla pena de' lavori forzati a tempo, che sarà sempre, in questo caso, applicata per lo *maximum*.

(*Lege Cornelia testamentaria obligatur qui signum adulterinum fecerit, sculpserit* ec., *l.* 30 *ff. ad L. Corn. de falsis.* Puossi pure argomentare lo stesso dalle leggi 1, 16, e 32 allo stesso titolo, e dalle leggi 1 e 22 *in fin. Cod. eod.*, come dal §. 7 *Instit. de publ. judic.*)

Su l'articolo 146.

1. *Disposizioni relative a prevenire o a reprimere la contraffazione di marchi che gli artefici di chincaglierie o di coltelli sono autorizzati ad imprimere su i loro lavori.*
— Decreto del 5 settembre 1810. — (S.. 11. 2. 15.)

2. *La contraffazione dell' impronta del martello nazionale sugli alberi costituisce falsità caratterizzata.*
— 2 ottobre 1806. — C. C. — Rigetto. — Mosella. — (S.. 6. 2. 900.)

3. *Distaccare da un albero la corteccia sulla quale esiste l' impronta del martello della marina e trasportarla ad un altro albero costituisce falsità.*
— 1 maggio 1807. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 92.)
V. gli art. 141 n.° 1, e 439 n.° 2.

4. *Esiste falsificazione del martello dello stato quando in un modo qualunque siansi contraffatti i marchi o le figure di questo martello col disegno di farne imitare l' impronta; la maggiore o minore simiglianza dell'impronta del martello falsificato è indifferente per l' applicazione della legge penale.*
— 21 ottobre 1813. — Cassazione. — Nancy. — (S.. 17. 1. 93.)

5. *Non si può assimigliare i bolli della posta ai nazionali in cui è scolpito lo stemma dello stato.*
— 28 novembre 1812. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdizionale fra giudici. — (S.. 13. 1. 212.)

6. *L'uso fraudolente di un ordigno destinato a marchiare i tabacchi costituisce falsità di competenza delle corti speciali.*
— 15 ottobre 1810. — Decreto. — Bull. — (S.. 11. 2. 16.)
Id. — 6 ottobre 1809. — Cassazione. — Due — Nethes. — (S.. 10. 1. 299.)
Id. — 26 gennajo 1810. — Sezioni riunite. — (Bull. crim. dell' anno 1810, tom. 15. p. 35.)

Art. 141. Sarà punito colla reclusione chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli,

martelli, o punzoni destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo 140, ne avrà fatto un' applicazione, o un uso pregiudizievole a' diritti o agli interessi dello Stato.

(V. le leggi citate sull' art. antecedente.)

Su l' articolo 141.

Il fatto dell' individuo prevenuto di aver in un taglio staccata l' impronta del martello reale apposta sugli alberi designati per abbattersi, e di averla trasferita ed attaccata ai fusti di più grande dimensione, stabilisce non un semplice delitto di furberia o di marioleria la di cui conoscenza appartiene ai tribunali correzionali; ma il misfatto della distruzione di un atto della pubblica autorità, previsto e punito dagli articoli 140, 141 e 439 del codice penale; esso rientra nella competenza delle corti di assise.

— 4 maggio 1822. — C. C. — Regolamento di giudici. — (Bull. crim. dell' anno 1822, tom. 27, p. 199.)

Art. 142. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o di mercanzie, o che avranno fatto uso di questi falsi marchi;

Quelli che avranno contraffatto il suggello, il bollo o il marchio di un' autorità qualunque, o di uno stabilimento particolare di banco o di commercio, o che avranno fatto uso de' suggelli, bolli o marchi contraffatti, saranno puniti colla reclusione.

(V. le leggi citate sull' articolo 140.)

Su l' articolo 142.

1. *Non esiste delitto di contraffazione di mercanzie di una fabbrica, se non vi è imitazione del marchio distintivo adottato dall' artefice, ed applicazione del marchio imitato ad oggetti provenienti da manifattura aliena.*

— 22 gennajo 1807. — Cassazione. — Senna. — (S. 7. 1. 552.)

2. *Le leggi che assicurano agli artefici la proprietà del loro marchio non posson citarsi, se non quando trattasi di marchio adottato come* distintivo e caratteristico *delle loro fabbriche. — Quindi l' artefice francese che apponesse il marchio di fabbrica straniera sulle sue mercanzie per agevolarne lo spaccio nell' estero, non acquisterebbe la proprietà esclusiva di questo marchio, facendone deposito presso la cancelleria del tribunale di commercio e del consiglio de' consoli delle arti.*

— 26 marzo 1822. — Parigi. — (S. 23. 2. 56. — L. 64. 301.)

3. *Un artefice non può adottare un marchio composto di lettere iniziali del suo nome, quando un marchio simile siasi già adottato da altro artefice dello stesso genere, e della stessa città, talchè possa trovarsi abbaglio e confusione tra le due fabbriche.*

— 28 maggio 1822. — C. C. — Rigetto. — Lione. — (S. 22. 1. 337. — D. 20. 1. 371. — L. 64. 401.)

4. *È vietato a chiunque di agir per la contraffazione del suo marchio, se non l'abbia preventivamente fatto conoscere in modo legale mediante deposito di un modello nella cancelleria del tribunale di commercio, situato nella giurisdizione del capo-luogo della manifattura o della fabbrica.*

— Legge del 22 germile anno 11. — art. 18.

5. *Qualunque mercante artefice che vorrà rivendicare presso i tribunali la proprietà del suo marchio, è tenuto specificarlo in modo assai distinto dagli altri marchi, onde non si possa confondere e prender l' uno per l' altro.*

Indipendentemente dal deposito ordinato dall' articolo 18 *della legge de' 18 e 22 germile anno* 11, *presso la cancelleria del tribunale di commercio, niuno viene ammesso a promuovere giudizio per contraffazione del suo marchio, se inoltre non ne ha depositato un altro modello presso il segretariato del consiglio de' consoli delle arti.*

— 11 giugno 1809. — Decreto art. 5 e 7 (a).

6.* *La formazione o l' uso di un falso punzone, imitando quello riconosciuto dall' amministrazione per mettere il marchio sulle bottiglie de' venditori, costituisce falsità punibile a termini dell' art. 142 del Codice penale. Ciò non è solamente avere o far uso di falsi pesi o false misure, la*

(a) Tra noi appartiene al Sovrano l'accordare i bolli ed i marchi distintivi delle fabriche e manifatture, e vi adempie con decreti reali, di cui abbonda la collezione delle nostre leggi e decreti.

quale contravvenzione vien punita dall' art. 479 §. 5 del Codice penale.

— 20 Gennajo 1825.—Cassazione.— (S.. 25. 1. 279.— L.. 73. 595.)

Art. 143. Sarà punito colla gogna chiunque avendosi indoverosamente procurato i veri suggelli, bolli o marchi destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo 142, ne avrà fatto una applicazione, o un uso pregiudizievole a' diritti o interessi dello Stato, di un'autorità qualunque o anche di uno stabilimento particolare.

(*Argum. ex l. 1. in fin., l. 22, et l. 32 §. 1 ff. ad L. Corn. de falsis.*)

Art. 144. Le disposizioni degli articoli 135, 136, 137 e 138 sono applicabili a' misfatti mentovati nell' articolo 139.

§. III.

Del falso nelle scritture pubbliche o autentiche, ed in quelle di commercio o di banco.

145. Ogn' impiegato o uffiziale pubblico che nell' esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità,

O con false soscrizioni,

O con alterazione di atti, scritture o soscrizioni,

O con supposizione di persone,

O con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura,

Sarà punito co' lavori forzati perpetui.

(Ulpiano nella l. 2 *ff. ad L. Corn. de fals.* enuncia le specie di falso contemplate nella detta legge nei seguenti termini: *Qui testamentum amoverit, celaverit, rapuerit,*

(trattasi qui del testamento vero dolosamente smosso, nascosto, rapito, per impedirne l' uso a colui in favore del quale è scritto) *deleverit*, *interleverit*, *subjecerit*, *resignaverit*, (e qui di colui che in un testamento vero dolosamente per alterare la verità cassasse o radesse le lettere o parole vere, soprapponendovi o surrogandovi altre che mutano la verità, o che ne togliesse i suggelli e l' aprisse); *quique testamentum falsum scripserit*, (è chiaro che parla del testamento o in tutto o in parte falsamente scritto), *signaverit*, (impresso un suggello falso nel testamento vero o un vero suggello nel testamento falso), *recitaverit*, (se chi ne avea l' incombenza letto l' avesse diversamente da quello ch' era scritto), *mutaverit dolo malo*, *cujusve dolo malo id factum erit*, (queste generalissime parole comprendono qualsivoglia altra maniera con cui dolosamente la verità si mutasse), *legis Corneliae poena damnatur*.

Vedemmo nel giureconsulto Paolo estesa tale legge a tutte le altre scritture ed a tutte le altre specie con cui si fosse alterato il vero, *l.* 16 *ff. ad L. Corn. de fals.* e *L.* 14. *Cod. eod.* Lo stesso Codice nella l. 13 v' include quella delle false ricevute, e nella l. 23 ogni specie di chirografi, attestati, conti pubblici e privati, e finanche le lettere. Della stessa pena era tenuto chi falsamente scrivesse nell' altrui testamento la diseredazione di qualcuno, o togliesse i legati ed i fedecommessi ordinati dal testatore, *l.* 6 §. 1 *ff. eod.*; chi scientemente suggellasse o procurasse di far suggellare un testamento falso, *l.* 9 §. 2, *ff. eod.*; il che venne esteso alle altre scritture per le cit. leggi 16 e 23; chi formasse e scolpisse qualche suggello falso, *l.* 30 *ff. eod*; chi comunicasse all'avversario le scritture dategli a conservare dal padrone di esse, *l.* 1. *cod.*; chi dolosamente mutasse il proprio nome o la propria sottoscrizione, o qualunque altra impostura facesse *qua quid alienum interceperit*, *l.* 13 *eod.*; chi falsamente foggiasse l' epoca delle scritture, anteponendo, posponendo, prorogando, o radendo il giorno vero, *l.* 28. *ff. eod.* e *l.* 15. *Cod. eod.*; chi esponesse dolosamente al magistrato o al Principe fatti falsi, *l.* 29; corrompesse o falsificasse qualche editto o ordine, *l.* 32; citasse una legge falsa, *l.* 23.; vendesse ad altri come libera la roba ipotecata anteriormente ad altro creditore, *l.* 28.; o la stessa roba con due diversi contratti a due diversi compratori, *l.* 26 *ff. eod.*

Pe' senatusconsulti Liboniano e Claudiano furon di questa pena tenuti coloro che nell' altrui testamento o codicillo, benchè dettato dal testatore, si ascrivessero o si faces-

sero ascrivere dal figlio o dal servo qualche legato, *l.* 15 *ff. cod.*; e *l.* 3 *Cod. de his qui sibi adscr. in test.*; egualmente che se lo scrivesse a favore del servo suo, o del figlio vivente sotto la sua potestà, *l.* 20. *ff. cod.*, purchè il testamento fosse perfetto, *l.* 6. *ff. cod.*; furonvi però esclusi que' casi ne' quali non per se ma per altri si acquistasse il legato, *l.* 18 e 22 *ff. cod.*; e ne venne esclusa la madre se il servo scrivesse a di lei beneficio un legato nel testamento dettato dal figlio; egualmente che la figlia che si ascrivesse un legato nel testamento dettato dalla madre, *l.* 15. §. 3. *ff. cod.*

Quei che produceva un falso istrumento non sempre era punito, mentre poteva essere scusato dall' ignorare che fosse falso, *l.* 31 *ff. cod.*; bastando a costui il dichiarare di non volerne più far uso, purchè non fosse stato egli l'autore del falso, *l.* 4, 8, e 20 *cod. ad L. Corn de fals.*

Ma la sola mutazione della verità senza *dolo* e senza *danno* non produceva il falso, *l.* 1 *ff. ad L. Corn. de fals.* e *l.* 20 *Cod. eod.*; quindi l' errore di calcolo o di misura non vi era compreso, *l.* 18 *ff. cod.*; il testamento nullo di dritto poteva impunemente sopprimersi, *l.* 38 *ff. de poenis.* il legittimo successore emancipato poteva scriversi erede se non vi fosse stato altro testamento, *l.* 1. *Cod. de his qui sibi adscrips. in testam.*

Del resto riassumendo il già detto in rapporto al presente articolo 145, sulle false firme concordano le *l.* 2 e 16; sull' alterazione di atti scritture e firme concordano le *l.* 1, 2, e 32 *ff.* e 21 e 23 *Cod. eod.*; per la supposizione delle persone concordano le leggi 13 *Cod. eod.*, 14 *Cod. de contrach. et commiti. stip.*, §. 2. *Inst. de inutil. stipul. etc.*; e finalmente sulle scritture fatte ed aggiunte dopo la confezione o chiusura de' registri o altri atti pubblici, concordano le leggi 1, §. 2, *ff. de edendo*, *l.* 2, §. 6, *ff. quemad. testam. aper.*, e *l.* 2 e 28 *ff. ad L. Corn. de falsis*; salva la diversità della pena come abbiamo osservato.

Su l'articolo 145.

1. *Chiunque nella qualità di pubblico funzionario, che più non ha, firma un atto, e con antidata lo fa rimontare all' epoca in cui era tuttavia in esercizio, è colpevole di falsità, purchè possa risultarne pregiudizio ad un terzo.* — 30 giugno 1808.—C. C.—Nord.—(S. 10. 1. 238.)

2. *L' antedata nelle pubblicazioni del matrimonio di un coscritto per esentarlo da una coscrizione, non costituisce*

falsità, poichè la sola celebrazione di matrimonio, non già la pubblicazione, potrebbe dispensarlo.

— 13 ottobre 1809. — Corte di Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

3. L'uffiziale dello stato civile che iscriva su i registri pubblici confidati al suo ministerio un atto di matrimonio con una data diversa dal giorno in cui si contrasse, commette una falsità nell'esercizio delle sue funzioni.

— 4 maggio 1810. — C. C. — Rigetto. — Monte Bianco — (S.. 11. 1. 289.)

4. La pena pronunziata contro qualunque sopraimposizione non impedisce che possa essa qualificarsi una falsità, quando tende ad alterare la verità in modo pregiudizievole, fosse anche per indicare una data posteriore, e frodare le leggi fiscali sul registro.

— 20 febbrajo 1809. — Cassazione. — Herault. — (S.. 12. 1. 175.)

Id. — 20 febbrajo 1809. — Cassazione. — Herault. — (S.. 17. 2. 161.)

5. Il giudice di pace che dopo aver abdicato dalle sue funzioni, l'esercita tuttavia in un modo indiretto, facendo firmare gli atti da un notaro, non commette misfatto di falsità.

— 7 novembre 1806. — Cass. — (S.. 17. 1. 93.)

6. Il pubblico ministero senza preventiva deliberazione della camera di disciplina può di officio provocare la destituzione di un notaio.

Il notajo assoluto in un' accusa di falso, può tuttavia, per lo stesso fatto, esser processato e destituito da' tribunali civili.

— 6 aprile 1808. — C. C. — Rigetto. — Brusselles. — (S.. 17. 2. 161.)

7. Le falsità commesse volontariamente da pubblico funzionario negli atti del suo ministero, sono per loro essenza presunte criminali. — La prevenzione di misfatto, esiste senza bisogno di esaminare la intenzione.

— 22 gennajo 1807. Cassazione. — Forêts. — (S.. 7. 2. 691.)

8. Quando alcuno s' inscrive in falso contro un processo verbale di guardia forestale, la giustizia criminale non rendesi competente, se non quando i tribunali correzionali han dichiarato che i mezzi per commettere la falsità appartengono alla conoscenza di siffatta giustizia. (a)

(a) La legge del 18 ottobre 1819 prescrisse tra noi, che niuna istanza d' iscrizione in falso contro questi processi verbali potess' es-

— 31 agosto 1810. — Cassazione. — Liamone. — (S.. 11. 1. 103.)

9. *Quantunque il documento impugnato di falso, non più esista, si può querelare gli autori della falsità come se il documento esistesse.*

— 7 termidoro anno 8. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S.. 1. 2. 266.)

10. *Perchè la falsità sia pregiudizievole e caratterizzata, non è necessario ch' essa possa nuocere immediatamente alle sostanze, basta che sia diretta ad attentare all'onore o alla riputazione*

— 12 novembre 1813. — Cassazione. — Montmorillon. — (S.. 14. 1. 25 — L.. 40. 137.)

11. *L'atto pubblico, per esempio un testamento, fino alla iscrizione in falso, fa fede non solo delle disposizioni in esso contenute, ma bensì della loro punteggiatura. Quindi la iscrizione in falso è necessaria quando si pretende che una virgola siasi apposta dopo in tale o tale altra parte del testamento.*

— 14 agosto 1810. — Limoges. — (S.. 12. 2. 385.)

12. *La querela di falso principale avverso di un atto notariale sospende la esecuzione, sol quando il giurì abbia dichiarato che vi sarebbe luogo ad accusa.*

— 3 maggio 1808. — Colmar. — (S.. 10 2. 557.)

13. *L'avvalersi d'una falsa spedizione di atto notariale, alla quale non sia concorso alcun funzionario pubblico, costituisce falsità in iscrittura pubblica ed autentica, ma senza avervi presa parte verun funzionario pubblico.*

— 15 ottobre 1813. — Cassazione. — Orne. — (Bull. crim. dell' anno 1813, tom. 18, p. 536.)

14. *Il semplice privato complice di falsità commessa dal-*

---

sere ricevuta, se l'imputato non si trovava in uno de' modi di custodia fissati dalla legge; che questa istanza dovesse disegnare con precisione i punti del processo verbale su quali cada la falsità, e rimettersi alla Corte Criminale; che questa dovesse preliminarmente discutere se tali casi fossero pertinenti alla causa principale e non trovandoli tali, dichiarare inammissibile l'accusa di falso, e decidere se il processo verbale sia atto a far piena pruova in giudizio; e che ammettendola e giudicandovi, se mai pronunziasse il *non costa*, si avesse l'istanza come non prodotta, ed il tempo che trascorre pel giudizio sul nuovo processo interrompesse la prescrizione. V. gli art. 250, 251, 252 della detta legge.

Colla nuova legge sul contenzioso de' dazii indiretti del 20 dicembre 1816, si è presso a poco confermato lo stesso nel Titolo III *del valore de' processi verbali degl' impiegati de' dazii indiretti, e dei modi come impugnarli.*

l' uffiziale pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito co' lavori forzati perpetui al par dell' uffiziale pubblico (a).

— 15 ottobre 1813. — C. C. — Rigetto. — Nord. — (S.. 14. 1. 4. — D.. 11. 1. 535.)

15. *Il mezzo della iscrizione in falso è indispensabile per rendere senza effetto un processo verbale di ricognizione, allorchè l' aggiudicatario non abbia precedentemente fatto distendere un processo verbale di verifica.*

— 26 luglio 1810.— Cassazione. — Reno-e-Mosella. — (S.. 11. 1. 103.)

16. *Allorchè la querela di falso principale vien diretta contro degli atti che non sono autentici e rivestiti della forma esecutiva, la sola iscrizione in falso sospende la esecuzione degli atti impugnati. — In tal caso non fa mestieri che l' autore del falso sia sottoposto ad accusa.*

— 15 febbrajo 1810.— C. C. — Rigetto. — Roano. — (S.. 10. 1. 174.)

17. *Perchè esista falsità nella supposizione di un atto autentico, non è necessario che l' atto supposto abbia tutte le formalità estrinseche dell' atto vero.*

— 11 dicembre 1806.— Cassazione.—Lot-e-Garonna. — (S.. 7. 2. 979.)

18. *La falsità commessa con disegno criminoso non va esente dall' azione del pubblico ministero, sol perchè l' atto nel quale essa ritrovasi sia nullo nella sua origine, o sia divenuto tale dopo il fatto.*

— 20 novembre 1807.— Cassazione.—Senna-e-Marna. — (S.. 8. 1. 193.)

19. *In materia di falsità in iscrittura, non che in materia di qualunque altro reato, la pruova testimoniale deve ammettersi anche quando non esiste verun principio di pruova scritta.*

— 1 aprile 1808. — Cassazione. — Monpelieri. — (S.. 7. 2. 987.)

20. *Colui che domanda di provare la falsità di un processo verbale, perchè afferma o comprova taluni fatti, deve, sotto pena di nullità, non solo negare quanto vi è affermato, ma dee pur anche indicare i fatti e le circostanze incompatibili co' fatti da lui negati.* (b)

(a) V. quel che abbiam osservato nella notula al num. 3 dell'art. 59.

(b) Ciò venne prescritto dalla nostra legge del 18 ottobre 1819 come sopra rilevammo nella notula al num. 8 su questo articolo.

— 18 febbrajo 1813. — Cassazione. — Genova. — (S. 13. 1. 247.)

21. *In materia di falsità, compete ai funzionarii dell'ordine giudiziale, non già all'autorità amministrativa, farne la verifica legale, dopo della quale può decorrere il termine utile a prescriverne l'azione.*

— 20 aprile 1809. — Cassazione. — Senna. — (S. 9. 1. 463.)

22. *Esiste falsità ne' documenti di contabilità, che interessano il tesoro pubblico, quando un ricevitore distrettuale altera e vizia il suo registro d'introito, sostituendo altre valute minori a quelle ricevute.*

Siffatta falsità non cessa d'interessare il tesoro pubblico, non ostante la circostanza che il ricevitore generale verificando e regolando provvisionalmente il conto del ricevitore distrettuale, abbia costretto costui a versare nella cassa la somma differenziale delle due valute diverse.

— 10 luglio 1806. — C. C. — Conferma. — Senna. — (S. 6. 2. 677.)

23. *Il ricevitore commette falsità, se, per ricoprire le sue malversazioni, appone sulle quietanze, ch'egli rilascia numeri che sembran corrispondere a quelli del suo libro, e che in realtà non vi corrispondono.*

— 26 febbrajo 1808. — C. C. — Conferma. — Senna. — (S. 9. 1. 77.)

24. *Se un percettore di contribuzioni, vien accusato di concussioni commesse mediante falsità, nella quale si pretende di essersi reso colpevole, alterando o modificando le matrici del ruolo, la corte speciale cui spetta il giudicare delle falsità, pronunziando su di esse, dee conoscer pure delle concussioni.*

— 22 frimajo anno 12. — Cassazione. — Maine-e-Loira. — (S. 7. 2. 860.)

25. *Quando un percettore di contribuzioni altera i suoi ruoli per aumentare le quote de' contribuenti, siffatta falsità non è quella che la legge qualifica falsità in carte contabili interessanti il tesoro pubblico.*

— 29 gennajo 1807. — C. C. — Conferma. — Somma. — (S. 7. 2. 695.)

26. *Il registro tenuto dal cassiere per giustificare la sua contabilità, costituisce un titolo primordiale di siffatta contabilità tra lui e 'l suo principale; in conseguenza le alterazioni che il cassiere può farvi costituiscono il misfatto di falsità.*

— 11 ottobre 1810. — Cassazione. — (S. 17. 1. 94.)

27. *La falsità che interessa i dritti riuniti, non si reputa che interessi il tesoro pubblico nel senso della legge del 2 fiorile anno* 11.

— 18 novembre 1808. — Cassazione. — Gard. — (S.. 9. 1. 398.)

V. l'art. 448 del Cod. d'istruz. crim.

Art. 146. Sarà egualmente punito co' lavori forzati perpetui ogn' impiegato o uffiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state distese o dettate dalle parti, sia dichiarando come veri, fatti falsi, o come fatti riconosciuti, quelli che non lo erano.

(V. quel che si è notato delle leggi romane nell'articolo antecedente, ed inoltre le leggi 1, 13 e 22 *ff. ad L. Corn. de falsis*; l. 13 e 21 *Cod. eod.*; §. 7 *Inst. de publ. jud.*; *l.* 2 §. 1 *ff. de poenis*; e 3 *ff. ad L. Jul. peculat.*

Su l'articolo 146.

1. *La enunciazione mensognera fatta ne' documenti di una procedura e nella sentenza, che un atto sia registrato, non costituisce falsità caratterizzata.*

— 2 aprile 1807. — C. C. — Conferma. — Rodano. — (S.. 7. 2. 130.)

2. *Esiste falsità per parte del notajo il quale, nella spedizione di un atto ch'egli rilascia, ne attesta il registro, benchè non vi sia stato adempito.*

— 20 aprile 1809. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

3. *Quando il notaro distende convenzioni diverse da quelle delle parti, commette falsità caratterizzata, quantunque le parti abbian firmato l' atto, e quantunque l' atto, non sia materialmente falso in tutto o in parte.*

— 7 gennajo 1808. — C. C. — Conferma. — Anversa. — (S.. 9. 1. 85.)

4. *La bugiarda enunciazione del notaro, la quale ha per oggetto il dissimulare che un atto siasi rogato fuori del circondario assegnatogli, forma una frode alla legge ed una falsità caratterizzata.*

— 11 agosto 1809. — Cassazione. — Nord. — (S.. 10. 1. 87 e 292.)

5. *Vi è falsità per parte del notaro che stipola fuori della sua giurisdizione, ed indica nella data dell' atto un luogo compreso in essa, o che attesta la presenza di due testimoni, benchè venga assistito da un solo; o finalmente che apponga nell'atto la data di un giorno diverso da quello in cui l' abbia rogato.*

— 15. luglio 1819. — Cassazione. — Limoge. — (S.. 19. 1. 380.)

6. *Purchè non siasi stabilito positivamente che siffatta falsità sia stata senza effetto pregiudizievole, e senza il disegno di frodare o di nuocere.*

— 19 novembre 1819. — C. C. — Rigetto. — Poitiers. — (S.. 23. 1. 157.)

7. *Il notajo che asserisce di aver fatto firmare nel suo studio un atto firmato altrove, non ha formata una enunciazione essenzialmente criminosa.*

In conseguenza le corti di giustizia criminale speciale, dichiarandosi competenti, non si posson dispensare dallo spiegarsi sul fatto materiale e sulla intenzion criminosa di siffatta falsità.

— 29 dicembre 1808. — Cassazione. — Nord. — (S.. 10. 1. 222.)

8. *La falsità, colla quale un notaro abbia dichiarato di essersi trasferito in un luogo dove non avesse mandato che il suo giovine di studio, non è fraudolenta, sol perchè siasi fatto pagare gli onorarii e le vacazioni.*

— 18 febbrajo 1803. — C. C. — Rigetto. — Roano. — (S.. 16. 1. 26.)

9. *Le enunciazioni, colla quali negli atti pubblici si attesta falsamente l' osservanza delle formalità prescritte dalla legge per la validità di essi, costituiscono falsità.*

— 16 luglio 1819. — Cassazione. — Hérault. — (Bull. crim. dell' anno 1819, tom. 24, p. 257.)

10. *La falsità nella scrittura pubblica è tuttavia punibile, quantunque l'atto in cui essa commettesi fosse nullo per vizio di forma.*

— 18 gennajo 1820. — Metz. — (S.. 20. 2. 335.)

11. *Allorchè un atto di aggiudicazione di stabili, ricevuto da notaro delegato dal giudice contiene o sembra contenere fatti costitutivi di due misfatti o delitti, uno di falsità, giusta l' art. 146 del cod. pen., l' altro di compra per mezzo d' interposte persone, a termini dell' art. 176 dello stesso Codice, se tal notajo vien assoluto sulla falsità, può esso sottoporsi ad accusa per l'acquisto vietato, senza violare la regola* non bis in idem.

— 28 dicembre 1816. — C. C. — Rigetto. — Metz. — (S.. 17. 1. 117.)

12. *Esiste falsità per parte di colui che incaricato, come commissario di beneficenza, della percezione de' dritti dovuti ai poveri sugl' ingressi de' luoghi addetti agli spettacoli, foggia e presenta false note dell'introito di siffatti luoghi.*

— 17 novembre 1819. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

13. *Esiste falsità in iscrittura, se nell'atto della soscrizione di un testamento mistico si enuncia di essersi letto e suggellato alla presenza di testimoni, quantunque in realtà si fosse letto e suggellato mentre non eran presenti.*

— 8 ottobre 1807. — C. C. — Conferma — Alto — Reno. — (S.. 8. 1. 169.)

14. *La falsità commessa da notajo nella soscrizione di un testamento mistico è suscettibile di scusa, se costa che l' atto in sè stesso sia conforme alla volontà del testatore?*

— 11 agosto 1810. — Parigi. — Dissertazione. — (S.. 10. 2. 386.)

15. *Vi è falsità per parte dell' usciere, il quale, facendo portare da' suoi giovani gli atti del suo ministero, enuncia in questi di aver egli medesimo fatta la notifica.*

L' uso che avessero gli uscieri di un comune di agire in questo modo, e la mancanza di qualunque criminoso disegno per parte loro, non impedisce che non vi sia falsità soggetta alle corti speciali. Nelle discussioni relative alla decisione sul merito potranno solamente considerarsi le circostanze dirette a minorare la imputazione della falsità. (a)

— 21 luglio 1810. — Cassazione. — Senna. — (S. 11. 1. 68.)

Id. — 9 nevoso anno 12. — C. C. — Conferma. — Aisne. — (S.. 4. 2. 62.)

Id. — 16 gennajo 1806. — C. C. — Rigetto. — Alta-Garonna. — (S.. 6. 1. 224.)

Id. — 22 maggio 1806. — Cassazione. — Allier. — (S. 6. 2. 576.)

V. l'art. 45 del decreto del 14 giugno 1813. — (S.. 13. 2. 249.)

(a) Gli uscieri presso le autorità giudiziarie e stabiliti colle nostre leggi organiche de' 29 maggio e 7 giugno 1819, sebbene avessero tutti indistintamente le medesime attribuzioni per l' esercizio degli atti che la legge affida al loro ministero, pure ciascuno dee esercitarle nell'ambito della giurisdizione dell' autorità cui è addetto. V. il decreto del 17 agosto 1819. Rapporto alla quistione notata in questo num. 15. V. le nostre Osservazioni sul *Falso*.

16. *L' usciere il quale non consegna da sè stesso gli atti o le copie de' documenti ch' egli s' incarica di notificare, per questa sola causa non va soggetto alle pene della falsità; vi è però soggetto se abbia agito con disegno criminoso. Se non abbia agito fraudolentemente, non è suscettibile che dell' ammenda di 200 a 2000 franchi, e della sospensione per tre mesi.*

Arg. dall' art. 45 del decreto del 14 giugno 1813, art. 46. — (S. 13. 2. 249.)

17. * *La falsità commessa dal notajo in un atto pubblico può esentarsi dal procedimento criminale, se, per esempio, il notaio non abbia avuto nè il disegno di nuocere agl' interessi delle parti, nè quello di commettere veruna frode; e se col fatto egli non ha nociuto, nè potuto recare nocumento ad alcun interesse privato, nè ha attentato all' ordine pubblico.*

— 4 marzo 1825. — C. C. — Rigetto. — Tolosa. — (S. 25. 1. 340.)

Art. 147. Sarà punito co' lavori forzati a tempo ogni altro che avrà commesso una falsità in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura di commercio o di banco,

O per mezzo di contraffacimento, o di alterazioni di scritture o di soscrizioni,

O formando convenzioni, disposizioni, obblighi, discarichi, o inserendoli ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione,

Ovvero aggiungendo o alterando clausole, dichiarazioni o fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare.

(V. quel che si è detto nell' art. 145.)

Su l' articolo 147.

1. *La contrafazione de' sigilli delle autorità costituite è un reato di falsità in iscritture pubbliche, la di cui conoscenza appartiene ai tribunali speciali.*

— 11 ventoso 12. — Cassazione. — Doubs. — (S. 4. 2. 686.)

2. *Non vi è falsità per essersi posteriormente aggiunto ad*

un atto pubblico espressioni indifferenti alla sua validità ed agli effetti ch' esso dee produrre.

— 9 gennajo 1806. — C. C. — Rigetto. — Vandea. — (S.. 6. 2. 756.)

3. *Perchè la falsità si reputi commessa in* atto autentico, *non è necessario che l'atto falsificato contenga tutte le formalità prescritte dalla legge per l' autenticità degli atti; basta che le parti abbiano avuto il disegno di formare un atto autentico, se d' altronde esso ne abbia gli elementi essenziali.*

— 12 febbrajo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

4. *Evvi falsità quando si firman lettere sotto nomi supposti di funzionarii pubblici, e si dirigono ad altri funzionarii col disegno di attentare all' onore ed alle sostanze di qualcuno.*

— 12 gennajo 1809. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

Id. — 13 gennajo 1809. — Cassazione. — (S. 17. 1. 94.)

5. *Il notajo, che su di un atto pubblico da lui ricevuto, scrive falsamente un certificato di registro colla firma del ricevitore, commette una falsità della specie prevista dall' art. 147 del Codice penale. Questa falsità esiste indipendentemente dal rapporto colle funzioni del notajo; essa non altera il contesto, nè le disposizioni dell' atto; per conseguenza non va soggetta agli articoli 145 e 146 dello stesso codice.*

— 27 gennajo 1815. — Cassazione. — Rodano. — (S.. 15. 1. 214. — L.. 43. 220.)

6. *I testimonii che assistono alla stipola di un atto pubblico debbon sottoscriverlo al momento in cui siasi rogato. — Se la sottoscrizione di un testimonio è stata omessa in tal momento, se è decorso un termine morale che non può far considerare i due momenti come identici, l'aggiunzione della firma del testimone costituisce falsità caratterizzata, specialmente se tal firma non è apposta che dopo la morte di uno de' contraenti, o di quella del notaro che ha ricevuto l' atto, o dopo la introduzion della lite sull' azione intentata per la nullità dell' atto; specialmente ancora se l'atto pubblico nullo come tale, non possa valere nemmeno come atto sotto firma privata.*

— 7 novembre 1812. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 13. 1. 192.)

7. *La falsità in materia di fede di nascita si reputa falsità in iscritture pubbliche, se l' atto di nascita vien firmato dall' uffiziale dello stato civile, benchè la firma non sia ancora legalizzata.*

— 22 ottobre 1812. — Cassazione. — Firenze. — (S., 13. 1. 185.)

8. *Quantunque la dichiarazione fatta dal padre sui registri dello stato civile, che il suo infante nato fuori del matrimonio è un figlio legittimo, non presenti una falsità propriamente detta, per la ragione che non ha influenza sulla quistione della legittimità; ciò non ostante, se il dichiarante è un magistrato, la falsa dichiarazione è una causa grave da produrre la sua sospensione.*

— 1, e 6 piovoso e 2 germile anno 13. — C. C. — Sez. riunite. — (S., 5. 1. 257.)

9. *L'atto di nascita, qualunque enunciazione contenga, non fa fede relativamente alla legittimità de' figli.*

In conseguenza la falsa dichiarazione della legittimità non essendo pregiudizievole di sua natura, non presenta il carattere di una falsità, nel senso della legge del 23 fiorile anno 10.

— 20 luglio 1809. — Cassazione. — Roër. — (S., 10. 1. 216.)

10. *La dichiarazione fatta in un atto di nascita che il figlio della concubina sia figlio della moglie legittima, costituisce falsità.*

— 10 messidoro anno 12. — C. C. — Rigetto. — Eure. — (Bull. crim. dell' anno 10, tom. 7, p. 147.)

Id. — 22 dicembre 1808. — Cassazione. — Landes. — (Bull. crim. dell' anno 1808, tom. 13, p. 516.)

11. *Colui che, presentando all' uffiziale dello stato civile un fanciullo di cui egli è padre, indica la vera madre, ma falsamente firma col nome del marito della madre, commette una falsità caratterizzata. — Essa può assoggettarsi a procedimento criminale, benchè la quistione sullo stato del fanciullo non ancora siasi decisa da' tribunali civili.*

— 28 dicembre 1809. — Cassazione. — Rigetto. — Corte crim. spec. dalla Costa d' oro. — (S., 11. 1. 14.)

12. *Quando la falsità commessa sugli atti di nascita, matrimonio e morte abbia avuto per oggetto di foggiare la filiazione di una persona, attribuendo ad essa gli atti dello stato civile di altre persone, e quando il procedimento contro tale falsità tendesse a privare questa persona del suo stato civile attuale, il ministero pubblico non è ammesso a procedere contro siffatta falsità, prima che siasi pronunziato definitivamente da' giudici civili sulla quistione di stato.*

Egli no 'l potrebbe neppure se fosse necessario dividere gli elementi del reato, e di regolar la procedura con-

tro la sola falsità commessa negli atti di matrimonio *o di* morte.

Poco interessa pure che la decisione civile sulla quistione di stato non possa pronunziarsi che tardi, ed anche dopo la morte del prevenuto di falsità.

— 3 marzo 1813. — C. C. — Rigetto. — (S.. 13. 1. 239.)

13. *L' individuo dichiarato colpevole di aver fatto scrivere su di una fede di nascita, in origine spedita sotto il suo nome, i nomi sostituiti a quelli che vi esistevano primitivamente, dev' esser punito in conformità dell' art. 147, come autore di falso in iscrittura autentica.*

— 8 luglio 1813. — Cassazione. — Calvados. — (Bull. crim. dell' anno 1813, tom. 18, p. 370.)

14. *Si può perseguitare come colpevole di falsità l' individuo, che, a richiesta di una donzella recentemente partorita, faccia inscrivere il di lei figlio sotto il nome di una madre supposta.*

— 30 pratile anno 10. — C. C. — Rigetto. — Costa d'oro. — (Rep. di giurisp. tom. 5, p. 127.)

15. *Allorchè il padre di un fanciullo, presentandolo all' uffiziale dello stato civile, non indica la vera madre, commette falsità caratterizzata. — In tal caso però, poichè la sentenza sulla falsità pregiudicherebbe la quistione di stato del fanciullo, così il procedimento criminale non può aver luogo che dopo esercitata l' azion civile.*

— 9 febbrajo 1810. — Cassazione. — Mosa. — (S.. 11. 1. 57.)

16. *Colui che nell' atto di nascita del suo figlio naturale firma perversamente e col disegno di nuocere il cognome di suo fratello, commette in ciò falsità caratterizzata.*

Non evvi falsità soggetta a procedimento criminale, se il padre abbia dichiarato nell' atto, che la sua concubina, madre del fanciullo, fosse sua moglie, quantunque la vera moglie esista tuttavia.

— 5 febbrajo 1808. — C. C. — Conferma. — Roër. — (S.. 9. 1. 88.)

17, e 18. *La data dell' anno negli atti dello stato civile è una formalità essenziale: quindi l' alterazione di essa costituisce falsità caratterizzata.*

Esiste falsità in iscrittura pubblica soggetta a pena, quantunque siasi commessa non sulla spedizione rilasciata dall' uffiziale conservatore dell' originale, ma sull' originale medesimo, o su di una spedizione autentica, benchè non rilasciata.

— 25 giugno 1812. — Cassazione. — Yssel — Superiore. — (S.. 13. 1. 62.)

19. *In un atto di morte la enunciazione del nome e cognome de' genitori del defunto non è sostanziale. Dunque la falsità di siffatta enunciazione non può costituire un falso caratterizzato, specialmente se tale enunciazione siasi fatta posteriormente alla redazione dell' atto, e per riempire gli spazii in bianco che in esso eran rimasti.*

— 28 luglio 1808. — Cassazione. — Doubs. — (S.. 12. 1. 176.)

20. *Perchè la falsa dichiarazione del nome e cognome de' genitori del fanciullo defunto, fatta all' uffiziale dello stato civile, costituisca misfatto di falsità, bisogna che siasi fatta all' uffiziale dello stato civile, che va rintracciando schiarimenti nell' esercizio delle sue funzioni al momento in cui l' atto vien disteso. — Non vi è falsità se la falsa dichiarazione vien fatta all' uffiziale dello stato civile mentre non esercita le sue funzioni e viene iscritta sui registri dopo la redazione dell' atto.*

— 28 luglio 1808. — Cassazione. — (S.. 20. 1. 493.)

21. *Il misfatto o delitto in materia di falsità, giusta gli articoli* 147, 150, 159, 160 e 161 *del codice penale, ammette per base la formazione di un atto che potrebb' essere il principio di un' azione o di un dritto, o far pruova del fatto in esso dichiarato. — Non esiste falsità quando il documento foggiato non è che l' atto di morte di un militare francese, supposto disteso da prete spagnuolo assistente allo spedale militare; gli atti di morte del militare francese, defunto fuori del territorio, debbon riceversi dagli uffiziali francesi a tal effetto destinati dalla legge.* (80 *Cod. civ.*) (a) — *Il visto di un commissario di guerra francese non cangia la natura di questo atto, nè può avere altro effetto che attestare la verità della firma che vi è apposta.*

— 17 agosto 1815. — Cassazione. — Manica. — (S.. 15. 1. 297. — D.. 13. 1. 540. — L.. 44. 81.)

22. *L' individuo che foggia un atto di morte falso per esentarsi dalla coscrizione, commette falsità.*

— 24 marzo 1806. — Cassazione. — Cantal. — (Bull. crim. tom. 11, p. 71.)

23. *Il coscritto refrattario che, per involarsi alle ricer-*

(a) L' art. 80 del Cod. civ. corrisponde esattamente all' art. 85 delle nostre *Leggi civili*.

che, foggia una fede di matrimonio, commette un misfatto di falsità.

— 24 marzo 1806. — Cassazione. — Cantal. — (S.. 6. 2. 562.)

24. *Chiunque nell' atto dello stato civile si arroga falsamente la qualità di padre di un individuo per consentire al di lui matrimonio, commette falsità caratterizzata, o un tentativo di falsità, secondo che l' atto pubblico abbia o no ricevuto la sua esecuzione.*

— 12 giugno 1807. — Cassazione. — Schelda. — (S.. 7. 2. 253.)

Id. — 6 agosto 1807. Conferma. — Brusselles. — (S.. 9. 1. 86.)

V. il n.° 47.

25. *La formazione di un atto col quale si comprova che un prete abbia data la benedizione nuziale non è falsità; poichè i preti non più sono uffiziali dello stato civile.*

— 13 ottobre 1809. — Cassazione. — Aisne. — (S.. 10. 1. 306.)

Id. — 28 aprile 1809. — Cassazione. — Due-Sèvres. — (S.. 9. 1. 428.)

26. *La contraffazione de' brevi del papa costituisce falsità.*

— 26 aprile 1810. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 95.)

27. *Il procedimento contro la falsità non dipende in verun modo dalla esistenza o dalla produzione del documento falsificato.*

— 28 ottobre 1813. — Cassazione. — Metz. — (S.. 14. 1. 10.)

28. *L' aver deposto in qualità di testimone in un atto di notorietà, in forza del quale siasi pronunziata sentenza, ordinando una rettifica e trascrizione su i registri dello stato civile, senza l' intervento della parte interessata, non è falsità propriamente detta, ma soltanto falsa testimonianza.*

Siffatta decisione si applica pure a coloro che hanno provocato queste deposizioni.

— 24 novembre 1808. — Cassazione. — Aveyron. — (S.. 9. 1. 398.)

29. *La rasura di una quietanza distesa sul dorso di carta commerciale per sostituirvi un ordine, non costituisce falsità criminale, se questa sostituzione non ha pregiudicato nè potuto pregiudicare chicchessia.*

— 11 febbrajo 1808. — Cassazione. — Parigi. — (S.. 7. 2. 934.)

30. *Un conto di ritorno isolato, ed al quale non si ag-*

giugne nè la tratta protestata, nè l' atto di protesto, nè il certificato dell' agente di cambio, è forse suscettibile di rendersi materia di falsità?

— 30 agosto 1817. — Cassazione. — (S.. 18. 1. 29. — D.. 15. 1. 447. — L.. 51. 305.)

31. *Esiste falsità per parte di colui il quale essendo depositario di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, e che le parti interessate abbian convenuto di avere come nulla, ne sopprime le parole* per quietanza *e vi sostituisce una girata mediante la quale la rimette in circolazione.*

— 6 giugno 1807. — Cassazione. — Gemmappe. — (S.. 8. 1. 455.)

32. *Vi è falsità per parte di colui che per rimettere in giro i biglietti di banco ritirati dalla circolazione e coll' impronta che dimostra essere essi annullati, ne fa scomparire l' impronta con mezzi chimichi.*

— 19 dicembre 1807. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S.. 8. 1. 166.)

33. *Vi è falsità per parte dell' agente di cambio o del sensale che in un modo pregiudizievole al terzo, mette nel suo registro un' antedata per la vendita fatta o supposta fatta colla sua mezzania.*

— 11 fruttidoro anno 13. — C. C. — Rigetto. — Bordò. — (S.. 6. 2. 620.)

34. *Chiunque col disegno di pregiudicare ad altri riempie ed antidata gli spazii lasciati in bianco di una lettera di cambio, facendovi delle girate, commette falsità, anche quando egli non dee profittarne personalmente.*

— 6 aprile 1809. — Cassazione. — Dyle. — (S.. 9. 1. 429.)

35. *Vi è falsità quando il socio abusa della firma sociale dopo sciolta la società, e mediante antidata sugli effetti ch'ei dovesse negoziare.*

— 16 ottobre 1806. — Cassazione. — Varo. — (S.. 6. 2. 582.)

36. *Colui, al quale fu ceduto un effetto commerciale mediante girata in bianco, non commette una falsità se da sè medesimo supplisce nell' ordine la girata a suo vantaggio.*

— 10 febbrajo 1809. — Orleans. — (S.. 9. 2. 400.)

37. *Chiunque trae lettere di cambio sotto nome supposto, e le fa girare con sua accettazione o girata, si rende colpevole di falsità qualificata. — L' uso abusivo però introdotto su tale materia può rendere scusabile il reato.*

— 10 settembre 1807. — C. C. — Rigetto. — Costa del Nord. — (S.. 8. 1. 170.)

38. *Allorchè per accreditare una lettera di cambio si suppone in essa il nome di un traente o de' giratarii, che o non esistono o non vi sono affatto intervenuti, la firma o la fa firmare sotto i loro pretesi nomi, e quindi la mette in commercio rivestita della sua propria firma sia come accettante, sia come giratario, è questa una falsità della competenza delle corti speciali.*

Si dee pure processare e punire come colpevole di tentativo di falsità in iscrittura colui, che col disegno di far circolare lettere di cambio simili, abbia fatto scolpire i modelli ad imitazione delle lettere originali de' banchieri de' nomi de' quali si propone servirsi e contraffare le firme.

— 4 settembre 1807. — C. C. — Conferma. — Parigi. — (S.. 9. 1. 90.)

39. *Colui che rendesi colpevole per aver foggiata a suo profitto una lettera di cambio rivestita de' falsi nomi di un traente e di un accettante, va soggetto alla pena prescritta per la falsità in iscrittura di commercio, quantunque non abbia girata la lettera di cambio, e 'l giurì nella sua dichiarazione abbia detto che l' accusato non abbia cercato d' imitare la firma di nomi falsi supposti nella detta lettera di cambio.*

— 10 agosto 1814. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S.. 16. 1. 136.)

40. *La falsificazione della firma apposta alle lettere di cambio non si rende attenuata per la circostanza, che la lettera di cambio potea essere annullata per la minor età dell' accettante.*

— 10 aprile 1812. — Cassazione. — Firenze. — (S.. 13. 1. 79.)

41. *Il socio che, durante la società, pe' suoi affari personali adopera la firma della ragion sociale, non commette perciò una falsità qualificata. I possessori di queste tratte non van soggetti ad inquisizione come complici di un falsario.*

— 28 germile anno 13. — Cassazione. — Bocche del Rodano. — (S.. 5. 1. 313.)

Id. — 16 ottobre 1806. — Cassazione. — Varo. — (S.. 6. 2. 583.)

42. *Chiunque col disegno d' ingannare prende in un atto notariale un nome che non è suo, commette falsità in iscrittura pubblica.*

— 7 fruttidoro anno 8. — C. C. — Rigetto. — Dyle. — (S.. 1. 2. 271.)

43. *In caso di falsità per supposte persone i semplici pri-*

vati son punibili al pari di qualunque uffiziale pubblico. La differenza esiste soltanto nella gravità della pena.

— 20 gennajo 1810. — C. C. — Rigetto. — (S.. 17. 1. 240.)

44. *L' individuo colpevole di falsità per supposte persone in un atto autentico e pubblico, non può riguardarsi come complice dell' uffiziale pubblico redattore di questo atto, quando l' uffiziale pubblico non ha scientemente cooperato alla falsità. — In tal caso il falso commesso dall' individuo non funzionario rientra nella disposizione dell' articolo 147 del codice penale. Siffatta falsità costituisce per suo riguardo un misfatto principale che l'assoggetta ai lavori forzati a tempo.*

— 21 luglio 1814. — Cassazione. — Sarta. — (Bull. crim. tom. 19, p. 77.)

Id. — 24 aprile 1818. — Cassazione. — Drôme. — (Bull. crim. tom. 23, p. 140.)

45. *Colui che si serve di un nome falso nell' atto stipulato davanti l'uffiziale pubblico, è colpevole di complicità di falso in iscrittura autentica, commesso con supposizione di persona; egli per conseguenza debb' esser punito co' lavori forzati perpetui, secondo gli articoli 57, 60 e 145. Siffatta decisione ha luogo senza bisogno di riguardarsi se l'uffiziale pubblico redattore dell' atto abbia o no scientemente cooperato alla falsità.*

— 23 aprile 1813. — Cassazione. — Parma. — (Bull. crim. tom. 18, pag. 207.)

46. *Allorchè un atto falso per supposizione di persona siasi firmato dalle parti, e quindi vi sia sottoscrizione con falso nome, se l' uffiziale pubblico ricusa di sottoscrivere questo atto e dargli così la qualità di atto autentico, il reato riducesi a falsità in iscrittura privata, soggetta soltanto alla reclusione, giusta l'articolo 150.*

— 8 agosto 1811. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 95.)

47. *Colui che si serve del nome altrui e finge di essere quella persona per accordare il suo consenso ad un matrimonio o a qualunque atto ossia contratto, commette una falsità per supposizione di persona. — Se, suo malgrado, viene scoverto prima di perfezionarsi l'atto, egli resta tuttavia colpevole di falsità.*

— 7 luglio 1814. — C. C. — Rigetto. — Charente. — (S.. 14. 1. 274.)

48. *Allorchè una donna per disporre di una eredità falsamente si arroga in un atto la qualità di vedova di un uomo con cui avea vissuta in concubinato, essa commette falsità in iscrittura.*

di un coscritto, commette una vera falsità, quantunque non firmi il contratto pubblico del rimpiazzo, purchè ivi dichiari di non sapere scrivere.

— 24 aprile 1812. — Cassazione. — Firenze. — (S.. 12. 1. 399.)

56. *Le falsità materiali commesse sui congedi provvisionali non posson considerarsi come semplici attestazioni mendaci rilasciate ai coscritti dagli uffiziali pubblici compiacenti, e'l di cui procedimento e punizione per mezzo della polizia correzionale vien ordinata dalle leggi de' 24 brumajo anno 6, 28 nevoso anno 7, e dall' art. 60 del decreto degli 8 fruttidoro anno 13; esse costituiscono il misfatto di falsità.*

— 13 gennajo 1809. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 94.)

57. *Vi è falsità per parte di colui che si presenta innanzi ad un notajo e vi fa sottoscrivere un atto a suo vantaggio da individuo che si obbliga falsamente sotto il nome di un terzo. — Se l'atto non ha ricevuto la sua perfezione mediante la firma del notajo, costituisce in tal caso tentativo di falsità.*

— 9 luglio 1807. — C. C. — Conferma. — Aveyron. — (S.. 9. 1. 86.)

58. *La firma di un nome falso apposto in un obbligo, costituisce falsità per contraffazione di firma, quantunque non siaci imitazione della vera firma del nome che si assume falsamente, o quantunque il nome che si assume falsamente non appartiene ad alcuna persona conosciuta.*

— 18 febbrajo 1813. — Cassazione. — Nanci. — (S.. 13. 1. 258.)

Id. — 1 maggio 1812. — Cassazione. Zuyderzée. — (S.. 13. 1. 79.)

59. *La falsità si commette tanto firmando il nome di persona che non sa scrivere, quando firmando quello di chi lo sappia.*

— 4 agosto 1808. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 93.)

60. *Si commette falsità in iscrittura quando col disegno di fraudare i proprii creditori, un debitore che trovasi in fallimento vende i suoi beni davanti notajo, assumendo nell' atto il cognome che non è suo, e che non appartiene ad alcuno.*

— 3 ottobre 1806. — Cassazione. — Reno e Mosella. — (S.. 7. 2. 963.)

61. *L'amnistia che condona un misfatto o un delitto, cuopre pure il misfatto accessorio, quando l'accessorio non costituisce reato a parte, vale a dire quando non è che*

un elemento costitutivo del misfatto principale. — In conseguenza l'amnistia accordata pel delitto di diserzione debbe estendersi pure alla falsità la quale non ebbe nè potè avere altro effetto che esentare il colpevole di falsità dal servizio militare.

— 10 ottobre 1822. — Cassazione. — Costa d'oro. — (S.. 23. 1. 232. — D.. 21. 1. 40.)

62. *Coloro che presentandosi alle officine marittime assumono fraudolentemente il nome di un marinaio addetto ai vascelli dello stato per appropiarsi i suoi salarii, parte dei bottini o altre somme a lui dovute, saranno condannati alla gogna e ad un anno di prigionia. La stessa pena avrà luogo indistintamente contro coloro che hanno avuto parte in tale falsità, sia attestando l'indenticità della persona, sia concorrendo in qualunque altro modo all'infedeltà del falsario.*

— 20 settembre 1791. — Legge. — tit. 8, art. 13.) V. l. art. 162.

63. * *Evvi falsità e non semplice serocco nel fatto di colui che forma una quietanza falsa e la rilascia invece della vera al debitore che soddisfa la sua obbligazione.*

— 18 novembre 1825. — Cassazione. — Grenoble. — (S.. 26. 1. 308.)

64. * *Colui che forma una lettera di cambio sotto nome supposto, anche ideale, a suo ordine, e che in seguito la gira all'ordine di un terzo, commette non un semplice serocco, ma una falsità.*

— 1 ottobre 1825. — Cassaz. Rochefort. — (S.. 26. 1. 108.)

65. * *L'onorario dato da un banchiere in questa qualità, se consiste in una quietanza a conto di biglietto ad ordine pervenuto ad esso banchiere mediante girata, può riputarsi scrittura di commercio o di banco nel senso dell'articolo 147 del codice penale.*

— 28 maggio 1825. — Cassaz. — Rigetto. — Vienna. (S.. 26. 1. 89.)

66. * *La falsità commessa su i biglietti della real lotteria costituisce falsità in iscrittura autentica nel senso degli articoli 147 e 148 del codice penale.*

— 2 giugno 1825. — Cassazione. — Bocche del Rodano. — (S.. 26. 1. 88.)

67. * *La* formazione *di un falso documento e l'*uso *fattone scientemente costituiscono due reati distinti: quindi non vi è contraddizione nella risposta del giurì che dichiara di esistere la falsità e di non essersene fatto uso.*

— 25 novembre 1825. — Cassaz. — Rigetto. — (S. 26. 1. 376.)

68. * *Esiste del pari falsità, e non semplice scrocco, nel fatto di colui che fa sottoscrivere un obbligo da un individuo, sull' assicurazione di esser lo scritto che a lui presenta un certificato di buona vita e condotta.*

— 18 novembre 1825. — Cassaz. — Grenoble. — (S. 26. 1. 308.)

Art. 148. In tutt'i casi espressi nel presente paragrafo, quegli che avrà fatto uso scientemente degli atti falsi sarà punito co'lavori forzati a tempo.

(Osservammo che nel dritto romano quantunque anticamente si punisse con una pena minore del falsario, quegli che semplicemente avea fatto uso della carta falsa, *l.* 13 *ff. ad l. Corn. de fals.*, pure in seguito si adottò la massima di punirlo egualmente, come si raccoglie dalle leggi 2 e 31 *ff. eod.*, e 4 *Cod. eod.*)

Su l' articolo 148.

1. *La falsità, o l' uso di un falso documento nel senso dell' articolo 147 del codice penale, ammette per fondamento l' alterazione di un atto che potrebb' esser la base di un' azione o dritto. — Non esiste falsità quando l' alterazione non trovasi nè sull' originale nè sulla spedizione dell' atto pubblico, ma semplicemente sulla copia recente di un originale esistente; la copia da per sè stessa non facendo fede veruna.*

— 2 settembre 1813. — Cassaz. — Isère. — (S. 13. 1. 427.)

2. *Non è colpevole di falsità colui che scientemente fa uso di un passaporto o di una fede di nascita che non sono suoi, ma che nemmeno sono falsi.*

— 26 vendemmiale anno 14. — C. C. — Conferma. — Sambra-e-Mosa. — (S. 6. 2. 754.)

3. *Colui che scientemente fa uso di falso documento è punito colle stesse pene come se fosse autore della falsità. In conseguenza i tribunali debbon applicargli non solo i lavori forzati, ma la gogna e l' ammenda.*

— 3 febbrajo 1812. — Cass. — Lys. — (S. 12. 1. 319.)

4. *L' uso fatto scientemente di un falso documento costi-*

tuisce falsità al pari della formazione dell' atto medesimo; queste due specie di falsità non differiscono che ne' loro mezzi di esecuzione; in conseguenza le corti di assise posson promuovere la quistione sull' uso de' falsi documenti fatto scientemente, quantunque siasi sottoposto ad accusa la falsa formazione di tali documenti.

— 17 ottobre 1811. — Cassaz. — (S.. 17. 1. 95.)

5. *Perchè l' uso di falsi documenti sia un fatto criminoso e soggetto alle pene prescritte dalla legge, basta che il giurì abbia dichiarato di essersi questo uso fatto con cognizione della falsità del documento; non è necessario che il giurì dichiari inoltre di essersi fatto quest' uso maliziosamente e col disegno di nuocere.*

— 2 luglio 1813. — Cassazione. — Saona-e-Loira. — (Bull. crim. tom. 18, p. 357.)

6. *Dichiarandosi un accusato colpevole di falsità per aver formato due quietanze supposte, virtualmente ossia necessariamente si dichiara che vi è volontà criminosa.*

— 16 luglio 1818. — Cassazione. — Rigetto. — Gironda. — (S.. 19. 1. 116.)

7. *L' uso del falso documento differisce dalla sua formazione riguardo alle quistioni da proporsi, in quanto che la formazione è per sua essenza criminosa, e l' uso non è criminoso se non quando si pruova di aver avuto luogo scientemente. — La quistione della scienza dunque dee proporsi sol quando trattasi dell' uso del falso documento.*

— 5 ottobre 1815. — Cassazione. — (S.. 16. 1. 80.)

8. *L' uso fatto scientemente, e col disegno di commettere uno scrocco, di un estratto delle contribuzioni fondiarie rivestito della falsa firma del sindaco e contenente una falsa indicazione del proprietario de' beni soggetti a contribuzioni, dà luogo all' applicazione della pena de' lavori forzati a tempo. — Non può assimigliarsi questo estratto ai certificati di buona condotta o ad altri menzionati nell' articolo 161 del Codice penale.*

— 31 dicembre 1813. — Cassazione. — Basso — Reno. — (Bull. crim. tom. 18, p. 642.)

9. *Quando per farsi ricevere invece di un coscritto estratto a sorte, una persona fa scientemente uso di regolare certificato di buona condotta, in cui per mano estranea siansi falsamente aggiunte queste parole*, ed ha adempito alla coscrizione, *tal fatto costituisce una falsità e non un semplice delitto correzionale.*

— 13 febbrajo 1812. — Cassazione. — Brusselles. — (S. 12. 1. 327.)

Art. 149. Sono eccettuate dalle disposizioni sopra espresse le falsità commesse ne'passaporti e ne'fogli d'itinerario, pe' quali sarà particolarmente quì appresso statuito.

Su l'articolo 149.

V. gli articoli 148 n. 2, 153, 158.

§ IV.

Del falso nella scrittura privata.

Art. 150. Chiunque con uno de' modi espressi nell'articolo 147 avrà commesso una falsità in privata scrittura, sarà punito colla reclusione.

(Nel roman dritto, secondo che risulta dalla l. 1, §. *quì in rationibus*, e 16 *ad L. Corn. de fals.*, sembra che il falso fosse egualmente punito in ogni specie di scritture, giusta che notammo sull' art. 145; se pure non si creda che il magistrato accordasse una diminuzione di pena, colla facoltà in alcuni casi concessagli, della quale fa menzione la legge 27 *ff. eod.* Veggasi inoltre la Nov. 73 *in princ.*)

Su l'articolo 150.

1. *La falsità in iscrittura privata commessa sotto il codice penale del 1791 dal quale era punita co' ferri, dee punirsi colla reclusione, se la sentenza vien pronunziata sotto l' impero del Codice penale del 1810.*
— 13 febbrajo 1814. — Cassazione. — Marengo. — (S. 15. 1. 59.)
V. l' art. 4 n.° 7.

2. *La inserzione di false convenzioni nel distendere un atto, e prima di completarsi, costituisce falsità in iscrittura privata soggetta alla reclusione.*
— 18 agosto 1814. — Cassazione. — (S. 17. 1. 95.)

3. *Quando lo scrocco vien commesso mediante falso nome assunto per iscritto, lo scrocco non va soltanto soggetto alle pene di semplice polizia prescritte dalla legge; esso dev' esser punito come falsità in iscrittura.*

— 17 maggio 1811. — Cassazione. — Alta — Saonna. — (S.. 12. 1. 68.)

Id. — 4 settembre 1813. — Cassazione. — Gap. — (S.. 14. 1. 28.)

4. *Quando un individuo in una lettera si serve del nome altrui per iscroccare somma di danaro, egli commette falsità, quantunque siffatta lettera non fosse titolo obbligatorio, e non contenesse che una preghiera che si poteva ricusare.*

— 24 febbrajo 1809. — Cassaz. — Herault. — (Bull. crim. tom. 14, p. 76.)

Id. — 27 settembre 1816. — Cassazione. — Amiens. — (Bull. crim. tom. 21, p. 162.)

5. *Si è colpevole di falsità quando mediante un atto supposto siasi scroccato tutte o parte delle sostanze altrui, quantunque tal atto non contenga nè obbligo nè quietanza.*

— 12 gennajo 1815. — C. C. — Rigetto. — Pirenei-Orientali. — (D.. 14 1. 413.)

6. *La sottoscrizione di una lettera con nome immaginario, affin di persuadere che le rimesse* a credito *si prendono in testa di un ricco azionario, non costituisce falsità qualificata.*

— 2 giugno 1809. — Cassaz. — Passo di Calè. — (S.. 9. 1. 284.)

7. Giudicato in senso contrario: *Lo scrocco commesso mediante uno scritto con nome supposto ed ideale, costituisce falsità qualificata.*

— 16 luglio 1813. — Cassaz. — Firenze. — (S.. 13. 1. 452.)

Id. — 8 luglio 1808. — Cassaz. — Lemano. — (S.. 9. 1. 94.)

Id. — 27 marzo 1806. — C. C. — Rigetto. — Senna a Marna. — (S.. 6. 1. 312.)

8. *In tesi generale, la firma sotto nome supposto, avendo per iscopo un affare criminoso, costituisce falsità punibile colle pene prescritte dagli articoli* 147 *e* 150 *del codice penale, salve le eccezione previste dallo stesso Codice. In tal caso non vi è bisogno di esaminare se la falsa sottoscrizione sia pregiudiziale a' terzi.*

— 5 marzo 1819. — Cassaz. — Besanzone. — (S.. 19. 1. 297.)

9. *Il disegno di farsi pagare, contro voglia del debitore, di una somma realmente dovuta, rendesi criminosa quando si fa uso di una carta falsa: in questo caso la corte speciale non puossi a primo aspetto non dichiarare* compe-

tente; *salvo a valutare in seguito la intenzione e le ragioni scusanti.*

— 3 agosto 1809. — Cassazione. — Senna. — (S.. 9. 1. 454)

10. *Il creditore di una persona, il quale per esigere il suo credito forma sotto il nome di essa una procura con cui lo autorizza a riscuotere l' ammontare del di lui credito contro un terzo, non commette falsità criminale. — Quindi la corte speciale impossessata del procedimento, e convinta del disegno scusante del prevenuto, può dichiararsi incompetente.*

— 13 termidoro anno 13.—C. C. — Rigetto.—Mosella. — (S.. 5. 2. 213.)

11. *Colui che foggia un ordine falso per farsi consegnare mercanzie sotto la risponsabilità altrui, commette non un semplice scrocco, ma una falsità qualificata.*

— 13 agosto 1807. — Cassaz. — Rennes. — (S.. 7. 2. 959.)

12. *Esiste falsità in iscritto per parte del vetturale che mediante false quietanze di dritti di consumo ch' egli credea realmente dovuti, ma che non lo erano, si fa restituire questi dritti come se li avesse pagati e dovuto pagare.*

— 26 dicembre 1807. — Cassazione. — Parma. — (Bull. crim. tom. 12. p. 520.)

13. *Allorchè alcuno, col disegno di appropriarsi le mercanzie dirette ad un terzo, scrive lettere false ai corrispondenti incaricati di spedire le mercanzie, egli commette non un semplice scrocco, ma una falsità in iscrittura.*

La falsità esiste anche quando la casa di commercio, dopo ricevute le lettere, ricusasse di rilasciare le mercanzie.

— 8 novembre 1810. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 95.)

Id. — 3 luglio 1807. — C. C. — Digione. — (S.. 7. 2. 718.)

14. *Il vetturale che carica mercanzie sotto un falso nome, e che poi le vende firmando le fatture col falso nome della persona di cui si è servito, commette falsità.*

— 17 novembre 1808. — C. C. — (S.. 17. 1. 94.)

15. *Allorchè un vetturale sotto falso nome ch' egli assume verbalmente, s' incarica del trasporto di mercanzie in un luogo, e le vende poi a suo vantaggio, commette uno scrocco o semplice furto, non già un falso qualificato.*

— 14 germile anno 13. — Cassaz. — Indre. — (S.. 7. 2. 965.)

16. *Colui che foggia titoli che vuol far credere derivare da persone religiose, non commette una falsità caratteriz-*

zata, se questi scritti non hanno altro effetto che d' illudere la credulità pubblica e di eccitare alla elemosina.

— 23 novembre 1815. — C. C. — Metz. — (S.. 16. 1. 94. — D.. 14. 1. 271.)

17. *Colui che riceve in confidenza una scrittura firmata dal suo autore, ma con spazio in bianco tra la sottoscrizione e lo scritto, se inscrisse in questo spazio espressioni che producono obbligazione, facendo scomparire la prima scrittura, commette non un semplice abuso di firma in bianco, ma una falsità qualificata.*

— 22 ottobre 1812. — C. C. — Loira — Inferiore. — (S.. 13. 1. 184. — L.. 38. 212.)

18. *Sostituire prima del sequestro ai numeri che si trovavano sulle casse di zuccaro candito, numeri presi da una fattura antica, col disegno di rendere questa fattura applicabile a dette casse, onde facilitarne il reclamo in caso di sequestro, non costituisce reato di falsità.*

— 5 ottobre 1809. — C. C. — (S.. 17. 1. 95.)

19. *Gli appaltatori di scafe, i quali mettendo l' avviso al pubblico, indicano pagamenti di dritti maggiori di quelli autorizzati dall' amministrazione, commetton falsità che appartiene alla competenza del tribunale speciale.*

— 15 nevoso anno 12. — Cassazione. — Mosella.—(S.. 4. 2. 102.)

20. *La esistenza di un falso materiale non costituisce il misfatto di falsità, quando questo falso materiale non è accompagnato da dolo e dal disegno di nuocere.* (*Codice penale art.* 145 e 147.)

— 24 luglio 1812. C. C. — (S.. 17. 1. 93.)

21. *Colui che verbalmente assume un nome non suo, non commette una falsità propriamente detta.*

— 16 germile anno 12. Cass.—Trib. crim. spec.—Saonna-e-Loira. — (S.. 4. 2. 691.)

Id. — 21 luglio 1809. — Cassaz. — Saonna-e-Loira.— (Bull.. crim. tom. 14, p. 267.)

22. *Colui che, per iscroccar danaro ad un coscritto, tratta con lui pel suo cambio, assumendo verbalmente un nome falso, e facendo uso di una fede di nascita vera, ma che non è sua, non commette sol perciò una falsità caratterizzata; commette un semplice reato correzionale.*

— 12 aprile 1810. — Cassaz.— Orne.— (S.. 11. 1. 61.)

23. *Allorchè sottoscrizioni false vengono apposte ad una petizione collo scopo di produrre l' altrui nocumento, questo fatto costituisce falsità qualificata, quando anche la petizione trovandosi rivestita di altre firme vere, non potesse dirsi che il danno risulti esclusivamente dalla falsità.*

— 3 aprile 1810. — Cass. — Due — Sevres. — (S.. 11. 1. 127.)

24. *L' individuo che nel solo scopo di dare maggior importanza ad una petizione ch' egli presenta, immagina di firmare a nome di molti altri, non è per questa sola causa soggetto ai tribunali speciali.*

— 16 marzo 1806. — C. C. — Rigetto. — Sambra e Mosa. — (S.. 6. 2. 776.)

25. *La firma falsa apposta in piede di una quietanza costituisce misfatto di falsità, quantunque lo scopo principale del colpevole sia stato non tanto di nuocere ad altri, che di sottrarsi alle pene nelle quali fosse incorso.*

— 10 settembre 1812. — C. C. — Roma. — (S.. 13. 1. 157.)

26. *La simulazione tra due contraenti, in un atto che pregiudica il terzo, non è falsità qualificata.*

— 12 fiorile anno 13. — C. C. — Rigetto. — Monte — Tonnerre. — (S.. 5. 2. 204.).

27. *La simulazione convenuta da tutte le parti contraenti in un atto, quando non può avere per effetto nè per iscopo di recar pregiudizio ai dritti de' terzi, non è una falsità.*

— 8 febbrajo 1811. — C. C. — (S.. 17. 1. 93.)

28. *Comporre e far sottoscrivere fraudolentemente un atto invece di un altro, è una falsità detta intellettuale, anche per parte di un privato.*

— 18 agosto 1814. — C. C. — Rigetto. — Roano. — (S.. 15. 1. 36.)

29. *Colui che fa sottoscrivere da un terzo un atto sotto firma privata, diverso da quello che il sottoscritto intendea firmare, non commette perciò una falsità; questo non è che semplice scrocco.*

— 17 marzo 1808. — C. C. — Rigetto. — Ain. — (S.. 9. 1. 85.)

30. *Colui che fa un atto di vendita sotto firma privata, persuadendo al sottoscrivente di non esser l' atto ch' egli va a firmare, se non una petizione o scrittura che non può recargli danno, non si reputa falsario, ma reo di scrocco.*

— 11 dicembre 1812. — Cass. — (S.. 17. 1. 93.)

31. *Allorchè il prevenuto di reato misto di scrocco e di falsità siasi per causa di tal reato, mal a proposito tradotto a motivo dello scrocco davanti la polizia correzionale, ed assoluto con sentenza passata in giudicato, egli non può esser più processato criminalmente come falsario.*

— 10 luglio 1806. — C. C. — Rigetto. — Cantal. — (S.. 6. 2. 757.)

32. *In caso di reato complesso, composto di falsità e di scrocco, i tribunali speciali non sono competenti a giudicare dello scrocco, se questo reato non siasi commesso mediante falsità.*

— 6 febbrajo 1806. — C. C. — Rigetto. — Nord. — (S.. 6. 2. 782.)

V. le note sull' art. 405.

33. *Colui che foggia un certificato di malattia sotto nome di uffiziale di sanità, onde far trasferir un detenuto dalla casa di forza in cui ritrovasi ad uno spedale, commette misfatto di falsità.*

— 22 maggio 1807. — C. C. — (S.. 20. 1. 493.)

34. *La corte prevostale non è competente a giudicare un militare prevenuto di falsità, quantunque la falsità siasi commessa per eseguire un furto.*

— 21 agosto 1817. — C. C. — Rigetto. — (S.. 18. 1. 201. — D.. 16. 1. 192.)

35. *La falsità commessa da un figlio avendo per iscopo di rubare sua madre, non è al coverto di qualunque pena, benchè il furto in sè stesso non sia punibile a termini dell' art. 380 del Codice penale. — Siffatto furto dando luogo alla riparazione civile, la falsità che vi ha rapporto è una falsità pregiudizievole ed in conseguenza soggetta a pena. — La regola generale è la sola che deve applicarsi, quando non vi sia eccezione.*

— 15 ottobre 1818 — C. C. — Rigetto. — Nievre. — (S.. 19. 1. 157. — D.. 17. 1. 47.)

V. l' art. 407.

36. * *La dichiarazione scritta da due individui che attestano in qualità di testimoni un fatto di pagamento fra terze persone, fosse anche falsa, non costituisce il misfatto di falsità, in quanto che tale dichiarazione non produce nè obbligo nè liberazione nè quietanza.*

— 19 febbrajo 1825. — C. C. — Lot. — (S.. 25. 1. 330. — D.. 23. 1. 256.)

V. l' art. 147.

Art. 151. Sarà punito colla stessa pena colui che avrà fatto uso della scrittura falsa scientemente.

(V. quel che si è notato negli art. 145 e 148.)

Su l'articolo 151.

1. *L'individuo convinto di aver fatto uso di un documento falso in iscrittura privata, debb'esser condannato non solo alla reclusione, ma bensì al marchio, come s'egli medesimo fosse l'autore del documento.*

— 1 agosto 1816. — Cassaz. — Aisne. — (Bull. crim. tom. 21, p. 113.)

Id. — 13 ottobre 1815.— C. C.— Corte di assise di Lot-e Garonna. — (S.. 16. 1. 68. — D.. 14. 1. 273. — L.. 46. 223.)

2. *Colui che per la sua liberazione fa, ma senza successo, uso di una quietanza alterata, è colpevole del misfatto di falsità o di falso tentato, quantunque la quietanza non sia firmata.*

— 2 frimajo anno 12. — C. C. — Loiret. — (S.. 4. 2. 207.)

V. gli art. 365 n.° 11 e 448 del Cod. d'istruzione criminale.

V. pure l'art. 147.

Art. 152. Sono eccettuati dalle disposizioni sopra espresse i certificati falsi della specie di cui si parlerà quì appresso.

Su l'articolo 152.

V. l'art. 159 a 162.

§. V.

Delle falsità commesse ne' passaporti, fogli d' itinerario e certificati.

Art. 153. Chiunque formerà un passaporto falso o falsificherà un passaporto vero in origine, o farà uso d' un passaporto foggiato o fasificato, sarà punito con una prigionia d' un anno almeno e di cinque anni al più.

(Vedemmo sull' art. 139 l'estensione della legge Cornelia a tutte le altre specie indicate dal giureconsulto Paolo

nella l. 16 *ff. ad L. Corn. de falsis*, con cui può in quest' articolo conferirsi il disposto della l. 25 del Cod. allo stesso titolo, che dice: *qui nomine Praetoris litteras falsas reddidisse edictumque falsum proposuisse dicetur, lege Cornelia reus fit.*)

Su l'articolo 153.

1. *Quantunque le leggi de' 28 marzo 1792 e 17 ventoso anno 4, qualificano per semplice delitto correzionale il fatto di colui che se fa rilasciare passaporto sotto nome supposto, pure tal azione può riputarsi misfatto, se abbia avuto per iscopo di accreditare e di consolidare un falso nome preventivamente assunto in qualche atto civile.*

— 28 dicembre 1809. — C. C. — Rigetto. — Costa d'oro. — (S. 11. 1. 14.)

2. *L'alterazione o falsificazione di un passaporto col disegno di esentare un coscritto, costituisce falsità qualificata. — In tal caso, il modo di falsificare il passaporto e lo scopo di questa operazione non posson far supporre che siavi un semplice delitto correzionale.*

— 16 agosto 1806. — C. C. — Passo di Calè. — (S. 7. 2. 963.)

3. *La formazione di un passaporto, col disegno di sottrarre un prevenuto a procedure giudiziali, costituisce falsità caratterizzata.*

— 10 settembre 1807. — C. C. — Drôme. — (S. 7. 2. 723.)

4. *Colui che forma un passaporto per sottrarsi dalla sorveglianza della polizia, commette una falsità qualificata.*

— 26 marzo 1807. — C. C. — Sambra e Mosa. — (S. 7. 2. 701.)

V. gli art. 258 e 281.

5. * *Un certificato d'identicità ed un altro di buoni costumi rilasciati per attestare la idoneità al servizio militare, sono certificati da' quali può derivare non meno lesione de' terzi che pregiudizio del tesoro pubblico, nel senso dell' art. 162 del Codice penale. In conseguenza la contraffazione di firme, o la supposizione di persone in siffatti certificati, costituisce misfatto di falsità; e non già un semplice delitto previsto dagli articoli 153, 156 e 159 del Codice penale.*

— 4 febbrajo 1825. — C. C. — (S. 25. 1. 331. — D. 23. 1. 380.)

Art. 154. Chiunque assumerà in un passaporto un nome supposto, o sarà concorso come testimonio a far rilasciare il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito con una prigionia di tre mesi ad un anno.

I locandieri e gli albergatori, che scientemente iscriveranno ne' loro registri sotto nomi falsi o supposti le persone da essi ospitate, saranno puniti con una prigionia di sei giorni almeno, e di un mese al più.

(*Falsi nominis vel cognominis asseveratio poena falsi coercetur*, dice la l. 13 *ff. ad L. Corn. de fals.*, ed aggiunge la legge 17 *ff. eod.* : *de impudentia ejus qui diversa testimonia praebuit, cujus ita anceps fides vacillat, quod crimine falsi teneatur, nec dubitandum est.* Veggasi inoltre la legge 2 §. 1 *ff. de poenis*, e la legge unica *Cod. de mutat. nomin.*)

Art. 155. Gli uffiziali pubblici che rilasceranno passaporti ad una persona da essi non conosciuta personalmente, senza che i di lei nomi e qualità sieno attestati da due cittadini a loro noti, saranno puniti con una prigionia di un mese a sei mesi.

Se l' uffiziale pubblico informato della supposizione del nome, ha ciò non ostante rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito col bando.

(V. la l. 13 *ad L. Corn. de falsis* che ammetteva anch' essa il bando; e veggansi pure le leggi 1, 9, 16 e 20 *ff. ad L. Corn. de fals.*)

Su l' articolo 155.

1. *Colui che si avvale di un passaporto falso, di cui conosce la falsità, commette un misfatto di falsità qualificata.* — 4 fruttidoro anno 13. — C. C. — Conferma. — Eure-e-Loira. — (S.. 6. 2. 601.)

2. *Colui che si fa rilasciare un passaporto ch' egli firma sotto nome falso, non commette una falsità propriamente detta, ma un semplice delitto correzionale.*

— 22 fiorile anno 12. — Cassaz. — Vienna. — (S.. 4. 2. 692.)

Art. 156. Chiunque formerà un foglio d' itinerario falso o falsificherà un foglio d' itinerario in origine vero, o farà uso di un tal foglio foggiato o falsificato, sarà punito, cioè:

Con una prigionia di un anno almeno, e di cinque anni al più, se il foglio d' itinerario falso non ha avuto altr' oggetto che quello d' ingannare la vigilanza dell' autorità pubblica;

Col bando, se il tesoro regio ha pagato al latore del foglio falso spese di viaggio che non gli erano dovute o che eccedevano quelle alle quali poteva avere diritto, il tutto però nel caso di somma al di sotto di cento franchi;

E colla reclusione, se le somme indebitamente ricevute dal latore del foglio ascendono a cento franchi o al di là di questa somma.

(La legge romana contemplò essa pure il caso di falsificazione di un foglio d' itinerario, ed è uno di que' casi rari in cui lasciava sopra il falso un certo arbitrio al magistrato nell' applicarvi la pena. *Qui falso diplomate*, dice la legge 27 *ff. ad L. Corn. de fals.*, *vias comeavit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est.*)

Su l' articolo 156.

1. *Esiste falsità caratterizzata per parte di colui che, col disegno di esentare un coscritto, altera la filiazione di esso coscritto sul congedo ch' egli conserva.*

— 21 agosto 1807. — C. C. — Sarta. — (S.. 7. 2. 721.)

2. *Un militare che falsamente con iscritto si arroga la qualità di capitano, riceve i soldi dovuti a tal grado, rilascia quietanza e firma i fogli di via come uffiziale, si rende colpevole non di un semplice scrocco, ma di vera falsità.*

— 21 aprile 1808. — C. C. — Mosella. — (S. 9. 1. 105.)

3. *Colui che si presenta davanti un consiglio di reclutazione sotto nome falso, non commette per questa sola causa una falsità qualificata. — Non esiste falsità se non quando egli sottoscrive il nome falso di cui si serve, o quando, interpellato a firmare, dichiara di non sapere scrivere.* — 27 luglio 1809. — C. C. — Gemmappe. — (S. 10. 1. 328.)

Art. 157. Le pene contenute nell'articolo precedente saranno applicate secondo le distinzioni che vi sono stabilite, ad ogni persona che si avrà fatto dare dall' uffiziale pubblico un foglio d' itinerario sotto un nome supposto.

(Pare contraria la cit. legge 13 *ff. ad L. Corn. de fals.* V. pure la legge 27 allo stesso titolo.)

Art. 158. Se l'uffiziale pubblico era informato della supposizione del nome quando ha rilasciato il foglio, sarà punito, cioè:

Nel primo caso stabilito dall' art. 156 col bando;

Nel secondo caso dello stesso articolo colla reclusione;

E nel terzo caso co' lavori forzati a tempo.

(V. le leggi del Cod. sotto il titolo *de poen. jud. qui mal. jud.*)

Art. 159. Ogni persona che per redimere se stessa o per esentare un altro da un servizio pubblico qualunque, formerà sotto il nome di un medico, d' un cerusico o di altro uffiziale di sanità un certificato di malattia o d' infermità, sarà punito con una prigionia di due a cinque anni.

(V. le leggi 1 §. 4, 16 §. 1, e l. 2 ff. *ad L. Corn. de fals.* e 23 *Cod. eod.*)

Sull' articolo 159.

1. *Colui che sulla fiducia di far ottenere a taluno il suo congedo di riforma, riceve danaro pe' certificati di visita ch' egli firma col proprio nome, ma sotto la falsa qualità di chirurgo, commette in ciò un semplice delitto, e non una falsità caratterizzata.*

— 6 agosto 1807. — Cass. — Alto-Reno. — (S.. 7. 2. 718.)

2. *La formazione di un certificato falso sotto il nome di un uffiziale di sanità, onde far trasferire un detenuto in un ospizio, vien considerata come falsità in iscrittura.*

— 22 maggio 1807. — Cass. — Passo di Calè. — (S.. 7. 2. 250.)

3. *Il sindaco ed i testimoni che avranno sottoscritto un certificato falso per far mettere un coscritto alla coda del deposito, posson processarsi come falsarii.*

— 24 gennajo 1811. — C. C. — Rigetto. — Giura.— (S.. 11. 1. 89.)

4. *Rilasciare ad un coscritto refrattario, col disegno di esentarlo dalla coscrizione, un certificato contenente fatti falsi, non costituisce falsità qualificata, ma semplice delitto correzionale.*

— 20 febbrajo 1806. — C. C. — Rigetto. — Vienna. — (S.. 6. 2. 768.)

V. l' art. 153.

Art. 160. Ogni medico, cerusico o altro uffiziale di sanità, che per favorire alcuno attesterà falsamente malattie o infermità capaci di dispensarlo da un servizio pubblico, sarà punito con una prigionia di due a cinque anni.

Se vi è stato indotto da doni o da promesse, sarà punito col bando; i corruttori saranno in questo caso puniti colla medesima pena.

(V. le leggi citate sull' art. 145, e nel precedente. Può pure prendersi argomento dalla l. 6 *ff. ad L. Jul. repetund.*)

Art. 161. Chiunque foggerà sotto il nome di un impiegato o uffiziale pubblico un certificato di buona condotta, d'indigenza o di altre circostanze ca-

paci a richiamare la benevolenza del Governo o de' particolari sulla persona ivi designata, e a procurargli posti, credito o soccorsi, sarà punito con prigionia di sei mesi a due anni.

Sarà applicata la stessa pena,

1. A colui che falsificherà un certificato di questa sorte, vero in origine, per applicarlo ad una persona diversa da quella a cui è stato da prima rilasciato;

2. Ad ogni individuo che si sarà servito del certificato così foggiato o falsificato.

(Severe erano le leggi romane che la pena del falso minacciavano a chiunque avesse soltanto ardito di esporre la falsità nel dimandare qualche grazia: *l. 29 ff. ad L. Corn. de falsis; l. 2, Cod. si contra jus vel utilit. publ. e l. 3 Cod. de falsa moneta.*)

Su l' articolo 161.

Il privato che in suo nome rilascia un certificato di buona condotta ad un individuo ch' egli conosce di condursi male, non commette un misfatto di falsità. Questo non è altro che un atto di semplice immoralità, il di cui autore non va soggetto ad alcuna pena criminale.

— 9 messidoro anno 12. — C. C. — Dyle. — (S. 4. 2. 217.)

2. *Allorchè un individuo, per farsi ricevere in cambio del coscritto tirato a sorte, fa scientemente uso di un certificato regolare di buona condotta, nel quale da mano estranea trovansi falsamente aggiunte le parole*, ed ha adempito alla requisizione, *questo fatto costituisce falsità e non semplice delitto correzionale.*

— 13 febbrajo 1812. — C. C. — Brusselles. — (S. 12. 1. 327.)

Art. 162. I falsi certificati d' ogni altra natura, ed i quali potessero ridondare in danno di un terzo o in pregiudizio del tesoro pubblico, saranno puniti colle pene che vi corrisponderanno, secondo le disposizioni de' paragrafi III. e IV. della presente sezione.

Su l' articolo 162.

1. *Le leggi relative alle pene di falsità si applicano alle falsità commesse criminosamente nelle scritture, col disegno di occultare i coscritti disertori alle ricerche della gendarmaria, al pari che alle falsità commesse maliziosamente col disegno di nuocere ai particolari. — Vi è luogo ad annullamento per quelle decisioni colle quali si giudica in senso contrario.*

8 agosto 1806. — C. C. — Alta-Marna. — (S.. 7. 2. 979.)

2. *Il militare che per cumulare la pensione di ritiro col soldo di attività di servizio, firma dichiarazioni sostenendo ch' egli non ha stipendio, commette, non un misfatto di falsità ma un delitto di mendace dichiarazione.*

— 21 aprile 1809. — C. C. — Rigetto. — Senna. — (S.. 10. 1. 21.)

3. *Perchè possa darsi luogo a procedimento in falso, conviene che i bolli prescelti da' manifatturieri od artisti siansi falsificati, ed in seguito applicati ad oggetti appartenenti a manifattura straniera.*

Rispetto ai liquidi, i bolli debbon essere impressi su i vasi nè quali sono contenuti, talchè pel tempo che sono in commercio non debban formare che un sol corpo co bolli del fabbricante, e non possan estrarsi senza rompere l' impronta e distruggere la sua impressione su i vasi.

— 22 gennajo 1807. — C. C. — Senna. — (S.. 7. 2. 235.)

La formazione di falsi certificati per mendicare non costituisce falsità qualificata, ma semplice delitto correzionale.

— 19 messidoro anno 10. — Cassazione. — Alto — Reno. — (S.. 2. 2. 397.)

Id. — 5 fruttidoro anno 12. — Cassazione. — Ille e Vilaine. — (S.. 4. 2. 307.)

Id. — 11 messidoro anno 12. — Cassazione. — Corte crim. del Puy de Dôme. — (S.. 4. 2. 218.)

5. *Le persone, che per far giovare al figlio di un individuo la dispensa dalla coscrizione, attestano in un certificato che costui abbia l' età di anni settantuno, non commettono misfatto di falsità.*

— 15 febbraio 1810. — C. C. — (S.. 17. 1. 95.)

6. *Il falso certificato per esentarsi dal servizio militare, è una falsità in iscrittura pubblica nel senso dell' art. 147 del codice penale; o almeno è un falso certificato producente danno de' terzi, a termini dell' art. 162 dello*

stesso Codice. — Non può esser considerato come falso certificato *nel senso dell' art.* 153 *e seguenti del citato codice, e punibile colle sole pene correzionali.*

— 17 luglio 1823. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdiz. fra giudici. — (S.. 23. 1. 429. — D.. 21. 1.380.)

6. * *La falsità diretta ad usurpare le ricompense onorifiche, è una falsità in pregiudizio dello Stato o de' terzi, non dissimile da quella che produce un danno pecuniario, o che può valutarsi in moneta.*

In conseguenza colui che foggia, o fa formare falsi certificati affin di ottenere per se o per altri le decorazioni di S. Luigi o della Legione di Onore, si rende colpevole di falsità nel senso dell art. 162 *del Codice penale.*

— 1 ottobre 1824. — C. C. — Parigi. — (S.. 25. 1. 10. — L.. 72. 408.)

Disposizioni comuni.

Art. 163. L' applicazione delle pene stabilite contra coloro che hanno fatto uso di monete, di biglietti, di suggelli, di bolli, di martelli, di punzoni, di marchi e scritti falsi, contraffatti, foggiati o falsificati, cesserà in tutti i casi in cui la falsità non sarà stata conosciuta dalla persona che avrà fatto uso della cosa falsa.

(Concorda su di ciò il roman dritto, attesa l'umanità di Marco Aurelio che temperò la conveniente coercizione in questi casi rimessa all'arbitrio imperiale, prescrivendo, *ut si per errorem, hujusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis qui tale quicquam protulerint. L.* 31 *ff. ad l. Corn. de falsis.* Vi concordan pure le leggi quarta e ventesima del Codice allo stesso titolo.)

Su l' articolo 163.

V. gli art. 148, 151.

Art. 164. In tutti i casi ne' quali la pena del falso non è accompagnata dalla confiscazione dei beni, (1) sarà contro a colpevoli pronunziata un'am-

(1) V. la nota 7 sull' articolo 7.

menda di cui il *maximum* potrà estendersi sino alla quarta parte dell' illecito guadagno che la falsità avrà procurato o che era destinata a procurare agli autori del misfatto, a' loro complici o a coloro che hanno fatto uso della cosa falsa. Il *minimum* di quest' ammenda non potrà esser inferiore alla somma di cento franchi.

(Vedemmo che per la l. 1 ff. *ad L. Corn. de falsis* punivasi colla pubblicazione de' beni questo misfatto, sino all' abolizione che fece Giustiniano della confisca.)

Su l' articolo 164.

* *Quando la legge dice » In tal caso sarà applicata tale pena », la disposizione è imperativa non già facoltativa, vale a dire che i giudici non posson dispensarsi di applicar la pena, e laddove se ne astenessero vi sarebbe luogo ad annullamento. Tale è il caso in cui trattandosi di falsità non soggetta a confisca, la legge dispone » sarà pronunziata un'ammenda.* » — 1 luglio 1824. — C. C. — Indre. — (S. 24. 1. 390.) V. art. 2.

Art. 165. Sarà marchiato ogni falsario condannato a' lavori forzati a tempo o anche alla reclusione.

Su l' articolo 165.

* *Qualunque falsario condannato ai lavori forzati o alla reclusione va soggetto al marchio, ed anche ad una ammenda in luogo della confisca; non escluso il caso in cui trovisi un semplice tentativo di falsità.* — 20 maggio 1824. — C. C. — Limoges. — (S. 24. 1. 319. — D. 22. 1. 252.) V. l' art. 20.

SEZIONE II.

Del forfatto, e de' misfatti e delitti degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 166. Ogni misfatto commesso da un uffiziale pubblico nelle proprie funzioni è un forfatto.

(Veggasi quel che si è notato intorno al forfatto sull'articolo 127.)

Su l'articolo 166.

V. gli art. 121, 126, 127 e 183 del cod. di proc.; 483 e seg. del cod. d'Istruz. crim.

Art. 167. Ogni forfatto pel quale la legge non pronunzia pene più gravi, è punito colla degradazione civica.

Art. 168. I semplici delitti non costituiscono gli uffiziali in istato di forfatto.

§. I.

Delle sottrazioni commesse da' depositarj pubblici.

Art. 169. Ogni percettore, ogn'incaricato d'una percezione, depositario o tenuto di rendimento di conti verso il pubblico, che avrà distornato o sottratto danari pubblici o privati, o carte di credito che li rappresentano, o documenti, titoli, atti, effetti mobiliari, che erano in suo potere in virtù delle sue funzioni, sarà punito co'lavori forzati a tempo, se le cose distornate o sottratte sono di un valore al di sopra di tremila franchi.

(*Peculato* chiamavano i Romani il furto del danaro pubblico o sacro *non ab eo factum, cujus periculo fuit*, §. 9,

Inst. de publ. jud. Cadeva in questo delitto non solo colui che lo toglieva, ma quegli pure che l'istigava, o l'ajutava, *l. 1. ff. de lege Jul. peculatus* e *l. un. Cod. eod.*; che mescolava il rame pubblico nelle monete d'oro e d'argento, *d. l. 1*; che lavorando nella zecca fuori di essa imprimesse nella moneta la pubblica forma, o quella segnata rubasse, *l. 6 ff. eod.*; che rubasse l'oro o l'argento *ex metallis Caesarianis*, *d. l. 6*; che sottraesse la preda fatta sul nemico, *l. penult. ff. eod.*; che nelle pubbliche tavole avesse scritto meno di quel che dovevano i compratori o i fittajuoli delle cose pubbliche, *l. 10 ff. eod.*; che avesse rifatta la tavola di rame de' regolamenti e confini dei campi, mutando cassando, aggiungendovi qualche cosa, *l. 8 ff. eod.*; che senza permesso avesse dato facoltà d'ispezionare, ed aggiungere alle pubbliche tavole, *l. 9 §. Senatus ff. eod.*; che avesse imprestato o preso a prestito il pubblico danaro, l. 1 e 2 Cod. *de his qui ex publ. ration.* ec.

Riguardo alla quistione se si escludeva dalla rubrica del peculato l'invertimento del pubblico danaro, o v'era incluso, come par che si raccolga dalla legge unica del Codice *de crim. pecul.*, veggasi il lodato Mattei al lib. 48 del digesto Tit. IX num. 7.

Questo misfatto, tolta la pena dell'interdizione dell'acqua e del fuoco minacciata dalla legge Giulia, fu punito di morte, come dalla cit. legge unica del Codice, e dal §. *item lex Julia Insl. de publ. jud.*; il che fu rivocato dall'imperator Leone nella nov. 105; ed i rei di peculato furono senza distinzione di essere o no impiegati nell'amministrazione pubblica, condannati alla deportazione nelle isole, o alle miniere, giusta le antiche leggi 3 e 6 *ff. ad L. Jul. pecul.*, e l. 2, Cod. *de his qui ex ration.*)

Su l'articolo 169.

1. *Le leggi che determinano il modo di procedere per riscuotere il dare de' contabili diretti, si applicano pure ai contabili indiretti, vale a dire agli agenti de' contabili della prima specie i quali hanno maneggiato il danaro pubblico, in caso di malversazione e di debito.*

— Parere del Consiglio di stato del 12 gennajo 1811. — (S. 11. 2. 187.)

2. *L'individuo prevenuto di aver, nella sua qualità di ricevitore di danaro pubblico, distornato o sottratto una parte della esazione fatta da lui con questa qualità, non può essere scusato pel motivo che s'egli non ha riportato*

le somme su i suoi registri, fu per una negligenza; anzi deve positivamente dichiararsi che le somme non riportate su i registri siansi ciò non ostante versate nella cassa, ed in seguito consegnate al funzionario pubblico incaricato di riceverne il versamento.

— 24 aprile 1812. — Cassazione. — Roma. — (Bull. crim. dell'anno 1812, tom. 17, p. 190.)

3. *Il regissore di un dazio di consumo non divien proprietario del danaro ch'egli riceve con siffatta qualità; egli è tenuto di esibire questo danaro a qualunque richiesta del suo commettente; e la mancanza di tal esibizione basta per costituirlo nella prevenzione di malversamento delle somme ch'egli ha riscosse colla qualità di regissore, il qual reato è previsto dall'art. 169 del Codice penale.*

— 21 gennajo 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 96.)

4. *L'usciere autorizzato dalla legge a procedere alle vendite volontarie, non che alle vendite forzose di beni mobili, si rende depositario pubblico rispetto al prezzo di queste vendite, versato in sua mano. Il distorno che ne facesse, costituisce il misfatto di furto determinato dagli art. 166 e 170 del Codice penale.*

— 18 dicembre 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 95.)

5. *I notari che per causa delle loro funzioni ricevono un deposito volontario, non sono perciò depositarii pubblici. Quindi il notaro che abbia distornato o sottratto il prezzo proveniente da una vendita cui egli avesse l'obbligo di assistere, non può esser accusato e punito come depositario pubblico.*

— 15 aprile 1813. — C. C. — Rigetto. — Bordò. — (S.. 17. 1. 24.)

6. *Due sono le specie di depositarii pubblici: la prima di coloro che, senza esser funzionarii pubblici, vengon dalla pubblica autorità costituiti depositarii di talune cose ed effetti: l'altra di coloro che non sono depositarii se non in forza delle funzioni pubbliche da loro esercitate relativamente ad un deposito pubblico.*

I primi sono appunto quelli di cui si parla negli articoli 169, 170 e 171 del Codice penale, gli altri quelli indicati negli art. 254 e 255 dello stesso Codice.

Le sottrazioni commesse da questi ultimi van sempre soggette ad una pena afflittiva, qualunque sia il valore degli oggetti sottratti; ma la pena delle sottrazioni commesse dai primi è afflittiva o soltanto correzionale, a norma del valore o della quantità degli oggetti sottratti. Convien dunque che le camere di accusa determinino questi valori o sia quantità nelle loro decisioni o nel regolare la loro

competenza; in caso diverso siffatte decisioni mancan di base, e debbon per questa sola causa essere annullate. — 10 giugno 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 321.)

7. *Il quartiermastro di gendarmeria prevenuto* di aver distornato il danaro depositato presso di lui per lo stipendio de' gendarmi, per le gratificazioni accordate alla sua brigata e per la compra di foraggi, *dev' esser tradotto davanti i tribunali militari; questo non è reato comune della competenza de' tribunali ordinarii, ma bensì un reato militare previsto dall' art. 12, sezione 3, della legge del 12 maggio 1793, il quale prescrive che » qualunque milita- » re convinto di aver rubato il danaro di stipendio de' suoi » commilitoni, o qualesiasi altro effetto ad essi apparte- » nente, sarà punito con sei anni di lavori forzati.»* — 23 dicembre 1819. — C. C. — Rigetto. — Grenoble. — (S.. 20. 1. 155. — D.. 18. 1. 91.)

Art. 170. La pena de' lavori forzati a tempo avrà luogo ugualmente, qualunque sia il valore de' danari o delle cose distornate o sottratte,

1. Se trattandosi di danari o di cose una volta ricevute, questo valore uguagli o ecceda il terzo dell' esazione o del deposito;

2. Se trattandosi di un' esazione o d' un deposito annesso ad un impiego soggetto a cauzione, questo valore uguagli o ecceda l'importo della malleveria;

3. Se trattandosi di un' esazione composta di rendite successive e non soggette a cauzione, questo valore uguagli o ecceda il terzo del prodotto comune dell' introito d' un mese.

(V. le leggi citate sull' art. antecedente, ed inoltre quelle del Cod. *de his quae ex publ. collat.*; l. 1, 2, 3, 4 e 6 ff. *ad L. Jul. pecul.*; 3, *cod. eod.*; 38 ff. *de poenis*; 31 §. 1 ff. *de furtis*; 7, Cod. *de Navicularii*; e 3, Cod. *de his quae ven. non possunt.*)

Art. 171. Se il valore delle cose distornate o sottratte sia al di sotto di tremila franchi, ed inoltre inferiore alle quantità espresse nell' articolo

precedente, la pena sarà una prigionia di due anni almeno, e di cinque anni al più, ed il condannato sarà anche dichiarato per sempre incapace d' esercitare qualunque pubblica funzione.

(La interdizione da ogni pubblico impiego era sanzionata in questi casi dalla legge 10 Cod. *de susceptis praepositis*, che venne estesa ai giudici ed ai tesorieri, come ne fan fede le leggi 12 Cod. *de dignitatibus*, e 2 Cod. *de Palat. sacr. largit.* V. inoltre le leggi 1 e 7 ff. *de publ. judic.* e la legge unica Cod. *de infamibus*.)

Art. 172. Ne' casi espressi ne' tre articoli precedenti, sarà sempre pronunziata contro al condannato un' ammenda, il cui *maximum* sarà la quarta parte delle restituzioni ed indennizzazioni, ed il *minimum* la dodicesima.

(Il dritto romano avea avvertito la necessità d'introdurre questa misura penale, e ne abbiamo alcuni cenni nelle leggi *penult. ff. ad L. Jul. pecul.* e 6 §. *ult. eod. eod.*, la di cui persecuzione si ammetteva ancora contro gli eredi per il termine di un anno, arg. l. 2, ff. *ad L. Jul. repetund.* e 4 e 5 ff. *ad L. Jul. peculatus*: anzi contro l' autore del misfatto si estendeva sino al quinquennio, l. 7 *ff. eod.* V. Alberici a questo articolo.)

Su l' articolo 172.

V. *l' art. 52. e seguenti.*

Art. 173. Ogni giudice, amministratore, impiegato o uffiziale pubblico che avrà distrutto, soppresso, sottratto o rimosso gli atti ed i titoli de' quali era depositario per uffizio, e che gli fossero stati consegnati o comunicati per ragione delle sue funzioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Tutti gli agenti, gl' incaricati o commessi, sia del Governo, sia de' depositarj pubblici, che si

I colpevoli saranno di più condannati ad un'ammenda, di cui il *maximum* sarà il quarto, ed il *minimum* il dodicesimo delle restituzioni e de' danni ed interessi.

(Vi ha concussione sempre che s' ispira terrore ad oggetto di estorquere. *Si simulato* (dice Ulpiano nella legge prima ff. *de concuss.*) *Praesidis jussu concussio intervenit, ablatum ejusmodi terrore, restitui Praeses provinciae jubet et delictum coercet.* Lo stesso confermò Costantino nella legge 11 cod. *de his quae vi metusve causa.* — Le leggi romane ci presentano una infinità di casi in cui avea luogo tale imputazione; possono vedersi i principali nella l. 1. ff. *de concuss.*; nella 3 cod. *de condict. ob turp. caus.*; nella 11 Cod. *de his quae vi metusq. caus.*; nella 6 ff. *de officio Praes.*, ed in Paolo *recept. sent.* lib. 5, tit. 25 §. penultimo; nella legge unica cod. *de superexactionibus*; nella 2 ff. *de concuss.* e penult. ff. *de calumn.*; nelle l. 3 e penult. ff. *quod metus caus.*, e nella Novella 124 cap. 3.

Diverse pene infligevausi al misfatto di concussione, oltre la restituzione della cosa e la perdita di ciò che poteva aver dato in corrispondenza il concussionario; e qualche volta il quadruplo, giusta le leggi 1 ff. *de concuss.*, penult. ff. *de calumn.*, penult. Cod. *de his quae vi*, e novella 124, cap. 3. Eravi in fatti una coercizione corporale straordinaria dipendente dal pubblico giudizio che potea instituirsi per tal misfatto, l. 1. e 2. ff. *de concuss.* Vi era l'interdizione dai pubblici impieghi, l. 12 cod. *de suscept. praepos.*, l. 12 cod. *de dignitat.*, 2. cod. *de Palat. sacr. largit.*, e dagli onori, come si raccoglie dalle l. 1 cod. *Ubi senat. vel clariss.* e 2 cod. *de dignitat.* Qualche volta anche l' ultimo supplizio avea luogo, come prescrissero Arcadio ed Onorio nella l. unica cod. *de superexact.*, quando cioè si continuava una ingiusta esazione, simulando che fosse pei pubblici tributi.

Del resto colle disposizioni di questo articolo concordano pure le leggi 1 cod. *de exact. tribut.*; 5, Cod. *de execut. et exact.*, e l' intero titolo del codice *de lucris advoc. et concuss. offic. seu apparitorum.*)

Su l' articolo 174.

1. *Il fatto di un membro del consiglio di reclutazione, che riceve danaro per esentare individui dalla coscrizione,*

non è reato di concussione appartenente alla competenza delle corti criminali; esso è un delitto correzionale.
— 17 maggio 1806. — Cassazione. — Girondal. — (S. 6. 2. 574.)

2. *Il decreto del 25 marzo 1810, col quale fu accordata amnistia a tutti i reati commessi in materia di coscrizione, non si applica agl' individui colpevoli di scrocco, specialmente ai funzionarii pubblici che hanno prevaricato nell' esercizio delle loro funzioni.*
— 6 marzo 1812. — Cassazione. — Stura. — (S. 12. 1. 353.)

3. *Commette misfatto di concussione o di corruzione, e non già semplice delitto di scrocco, il guardiano rurale il quale, per una somma di danaro ch'egli ha già riscosso, consente di sopprimere il processo verbale disteso da lui nella qualità di uffiziale di polizia giudiziaria.*
— 16 settembre 1820. — Cassazione. — Metz. — (S. 21. 1. 41. — D. 18. 1. 596. — L. 60. 78.)
Pel l'art. 177, n.° 4.

4. *Una guardia forestale, prevenuta di aver con violenza disarmato un cacciatore, vien tradotta in giudizio coll' autorizzazione del consiglio di stato: visto l'art. 5 della legge del 30 aprile 1790, il quale proibisce il disarmamento; e 'l decreto del 4 maggio 1812, il quale prescrive la esecuzione di questa legge.*
— 23 gennajo 1820. — Ordinanza. — (S. 20. 2. 303.)

5. *L' usciere il quale esige più di quello che gli spetta, o ricusa di rilasciar quietanza di quel che gli si è pagato, può esser processato e punito come concussionario.*
— 15 luglio 1808. — Cassazione. — (S. 17. 1. 321.)

6. *Nel senso delle leggi penali non può esistere concussione per parte degl' individui i quali non sono nè funzionarii, nè ricevitori di danaro pubblico.*
In conseguenza colui che per suo conto particolare tiene una casa di prestito con autorizzazione della polizia, non commette reato di concussione s'egli esige interessi maggiori di quelli prescritti dall' ordinanza di polizia.
— 4 giugno 1812. — Cassazione. — Roano. — (S. 13. 1. 50.)

7. *L' impiegato ne' dazii di consumo riscuotendo il pagamento di un' ammenda ch'egli crede dovuta per contravvenzione non può esser considerato come concussionario. — Dovrà contro di lui procedersi per la via civile, non già penale.*
— 28 nevoso anno 13. — Cassazione. — (Bull. crim. dell' anno 13, tom. 10 p. 107.)

8. *Nel senso dell'art. 174 del codice penale, la concussione esiste nel fatto di un funzionario pubblico, di un agente del governo. — Simile qualificazione adunque non può convenire al fatto di un semplice appaltatore de' dazii di consumo il quale abbia riscosso dritti eccessivi, non ostante che il suo contratto glie lo avesse proibito sotto la pena dovuta alla concussione.*

— 2 gennajo 1817. — Cassazione. — Roano. — (S. 17. 1. 192. — D. 15. 1. 57. — L. 47. 193.)

9. * *Un carceriere o custode è uffiziale pubblico nel senso dell'articolo 174 del codice penale, riguardo alla concussione. S' egli dunque fa pagare un numero di giornate di guardia che sa di eccedere ciò che gli è dovuto, sarà punito come concussionario.*

— 26 agosto 1824. — C. C. — Rigetto. — (S. 25. 1. 77. — D. 23. 1. 30. — L. 72. 411.)

10. * *Quantunque la legge prescrive un' ammenda eguale alla quantità dell' interesse prodotto dal reato, non è perciò sempre necessario che la quantità del danno sia determinata dal giurì; essa può determinarsi da' giudici, specialmente nel caso di concussione.*

— 26 agosto 1824. — C. C. — Rigetto. — (S. 25. 1. 77. — D. 23. 1. 30. — L. 72. 411.)

§. III.

De' delitti degli uffiziali pubblici che si saranno ingeriti in affari o commercj incompatibili colla loro qualità.

Art. 175. Ogni impiegato, ogni uffiziale pubblico, ogni agente del Governo, che o apertamente, o con atti simulati o con interposizione di persone avrà preso o ricevuto un interesse qualunque negli atti, nelle aggiudicazioni, negli appalti o amministrazioni di cui egli ha, o aveva nel tempo dell' atto in tutto o in parte l' amministrazione o la vigilanza, sarà punito con una prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più, e sarà condannato ad un' ammenda, che non potrà eccedere la quarta parte delle restituzioni o delle inden-

nizzazioni, nè essere al di sotto della dodicesima. Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare ogni funzione pubblica.

La presente disposizione è applicabile ad ogni uffiziale o agente del governo che avrà preso un interesse qualunque in un affare nel quale egli era incaricato di dare gli ordini per lo pagamento o di farne la liquidazione.

(Tal era pure la proibizione del romano dritto nella l. 5 ff. *de auctor. et cons. tut.*, e la pena era del quadruplo oltre la perdita della cosa, secondo la costituzione degl' Imp. Severo ed Antonino, l. 46 ff. *de contrahenda emptione*. Si hanno le specie di questo delitto dalle leggi 3 Cod. *ad Leg. Jul. repetund.*, 7 ff. *eod.*, 2 ff. *de administr. rer. ad civit. pertin.*, 14 Cod. *de sacros. eccles.*, l. unica Cod. *de conducto lib. et procuratorib.*, l. 18 Cod. *de rescind. vend.* e l. ult. Cod. *de fide et jure hastae fisc.*. Vi si unisca la l. un. §. 2. Cod. *de contract. judicum*.)

Su l'articolo 175.

1. *L' usciere, che procede alla vendita pubblica di mercanzie, si reputa immischiarsi nelle funzioni dei sensali di commercio, e va soggetto all' ammenda stabilita dalla legge del 28 ventoso anno 9.*

— 19 ventoso anno 12. — Cassazione. — Dyle. — (S. 4. 2. 244.)

2. *Allorchè la parte contro la quale un uffiziale del ministero pubblico esercita procedure già deferite alla giustizia, si dirige a costui in un momento in cui non è in funzioni, ma nella sua qualità gli fa interpellazioni ingiuriose; essa parte si reputa d' ingiuriarlo nell' esercizio delle sue funzioni. In tal caso perciò la ingiuria appartiene alla competenza de' tribunali correzionali.*

— 28 dicembre 1807. — C. C. — Decis. su di conflitto giurisdiz. fra giudici. — (S. 7. 2. 1017.)

3. *Non si può immediatamente assoggettare a giudizio come colpevole d' ingiurie colui che, credendosi offeso da un atto di violenza, mediante il quale gli si fosse estorta una quietanza o gli si fosse fatto firmare un obbligo, avesse cominciato dal far notificare al preteso autore di questo atto di violenza una protesta contenente tutte le pur-*

ticolarità, e che dopo avesse immantinente esposta querela formale di giudici competenti. In tal caso la protesta non può giudicarsi ingiuriosa prima di essersi deciso sulla querela.

— 21 vendemmiale anno 14. — Cassazione. — Mingron. — (S., 7. 2. 1018.)

7. *La destituzione di un notajo può esser pronunziata da un tribunale nel caso previsto dall'articolo 10 della legge del 25 ventoso anno 11, vale a dire allorchè il notajo avendo trascurato di farsi dichiarare il nome, lo stato, il domicilio del contraente ch'egli non conosce, ne deriva un atto falso, senza ch'egli sia intanto colpevole di questa falsità. — Tale destituzione può esser pronunziata sulla procedura promossa di ufficio dal ministero pubblico, e senza preventivo parere della camera di disciplina.*

— 13 dicembre 1810. — C. C. — Rigetto. — Bruxelles. — (S., 11. 1. 237.)

5. *La destituzione de' notari è rimessa alla discrezione de' tribunali.*

Basta che un notaio abbia espiata una condanna correzionale perchè sia convenevole pronunziare la sua destituzione.

La massima non bis in idem *non fa ostacolo all' applicazione di questa pena disciplinare, mediante sentenza posteriore a quella di condanna.*

— 16 marzo 1812. — Torino. — (S., 11. 2. 347.)

6. *L'articolo 175 del Codice penale, che vieta a qualunque uffiziale pubblico di prendere interesse nelle aggiudicazioni, la di cui sorveglianza o amministrazione appartiene ad esso in tutto o in parte, si applica al notaro delegato dal giudice per ricevere l' aggiudicazione di un immobile proveniente da eredità.*

— 28 dicembre 1816. — C. C. — Rigetto. — Metz. — (S., 17. 1. 117. — L., 50. 257.)

7. *Allorchè un atto di aggiudicazione di un immobile ricevuto da notaro prescelto dal magistrato, contiene o sembra contenere fatti costitutivi di due misfatti o delitti, uno di falsità, l' altro di compra, mediante interposte persone; se questo notaro resta assoluto sulla falsità, può esser riconvenuto sulla compra vietata, senza che vi sia violazione della regola* non bis in idem.

— 28 dicembre 1816. — C. C. — Rigetto. — Metz. — (S., 17. 1. 117. — L., 50. 257.)

8. *L' art. 175 del Codice penale, che vieta a qualunque funzionario, ed a qualunque uffiziale pubblico, di prendere o*

ricevere sia direttamente, sia indirettamente, sia per atti simulati, sia per interposte persone, un interesse negli atti, nelle intraprese o regie de' quali al tempo dell'atto esso avea l'amministrazione o la sorveglianza, non è applicabile al notajo che sotto il nome di un terzo si rende cessionario del credito di cui cessione vien da lui stipulata. — 28 aprile 1817. — C. C. — Rigetto. — Metz. — (S. 17. 1. 257 ol.)

V. l'art. 52 e seg. del cod. pen.

Art. 176. Ogni comandante delle divisioni militari, de' dipartimenti o delle piazze e città, ogni prefetto o sotto-prefetto che ne' luoghi dove ha diritto d'esercitare la sua autorità, avrà fatto apertamente o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di grani, di biade, di farine, di sostanze farinose, di vini o di bevande diverse da quelle che provengono dalle sue proprietà, sarà punito con un' ammenda di cinquecento franchi almeno e di diecimila al più, e colla confiscazione delle derrate appartenenti a questo commercio.

(Oltre le leggi citate nell' antecedente articolo, possono vedersi le leggi 9, 12 e 13 ff. *de re militari*, e le leggi 15 e 16 Cod. *eod.*)

§. IV.

Della corruzione degli uffiziali pubblici.

Art. 177. Ogni uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, ogni agente o incaricato d'un' amministrazione pubblica, che avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti per fare un atto del suo uffizio o impiego, anche giusto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla gogna, e condannato ad un' ammenda doppia del valore delle promesse accettate o delle

cose ricevute, senza che la suddetta ammenda possa essere minore di dugento franchi.

La presente disposizione è applicabile ad ogni ufficiale, agente o incaricato della qualità sopra espressa che per offerte o promesse accettate, doni o presenti ricevuti, si sarà astenuto di fare un atto che entrava nell' ordine de' suoi doveri.

(Pena di morte minacciavano le leggi delle 12 tavole al giudice che si faceva corrompere. La legge Servilia e Cornelia la confermarono, e la legge Giulia *de Repetundis* stabilì i casi ne' quali vi era luogo a questo misfatto, e gli effetti civili che ne risultavano. Su questa legge molte risposte diedero i giureconsulti Marciano, Scevola, Macerino, Venulejo, Paolo e Papiniano, e molti rescritti vi aggiunsero gl'imperadori Graziano, Valentiniano, Teodosio ed Arcadio; ma pur a' suoi tempi si lamentava Giustiniano della corruzione avanzata de' giudici non solo negli affari civili, ma pur ne' criminali, non ostante il giuramento che prestavano di non prender doni, Nov. 8. — Alla precisa disposizione di questo articolo corrispondono le leggi 1 e 2 ff. *de calumn.*; 3, 4, 6 e 7 ff. *ad L. Jul. repetund.*; 2 §. ult. ff. *de condict. ob turp. causam*; l. 4 Cod. *ad L. Jul. repetund.*: anzi ne' giudizii civili il corruttore soffriva ancora la pena della lite, l. 1 ff. *de calumn.* e Novella 124 §. *Si quis autem.* — In quanto alla pena, andata in disuso la capitale, quella ordinaria nelle cause criminali era l'esilio e la prestazione del quadruplo, e nelle civili la destituzione e la prestazione del duplo, oltre la restituzione della cosa ricevuta. *Auth. Novo jure* Cod. *de poena Judic. qui male jud.*; l. 7 §. ult. e 9. ff. *ad L. Corn. repetund.* e 38 §. 10 ff. *de poenis.*)

Su l' articolo 177.

1. *La guardia rurale che per danaro si è astenuta di stendere processo verbale del delitto rurale, va soggetto alla pena prescritta dall' art. 177 del codice penale, quantunque invece di prestare il giuramento davanti il giudice di pace, lo abbia prestato davanti il sindaco.*

— 11 giugno 1813. — Cassazione. — Siena. (Bull. crim. dell' anno 1813, tom. 18. p. 317.)

La guardia rurale, che nell' esercizio delle sue funzioni

riceve da taluno somma di danaro ch' egli sa di non essergli dovuta, e ciò per non fare un atto ch' entrava nella classe de' suoi doveri, non è colpevole della concussione prevista dall' art. 174, ma del misfatto di corruzione previsto dall' art. 177.

— 22 ottobre 1815. — Cassazione. — Schelda. — (Bull. crim. dell' anno 1813, tom. 18 pag. 556.)

3. *La guardia forestale, che conoscendo il reato, si abbia ricevuta la sua parte di legname abbattuto in contravvenzion delle leggi in un bosco da lui guardato, è colpevole per aver traficato sull' esercizio delle facoltà a lui affidate, ed è punibile colle pene dalla legge prescritte.*

— 16 gennajo 1812. — Cassazione. — Caen. — (Bull. crim. dell' anno 1812, tom. 17. p. 13.)

4. *La guardia forestale che riceve danaro da un particolare delinquente, sulla promessa di non formar processo verbale contro di lui, o che ne riceve da un individuo affin di permettergli di recider alberi in contravvenzion delle leggi, commette il misfatto di concussione.*

— 23 aprile 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 322.)

5. *L' usciere che accetta danaro per astenersi di eseguire un arresto personale di cui egli è incaricato, si rende colpevole di corruzione prevista dall' art. 177 del codice penale.*

— 8 luglio 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 321.)

6. *L' uffiziale pubblico che, per l' esercizio delle sue funzioni, accetta doni o presenti, va soggetto alla gogna, ancorchè il dono gli sia fatto perchè si astenga da un atto illegale ch' egli minaccia di fare, e pel quale si esporrebbe a riprensione.*

— 1 ottobre 1813. — Cassazione. — Trasimeno. — (S. 14. 1. 15. — D. 11. 1. 590. — L. 38. 405.)

7. *Il capitano di reclutazione che riceve offerte da' parenti del coscritto, si presume che riceva questo dono per causa delle sue funzioni fino a che non provi il contrario.*

— 7 gennajo 1808. — Cassazione. — Genova. — (Bull. crim. dell' anno 1808. tom. 13, p. 5.)

8. *L' art. 177 del codice penale, che prescrive la pena contro qualunque funzionario pubblico* il quale avrà accettato, offerte o promesse, o ricevuto doni, *per fare un atto di sue funzioni non soggetto a salario, si applica anche quando la dichiarazione del giurì fa parola di semplici ricompense convenute e riscosse.*

— 2 gennajo 1818. — C. C. — Rigetto. — Senna — Inferiore. — (S. 18. 1. 161.)

V. gli art. 52, 160.

Art. 178. Nel caso in cui la corruzione avesse per oggetto un fatto criminoso soggetto ad una pena più grave di quella della gogna, la più grave sarà applicata a' colpevoli.

(V. le leggi 1 §. 3 e 4 ff. *ad L. Corn. de Sic.*; 4 Cod. *ad L. Jul. repetund.*, e le ultime leggi citate nell' antecedente articolo.)

Art. 179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere per vie di fatto o con minacce, corrotto o tentato di corrompere con promesse, offerte, o presenti, un uffiziale, un agente o un incaricato della qualità espressa nell' articolo 177, per ottenere, sia un' opinione favorevole, sieno processi verbali, stati, certificati o stime contrarie alla verità, sieno posti, impieghi, aggiudicazioni, appalti o qualunque altro beneficio, sia finalmente ogni altro atto del ministerio dell' uffiziale, agente o incaricato, sarà punito colle stesse pene dell' uffiziale, agente o dell' incaricato corrotto.

Non di meno se i tentativi di coazione o di corruzione non hanno avuto alcun effetto, gli autori di tai tentativi saranno semplicemente puniti con una prigionia di tre mesi almeno, e di sei mesi al più, e con un' ammenda di cento a trecento franchi.

(Così pure disponevano le leggi 6 ed ultima Cod. *ad L. Jul. repetund.*; la l. 16 Cod. *si certum petatur*; la l. 31 Cod. *de episc. et cler.*; la l. 1 e 21 ff. *ad L. Corn. de falsis*; e la Nov. 8, cap. 8, §. 1. — Giustiniano modificando queste disposizioni accordò l' impunità al datore, ove avesse svelata la corruzione, Novella 124 §. *Si quis autem.*)

Su l' articolo 179.

Evvi falsa appplicazione dell' art. 179 del Codice penale contro l' individuo dichiarato colpevole per aver tentato di

corrompere gli agenti di un' amministrazione pubblica, se *nella sentenza non si dichiara pure che* questo tentativo ebbe per iscopo di ottenere un atto del loro ministerio.

— 9 marzo 1819. — Cassazione. — (S.. 19. 1. 298. — D.. 17. 1. 290. — L.. 55. 53.)

V. gli art. 113, 242 del cod. pen. — 505 del cod. di proc. civ; — 483 del cod. d'istruz. crim.

Art. 180. Non sarà mai fatta al corruttore restituzione di cose da lui date, nè del di loro valore: esse saranno confiscate a benefizio degli ospizj del luogo dove la corruzione sarà stata commessa.

(Questa confisca che non avea luogo secondo le l. 5 ff. *de calumn.* e 3 ff. *ob turp. caus.*, fu introdotta da Giustiniano colla novella 123 cap. 2. — Vedi inoltre la l. unica §. 2 ff. *de lege Jul. ambitus*, e le leggi 1 ff. *de poena judic.*, 3 e 4 Cod. *de condict. ob turp. caus.*, non che la novella 124 cap. 2.)

Art. 181. Se un giudice che pronunzia in materia criminale, o un giurato, si sia lasciato corrompere così in favore come a danno dell'accusato, sarà punito colla reclusione, oltre all' ammenda ordinata coll' articolo 177.

(Una pena straordinaria infligevasi ai magistrati corrotti, *et plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint*, dice la l. 7. ff. *ad L. Jul. repetund.* corrispondente alla legge 10 ff. *de poenis.*)

Su l' articolo 181.

Il senato annulla come attentante alla sicurezza dello stato qualunque decisione giudiziale, non esclusa la dichiarazione del giurì, colla quale mal a proposito si assolvano individui colpevoli di corruzione ne' giudizii, e di usurpazione di rendite de' comuni.

— 28 agosto 1813. — Senato-Consulto. — (S.. 14. 2. 65.)

Art. 182. Se per effetto della corruzione vi sia stata condanna ad una pena superiore a quella della reclusione, questa pena, qualunque essa sia,

sarà applicata al giudice o al giurato colpevole di corruzione.

(Concordano le leggi 1. ff. *ad L. Corn. de sic.* e 7 ff. *ad L. Jul. repetund.* V. pure le leggi citate all'articolo 178.)

Art. 183. Ogni giudice o amministratore, che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà colpevole di forfatto e punito colla degradazione civica.

(*Ne sine delectu passim apud se postuletur*, dice la l. 1 ff. *de postulando*, corrispondentemente a quanto avea prescritto la l. 19 ff. *de off. praesidis*. Veggansi inoltre le leggi 2 Cod. *de poena judic.*, 15 e 40 ff. *de judiciis*, e la novella 8 cap. 3.)

Su l'articolo 183.

V. gli art. 166 e 167

§. V.

Degli abusi di autorità.

PRIMA CLASSE.

Degli abusi di autorità contro a' particolari.

Art. 184. Ogni giudice, ogni procuratore generale o regio, ogni sostituto, ogni amministratore o qualsivoglia altro uffiziale di giustizia o di polizia, il quale si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno e di dugento al più.

(Concorda colle leggi 32 e 45 ff. *de injuriis* V. l. 46 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; §. 8 *Instit. de injuriis* e l. 5, in princ. ff. *eod.*

*

Su l' articolo 184.

1. *La gendarmeria non può introdursi nella casa de' cittadini ad ore che non può farsi notifica ed esecuzione in virtù dell' art.* 1037 *del codice di procedura, salve le eccezioni stabilite dall' art.* 131 *della legge del* 28 *germile anno* 6.

— 4 agosto 1806. — Decreto. — (S. 6. 2. 455.)

2. *È forse vero che un cittadino debba esser vittima della sua rassegnazione nella violazione del suo domicilio fatta da pubblico uffiziale, talchè la mancanza di resistenza possa essergli apposta come mezzo d' inammissibilità, producendosi eccezione di nullità poggiata sulla ommissione di formalità essenziali?*

— 1 febbrajo 1822. — Cassazione. — Auch. — (S. 22. 1. 253. — L. 63. 478.)

V. l' art. 20.

V. gli art. 781 del Cod. di proc. civ.; — 16, 32, 46, 47, 483 del cod. d' Istruz. crim.

3. * *Il processo verbale disteso dal guardaboschi, che si è introdotto nell' abitaziane di un privato senza l'assistenza dell' uffiziale municipale è nullo, e non fa fede nè del reato forestale, nè della resistenza ch' egli enuncia.*

— 25 marzo 1821. — Roano. — (S. 25. 2. 38.)

Art. 185. Ogni giudice o tribunale o amministratore o autorità amministrativa, che sotto qualsisia pretesto, anche del silenzio o dell' oscurità della legge, avrà negato di render la giustizia che dee alle parti, dopo di esserne stato richiesto, e che avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l' ordine de' suoi superiori, potrà esser processato, e sarà punito con una ammenda di dugento franchi almeno e di cinquecento al più, e coll' interdizione dall' esercizio delle pubbliche funzioni da cinque sino a venti anni.

(Rigorose pene eran prescritte nelle leggi romane contro i magistrati che si fossero maliziosamente astenuti dal rendere la dovuta giustizia. Fanno al proposito ne' casi criminali le leggi unica Cod. *de priv. carcer. inhib.*, 3 Cod. *de sepul. viol.* e la novella 128 cap. 5.; e pei casi civili

le leggi, unica Cod. *Ut omnes judic.*, ed 11 Cod. *de judic.* — V. inoltre la nov. 17, cap. 3, la l. 2 Cod. *de legibus*, e le leggi 10 e 12 ff. *eod.*)

Su l' articolo 185.

1. *Evvi denegata giustizia se il giudice differisce di far dritto a una parte non controversa della dimanda fino a che la parte litigiosa di tal dimanda sia nello stato di esser giudicata.*
— 23 giugno 1807. — Torino. — (S.. 8. 2. 49.)

2. *Qualunque funzionario o uffiziale pubblico, civile o militare che, sotto qualsiasi pretesto, avrà autorizzato o ammesso esenzioni, dispense ovvero esclusioni diverse da quelle determinate dalla legge, o che avrà di suo arbitrio accordato una proroga qualunque sia alla durata, sia alle regole o condizioni degli arruolamenti, appelli, ringaggi o servizio de' veterani*, sarà colpevole di abuso di autorità, *e punito colle pene sanzionate dall' art.* 185 *del codice penale, senza pregiudizio delle pene più gravi prescritte dal codice per gli altri casi in esso previsti.*
— Legge *sulla reclutazione*, art. 269. — 10 marzo 1808. — (S.. 18. 2. 170.)

V. l' art. 4. del cod. civ. (a)

Art. 186. Quando un impiegato o un uffiziale pubblico, un amministratore, un agente o un incaricato del governo o della polizia, un esecutore de' mandati di giustizia o di sentenze, un comandante in capo o un uffiziale subordinato della forza pubblica, avrà senza legittimo motivo usato o fatto usare violenza contro alle persone nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità di queste violenze, e coll' accrescimento della pena, secondo la regola che sarà stabilita coll' articolo 198 quì appresso.

(Concordano le leggi 23 e 24 Cod. *de poenis*, e 1 e 3 Cod. *de custod. reor.* Veggansi ancora le leggi 32 §. *Prae-*

(a) Corrisponde all' art. 4 delle nostre *leggi civili.*

terra Cod. *de episcopi et cler.*; 2 Cod. *de exact. trib.*; 5 Cod. *de execut. et exact.* e l. 40 Cod. *de decurion.*)

Su l'articolo 186.

Allorchè un prete senza funzioni pubbliche si querela perchè il suo vescovo gli ha inibito di dir messa in veruna chiesa della sua diocesi, questa specie di litigio sul rapporto del ministro dell'interno sarà giudicato nel consiglio di stato.

— 17 agosto 1821. — Ordinanza. — (S., 21. 2. 338.)

Art. 187. Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate alla posta, commessa o agevolata da un uffiziale o da un agente del Governo, ovvero dall'amministrazione delle poste, sarà punita con un'ammenda di sedici a trecento franchi. Il colpevole sarà inoltre interdetto da ogni funzione o impiego pubblico per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

(Concordano le leggi 1 §. 5 ff. *ad L. Corn. de falsis*; 38 ff. *de poenis*; 3 ff. *de tabulis exhib.*; 42 §. 2, ff. *ad L. Aquil.*, e 1 ff. *depositi.*)

Su l'articolo 187.

La sottrazione di una lettera affidata alla posta non è punita colla degradazione civica, se non quando ebbe luogo volontariamente e scientemente. Donde segue che niuno va soggetto a degradazione per causa di sottrazione di lettere, se non siasi preventivamente stabilito sulla moralità dell'azione riprovata.

— 4 giugno 1807. — Cassazione. — Appennini. — (S., 7. 2. 122.)

SECONDA CLASSE.

Degli abusi d' autorità contro all' interesse pubblico.

Art. 188. Ogni uffiziale pubblico, agente o incaricato dal governo, di qualunque stato o grado egli sia, che avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l' azione o l' uso della forza pubblica, o contra l' esecuzione di una legge o contra la percezione d' una contribuzione legale; o contra l' esecuzione, sia di un' ordinanza o mandato di giustizia, sia di qualunque altr' ordine emanato dall' autorità legittima, sarà punito colla reclusione.

(V. l. 10 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; l. 3 ff. *ad L. Jul. peculatus*; e le Novelle 82 cap. 13, ed 86, cap. 2.)

Su l' articolo 188.

Gli uffiziali pubblici che si permettono di ricevere o di far notificare protesta contro una legge van soggetti alla riprensione del governo; in tal caso essi posson essere destituiti.

— 29 nevoso anno 11. — Deliberazione de' consoli. — (S.. 7. 2. 1046.)

V. l' art. 209.

Art. 189. Se questa richiesta o quest' ordine sieno stati seguiti dall' effetto; la pena sarà la deportazione.

(V. le leggi citate nel precedente articolo.)

Su l' articolo 189.

V. l' articolo 2.

Art. 190. Le pene indicate negli articoli 188 e 189 non saranno meno applicabili agli uffiziali

o incaricati che avessero agito per ordine de' loro superiori, tranne il caso in cui quest' ordine sarà stato dato da costoro per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era loro dovuta un' obbedienza di gerarchia; in questo caso le pene di sopra dichiarate non saranno applicate se non ai superiori che i primi avranno dato quest' ordine.

(Possono conferirsi le leggi 157, 167, e 169 ff. *de divers. reg. juris*; l. 17 §. 7 ff. *quod vi aut clam*; l. 2, §. 1, ff. *de noxal. action*; l. 21 §. 1. ff. *de act. rer. amot.*; l. 17 §. 7 ff. *de injuriis*; l. 14 e 15 ff. *ad L. Corn. de falsis* e l. 8 in principio *Cod. ad L. Jul. de vi.*)

Su l' articolo 190.

V. l' art. 114 e seg.

Art. 191. Se per effetto de' suddetti ordini o richieste sopravvengano altri misfatti punibili con pene più gravi di quelle espresse negli articoli 188 e 189, queste pene più gravi saranno applicate agli uffiziali, agenti o incaricati colpevoli di aver dato i suddetti ordini o di aver fatto le suddette richieste.

(Era la stessa conseguenza che traevasi dalla l. 15 ff. *ad L. Corn. de sicar. et venef.* e dalla l. 51 in principio ff. *ad L. Aquil.*)

Su l' articolo 191.

V. gli art. 216, 264, 293.

§. VI.

Di alcuni delitti relativi al modo di tenere gli atti dello stato civile.

Art. 192. Gli uffiziali dello stato civile che avranno iscritto i loro atti su semplici fogli volan-

ti, saranno puniti con una prigionia di un mese almeno e di tre mesi al più, e con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

Su l'articolo 192.

Gli uffiziali dello stato civile, anche sindaci o aggiunti, posson essere tradotti in giudizio ad istanza de' procuratori del re, senza preventiva autorizzazione del consiglio di stato. E n'è la ragione che trattandosi di uffiziali dello stato civile i quali non sono che semplici redattori di formole, non debbon considerarsi come agenti del governo nel senso dell'art. 75 dell'atto costitusionale del 22 frimajo anno 8.

— Parere del consiglio di stato — 30 nevoso, e 4 piovoso anno 12, e 23 giugno 180 — (S.. 7. 2. 774.)

Id. — 9 marzo 1815. — Cassazione. — Amiens. — (S.. 15. 1. 218.)

Id. — 3 settembre 1807. — Cassazione. — Morbihan. — (S.. 7. 2. 774.)

Art. 193. Quando pe la validità di un matrimonio, la legge ordina il consenso de' padri, madri o di altre persone, e l' uffiziale dello stato civile non si sarà assicurato dell'esistenza di questo consenso, egli saà punito con una ammenda di sedici a trecento franchi, e con una prigionia di sei mesi almeno, di un anno al più.

Su l' articolo 193.

V. gli art. 156 e 157 del Cod. civ. (a)

Art. 194. L'uffiziale dello stato civile sarà anche punito coll' ammenda di sedici a trecento franchi, quando abbia ricevuto prima del termine prescritto nell'articolo 228 del Codice civile (b) l'atto di matrimonio di una donna già maritata.

(a) Questi articoli sono stati esattamente adottati nelle nostre leggi civili coi corrispondenti articoli 170 e 171.

(b) Corrisponde con qualche riforma all'art. 156 delle *leggi civili*.

(Era vietato nel roman dritto alla vedova di passare a seconde nozze, e per un termine più lungo di dieci mesi, l. 2. Cod. *de secundis nupt.*; e gravemente si puniva la violazione di tal divieto, come dalle l. 1, 11, 12 e 13 ff. *de his qui not. infam.*, e l. 1. *Cod. de secundis nuptis.*

Su l' articolo 194.

V. l' art. 340.

Art. 195. Le pne contenute negli articoli precedenti contro agli uffiziali dello stato civile, saranno ad essi applicate anche quando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata o fosse stata coperta; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi pronunziate in caso di collusione, e senza pregiudizio ancora delle altre disposizioni penali del titolo V del libro primo del Codice civile.

(Per *collusione* s' intende nel concerto preso da due o più persone per mandare ad effetto una cosa proibita dalla legge: e ce ne danno gli esempii le leggi romane del digesto sul titolo *de collusione detegenda*. La pena era applicata secondo la condizione delle persone, e la gravezza delle cose, l. 1, ff. *ad SC. Turpill.*)

Su l' articolo 195.

V. gli art. 177, 340 del cod. pen.; — 156, 192, 200 del cod. civ. (a)

(a) L' art. 150 corrisponde al nostro 170. Gli art. 192 e 200 riguardano gli effetti del matrimonio e sono stati soppressi tra noi per le diverse basi stabilite in quest'atto dello stato civile. V. le nostre *Osservazioni* al corso del cod. civ. del DELVINCOURT Tom. II.

§. VII.

Dell' esercizio dell'autorità pubblica illegalmente anticipato o prolungato.

Art. 196. Ogni uffiziale pubblico, che sarà entrato nell' esercizio delle sue funzioni senz'aver prestato il giuramento, potrà essere processato, e sarà punito con un'ammenda di sedici a centocinquanta franchi.

(Concordano le leggi 12 Cod. *de judiciis*; ult. Cod. *ad L. Jul. repetund.*; Nov. 8 cap. 7, 9 e 14, e Nov. 15 *de defensor. civit.* §. *penult.*)

Su l' articolo 196.

V. l' art. 52 e seg.

Art. 197. Ogni uffiziale pubblico richiamato, destituito, sospeso o interdetto legalmente, che dopo di averne avuto la notizia uffiziale, avrà continuato l' esercizio delle proprie funzioni, o che essendo elettivo o temporaneo le avrà esercitate dopo che altri gli sia stato sostituito, sarà punito con una prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più, e con un' ammenda di cento a cinquecento franchi. Sarà egli interdetto dall'esercizio di ogni funzione pubblica per cinque anni almeno e per dieci al più, da contar dal giorno in cui avrà terminata la sua pena; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi stabilite contro agli uffiziali o a' comandanti militari dall' articolo 93 del presente codice.

(Le leggi 2 e 3. ff. *ad L. Jul. Majest.* consideravano come misfatto di crimenlese il conservare il comando oltre il tempo legittimo; ed era sotto altro rapporto punito come sacrilegio, l. ult. Cod. *de crim. sacrilegii.* — Riguardo alla

cessazione dei publici officii, veggansi la legge unica Cod. *Ut omnes judices*, e la Novella 128 cap. 5.)

Su l'articolo 197.

1. *Sospendere un giudice dalle sue funzioni dopo di essere stato condannato ad una pena correzionale, è (per parte della corte di cassazione) non tanto applicare una* pena, *quanto prendere una misura di alta* polizia, *determinata per una* causa grave, *a termini dell'articolo 82 del senato-consulto del 16 termidoro anno 10.*

— 8 dicembre 1809. — Cassazione. — (S. 10. 1. 202.)

2. *Un giudice di pace condannato a pena correzionale per delitto, può esser sospeso dalle sue funzioni, quando anche vi sia rientrato dopo espiata la pena.*

— 27 luglio 1810. — C. C. — Sezioni riunite. — Aude. — (S. 11. 1. 34.)

Disposizione particolare.

Art. 198. Eccettuato il caso in cui la legge regola specialmente le pene incorse per misfatti o per delitti commessi dagl'impiegati o uffiziali publici, quelli fra essi che avranno avuto parte ad altri misfatti o delitti che erano incaricati d'invigilare o di reprimere, saranno puniti nel modo che siegue:

Se si tratta di un delitto di polizia correzionale, soggiaceranno sempre al *maximum* della pena corrispondente alla specie del delitto;

E se si tratta di misfatti che portano seco loro pena afflittiva, saranno essi condannati, cioè:

Alla reclusione se il misfatto porti seco contra ogni altro colpevole la pena del bando o della gogna;

A' lavori forzati a tempo se il misfatto porti seco contra ogni altro colpevole la pena della reclusione;

Ed a' lavori forzati perpetui, quando il misfatto porterà seco contra ogni altro colpevole la pena

della deportazione o quella de' lavori forzati a tempo.

Oltre a' casi ora espressi, la pena comune sarà applicata senz' accrescimento.

(Era pure nel sistema degl' Imperadori Romani l' aggravare le pene ai funzionarii pubblici per que' delitti ch' erano incaricati di prevenire e di reprimere, come dagli esempii che ce ne somministrano le leggi 1. Cod. *de pagan. et sacrif. et templ. cor.*; l. unica Cod. *de priv. carcer. inhib.*; l. ult. Cod. *de vi publ. et priv.* e Novella 85. — La ragione di questa giusta severità ce la danno gl' Imp. Teodosio e Valentiniano nella legge unica Cod. *de conductor. et procurat.*)

Su l' articolo 198.

1. *L' omicidio commesso dalla guardia doganale su di un contrabandiere non può considerarsi come connesso al reato di controbando, ed attribuirsi per tale circostanza alla competenza di una corte speciale.*

— 7 ottobre 1808. — Cassazione. — Mosa-Inferiore. — (S. 1. 295.)

2. *I misfatti commessi da un funzionario pubblico solo e mentre non era nell' esercizio delle sue funzioni, son suscettibili dell' aggravazione di pena prescritta dall' art. 198.*

— 2 maggio 1816. — C. C. — Rigetto. — Alta-Garonna. — (D. 14. 1. 507.)

SEZIONE III.

De' disturbi cagionati all' ordine pubblico da' ministri de' culti nell' esercizio del loro ministerio.

§ I.

Delle contravvenzioni capaci di compromettere lo stato civile delle persone.

Art. 199. Qualunque ministro di un culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che gli sia stato giustificato l' atto di

matrimonio preliminarmente ricevuto dagli uffiziali dello stato civile, sarà per la prima volta punito con un' ammenda di sedici a cento franchi.

(Per le turbolenze che potevano recare all' ordine pubblico i ministri del culto, veggansi la legge 10 *Cod. de legib. et costitutionibus*, la novella 79 cap. 1 e 3, e la nov. 123 cap. 8 e 21.)

Art. 200. In caso di nuove contravvenzioni della qualità espressa nell'articolo precedente, il ministro del culto che l' avrà commesse sarà punito, cioè:

Per la prima recidiva con una prigionia di due a cinque anni;

E per la seconda colla deportazione.

§. II.

Delle critiche, censure o provocazioni dirette contro all' autorità pubblica in un discorso pastorale pubblicamente pronunziato.

Art. 201. I ministri de' culti, che pronunzieranno nell' esercizio del loro ministerio ed in assemblea pubblica un discorso contenente la critica o la censura del Governo, d' una legge, d' un decreto reale o di qualunque altro atto dell' autorità pubblica, saranno puniti con una prigionia di tre mesi a due anni.

(V. l. unica Cod. *Si quis imperat. maledix.* e la l. 7 §. 3 ff. *ad L. Jul. majest.*)

Art. 202. Se il discorso contenga una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o agli altri atti dell' autorità pubblica, o se tenda a sollevare o ad armare una parte de' cittadini contra gli altri, il ministro del culto che l' avrà pronun-

ziato sarà punito con una prigionia di due a cinque anni, se la provocazione non è stata seguita da alcun effetto, e cobbando se essa ha dato luogo a disobbedienza, diversa per altro da quella che fosse degenerata in sedizione o rivolta.

(V. l. 1 e 2 Cod. *de seditiosis*, non che le leggi 1 ff. *ad L. Jul. majest.*, e 5 e 6 Cod. *eod.*)

Art. 203. Quando la provocazione sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui qualità darà luogo contra uno o più de' colpevoli ad una pena più grave di quella del bando, questa pena, qualunque sia, sarà applicata al ministro colpevole della provocazione.

(Conferisci le leggi 33 §. 2 ff. *de poenis*; 2 Cod. *de seditiosis*; 3 §. 4 ff. *ad L. Corn. de sic. et venef.*)

Su l' articolo 203.

V. gli art. 92, 96 e seg.; 192, 206, 265, 313, 440 e seg.

§. III.

Delle critiche, censure, o provocazioni dirette contro all' autorità pubblica in uno scritto pastorale.

Art. 204. Ogni scritto che contenga istruzioni pastorali di qualsisia forma, e nel quale un ministro del culto si sarà ingerito a criticare o a censurare, sia il Governo, sia qualunque atto dell' autorità pubblica, porterà seco la pena del bando contro al ministro che l' avrà pubblicato.

(V. le leggi citate negli articoli antecedenti.)

Su l' articolo 204.

1. *Le attribuzioni del consiglio di stato relativamente ai culti sono quelle di presentare i progetti di leggi, regolamenti, determinazioni, decisioni spettanti alla materia del culto, e di esaminare prima di pubblicarsi in Francia qualunque rescritto, bolla e breve della corte di Roma.*

— 14 vendemmiale anno 10. — Determinazione del governo. — (S.. 2. 2. 3.)

2. *Vi sarà ricorso al consiglio di stato in tutt' i casi di abuso per parte dei superiori ed altre persone ecclesiastiche. — I casi di abuso sono l' usurpazione e l' eccesso di potere, la contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti del governo; l' infrazione delle regole consacrate da' canoni ricevuti in Francia, l' attentato alle libertà della chiesa, z qualunque impresa o qualunque atto, che nell' esercizio del culto può compromettere l' onore de' cittadini, turbare abitualmente le coscienze, degenerare in oppressione, o in ingiuria o in pubblico scandalo. Vi sarà parimente ricorso al consiglio di stato, se viene attentato all' esercizio pubblico del culto ed alla libertà de' suoi ministri garentita dalle leggi e da' regolamenti.*

Il ricorso competerà a qualunque interessato: in mancanza di ricorso privato, sarà esercitato dal prefetto.

— Legge del 18 germile anno 10. — (S.. 2. 2. 23.) V. l' art. 186 n. 1.

3. *Ogni governo esercita due specie di poteri in materia religiosa, cioè quello che compete essenzialmente al magistrato politico, per tutto ciò che interessa la società, e quello di protettore della religione medesima.*

Le materie che hanno immediato rapporto tanto colla religione quanto colla polizia dello stato, e che son nominate miste, *sono essenzialmente sottomesse a questa potestà suprema, dalla quale vengon valutati tutti gl' interessi, dalla quale dipende l' ordine pubblico e generale, ed alla quale soltanto appartiene di prendere il nome di potestà nel suo proprio significato.*

Rapporto del Signor Portalis, incaricato di tutti gli affari relativi al culto, sugli articoli organici della convenzione, del 26 messidoro anno 9.

— (S.. 2. 2. 83.).

Art. 205. Se lo scritto mentovato nell' articolo precedente contenga una provocazione diretta alla

disobbedienza alle leggi o ad altri atti dell'autorità pubblica; o se tenda a sollevare o armare una parte de' cittadini contro agli altri, il ministro che l'avrà pubblicato sarà punito colla deportazione.

(V. le leggi citate negli antecedenti articoli.)

Art. 206. Quando la provocazione contenuta nello scritto pastorale sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui qualità darà luogo contra uno o più de' colpevoli ad una pena più grave della deportazione, questa pena, qualunque sia, sarà applicata al ministro colpevole della provocazione.

(V. le leggi citate negli articoli antecedenti.)

§. IV.

Della corrispondenza de' ministri de' culti con corti e potenze straniere in materia di religione.

Art. 207. Ogni ministro di un culto che su quistioni o materie religiose avrà tenuto una corrispondenza con una corte o potenza straniera, senza averne antecedentemente informato il ministro del Re incaricato della vigilanza su' culti, e senz' aver ottenuto la di lui autorizzazione, sarà per questo solo fatto punito con un' ammenda di cento a cinquecento franchi e con una prigionia di un mese a due anni.

(V. le leggi 4 Cod. *de summa Trinitate et fide catholica*, 29 Cod. *de episcop. et cler.* e la Nov. 17, cap. 11.)

Art. 208. Se la corrispondenza mentovata nell' articolo precedente è stata accompagnata o se-

guita da atti contrarj alle disposizioni formali di una legge o di un decreto del Re, il colpevole sarà punito col bando, a meno che la pena risultante dalla qualità di questi fatti non sia più grave, nel qual caso questa pena più grave sarà soltanto applicata.

(V. l'intero titolo del Codice *de seditiosis*.)

SEZIONE IV.

Resistenza, disobbedienza ed altri mancamenti contro all' autorità pubblica.

§. I.

Ribellione.

Art. 209. Ogni attacco, ogni resistenza con violenza o per vie di fatto contro agli uffiziali ministeriali, alle guardie campestri o guardaboschi, alla forza pubblica, agl' incaricati della riscossione delle tasse e delle contribuzioni, a' latori dei loro mandati di coazione, agl' incaricati delle dogane, a' consegnatarj, agli uffiziali o agenti della polizia amministrativa o giudiziaria che agiscono per l' esecuzione delle leggi, degli ordini o ordinanze dell' autorità pubblica, de' mandati di giustizia o di sentenze, è qualificato secondo le circostanze come misfatto o delitto di ribellione.

(Non si confonda qui la ribellione coll' idea di sollevarsi contro lo stato, e colle altre specie del misfatto di lesa maestà. Per essa non intende altro la legge francese che la resistenza alle leggi, l' opporsi colla forza alla loro esecuzione ed all' autorità de' loro ministri ed esecutori. I Romani la contemplavano tra le specie comprese nella Legge Giulia *de vi publica*, e la punivano coll' interdizione dell' acqua e del fuoco, l. 10 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*, cui

successivamente, come altrove dicemmo, fu surrogata la deportazione, l. 2 §. 2 ff. *de poenis*, Novell. 22 *de nuptiis* cap. 2. §. *deportatio*, e l. 3 ff. *ad L. Jul. peculatus*. — Per le specie annoverate in quest' articolo veggansi le leggi 3, 5 e 7 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; l. 152 ff. *de univ. reg. jur.*; §. 8 *Inst. de publ. judic.*; l. ult. Cod. *de exact. tribut.*; Nov. 8 cap. 6 e Nov. 17 cap. 7; e l. 1 §. 1 ff. *de loco publ. fruen.*)

Su l' articolo 209.

1. *L' attruppamento tumultuoso non può esser qualificato attruppamento sedizioso, quantunque per questo fatto abbian avuto luogo violenze commesse contro l' autorità pubblica.*

— 6 ottobre 1808. — Cassazione. — Hèrault. — (S.. 9. 1. 294.)

2. *Le semplici vie di fatto in generale non son punite dal Codice penale del 1810, come il sono dal Codice del 3 brumajo anno 4 nel numero 82. dell' art. 5.*

— 8 gennajo 1813. — C. C. — Rigetto. — Metz. — (S.. 13. 1. 468.)

3. *In materia di corso di acque, la contravvenzione ad una sentenza profferita su di azione possessoria è una via di fatto suscettibile di pene di polizia.*

— 18 messidoro anno 8. — Cassazione. — Rigetto. — (S.. 1. 2. 256.)

4. *Colui che dopo di essere stato condannato al rilascio di un fondo, e che dopo di aver eseguita la sentenza, esercita atti di proprietà su questo fondo, può esser sottomesso a procedimento criminale.*

— 7 giugno 1811. — Cassazione. — Amiens. — (S.. 11. 1. 325.)

5. *Le violenze e vie di fatto esercitate con armi contro i doganieri stabiliti in un luogo di osservazione costituiscono un misfatto di ribellione armata della competenza dei tribunali speciali, ancorchè esse siansi commesse da persone che non portavano nè accompagnavano mercanzie di controbando.*

— 23 aprile 1807. — Cassazione. — Monte — Tonnerre. — (S.. 7. 2. 1160.)

6. *Allorchè il contravventore in materia di dogane si è opposto all' esercizio delle funzioni de' doganieri, e che per conseguenza è incorso nella pena dell' ammenda, tal controversia non debbe giudicarsi da' tribunali correzionali, ma bensì dal giudice di pace.*

— 21 nevoso anno 13. — Cassazione. — Prades. — (S.. 7. 2. 919.)

7. *Le corti prevostali ed i tribunali di dogane organizzati per giudicare su i controbandi e sulle frodi commesse in materia doganale, non posson conoscere delle violenze usate contro gl' impiegati se non quando siano connesse coi fatti di controbando e di frode.*

— 26 marzo 1812. — Cassazione. — Ginevra. — (S.. 13. 1. 37.)

8. *Quantunque in materia doganale la mancanza della preventiva sorpresa sia di ostacolo all' azion della regia, pure siffatta regola cessa quando la mancanza della sorpresa non debbe attribuirsi che alle vie di fatto ed alle violenze usate dal contravventore.*

— 19 febbrajo 1807. — Cassazione. — Mosa. — (S.. 7. 2. 919.)

9. *La resistenza a mano armata fatta contro gl' impiegati dei dritti riuniti non costituisce il misfatto di ribellione.*

— 1 maggio 1812. — Cassazione. — Douai. — (S.. 13. 1. 82.)

10. *Le violenze e vie di fatto usate contro gl' impiegati dei dritti riuniti nell' esercizio delle loro funzioni non sono considerate come violenze contro la forza armata. Quindi gli autori di siffatte violenze non debbon per questa sola causa esser giudicati da' tribunali speciali.*

— 21 maggio 1807. — Cassazione. — Indre. — (S.. 7. 2. 714.)

11. *Le ingiurie o semplici minacce, al pari delle vie di fatto o di percosse, costituiscon resistenza all' esercizio delle funzioni degl' impiegati, e danno luogo alle pene di ammende e di confisca.*

— 7 maggio 1813. — Cassazione. — Epinal. — (S.. 13 1. 339.)

12. *L' amministrazione dei dritti riuniti anticipa le spese di procedura nelle cause di ribellione contro gl' impiegati e profitta delle ammende.*

— 30 maggio 1809. — Decisione del ministro delle finanze. — (S.. 10. 2. 342.)

13. *Il guardia campestre fa parte della forza armata mentre esercita le sue funzioni in questa qualità, a' termini del decreto degli 11 giugno 1806.*

Debbe dirsi il contrario quando egli invigila semplicemente alla conservazione delle proprietà comunali.

Quindi la violenza usata contro il guardia campestre, del secondo caso, non appartiene alla competenza delle corti speciali, come sarebbe pel primo caso.

— 2 novembre 1809. — Cassazione. — Galan. — (S.. 10. 1. 304.)

14. *Le guardie campestri, quando son richieste dal sindaco del loro comune per arrestare un prevenuto di reato, debbon esser considerate, sotto il rapporto della ribellione ch' esse incontrano e della competenza del tribunale che deve conoscerne, come una forza armata che agisce sulla richiesta di una autorità competente.*

— 15 ottobre 1807. — Cassazione. — Nord. — (S.. 7. 2. 1160.)

15. *Perchè la ribellione armata contro le guardie campestri che fan ricerche di coscritti o disertori, costituisca un misfatto della competenza de' tribunali speciali, non è necessario che tali guardie campestri siano state richieste dall' autorità competente.*

— 10 aprile 1807. — Cassazione. — Lys. — (S.. 7. 2. 1160.)

16. *Le violenze con armi esercitate da semplice particolare contro le guardie campestri o forestali, non costituiscono misfatto di ribellione alla forza armata della competenza de' tribunali speciali.*

— 5 maggio 1807. — Cassazione. — Marne. — (S.. 7. 2. 1160.)

Id. — 12 maggio 1807. — Cassazione. — Herault. — (S.. 7. 2. 1160.)

Id. — 3 giugno 1815. — Cassazione. — Lione. — (S.. 15. 1. 195.)

17. *Le violenze e vie di fatto esercitate contro le guardie forestali de' boschi dello stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, costituiscono misfatto di ribellione alla forza armata, della competenza de' tribunali speciali.*

— 6 fruttidoro anno 13. — Cassazione. — Sarra. — (S.. 7. 2. 1160.)

18. *I soldati di guarnigione funzionando in qualità di uscieri o di testimoni, quantunque agiscano contro i parenti di coscritti refrattarii sulla richiesta dell' autorità competente, non posson considerarsi come gendarmeria o forza armata; in conseguenza se contro di loro siasi ricorso a vie di fatto, e siansi commesse violenze, le corti criminali speciali sono incompetenti per conoscerne.*

— 26 dicembre 1806. — C. C. — Tarn. — Cassazione. — (S.. 7. 2. 24.)

19. *Id.* — 7 aprile 1809. — Cassazione. — Saonna-e-Loira. — (S.. 10. 1. 352.)

20. *La legge del 22 fiorile anno 2, relativa alle violenze*

e vie di fatto che impediscono l' esecuzione degli atti della pubblica autorità, è abrogata dall' art. 484 del Codice penale.

— 4 ed 8 febbrajo 1812. — Parere del consiglio di stato. — (S.. 12. 2. 143.)

21. *Non possono applicarsi le disposizioni relative alla ribellione contro la forza armata, al caso di violenze esercitate contro gendarmi che non portano veruna divisa distintiva della lor qualità, quantunque l' avessero manifestata.*

— 3 brumajo anno 14. — Cassazione. — Senna-Inferiore. — (S.. 6. 2. 516.)

22. *Perchè la ribellione armata contro la gendarmeria formi un caso speciale, non è necessario che i gendarmi siano latori d' una richiesta dell' autorità competente.*

La decisione è la stessa, ancorchè la violenza succedendo di notte (contro i gendarmi che hanno circondata la casa di un coscritto refrattario), abbia preceduto il momento in cui l' arresto poteva eseguirsi.

— 16 aprile 1812. — Cassazione. — Sezioni riunite. — Bordò. — (S.. 12. 1. 395.)

Id. — 4 maggio 1808. — Cassazione. — Charente. — (S.. 7. 2. 1160.)

23. *È forse vero che il cittadino contro del quale siasi dato ordine di arresto alla gendarmaria da funzionario che non ne avea facoltà, sia privato del dritto di far resistenza, e che le nostre libertà costituzionali si risolvano in un obbligo di sottomettersi a portare provvisionalmente i ceppi dell' arbitrio?*

— 5 gennajo 1821. — C. C. — Rigetto. — Grenoble. — (S.. 21. 1. 122. — D.. 19. 1. 111. — L.. 60. 155.)

24. *È forse vero che la gendarmeria debba necessariamente eseguire l' ordine di un commissario di polizia per arrestare un cittadino fuori del caso di flagrante delitto? O s' è vero che la gendarmaria dovrebbe non ubbidire al commissario di polizia ordinando un arresto illegale, come avviene poi che un cittadino sia costretto a non resistere ai gendarmi il di cui dovere era di non ubbidire?*

5 gennajo 1821. — C. C. — Rigetto. — Grenoble. — (S.. 21. 1. 122. — D.. 19. 1. 111. — L.. 60. 155.)

25. *È forse vero che i cittadini posson esser privati del dritto di resistenza al potere arbitrario sul motivo ch' essi trovano sufficiente garentia nella presa a parte? Ciò debbe forse aver luogo anche quando siffatta presa a parte non può esercitarsi contro gli agenti inferiori se non dietro permesso che gli agenti superiori ricusano?*

— 5 gennajo 1821. — Cassazione. — Rigetto. — Grenoble. — (S.. 21. 1. 122. — D.. 19. 1. 111. — L.. 60. 155.)

26. *In qual caso la resistenza riveste il carattere di ribellione?*

— Dissertazione. — (S.. 21. 1. 164.)

27. *Esiste forse ribellione nella resistenza alla forza armata la quale agisce senza autorizzazione dell' autorità civile, mentre tale autorizzazione sarebbe necessaria?*

— 30 maggio 1823. — C. C. — Rigetto. — Agen. — (S.. 23. 1. 363.)

28. *L'eccesso e l'abuso di potere son forse entrambi un arbitrio nel senso di coloro che sostengono il dritto di resistere al potere arbitrario?*

— Dissertazione. — (S.. 21. 1. 164.)

29. *L' articolo 209 del Codice penale del 1810 ebbe forse per iscopo e per effetto abrogare il dritto sanzionato dalla legislazione preesistente del Codice penale del 1791 nella parte seconda, titolo primo, sezione quarta, articolo primo?*

— Dissertazione. — (S.. 21. 1. 164.)

30. *Sotto il regime penale del 1791 si giudicava che la resistenza ad un agente del governo non fosse ribellione, se costui a quell'epoca esercitando le sue funzioni non agiva legalmente. Tuttavolta non bastava che l'agente avesse operato illegalmente, perchè fosse riputato di non essere stato nell' esercizio delle sue funzioni.*

— 21 pratile anno 10. — Cassazione. — (S.. 21. 1. 165.)

31. *Sotto il regime del 1810, per qualificare ribellione la resistenza violenta contro i gendarmi che avevano agito senza mandato speciale, si ebbe cura di far osservare che essi non avevano* sotto alcun rapporto *proceduto illegalmente.*

— 16 aprile 1812. — Cassazione. — Bordò. — (S.. 21. 1. 166.)

32. *Sotto il regime del 1810 si giudicò che la resistenza ad un usciere e due gendarmi era ribellione, perchè essi agivano per la esecuzione di un giudicato, benchè l' arresto fosse* illegale *e nullo per mancanza dell' assistenza del giudice di pace.*

— 14 aprile 1820. — Cassazione. — Mende. — (S.. 21. 1. 167.)

33. *La gendarmeria si considera nell' esercizio delle sue funzioni, tostochè si è legalmente riunita per esercitarle.*

Quindi allorchè richiesta da un usciere di prestargli mano forte alla esecuzione di un arresto personale, essa viene a riunirsi per questo effetto, e circonda la casa del de-

bitore per arrestarlo, le violenze e vie di fatto esercitate contro la gendarmeria in tali circostanze, si reputano usate contro la gendarmeria nell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione è la stessa, quando anche la violenza avendo luogo prima del levar del sole, abbia preceduto il momento in cui l' arresto potea eseguirsi.

— 27 vendemmiale anno 14. — Cassazione. — Lot-e-Garonna. — (S.. 7. 2. 1161.)

34. *Si debbon processare non come colpevoli di semplice* minacce verbali, *ma come colpevoli di ribellione armata coloro che, spingendosi ad alte grida contro i gendarmi con forche e falci ch'essi tenean alzate su di quelli, senza però percuoterli, abbian loro impedito di adempiere una funzione alla quale eran chiamati dalla legge.*

— 28 maggio 1807. — Cassazione. — Mosa—Inferiore. — (S.. 7. 2. 1161.)

35. *Lo stesso per coloro che si sono scagliati su i gendarmi in funzioni, li han presi pel collare, li hanno stramazzati a terra ed han cercato disarmarli.*

— 19 dicembre 1806. — Cassazione. — Senna-ed-Oisa. — (S.. 7. 2. 1161.)

36. *Si dee considerare come ribellione alla gendarmeria l' azione di un individuo armato di fucile, il quale interpellato da un gendarme di esibire il suo permesso di asportazione di armi, e cercando liberarsene, gl' impugna contro il fucile, minacciando di far fuoco s' egli si avanza.*

— 29 luglio 1808. — Cassazione. — Alta-Garonna. — (S.. 7. 2. 1161.)

Id. — 16 maggio 1817. — C. C. — Rigetto. — Auch. — (S.. 17. 1. 245.)

V. gli art. 96, 98, 188, 225, 230, 313, 438.

37. * *Allorchè un sindaco esegue una deliberazione del consiglio di prefettura, ottenuta a favore del comune, in generale egli è riputato agente del comune, e non funzionario amministrativo; la resistenza dunque sotto questo rapporto potrebbe non essere ribellione.*

Ma se trovasi che i fatti di esecuzione avesser luogo su di un cimitero, allora un interesse pubblico di ordine, di costumi, di rispetto pe' morti, si unisce all' interesse comunale; sotto questa veduta il sindaco agisce come funzionario amministrativo, e perciò la resistenza prende il carattere di ribellione.

— 15 ottobre 1824. — Cassazione. — Cherbourg. — (S.. 25. 1. 141.)

38. * *La resistenza all' usciere e due gendarmi che agi-*

scono per la esecuzione di sentenza, non costituisce ribellione, ma l'arresto è illegale e nullo per mancanza di assistenza del giudice di pace.

— 26 gennajo 1824. — Douai. — (S.. 25. 2. 54.)

39. * *La resistenza del privato contro l'agente del Governo che s' introduce illegalmente nella di lui abitazione (specialmente contro un guardaboschi che s' introduce nell' abitazione del privato, senza essere assistito dall'uffiziale municipale) costituisce forse ribellione?*

— (S.. 25. 2. 39.)

40. * *Allorchè un corpo militare si è riunito in una chiesa per sentir la messa, la resistenza opposta da' paesani ai militari ch' eseguono gli ordini del loro superiore, riguardanti la disciplina militare e la conservazione dell' ordine, può esser qualificata* ribellione, *ed in conseguenza punita come tale.*

È forse vero che, nel senso dell' art. 209 *del Codice penale, esiste ribellione sol perchè vi sia resistenza alla forza armata, senza far distinzione tra 'l caso in cui la forza armata agisce sprovvista di ordini legali, e quello in cui agisce per la esecuzione delle leggi e degli ordini dell' autorità pubblica?*

— 3 settembre 1824. — C. C. — Rigetto. — Pau. — (S.. 24. 1. 289. — D.. 22. 1. 403.)

V. l' art. 184.

Art. 210. Se essa è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti coi lavori forzati a tempo; e se non vi sono state armi, saranno puniti colla reclusione.

(V. le leggi citate nel precedente articolo, ed inoltre la legge prima nel principio ff. *ad L. Jul. de vi privata.*)

Su l' articolo 210.

Si dee considerare come riunione armata, e come tale sottoposta alla giurisdizione delle corti speciali, quella che ebbe luogo con bastoni, i quali non consistevano in semplici canne.

— 13 agosto 1807. — Cassaz. — Sarta. — (S.. 7. 2. 788.)

V. l' art. 101.

Art. 211. Se la ribellione è stata commessa con una riunione armata di tre persone o più sino a venti inclusivamente, la pena sarà quella della reclusione; se non vi sono state armi, la pena sarà una prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più.

(V. le leggi citate negli articoli antecedenti.)

Su l'articolo 211.

La resistenza a mano armata contro le guardie doganali nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce misfatto di ribellione alla forza armata, gli autori del quale saran giudicati da' tribunali speciali.

— 22 ottobre 1807. — Cassaz. — Loira-Inferiore. — (S.. 7. 2. 727.)

Art. 212. Se la ribellione è stata commessa solo da una o due persone con armi, sarà punita con una prigionia di sei mesi a due anni; e se ha avuto luogo senz' armi, con una prigionia di sei giorni a sei mei.

Su l'articolo 212.

1. *L'articolo 554 del Codice d'istruzione criminale non attribuisce alle corti speciali la conoscenza sulla ribellione alla forza armata se non quando tale ribellione riveste il carattere di misfatto; ne segue perciò che la ribellione commessa con armi da uno o due individui, essendo un semplice delitto, la sua conoscenza non appartiene alle corti speciali, quantunque la ribellione fosse accompagnata da omicidio volontario.*

— 7 maggio 1813. — Cassaz. — Ajaccio. — (S.. 13. 1. 340.)

2. *Il delitto di ribellione alla forza armata appartiene alla competenza delle corti speciali sol quando vien commesso da più di due persone.*

— 11 novembre 1813. — Cassazione. — Caen. — (S.. 14. 1. 181.)

V. l'art. 101.

Art. 213. In caso di ribellione con banda o con attruppamento, l'articolo 100 di questo Codice sarà applicabile a' ribelli che non hanno esercitate funzioni, nè impieghi nella banda, e che si saranno ritirati al primo avvertimento dell'autorità pubblica o anche dopo, se essi sono stati presi fuori del luogo della ribellione, e senza nuova resistenza e senz' armi.

(V. le leggi sopra citate, e gli argomenti che posson trarsi dalle leggi 28 §. 3 ff. *de poenis*, e 19 nel princ. ff. *ad L. Corn. de falsis* Ma qual era il numero delle persone necessario a stabilire il caso della resistenza preveduta dalla legge? Labeone distinse la turba dalla rissa nella l. 85 ff. *de verb. signif. Namque turbam multitudinis hominum esse turbationem et caetum, rixam etiam duorum.* Quale dunque sarà il numero delle persone che costituiva la turba? chiedeva a se stesso Ulpiano nella l. 4 §. 2 ff. *de vi bonor. rapt.*, e rispose che, *duo turba non proprie dicuntur: enimvero si plures fuerint, puta x aut xv homines, turba dicetur. Quid ergo si tres aut quatuor? Turba utique non erit.*)

Art. 214. Ogni riunione d'individui per un misfatto o per un delitto è riputata riunione armata, quando più di due persone portino armi palesi.

(Concorda la l. 3 §. 2. e 6 ff. *de vi et vi armata*; e si reputava riunione armata, ancorchè le armi si fossero prese sul luogo e nell' atto del delitto, come nella citata legge rispose il giureconsulto Ulpiano, per la ragione che *sufficit terror armorum.*)

Art. 215. Le persone che si trovassero munite d'armi nascoste, e che avessero fatta parte di una truppa o riunione non riputata armata, saranno individualmente punite come se avessero fatto parte di una truppa o riunione armata.

(V. la cit. legge 3 §. 5 ff. *de vi et vi armata.*)

Art. 216. Gli autori de' misfatti e de' delitti commessi nel corso o per l'occasione d'una ribellione, saranno puniti colle pene pronunziate contro ciascuno di questi misfatti, se esse sono più gravi di quelle della ribellione.

(V. le leggi 82 §. 1 ff. *ad L. Aquil.*, e 6 Cod. *ad L. Jul. de vi publ. et priv.*)

Su l'articolo 216.

V. gli art. 191 e 231.

Art. 217. Sarà punito come colpevole della ribellione chiunque l'avrà provocata, sia con discorsi tenuti ne' luoghi o riunioni pubbliche, sia con cartelli affissi o con iscritti stampati.

Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con una prigionia di sei giorni almeno e di un anno al più.

(Concordano le leggi 4 §. 3 ff. *de vi bonor. raptor* e 3 nel princ. ff. *ad L. Jul. de vi publ.* — Veggansi inoltre le leggi 1 e 2 Cod. *de seditiosis*; 3 §. 4 ff. *ad L. Corn. de sic. et venef.*; l. 38 ff. *de poenis*, e Nov. 17 cap. 17 vers. *sed et illud.*)

Su l'articolo 217.

1. *L'art. 217 è stato abrogato dalla legge del 17 maggio 1819.*
— (S.. 19. 2. 227.)

2. *Per applicare l'articolo 217 del Codice penale contro al misfatto di ribellione, commesso con discorsi, è indispensabile provare che tali discorsi abbian provocato ad una resistenza con mezzi violenti e vie di fatto contro un' autorità pubblica.*
— 7 marzo 1816. — Cassazione. — Bourges. — (S.. 16. 1. 213.)

Art. 218. In tutt'i casi ne' quali si pronunzierà per fatto di ribellione una semplice pena di

prigionia, i colpevoli potranno inoltre esser condannati ad un'ammenda di sedici a dugento franchi.

(Altrove notammo che nell'applicazione della pena della Legge Giulia si dava luogo alla confiscazione de' beni, che poi fu da Giustiniano abolita colla novella 134 *cap. ult.*)

Art. 219. Saranno punite come riunione di ribelli quelle che saranno state formate con armi o senza, ed accompagnate da violenze o da minacce contro all'autorità amministrativa, agli uffiziali ed agenti di polizia o contro alla forza pubblica;

1. Dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o di manifatture;
2. Dagl' individui ammessi negli ospizj;
3. Da' prigioni, incolpati, accusati o condannati.

(Hanno qualche analogia su questo articolo le leggi 13 ff. *de cust. et exhib. reor.* e 1. ff. *de effract. et expilat.* Veggansi pure le leggi 2 Cod. *de desertorib. et occultat.* e 2 Cod. *quando liceat unicuiq.*)

Art. 220. La pena applicata per ribellione ai prigioni, incolpati, accusati o condannati per altri misfatti o delitti sarà sofferta, cioè:

Immediatamente dopo il termine di questa pena da quelli, che per ragioni di misfatti o delitti sono o fossero condannati ad una pena non capitale nè perpetua;

Ed immediatamente dopo l' arresto o la sentenza irretrattabile dagli altri che colla stessa sentenza saranno stati rilasciati o assoluti del fatto pel quale erano detenuti.

Art. 221. I capi di una ribellione, e quelli che l' avranno provocata, potranno dopo il termine della loro pena essere condannati a restare sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia per cinque anni almeno e per dieci al più.

§. II.

Oltraggi e violenze a' depositarj dell' autorità e della forza pubblica.

Art. 222. Quando uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario avranno ricevuto nell' esercizio delle loro funzioni, o per occasione di questo esercizio, qualche oltraggio con parole dirette a ferire il loro onore o la loro delicatezza, colui che li avrà in tal modo oltraggiati sarà punito con una prigionia di un mese a due anni.

Se l' oltraggio ha avuto luogo nell' udienza di una corte o di un tribunale, la prigionia sarà di due a cinque anni.

(Distinguevano i Romani le ingiurie in gravi e leggiere, l. 17 ff. *de injuriis*, ma tra le prime specificavano quella ch' essi chiamavano *atroce*, come la più oltraggiante e la più grave. Ora in tre modi una ingiuria acquistava siffatto carattere, secondo che disse Labeone: *aut persona, aut tempore, aut re ipsa*, e nel primo modo la più atroce era quella che al magistrato si faceva: *Persona, atrocior injuria fit, ut cum magistratui fiat*, l. 7. Cod. *de injuriis*. Gl' Imperadori Valeriano e Gallieno nella l. 4 Cod. *eod.* e Giustiniano nelle sue Instituzioni §. 6 *eod.* lo confermarono. Veggansi inoltre le l. 1, 7, 15 e 45 ff. *de injuriis*; 13 e 16 ff. *de poenis*. Rapporto alla pena, ecco quel che dice la legg ult. ff. *de injuriis*: *De injuria nunc extra ordinem ex causa et ex persona statui solet: et servi quidem flagellis coesdomino restituuntur: liberi vero humiliores quidem loci fustibus subiiciuntur: caeteri autem vel exilio temporali, vel interdictione rei certae coercentur.*)

Su l' articolo 222.

1. *Le grida ch' esprimono* a basso, *dirette contro un pubblico uffiziale, costituiscono oltraggio punibile a norma dell' art. 222 del Codice penale.*

— 22 dicembre 1814. — Cassazione. — Aix. — (S. 15. 1. 92.)

2. *Gli oltraggi fatti ai giudici, in piena udienza, posson punirsi nella stessa udienza. Ma i magistrati offesi posson rinviare il procedimento al tribunale correzionale onde s'istruisca per le vie ordinarie.*

— 19 marzo 1812. — Cassazione. — Roano. — (S. 12. 1. 384.)

3. *Spetta al tribunale valutare se le parole pronunziate contro un funzionario pubblico costituiscono gli oltraggi previsti dall' articolo 222 del Codice penale.*

— 22 maggio 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 96.)

4. *L' ingiuria fatta ad un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni non è men grave per la circostanza che il funzionario fosse incompetente. Le disposizioni del Codice penale non distinguono tra l' esercizio legale e l' illegale.*

— 1 aprile 1813. — Cassazione. — Nismes. — (S. 13. 1. 324.)

5. *Le ingiurie contro un giudice di pace sul luogo stesso in cui si è trasferito co' suoi uffiziali per ragion del suo ufficio, dette da un testimone citato a deporre, debbon essere considerate come dirette ad un funzionario pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, quantunque al momento delle ingiurie il giudice di pace non ancora avesse dichiarato aperta l' udienza, e non avesse neppur cominciate le operazioni per le quali ivi si fosse trasferito.*

— 17 termidoro anno 10. — Cassazione. — Forêts. — (S. 2. 2. 400.)

6. *Il funzionario pubblico si reputa esser nell' esercizio delle sue funzioni a' termini dell' articolo 222 del Codice penale, quando adempie ai doveri della sua carica, quantunque a rigore, non fosse venuto il suo giro per adempirvi attualmente. Dal perchè l' operazione potrebbe impugnarsi come irregolare e nulla, non segue di potersi vilipendere il carattere del funzionario.*

— 1 aprile 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 322.)

7. *I tribunali posson procedere per vie disciplinari contro l' uffiziale ministeriale per l' ingiuria fatta ad un magistrato il quale non fosse precisamente nell' esercizio delle sue funzioni, ma si stesse spogliando della toga, e non ancora fosse uscito dal recinto del tribunale.*

— 15 dicembre 1806. — Cassazione. — Pau. — (S. 6. 1. 499.)

8. *Un giudice di pace è nell' esercizio delle sue funzioni quando accorda ad un privato che glielo abbia dimandato un abboccamento relativo ad una sentenza della giustizia di pace, nella quale esso privato è parte interessata.—L' ol-*

raggio che vien fatto al giudice in questo rincontro rientra nell' applicazione delle leggi penali.

— 16 agosto 1810. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 322.)

9. *Il funzionario pubblico si reputa essere in funzioni, rispetto alle persone che si dirigono a lui pel suo ministero, quantunque trovasi nella sua abitazione ordinaria e senza toga o uniforme.*

— 28 dicembre 1807. — C. C. — Regolamento de' giudici. — (S.. 8. 1. 77.)

10. *L' insulto fatto ad un commissario di polizia nell' esercizio delle sue funzioni, è punibile correzionalmente, quantunque il commissario non fosse rivestito del suo uniforme, purchè d' altronde la sua qualità fosse ben conosciuta dall' autor dell' insulto.*

— 26 marzo 1813. — Cassazione. — Stura. — (S.. 13. 1. 391.)

11. *La ingiuria fatta ad un funzionario pubblico mentre esercita le sue funzioni, non debbe eguagliarsi a quella fattagli per causa delle sue funzioni. La ingiuria della seconda specie non vien punita come la prima.*

— 10 dicembre 1807. — C. C. — Rigetto. — Lot—e Garonna. — (S.. 8. 1. 396.)

12. *Gli oltraggi fatti ad un funzionario pubblico, per causa dell' esercizio delle sue funzioni, son punibili correzionalmente, al pari delle ingiurie che gli fossero inferite nell' esercizio medesimo delle sue funzioni.*

— 5 settembre 1812. — Cassazione.—Turnhout. — (S.. 13. 1. 155.)

13. *Il litigante condannato che deposita presso la cancelleria una memoria diretta all' autorità superiore, contenente gravi imputazioni contro i suoi giudici, non si reputa per questa sola causa di aver ingiuriato i magistrati nell' esercizio delle loro funzioni.*

— 1 termidoro anno 12. — Cassazione. — Isola della Riunione. — (S.. 4. 2. 305.)

14. *La corte di cassazione, sulla requisitoria del procurator generale, ordina la soppressione delle memorie che contengono espressioni indecenti ed irrispettose contro le corti ed i tribunali le di cui decisioni vengono ad essa denunziate.*

— 11 gennajo e 17 marzo 1808. — Cassazione. — (S.. 8. 1. 473.)

15. *Gli oltraggi recati ad un funzionario pubblico nell' esercizio delle sue funzioni, son puniti dalla legge anche quando hanno per base la di lui condotta privata, o un atto di semplice particolare.*

Un notajo si reputa oltraggiato nell' esercizio delle sue funzioni pubbliche, se l' oltraggio abbia luogo mentre dà lettura alle parti interessate di un testamento mistico di cui egli è depositario, specialmente se ne ha formato l' atto di soprascrizione.

— 2 giugno 1809. — Cassazione. — Loira. — (S.. 10. 1. 190.)

16. *Gli oltraggi fatti ad un notajo*, a motivo delle sue funzioni, *si reputano fatti per causa di esse. Vi è dunque luogo all applicazione dell' articolo 222 del Codice penale, benchè gli oltraggi non siansi fatti in luogo pubblico.*

— 13 marzo 1812. — Cassazione. — Coblenza. — (S.. 12. 1. 381.)

17. *Il nome di magistrato nel senso dell' articolo 222 del Codice penale conviene a qualunque funzionario pubblico dell' ordine giudiziale ed amministrativo, che non sia nè agente della forza pubblica nè uffiziale ministeriale.*

Le ingiurie e gli oltraggi fatti ad un commissario di polizia, funzionando da uffiziale di polizia giudiziaria, son punibili come ingiurie fatte ad un magistrato, *e come ingiurie che gli vengon inferite mentre esercita le sue funzioni di pubblico ministero.*

— 30 luglio 1812. — Cassazione. — Gand. — (S.. 13. 1. 73. — L.. 35. 599.)

18. *Gli art. 222 e seg. sono applicabili alle mancanze, ingiurie ed oltraggi contro gl'impiegati dei* polders.

— 16 dicembre 1811. — Decreto, art. 48.

19. *Gli uscieri di polizia non sono funzionarii pubblici; essi non hanno carattere per distendere processi verbali. Le ingiurie ch' essi ricevono nell' esercizio delle loro funzioni si debbon considerare come quelle che si fanno ad altri cittadini, e debbon provarsi con testimoni.*

— 17 febbrajo 1810. — Cassazione. — San-Pourcain. (Quistioni di dritto, v. *Fonctionnaire public.*)

20. *Gli uscieri son riguardati come funzionarii pubblici; ma l'esercizio delle loro funzioni non è manifesto se non quando essi accompagnano qualche prevenuto o condannato, il corpo intiero o un membro del tribunale cui sono addetti mentre li assistono.*

— 5 ventoso anno 13. — Parere del consiglio di Stato.

21. *La disposizione dell' art. 557 del Codice del 3 brumajo, anno 4, non abroga l' art. 19 del titolo 2 della legge de' 19 luglio 1791 relativo alle pene da applicarsi agli individui colpevoli di oltraggi contro i funzionarii pubblici nell' esercizio delle loro funzioni.*

L' insulto fatto ad un commissario di polizia, non rivestito del suo uniforme, non è un insulto fatto ad un funzionario pubblico nell' esercizio delle sue funzioni.

— 23 frimajo anno 14. — C. C. — Rigetto. — Due-Nèthes. — (S.. 6. 2. 720.)

22. *Si reca oltraggio alla gendarmeria se, denunziandosi ad essa un delitto non commesso, si obbliga perciò a marce inutili per ricercare gli autori di questo delitto immaginario.*

— 9 dicembre 1808. — C. C. — Rigetto. — Senna e Marna. — (S.. 10. 1. 237.)

23. *Le guardie doganali mentre sono in osservazione, son reputate nell' esercizio delle loro funzioni. Quindi le violenze e vie di fatto commesse contro di loro in tal tempo appartengono alla competenza delle corti di giustizia criminale speciale.*

— 15 gennajo 1807. — C. C. — Lemano. — (S.. 7. 1. 551.)

24. *I membri ed agenti della commissione incaricata dell' amministrazione delle opere per le acque correnti non navigabili nel dipartimento del Mediterraneo, son riputati funzionarii pubblici. Le ingiurie od oltraggi contro di essi vengon puniti colle pene prescritte dall'articolo 222 del Codice penale.*

— 6 luglio 1813. — Decreto. — (S.. 13. 2. 380.)

25. *La minaccia di far fuoco diretta da un cacciatore ad un sindaco, che vuol disarmarlo, quando però non trovasi nell' esercizio delle sue funzioni, non costituisce un delitto che dia luogo a procedimento di officio.*

— 10 luglio 1807. — Cass. — Loira. — (S.. 8. 1. 449.)

V. l' art. 372.

26. *Le ingiurie verbali dirette contro un funzionario pubblico nell' esercizio o per causa delle sue funzioni, costituiscon sempre un delitto; la veracità delle imputazioni non iscusa. Segue da ciò che in tale circostanza non può sospendersi l'azione menzionata nell'art. 372 del Codice penale. Tale articolo non può avere la sua applicazione se non quando le ingiurie verbali son dirette ad un particolare non funzionario, o quando trattasi d' ingiurie scritte anche contro un funzionario pubblico.*

— 26 novembre 1812. — Cassaz. — (S.. 17. 1. 96.)

27. *Le ingiurie dirette ad un magistrato per causa delle sue funzioni, in una lettera che gli si scrive, non costituiscono delitto previsto dall' articolo 222 del Codice pena-*

le, purchè questa lettera non siasi resa pubblica. — Ma se tali ingiurie son ripetute dal prevenuto davanti il tribunale in cui sia stato tradotto, allora per questo nuovo reato vi è luogo ad applicargli le pene dell' art. 222, quantunque il magistrato non fosse presente all'udienza mentre son pronunziate le ingiurie.

— 10 aprile 1817. — C. C. — Rigetto. — Blois. — (S.. 18. 1. 23. — D.. 15. 1. 350. — L.. 51. 124.)

28. *L'oltraggio con parole contro i magistrati dell' ordine giudiziario o amministrativo nell' esercizio delle loro funzioni, anche dopo la pubblicazione della legge del 17 maggio 1819, vien punito a norma dell' articolo 222 del Codice penale, ed è perciò ch' è punibile colla prigionia prescritta da questo articolo.*

— 17 marzo 1820. — Cassazione. — Rigetto. — Charleville. — (S.. 20. 1. 276.)

29. *Un percettore delle contribuzioni, quantunque funzionario pubblico, non è un* magistrato *nel senso dell' articolo 222 del Codice penale. Vi è perciò luogo a soprassessoria nel giudizio di diffamazione in caso di denunzia di fatti infamanti.*

— 25 luglio 1821. — C. C. — Rigetto. — Pau. — (S.. 21. 1. 417. — D.. 19. 1. 443. — L.. 61. 333.)

V. gli art. 372 del Codice penale, 11 e seg., 91 e seg. del cod. di proc. civ., 504 e seg. del Cod. d'istruz. crim.

30. * *L'art. 222 dello stesso Codice penale, che punisce gli oltraggi verbali contro i magistrati nell' esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, non fu abrogato dalla legge del 17 maggio 1819, la quale non è relativa che alla diffamazione ed alle ingiurie pubbliche.*

— 2 aprile 1825. — Cassazione. — Rion. — (S.. 26. 1. 250.)

31. * *La quistione per conoscere se i fatti comprovati debban qualificarsi* oltraggi *nel senso dell'art. 222 del Codice penale, è quistione di* dritto *non di* fatto: *l' errore de' giudici presenterà un mezzo di cassazione. Ciò non è un semplice mal giudicato. In conseguenza la Corte di Cassazione può annullare per falsa applicazione della legge penale la decisione colla quale si dichiara di non esservi che un semplice delitto d'ingiurie punito dall' art. 471 n.° 11 del Codice penale in talune proposizioni oltraggianti dirette al magistrato, quando tali proposizioni sembrano alla corte costituire delitto di oltraggio contro un magistrato per causa dell' esercizio delle sue funzioni, il qual delitto vien punito dall' art. 222 del Codice penale.*

*

— 2 aprile 1825. — Cassazione. — Riom. — (S.. 26. 1. 250.)

Art. 223. L'oltraggio fatto con gesti o minacce ad un magistrato nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un mese a sei mesi di prigionia; e se l'oltraggio ha avuto luogo nell'udienza di una corte o di un tribunale, sarà punito con una prigionia di un mese a due anni.

(V. le leggi antecedentemente citate, ed inoltre le leggi 15 §. 1 ff. *de injuriis*, e 13 §. 4 ff. *de re militari*.)

Art. 224. L'oltraggio fatto con parole, gesti o minacce ad ogni uffiziale ministeriale o agente depositario della forza pubblica nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

(V. le leggi citate agli art. 222 e 223.)

Su l'articolo 224.

1. *Gli autori d'ingiurie contro le guardie doganali, e di opposizioni all'esercizio delle loro funzioni, van puniti, non a' termini dell'art. 224 del Codice penale, ma a norma dell'articolo 14, titolo 13, della legge de' 22 agosto 1791, e dell'articolo 2, titolo 4, o dell'art. 12, titolo 6, della legge del 4 germile, anno 2.*

— 26 agosto 1816. — Cassazione. — Lilla. — (S.. 17. 1. 186. — D.. 15. 1. 18. — L.. 52. 275.)

2. * *L'art. 224 del Codice penale non fu abrogato dalla legge del 17 maggio 1819. Quindi la ingiuria contro di un gendarme debb'esser punita, non già colla pena prescritta dall'articolo 19 di questa legge, ma con quella pronunziata dall'articolo 224 del Codice penale.*

— 27 novembre 1823. — Bourges. — (S.. 25. 2. 159.)

3. * *Un brigadiere di gendarmeria, accompagnato anche da un solo gendarme, non dee perciò non esser considerato qual comandante della forza armata nella estensione del*

territorio assegnato alla sua brigata. In conseguenza l'oltraggio con parole, gesti o minacce a lui fatte in questo caso, quando egli è vestito del suo uniforme, ed è nell'esercizio delle sue funzioni, rientra nelle disposizioni degli articoli 224 e 225 del Codice penale, che puniscon gli oltraggi alla forza pubblica.
— 14 gennajo 1826. — Cassazione. — Tolosa. — (S. 26. 1. 369.)

Art. 225. La pena sarà di sei giorni ad un mese di prigionia, se l'oltraggio mentovato nell'articolo precedente sia stato diretto contro ad un comandante della forza pubblica.

(V. le leggi citate negli antecedenti articoli. Del resto era massima nella giurisprudenza romana, che *ex personarum conditione qualiter diligenter poenae sunt aestimandae*, l. 4 ff. *de incend. ruin. naufr.*)

Art. 226. Nel caso degli articoli 222, 223 e 225, l'offensore potrà oltre alla prigionia esser condannato a fare una riparazione, sia nella prima udienza, sia per iscritto, ed allora il tempo della prigionia pronunziato contro di lui non correrà se non dal giorno in cui la riparazione avrà avuto luogo.

(La riparazione che gl'interpetri del dritto chiamavano *actio ad palinodiam* s'introdusse coi costumi e coll'uso del foro; ma *jure Romano incognita fuit*, dice il Mattei *de crimin.* lib. 17, tit. 4, num. 7.)

Su l'articolo 226.

1. *In materia d'ingiurie verbali contro semplici privati, i tribunali non posson ordinare riparazione di onore a favore dell'offeso. — Gli articoli 226 e 227 relativi alla riparazione di onore non posson estendersi al di là de' casi di oltraggi e violenze contro i depositarii della forza pubblica.*
— 28 marzo 1812. — Cass. — Amsterdam. — (S. 12. 1. 359.)

2. *I tribunali civili non son competenti a pronunziare la riparazione di onore. Essa è una vera pena, e le pene non*

posson applicarsi che da' tribunali di giustizia repressiva. 26 luglio 1812. — Cass. — Gray. — (S. 13. 1. 86.)

Art. 227. Nel caso dell'articolo 224, l'offensore potrà anche, oltre all'ammenda esser condannato a fare una riparazione all'offeso; e se egli indugia o si nega farla, vi sarà astretto coll'arresto personale.

(V. l'osservazione sull'antecedente articolo.)

Art. 228. Ogn'individuo il quale ancorchè senza armi e senza che vi sieno intervenute ferite, avrà percosso un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o per l'occasione di quest'esercizio, sarà punito con una prigionia di due a cinque anni.

Se questa violenza ha avuto luogo nell'udienza di una corte o di un tribunale, il colpevole sarà punito colla gogna.

(V. le leggi citate nell'art. 222, e possono aggiungervisi le leggi 5 §. 1, 7 §. 8, 15 §. 43 ff. *de injuriis*, e 1 §. 8 *Instit. eod.*)

Art. 229. Nell'uno e nell'altro de' casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole potrà inoltre esser condannato ad allontanarsi per cinque a dieci anni dal luogo ove risiede il magistrato, e per un raggio di due miriametri.

Questa disposizione avrà la sua esecuzione dal giorno in cui il condannato avrà terminato la sua pena.

Se il condannato infrange questi ordini prima che spiri il termine fissato, sarà punito col bando.

(Concorda colla l. 45 *in fin.* ff. *de injuriis.* Veggansi pure le leggi 1 §. 13 ff. *de off. Praef. urb.*; 7 §. 7, 10 e 12 ff. *de interdictis et releg.* — L'esilio in questo caso era pure indicato dalla legge ultima ff. *de injuriis*, la di cui violazione era soggetta a pena maggiore, come ci attestano le leggi 4 e 28 §. 13 ff. *de poenis.*)

Art. 230. Le violenze della qualità espressa nell' articolo 228 dirette contro ad un uffiziale ministeriale, a un agente della forza pubblica, o ad un cittadino incaricato d' un ministerio di servizio pubblico, se hanno avuto luogo mentre essi esercitavano il loro ministerio o per questa occasione, saranno punite con una prigionia di un mese a sei mesi.

(V. le leggi citate sull' art. 228.)

Su l' articolo 230.

Le guardie campestri e forestali de' privati sono funzionarii pubblici al pari di quelle de' comuni e delle foreste reali, nel senso che le violenze usate contro di esse, durante le loro funzioni, vengon punite colle pene prescritte dagli articoli 230 e 231 del Codice penale.

— 19 giugno 1818. — C. C. — Rigetto. — Marna. — (S.. 18. 1. 350.. — D.. 16. 1. 437.)

Art. 231. Se le violenze esercitate contro a' funzionarj ed agli agenti designati negli articoli 228 e 230 sieno state la causa di effusione di sangue, di ferite o di malattia, la pena sarà della reclusione; se n' è seguita la morte fra 'l quarantesimo giorno, il colpevole sarà punito di morte.

(V. le leggi 7 §. 1 e 8, e l. 8 e 45 ff. *de injuriis*, §. 9 *Inst. eod.*, l. 13 ff. *de poenis*; e l. 3 e 15 ff. *ad L. Corn. de sic. et venef.*)

Su l' articolo 231.

Le violenze con ferite o effusione di sangue contro l' agente della forza pubblica, che esercita il suo ministerio, son punibili colla reclusione, a' termini dell' art. 231 del Codice penale, quantunque le violenze siansi dirette unicamente contro la persona dell' agente senza oggetto di ribellione.

— 21 novembre 1811. — Cassazione. — Gand. — (S.. 12. 1. 135.)

V. l' art. 321.

Art. 232. Nel caso stesso in cui queste violenze non avessero cagionata effusione di sangue, ferite o malattia, le percosse saranno punite colla reclusione, se sono state date con premeditazione, o con aguato.

(V. le leggi 5, 11, 15 §. 40, e 45 ff. *de injuriis.*)

Su l' articolo 232.

V. gli articoli 297 e 298.

Art. 233. Se le ferite sono del numero di quelle che portano il carattere dell' omicidio, il colpevole sarà punito di morte.

(V. la legge prima §. 3 ff. *ad L. Corn. de sic. et venef.*)

Su l' articolo 233.

V. gli articoli 295 e 304.

§. III.

Rifiuto di un servizio legalmente dovuto.

Art. 234. Ogni comandante, ogni uffiziale o sotto-uffiziale della forza pubblica che dopo d' esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, avrà ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, sarà punito con una prigionia di un mese a tre mesi, senza pregiudizio delle riparazioni civili che potessero essere dovute a tenore dell' articolo 10 del presente Codice.

(V. la legge decima nel fine Cod. *de episcop. et cler.*)

Su l' articolo 234.

1. *Il rifiuto di prestar servizio per parte delle guardie nazionali sedentarie è un delitto della competenza de' tribu-*

nali correzionali, anche quando la pena sanzionata per esso non ecceda la competenza de' tribunali di semplice polizia, a' termini de' regolamenti municipali.

— 23 giugno 1809 — Cassazione. — Walmoe. — (S. 9. 1. 430.)

2. *I consigli di disciplina della guardia nazionale son competenti a conoscere del fatto di un individuo appartenente a questa guardia, il quale richiesto pel servizio non obbidisce a siffatto ordine — Su tal punto i decreti de' 12 novembre 1806 e 5 aprile 1813 derogarono alla legge del 29 settembre — 14 ottobre 1791.*

Il fatto di un individuo appartenente alla guardia nazionale che non obbedisce ad un ordine di servizio, può esser punito colla detenzione dal consiglio di disciplina. L' art. 35 dell' ordinanza del 17 luglio 1816 sostituì la detenzione alla pena del pagamento del cambio, ed all' arresto pronunziati dagli articoli 4 ed 8, sezione 5, della legge del 29 settembre — 14 ottobre 1791.

— 19 dicembre 1822. — C. C. — Rigetto. — (S.. 23. 1. 57. — D.. 21. 1. 81. — L.. 65. 465.)

3. *Gl' individui che, avendo a loro disposizione carrozze o cavalli, ricusan di prestarli pe' trasporti militari quando ne vengon richiesti dal sindaco nella forma prescritta dal decreto del 10 aprile 1806, saranno condannati da' tribunali competenti a pagare in vantaggio dell' erario pubblico un' ammenda eguale all' importo della fornitura ricusata.*

— 3 agosto 1808. Decreto. — (S.. 10. 2. 528.)

V. gli art. 25, 99, 376 del cod. d' istruz.

Art. 235. Le leggi penali e i regolamenti relativi alla coscrizione militare continueranno ad avere la loro esecuzione. (1)

(V. la legge quarta ai §. 10, 11 e 12 ff. *de re militari.*)

Su l' articolo 235.

1. *Pene contro i coscritti refrattarii e contro i loro ricettatori o complici. — Risponsabilità de' genitori.*

— Legge del 17 ventoso anno 8. — (S.. 1. 2. 64.)

(1) Statuto costituzionale, art. 12. — La coscrizione è abolita Il modo di reclutazione dell' armata per terra e per mare sarà determinato da una legge.

2. *Deliberazione de' consoli relativa ai coscritti refrattarii, all'organizzazione e competenza de' consigli di guerra speciali, alla procedura da serbarsi presso questi consigli, ed alle pene contro la diserzione.*

— 19 vendemmiale anno 12. — (S.. 4. 2. 193.) —

3. *Resta annullato qualunque procedimento giudiziale su fatti e delitti relativi alla coscrizione.*

— 23 aprile 1814. — Decreto. — (S.. 14. 2. 462.)

4. *Tutte le disposizioni di leggi, ordinanze, regolamenti o istruzioni, relativamente agli antichi modi di reclutazione dell' armata, restano abrogati. — I tribunali civili e militari, ne' limiti della loro competenza, applicheranno le leggi penali ordinarie ai reati che abbian potuto aver luogo nella esecuzione del modo di reclutare determinato dalla presente legge.*

— 10 marzo 1818. — Legge sulla reclut. art. 25.

5. *L'amnistia pronunziata dal decreto del 25 marzo 1810 si estende al fatto di resistenza alla gendarmeria per parte de' coscritti ond' esentarsi dalla coscrizione.*

— 26 luglio 1810. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 96.)

6. *Colui che scientemente ricetta un disertore, prendendolo al suo servizio, va punito colle pene prescritte dall' art. 4 della legge de' 24 brumajo anno 6, e dall' articolo unico della legge del 30 dicembre 1809. Le leggi punitrici della diserzione non sono state virtualmente abrogate dall' articolo 12 dello statuto, il quale abolisce la coscrizione.*

— 26 settembre 1822. — Cassazione — Chalons sulla Saonna. — (S.. 23. 1. 188. — D.. 21. 1. 48. — L.. 66. 206.)

7. *Colui che favorisce la evasione di un disertore sarà punito colle pene prescritte dall' art. 4 della legge del 24 brumajo anno 6. Le leggi che puniscono la diserzione non sono state virtualmente abolite dall' art. 12 dello statuto, il quale abolisce la coscrizione, nè dall' art. 25 della legge del 10 marzo 1818 il quale abroga le disposizioni di leggi, ordinanze, regolamenti o istruzioni relativi agli antichi modi di reclutazione dell' armata.*

— 13 marzo 1823. — Cassazione. — Chalons sulla Saonna. — (S.. 23. 1. 246. — D.. 21. 1. 139.)

8. *Impegnare taluno ad abbandonare le sue bandiere è un fatto diverso da quello che favorisce la diserzione. Nel primo caso il colpevole è punibile con pena afflittiva ed infamante, nel secondo con pena correzionale.*

— 6 dicembre 1811. — Cassazione. — Espallon. — (Bull. crim. dell' anno 1811, tom. 16 p. 338.)

9. *Spetta ai tribunali ordinarii, non ai consigli di guerra, giudicare sul reato di provocazione alla diserzione, commesso da semplice privato senza disegno di far reclutazione criminosa.*

— 11 dicembre 1812. — Cassazione. — Regolamento di giudici. — (S.. 13. 1. 266.)

10. *I beni de' disertori condannati in contumacia vanno amministrati da' ricevitori del registro; i frutti, le rendite ed i prodotti di tali beni appartengono allo stato.*

— 5 frimajo anno 14. — Lettera circolare del gran giudice. — (S.. 6. 2. 213.)

Art. 236. I testimonj e giurati che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati, oltre alle ammende pronunziate per la non comparsa, ad una prigionia di sei giorni a due mesi.

(V. le leggi 16 e 19 Cod. *de testibus* e la Novella 90 cap. 8.)

Su l' articolo 236.

Allorchè un testimonio non comparisce, ed inoltre allega una scusa falsa, dev' esser condannato cumulativamente alla prigionia ed all' ammenda.

— 29 novembre 1811. — Cassazione. — Cahors. — (S.. 12. 1. 240.)

V. gli art. 80, 86, 304, 354, 396 del Cod. d' istruz. crim.; 463 del cod. pen.

§. IV.

Evasioni de' detenuti, Ricettamento de' rei.

Art. 237. Ogni volta che avverrà una evasione di detenuti, gli uscieri, i comandanti in capo o i subordinati, così della gendarmeria, come della forza armata destinata alle scorte o a guarnire i posti, i custodi, i guardiani, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della condotta, del trasporto o

della custodia de' detenuti, saranno puniti nel modo che siegue.

(Ben severe erano le romane leggi contro il custode reo di fraudolenta evasione di un imputato; poichè lo condannavano a subire la stessa pena che sarebbe spettata all'evaso, » *nam ipsum volumus eadem poena consumi, qua obnoxius docebitur fuisse qui fugerit* » dice la l. 4 Cod. *de custodia reorum*; anzi Costantino avea ordinata la morte contro il custode che lasciava fuggire il reo sospetto solo di falsa moneta, l. 1. *Cod. de falsa moneta*. Vero è però che nelle leggi 12 e 14 ff. allo stesso titolo si prescrive *pro modo culpae in eos statuendum*, ma poteva giungersi sino all'ultimo supplicio.)

Su l' articolo 237.

1. *La legge del 4 vendemmiale, anno 6, non ha derogato alle leggi anteriori relative alle persone straniere alla guardia de' detenuti che avessero facilitato o procurato la loro evasione; quindi siffatte persone in generale non van soggette che a pene correzionali, anche dopo la legge del 4 vendemmiale, e non possono esser tradotte davanti i tribunali criminali, salvi i casi di rottura di prigione, forza, violenza ed attruppamento.*

— 28 vendemmiale anno 9. — Cassazione. — Brignoles. — (S.. 1. 1. 352.)

2. *Colui che facilita la fuga di un detenuto va soggetto a pena più o meno grave secondo la natura del reato di cui era colpevole il detenuto.*

In conseguenza, sottomettendosi a giudizio la persona che avrà facilitata la fuga di un detenuto, le quistioni da trattarsi debbon comprendere quelle che derivano dall'atto di accusa formato contro il colpevole fuggito.

Il fatto di connivenza col detenuto per procurare la sua fuga, non può essere scusato dalla intenzione.

— 3 frimajo anno 13. — Cassazione. — Aveyron. — (S.. 5. 2. 383.)

3. *Le leggi relative alla fuga de' detenuti non riguardano gl' individui detenuti o arrestati per debiti, che fuggono per negligenza o connivenza degli uscieri destinati a guardarli.*

— 30 aprile 1807. — Cassazione. — Hérault. — (S.. 7. 2. 709.)

4. Allorchè per colpevole negligenza la forza armata avrà lasciato fuggire un prevenuto di reato militare affidato alla sua custodia, gli uffiziali, sotto-uffiziali ed i quattro volontarii più antichi di servizio, facendo parte della forza armata, saranno processati e puniti colla stessa pena che avrebbe dovuto espiare il prevenuto, senza però che tale pena possa eccedere i due anni di ferri. Se nella discussione verrà scoverto il vero autore del reato, ad esso solo sarà applicata la pena, la quale potrà estendersi a tre anni di ferri.

— 21 brumajo anno 5. — Legge, tit. 8, art. 17.

Art. 238. Se il fuggitivo era incolpato di delitti di polizia o di misfatti semplicemente infamanti, e se era prigioniere di guerra, gl' incaricati della di lui custodia o condotta, saranno puniti, in caso di negligenza, con una prigionia di sei giorni a due mesi.

Ed in caso di connivenza, con una prigionia di sei mesi a due anni.

Quelli che non essendo incaricati della custodia o della condotta del detenuto, avranno procurato o agevolato la di lui evasione, saranno puniti con sei giorni a tre mesi di prigionia.

(V. la cit. legge 4 Cod. *de custodia reor.* e le leggi 2, 12 e 14 ff. *de custodia et exhib. reor.*; non che la legge 1. Cod. *de fal. mon.* la l. 4 nel principio ff. *ad L. Jul. majest.* e la l. 6 Cod. *de episcop. audientia.*)

Art. 239. Se i detenuti fuggiti o l' un di essi erano imputati o accusati di un misfatto capace di trarre seco una pena afflittiva a tempo, ovvero erano condannati per uno di tai misfatti, la pena contro agl' incaricati della custodia o della condotta, in caso di negligenza, sarà di una prigionia di due mesi a sei mesi;

Ed in caso di connivenza, la reclusione.

Gl' individui non incaricati della custodia dei detenuti che avranno procurato o facilitato l' eva-

sione, saranno puniti con una prigionia di tre mesi a due anni.

(V. le leggi citate negli articoli antecedenti.)

Art. 240. Se i fuggitivi o uno di essi sono incolpati o accusati di misfatti capaci di trarre seco loro la pena di morte o pene perpetue, o se essi sono condannati ad una di queste pene, le loro scorte o i custodi saranno puniti con uno a due anni di prigionia in caso di negligenza, e co' lavori forzati a tempo in caso di connivenza.

Gl'individui non incaricati della condotta o della custodia, i quali avranno facilitato o procurato l'evasione, saranno puniti con una prigionia di un anno almeno e di cinque anni al più.

(V. le leggi citate negli articoli 237 e 238.)

Su l'articolo 240.

1. *Il carceriere, che nella fuga del condannato a morte abbia commesso la doppia colpa, 1 di lasciar entrare con sua figlia e col suo domestico la moglie del condannato, mentre per questa sola vi era il permesso di entrare; 2. di non avere scoverto il viso delle persone uscenti, specialmente di quella che sembrava stemprarsi in lagrime, può riputarsi non colpevole di negligenza, se d'altronde sia scevro di qualunque sospetto.*

— 24 aprile 1816. — Parigi. — (S.. 16. 2. 145.)

2. *Allorchè un carceriere vien accusato di aver* favorita *la fuga de' prevenuti, non è forse autorizzato a dimandare che la parola vaga* favorita *sia determinata secondo lo spirito della legge per la incolpazione positiva di* negligenza *o di* connivenza *? Se la corte di assise ricusa di far dritto a tal dimanda, e se il carceriere convinto di aver favorita la fuga vien punito pel fatto di connivenza, non vi è violazione di formalità, nè falsa applicazione della legge penale.*

— 16 aprile 1819. — C. C. — Rigetto. — Aude. — (S.. 20. 1. 121. — D.. 17. 1. 517.)

Art. 241. Se l'evasione è avvenuta o è stata tentata con violenza o con rottura di prigioni, le pene contra coloro che l' avranno favorita somministrando gl' istrumenti atti ad eseguirla, saranno:

Nel caso che il fuggitivo fosse della qualità espressa nell' articolo 238, la prigionia di tre mesi a due anni;

Nel caso dell' articolo 239, la prigionia di due a cinque anni:

E nel caso dell' articolo 240 la reclusione.

(Dalle leggi 1 ff. *de effractor. et expilat.*, 13 ff. *de custodia et exhib. reor.*, 38 §. penult. ff. *de pœnis*, e 13 §. 5 ff. *de re militari*, si raccoglie che la romana legislazione puniva capitalmente gli autori di fuga violenta; ed i custodi coll'ultimo supplicio, giusta la l. 14 ff. *de custod. et exhib. reor.* » *Fraudolenta versatio in dimittenda custodia capite punitur.* »)

Art. 242. In tutt' i casi sopra espressi, quando le terze persone che avranno procurato o agevolato l' evasione, vi saranno pervenute o colla corruzione o colla connivenza de' custodi o carcerieri, saranno puniti colle stesse pene stabilite pe' suddetti custodi o carcerieri.

(Era ciò consentaneo al roman dritto, giusta la l. 20 Cod. *de furt. et serv. corrupt.* V. le leggi citate sull' art. 60.)

Su l' articolo 242.

V. l' art. 177 e seguenti.

Art. 243. Se l'evasione con rottura o violenza è stata favorita con introduzione d'armi, i custodi ed i conduttori che vi avranno avuto parte saranno puniti co' lavori forzati perpetui, le altre persone co' lavori forzati a tempo.

(V. le leggi citate all'articolo 238, e quel che dice il giureconsulto Paolo nella l. 9 ff. *de custod. et exhib. reor.*)

Su l' articolo 243.

V. l' art. 101.

Art. 244. Tutti quelli che avranno avuto connivenza nell' evasione d' un detenuto, saranno insolido condannati a titolo di danni-interessi a tutto quello che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

(V. il §. ult. *in fin. Inst. de Lege Aquilia*, la l. 1 nel fine Ced. *de servis fugitiv.* e l' ultima Cod. *de custod. et exhib. reor.*)

Su l' articolo 244.

V. l' art. 52 e seguenti.

Art. 245. Rispetto a' detenuti, che saranno fuggiti o che avranno tentato di fuggire con rottura di prigione o con violenza, essi saranno, per questo solo fatto, puniti con sei mesi ad un anno di prigionia, e soggiaceranno a questa pena immediatamente dopo il termine di quella che avranno incorso pel misfatto o pel delitto pel quale erano detenuti, ovvero immediatamente dopo la decisione o la sentenza che gli avrà liberati o assoluti dal suddetto misfatto o delitto; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi, nelle quali avessero potuto incorrere per altri misfatti forse commessi nelle loro violenze.

(» *Saturninus etiam probat, eos qui de carcere eruperunt, sive effractis foribus, sive conspiratione cum caeteris qui in eadem custodia erant, capite puniendos* » l. 1, ff. *de effract. et expilat.* Concordano anche le leggi 38 §. 11 ff. *de poenis* e 13 §. 5 ff. *de re militari.*)

Su l'articolo 245.

1. *La pena prescritta dal decreto del 12 novembre 180 contro la evasione de' forzati, è ridotta ai termini della legge del 12 ottobre 1791.*

— 2 gennajo 1817. — Ordinanza. — (S., 17. 2. 240.)

2. *L'articolo 365 del Codice d'Istruzione criminale, disponendo, che in caso di convinzione di più misfatti o delitti sarà pronunziata la sola pena più grave, non si applica al caso in cui un individuo convinto di un misfatto, lo sia del pari per aver tentato di fuggire durante la istruzione. La pena incorsa per quest' ultimo delitto può essere applicata congiuntamente con quella cui va soggetto per l' accusa principale.*

— 13 ottobre 1815. — C. C. — Rigetto. — (S., 20. 1. 508.)

3°. *La pena prescritta dall' art. 245. del Codice penale contro i detenuti che fuggono con frattura di prigione, non è applicabile ai detenuti per debito, sia perchè il testo della legge nol dice espressamente, sia perchè suppone che l' autore della fuga sia detenuto per misfatto o delitto. Gli articoli 456 e 479 n. 1 del Codice penale che sanzionano pene correzionali o di polizia tanto contro coloro che han distrutto chiusure, quanto contro gli autori de' danni alle proprietà mobiliari altrui, non sono più applicabili ai detenuti per debito i quali fuggono rompendo le prigioni.*

— 20 agosto 1824. — C. C. — Rigetto. — Châlons sulla Saonna. — (S., 25. 1. 75.)

Art. 246. Chiunque per aver favorito una evasione o tentativo di evasione, sarà condannato ad una prigionia di più di sei mesi; potrà inoltre esser messo sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia per un tempo di cinque a dieci anni.

Su l' articolo 246.

La connivenza con un detenuto per procurargli la fuga costituisce da sè stessa un delitto: essa esclude la quistione intenzionale.

— 3 brumajo anno 13. — Cassazione. — Aveyron. — (S., 20. 1. 496.)

Art. 247. Le pene di prigionia quì sopra sta-

bilite contro alle scorte o a' custodi, in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o appresentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi dall' evasione, e purchè non sieno arrestati per altri misfatti o delitti commessi posteriormente.

(Pare che i Romani inclinassero ad una totale proscrizione della pena, se si avesse potuto rinvenire il detenuto fuggitivo dal custode, cui, secondo dice Erennio Modestino, e tempo si dava ed ajuto a ciò fare *l. ult. Cod. de custod. et exhib. reor.* Si può anche ciò argomentare dalle leggi 16 §. 1 ed 8 ff. *de poenis.*)

Su l' articolo 247.

L' articolo 247 del Codice penale prescrivendo che le pene stabilite contro coloro ch' eran incaricati di accompagnare o di custodire i detenuti fuggitivi cessano se i fuggitivi saranno ripresi o appresentati nei quattro mesi dalla evasione, *non perciò ne siegue che durante questo tempo debba sospendersi il procedimento contro le scorte o custodi prevenuti di negligenza. Soltanto nel caso di condanna la pena deve cessare immediatamente se le due condizioni volute dalla legge per produrre questo effetto trovansi riunite.* — (S.. 17. 2. 64.)

Art. 248. Quelli che avranno ricettato o fatto ricettare persone che essi sapevano d' aver commesso misfatti, a' quali la legge ha annessa pena afflittiva, saranno puniti colla prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, il marito o la moglie, anche separati dal divorzio (1), i fratelli o le sorelle de' rei ricettati, o i loro affini nello stesso grado.

(*Qui criminis reos occultaverint par ipsos et reos poena expectet, et latrones quisquis sciens susceperit supplicio corporali, aut dispendio facultatum pro qualitate personae et*

(1) V. la nota sull' articolo 107.

judicis aestimatione plectetur » l. 1. Cod. *de iis qui latrones*: e vi concordano le leggi 1. *de receptatoribus*; 1 Cod. *de desertor. et occultat.*; 13 ff. *de off. praes.* e 48 §. 1. ff. *de furtis*. — I riguardi di parentela non erano in questo caso trascurati, come dice Paolo nella l. 2 ff. *de recept.*, e nella l. 1 ff. *de bonis eor. qui sibi mort. coso.*, la quale ricorda che *jura ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter qualiter redemptum voluit.*)

Su l'articolo 248.

1. *Accogliere in casa un condannato fuggitivo, onde farlo perciò immediatamente evadere nell' estero; preparargli alloggi per istrada; fornirgli mezzi per non farsi conoscere; condurlo quindi sano e salvo al di là della frontiera, è* ricettare *un fuggitivo nel senso dell' art. 248 del Codice penale.*

— 24 aprile. 1816. — Parigi. — (S.. 16. 2. 145.)

2. *L' articolo 248 del Codice penale che non permette di punire la moglie per aver* ricettato *il marito fuggitivo dev' estendersi alla moglie che favorisce la fuga del marito.*

Quid *del domestico che favorisce la fuga del padrone?* — *S' egli non ha avuto altro disegno che di adempiere ai doveri di servitore fedele, i giurati posson essi o debbon forse dichiararlo non colpevole?*

— 24 aprile 1816. — Parigi. — (S.. 16. 2. 145.)

V. gli art. 107 e 137.

§. V.

Rottura di suggelli ed involamento di documenti da' pubblici archivj.

Art. 249. Quando sieno stati rotti i suggelli apposti, o per ordine del Governo, o per effetto di un' ordinanza di giustizia, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, i custodi saranno puniti per la semplice negligenza con sei giorni a sei mesi di prigionia.

Su l' articolo 249.

1. *Non si può regolarmente procedere all'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili dell' accusato, quando non sia contumace o non si tratti del misfatto di falsa moneta.*

Questa regola ammette eccezione, allorchè circostanze particolari fanno temere l' incolamento degli effetti.

24 termidoro anno 10. — Ministeriale del gran giudice — (S.. 3. 2. 161.)

2. *Quando evvi luogo ad apposizione di sigilli, essa sarà eseguita su i mobili del prevenuto di misfatto anche quando non fosse in istato di accusa.*

— 6 brumajo anno 11. — Istruzione della regia de' demanii. — (S.. 3. 2. 161.)

3. *Non si può ricorrere a questa misura, quando il prevenuto è in libertà provvisoria sotto cauzione.*

15 fruttidoro anno 10. — Istruzione dell' amministrazione de' demanii. — (S.. 3. 2. 161.)

4. *L' amministrazione de' demanii, per interesse dello stato, è tenuta di far procedere all' apposizione de' sigilli su i mobili appartenenti ai prevenuti sottoposti ad accusa.*

— 7 fruttidoro anno 8. — Circolare dell' amministrazione del registro. — (S.. 12. 169.)

V. l' art. 907 del Cod. di proc.

Art. 250. Se si sieno rotti suggelli apposti a carte, o a cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, co' lavori forzati perpetui o colla deportazione, o che sia condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con sei mesi a due anni di prigionia.

Su l' articolo 250.

V. gli art. 169 e 173.

Art. 251. Chiunque avrà appostatamente rotto i suggelli improntati sopra carte o effetti della qualità enunciata nell' articolo 250, o avrà avuto parte ad una tal rottura, sarà punito colla reclusione; e se il colpevole sarà il custode stesso, verrà punito co' lavori forzati a tempo.

Su l' articolo 251.

V. gli articoli 15, 16, 19, 20, 70 e segg.

Art. 252. Rispetto ad ogni altra rottura di suggelli, i colpevoli saranno puniti con sei mesi a due anni di prigionia; e se il colpevole è il custode stesso, sarà punito colla stessa pena da due a cinque anni.

Su l' articolo 252.

I coeredi che senza il concorso ed in assenza del giudice, rompono scientemente i sigilli apposti da costui sugli effetti di persona defunta, commettono un attentato all' autorità pubblica, quantunque non siane derivato alcun pregiudizio per gli altri interessati; essi van soggetti alla prigionia di sei mesi a due anni.

— 22 luglio 1813. — Cassazione. — (S. 17. 1. 96.)

Art. 253. Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura.

(Nella materia delle rotture e trafugamenti enunciati in questi articoli, non solo diversa era presso i Romani la competenza pel giudizio, essendo i rei assoggettati ora al Prefetto de' vigili che non avea alcuna podestà sulla vita, ed ora al Prefetto della Città che poteva condannare alla morte l. 3 §. 1 ff. *de off. Praefecti vigil.*; ma diversa ancora la pena, poichè era lasciato al rispettivo Magistrato di stabilirla; quindi mentre poteva il Prefetto de' vigili usare una correzione verbale o anche la fustigazione, il Prefetto della Città applicava pene correzionali temporarie, pene perpetue, ed anche l' ultimo supplicio secondo le circostanze, l. 1 e 2 ff. *de effractoribus* ec. Infatti se rompevasi il sugello ne' testamenti, o negli archivii, magazzini e depositi pubblici, si era punito colla pena della Legge Cornelia, l. 2. Cod. ad L. Corn. *de falsis* e l. 16 ff. *eod.* Per cui pochi e ben limitati erano i casi delle rotture corrette dal Prefetto de' Vigili. — Veggansi inoltre la Nov. 85 cap. 5, le leggi 1 §. 4 5 e 6 ff. *ad L. Corn. de falsis*, e la l. 38 §. 7 ff. *de poenis.*)

Su l'articolo 253.

V. l'art. 384.

Art. 254. Riguardo alle sottrazioni, distruzioni ed involamenti di documenti o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti contenuti negli archivj, nelle cancellerie o pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario per ragione di tal qualità; contro a' cancellieri, agli archivisti, a' notari o agli altri depositarj negligenti, le pene saranno di tre mesi ad un anno di prigionia e di un'ammenda di cento a trecento franchi.

Su l'articolo 254.

1. *Le officine de' pagatori generali sono comprese nel numero de' depositi pubblici di cui si parla nell' articolo 254 del codice penale. In conseguenza chiunque rendesi colpevole di sottrazione, furto o distruzione de' documenti che possono esistervi, sarà punito colle pene prescritte dall'art. 255 del codice medesimo, giusta la distinzione che in esso vien fatta.*

— 25 luglio 1812. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 321.)

2. *Il furto di libri in una biblioteca pubblica, siano stampati, siano manoscritti, rientra nell'applicazione degli articoli 254 e 255 del Codice penale; deve perciò esser punito colle pene sanzionate da questi articoli.*

— 1 aprile 1813. — Cassazione. — (S.. 17. 1. 96.)

3. *Una biblioteca pubblica forma un deposito pubblico nel senso dell' art. 254 del Codice penale. — Quindi il furto di libri che vi si commette è un furto qualificato, non non già un furto semplice secondo l' art. 401 del Codice medesimo.*

— 5 agosto 1819. — Cassazione. — Lat.e Garonna. — (S.. 19. 1. 386. — D.. 17. 1. 391. — L.. 56. 264.)

Id. — 25 marzo 1819. — Cassazione. — Tolosa. — (S.. 19. 1. 318.)

V. l' art. 169. 408.

Art. 255. Chiunque si sarà renduto colpevole delle sottrazioni, degl' involamenti o distruzioni

mentovate nell' articolo precedente, sarà punito colla reclusione.

Se il misfatto sia l' opera del depositario stesso, questi sarà punito co' lavori forzati a tempo.

(Non tanto per le persone, quanto per l' importanza delle cose che s' involavano, era classificata le pena dalle leggi Romane, ne' casi contemplati negli art. 254 e 255. Se si trafugava un testamento o altro atto pubblico, ciò cadeva sotto la sanzione della Legge Cornelia l. 1, 2, 4, e 16 ff. e 14 Cod. *ad L. Corn. de falsis*. Se invece trafugavansi altri atti municipali o privati, era sotto la rubrica del furto contemplato dalle leggi 27 e 31 ff. *de furtis*. Veggansi pure le leggi 35 §. 1, e 82 §. 3 ff. *cod.*)

Su l' articolo 255.

Il custode degli effetti pignorati non è depositario pubblico nel senso del Codice penale. Quindi il furto de' mobili consegnati o affidati a tal custode non può esser punito colla reclusione.

— 29 ottobre 1812. — Cassazione. — Bruxelles. — (S. 13. 1. 190.)

V. gli art. 379 e 408.

Art. 256. Se la rottura de' suggelli, le sottrazioni, gl' involamenti o distruzioni di documenti sono state commesse con violenza contro alle persone, la pena contro chiunque, sarà de' lavori forzati a tempo; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste han luogo, per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti che vi fossero uniti.

(V. la l. 152 ff. *de diversis reg. juris*, e 'l §. 8 *Instit. de publ. judiciis*. — Per la pena eguale a qualunque colpevole, concorda la legge 30 nel fine Cod. *de episcop. et cler.*)

Su l' articolo 256.

V. gli art. 15, 70 e segu. 295, 382, 408.

De' deterioramenti de' monumenti.

Art. 257. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o deteriorato monumenti, statue ed altri oggetti destinati all' utilità o all' ornamento pubblico ed innalzati dall' autorità pubblica o coll' autorizzazione di essa, sarà punito con una prigionia d' un mese a due anni e con un' ammenda di cento a cinquecento franchi.

(V. le leggi 2 §. 5, e 6, e 42 ff. *de religios. et sumpt. funerum*; 7 Cod. *eod.*; 27 e 37 ff. *de injuriis*; §. 10 *Inst. cod.*; 2 ff. *de sepul. viol.*; 4 e 5 Cod. *eod.*; e 1 ed 8, ff. *eod.*)

Su l' articolo 257.

1. *Il portar via un casotto da sentinella la di cui vetrata in uno de' suoi spiragli sia rimasta ridotta in pezzi nel trasporto, non costituisce reato di furto, se tal trasporto non sia fraudolente, nè quello di degradazione o distruzione di un monumento o di un oggetto di pubblica utilità eretto dall' autorità pubblica; non potendosi un tal casotto sotto verun riguardo includere in questa classe di oggetti.*

22 maggio 1818. — Cassazione. — Vitré. — (Bull. crim. dell' anno 1818 tom. 23, p. 194.)

V. gli art. 437, 456, 463.

2. * *I proprietarii sono pienamente autorizzati a ricusarsi a qualunque agente dell' amministrazione che si permettesse qualche* espropriazione per utile pubblico, *non autorizzata con ordinanza dal Re, a' termini della legge degli 8 maggio* 1816.

Ciò non ostante, i proprietarii son tenuti a non impedire che su i loro fondi si faccino lavori preparatorii o di studio dagli agenti dell' amministrazione (salva l' indennità per i guasti), ma gli agenti dell'amministrazione non debbon permettersi di operare sulle proprietà de' particolari, nemmeno per lavori preparatorii, o di studio, se non dopo di essersi intesi col proprietario, e di avergli comunicati gli ordini dell'amministrazione.

Se avvenisse che un proprietario non prevenuto si credesse autorizzato di svellere i bastoni da livello conficcati al suolo dagl' ingegnieri di ponti e strade, i quali non avessero adempito le formalità verso il proprietario, costui sarebbe esente da biasimo. Invano si pretenderebbe che la distruzione di questi bastoni sia distruzione di oggetti destinati alla utilità o decorazione pubblica nel senso dell'art. 257 del Codice penale.

— 4 marzo 1825. — Cass. — Lons-Saulnier. — (S. 26. 1. 136.)

§ VII.

Usurpazioni di titoli o di funzioni.

Art. 258. Chiunque senza titolo si sarà intramesso in funzioni pubbliche civili o militari, o avrà fatto gli atti di una di queste funzioni, sarà punito con una prigionia di due a cinque anni; senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto porti seco il carattere di questo misfatto.

(*Ne quis sine sacrilegii crimine desiderandum intelligat gerendae, ac suscipiendae administrationis officium intra eam provinciam, in qua provincialis et civis habetur* » dice la legge ultima del Cod. *de crimine sacrilegii*; e la pena per ordinario era capitale, *l.* 6 e 9 *ff. ad L. Jul. peculatus, et de sacrilegiis*. Veggansi inoltre la l. 3 ff. *ad L. Jul. majest.*, la l. 5 Cod. *eod.*, e la Nov. 134 cap. 13. nel fine.)

Su l' articolo 258.

1. *Il cancelliere del giudice di pace prevenuto di avere nelle spedizioni redatte, firmate e rilasciate da lui di varii atti della giustizia di pace, falsamente attestato il concorso del giudice in detti atti e la di lui firma negli originali, dev' esser processato come falsario e non come semplice colpevole di usurpazione di potere.*

— 22 agosto 1817. — Cassazione. — Rennes. — (Bull. crim. dell' anno 1817, tom. 22, p. 205.)

V. gli art. 144, 153, 197, 344.) .

2. * *L'esercizio del dritto elettorale per parte di chi non è elettore, non costituisce nè misfatto nè delitto. In una tale azione non può rilevarsi nè un reato relativo all' esercizio dei dritti civici, nè la usurpazione di pubbliche funzioni.*

— 26 giugno 1822. — Amiens. — (S. 24. 2. 209.)

3. * *Il fatto di surrogarti una guardia nazionale, mentre chi ne fa le veci non vi appartiene, non costituisce nè il fatto criminoso dell' usurpazione di funzioni militari, a' termini dell' art. 258 del Codice penale, nè un fatto di polizia militare per contravvenzione ai regolamenti della guardia nazionale. — Non vi è luogo perciò all' esercizio nè della giurisdizione criminale ordinaria, nè della giurisdizione disciplinare. Non esistendo misfatto, delitto o contravvenzione, il prevenuto non può andar soggetto a procedimento veruno.*

— 7 maggio 1824. — Cass. — (S. 24. 1. 311. — D. 22. 1. 290. — L. 70, 153.)

4. * *La minorazione di pena, autorizzata dall'art. 463 del Codice penale, non può applicarsi all' individuo dichiarato colpevole per essersi senza titolo immischiato nelle funzioni pubbliche, redigendo e firmando atti dello stato civile, mentre è impossibile di ridurre a meno di 25 fr. il danno cagionato.*

— 21 ottobre 1825. — Cassazione. — Mande. — (S. 26. 1. 262.)

Art. 259. Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, un uniforme o una decorazione che non gli appartenevano, o che si sarà arrogato titoli reali che non gli fossero stati legalmente conferiti, sarà punita con una prigionia di sei mesi a due anni.

(*Qui se pro milite gessit*, prescriveva la legge 27 ff. *ad L. Corn. de fals.*, *vel illicitis insignibus usus est, pro admissi qualitate gravissime puniendus est.* Veggansi ancora la legge prima ff. *eod.*, e le ricevute sentenze di Paolo, lib. 5., tit. 15, §. 11.)

Su l' articolo 259.

1. *La legge non punisce colui che in un passaporto senza mascherare il suo nome assume una falsa qualità o professione, purchè non sia uno di que' titoli previsti dall' articolo 259.*

— Processo verbale del consiglio di stato, seduta del 5 agosto 1809.

2°. *Chiunque si arroga un titolo che non gli appartiene non commette il reato previsto dall' art. 259 del Codice penale relativo alla usurpazione de' titoli reali, quando vien provato che il prevenuto non assunse queste qualità, se non casualmente, e non dietro riflessione e con disegno criminoso.*

— 9 marzo 1826. — Nimes. — (S. 26. 2. 236.)

3°. *La qualità di procuratore del Re è forse un titolo reale nel senso dell' art. 259 del Codice penale che punisce qualunque usurpazione di titoli reali?*

— 9 marzo 1826. — Nimes. — (S. 26. 2. 236.)

§. VII.

Ostacoli al libero esercizio de' culti.

Art. 260. Ogni particolare che per vie di fatto o con minacce avrà costretto o impedito una o più persone di esercitare uno de' culti autorizzati, di assistere all' esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, di osservare certi giorni di riposo, ed in conseguenza di aprire o di chiudere le loro officine di arti, le botteghe o magazzini, e di fare o di tralasciare certi lavori, sarà punito per questo solo fatto, con un' ammenda di sedici a dugento franchi, e con una prigionia di sei giorni a due mesi.

(V. la l. 152 ff. *de divers. regul. juris*, il §. 8 *Instit. de publ. judiciis*, l' Autentica *sed novo jure* al Codice *de episcop. et cler.* e la Nov. 123. cap. 31.)

Su l' articolo 260.

1. *Il ministro di polizia generale rammenta alle amministrazioni la volontà del governo che tutt' i culti siano liberi, e che niuno sia dominante, che le leggi le quali regolano l' esercizio di ciascun culto continuino ad esser severamente eseguite.*

— Circolare del ministro della polizia generale. — (S. 1. 2. 37.)

2. *Che i tempii di tutte le religioni siano aperti; che tutte le coscienze siano libere; che tutt' i culti siano egualmente rispettati, ma che i loro altari s' innalzino pacificamente a lato di quelli della patria; e che la prima delle virtù pubbliche, cioè l' amor dell' ordine, presieda a qualunque cerimonia, inspiri qualunque discorso, e diriga qualunque animo.*

— Circolare del ministro della polizia generale, del 26 pratile anno 8. — (S. 1. 2. 251.)

3. *Il concordato ha rimesso in vigore le leggi canoniche una volta ricevute in Francia.*

— 20 luglio 1807. — Bordò. — (S. 9. 2. 389.)

4. *Il concordato non è di ostacolo ai nazionali per faticare le domeniche e le feste, del pari che i giorni non festivi.*

— 3 agosto 1809. — Cassazione. — Guise. — (S. 9. 1. 393.)

5. *Il prevenuto di contravvenzione alla legge sulla celebrazione delle feste e domeniche, non può essere scusato sol perchè le fatiche fatte da lui fossero* lavori urgenti per l'agricoltura; *o fossero autorizzati* dall' uso locale. *Bisogna inoltre, e non ostante l' urgenza, ch' egli abbia ottenuto un permesso speciale dall' autorità amministrativa, o che l' autorità amministrativa abbia espressamente dichiarato che tali lavori sono autorizzati dall' uso locale.*

— 19 luglio 1821. — Cassazione. — Tonnerre. — (S. 21. 1. 348.)

6. *I tribunali non posson in verun modo applicar pene ai nazionali per aver tenute aperte le loro botteghe durante il servizio divino, qualunque siano le determinazioni amministrative prese per tal riguardo da sindaci e prefetti.*

— 3 agosto 1810. — Cassazione. — La Roccella. — (S. 11. 1. 55.)

7. *Soppressione delle feste stabilite dal decreto del 19 febbrajo 1806.*

— 16 luglio 1814. — Ordinanza del Re. — (S. 14. 2. 463.)

8*. *Legge per la ripressione de' misfatti e delitti commessi negli edificii o sugli oggetti consacrati alla religione cattolica, o agli altri culti legalmente riconosciuti in Francia.*

— (S. 25. 2. 157.)

Art. 261. Quelli che avranno impedito, ritardato o interrotto gli esercizj d' un culto con di-

sturbi o disordini cagionati nel tempio o in altro luogo destinato o attualmente addetto a questi esercizj, saranno puniti con un'ammenda di sedici a trecento franchi, e con una prigionia di sei giorni a tre mesi.

(Pena di morte era minacciata dalla legge 4 Cod. *de episcop. et cler.* per qualsivoglia turbolenza, e bene di una privata rissa e controversia agitata nei tempi e luoghi religiosi. Veggasi pure la legge 10 *eod.* e la 5 Cod. *de his qui ad eccles.*, non che le leggi citate nell'articolo antecedente.)

Su l' articolo 261.

V. gli art. 264, 463.

1. * *Allorchè un ministro del culto cattolico conduce nella sagristia della sua chiesa una donna per confessarla, se avviene che un terzo faccia degli sforzi per entrare in detta sagrestia, non ostante la resistenza del prete, questo terzo, è forse per tale causa colpevole di turbamento all' esercizio del culto? Ris. afferm.*

Questa regola è forse assoluta in modo che non si debba tener conto delle circostanze, se, per esempio, il terzo avea dritto di sorvegliare tale penitente? Non risoluto.

— 7 ottobre 1824. — Cassazione. — Potiers. — (S. 25. 1. 76.)

Art. 262. Ogni persona che avrà con parole o con gesti oltraggiato gli oggetti di un culto nei luoghi destinati o attualmente addetti all' esercizio di esso, ovvero oltraggiato i ministri di questo culto nelle loro funzioni, sarà punita con una ammenda di sedici a cinquecento franchi, e con una prigionia di quindici giorni a sei mesi.

(V. le leggi citate ne' precedenti articoli; e la Nov. 77, cap. 1, §. 2. e la legge unica Cod. *Nemini lic. sign. salvat.*)

Su l' articolo 262.

I tribunali non possono applicare pene a cittadini che avranno ricusato di mettere i tappeti nelle loro abitazioni

in occasione della festa del Corpus Domini, *quantunque siasi disposto con deliberazione del Sindaco. — Tale determinazione non può esser riguardata come misura di polizia.* — 20 novembre 1818. — Cassazione. — (S.. 18. 1. 442.)

Id. — 27 novembre 1819. — Cassazione. — Sezioni riunite. — (S. 20. 1. 23. — D.. 17. 601. — L.. 66. 401.)

Art. 263. Chiunque avrà percosso un ministro del culto durante l' esercizio delle sue funzioni, sarà punito colla gogna.

(V. le leggi 1 §. 1 ff. *de injuriis*, 4 e 7 Cod. *eod.*, e le citate leggi 10 Cod. *de episcop. et cler.* e Nov. 123 cap. 31.)

Art. 264. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo a que' disturbi, oltraggi o vie di fatto, la natura o le circostanze de' quali non daranno luogo a pene più gravi, secondo le altre disposizioni del presente Codice.

(V. le leggi citate sull' articolo 216.)

SEZIONE V.

Associazione di malfattori, vagabondità, e mendicità.

§ I.

Associazione di malfattori.

Art. 265. Ogni associazione di malfattori in danno delle persone o delle proprietà, è un misfatto contro alla pace pubblica.

(V. le leggi 3 e 13 ff. *de off. praesidis*; 5 Cod. *ad L. Jul. majest.*; 3 §. 6 ed 11 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*; 3 ff. *ad L. Jul. de vi privata*, e 2 ff. *de vi bonor. raptor.*)

Su l'articolo 265.

V. gli art. 209 e 214.

Art. 266. Questo misfatto esiste pel solo fatto di organizzazione di bande o di corrispondenze fra esse ed i loro capi o comandanti, ovvero per quello di convenzioni dirette a render conto, o fare distribuzione o divisione del prodotto de' misfatti.

Su l'articolo 266.

V. gli art. 313 e 440.

Art. 267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato o seguito da altro, gli autori, i direttori dell' associazione, ed i comandanti in capo o in secondo di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

(V. l. 38 §. 2 ff. *de poenis*, e 2 Cod. *de seditiosis.*)

Su l'articolo 267.

Non può desumersi un mezzo di ricorso per annullamento dal perchè nella deliberazione relativa all'autore di un' associazione di malviventi, il quale essendo dichiarato colpevole dal giurì a semplice maggioranza di voti, la corte abbia detto esser tale accusato colpevole come autore e direttore, ed aggiunto così la qualità di direttore a quella di autore a lui data dal giurì; poichè una sola di queste qualità è sufficiente per l' applicazione della pena prescritta dalla legge.

— 15 maggio 1818. — C. C. — Rigetto. — Alta—Saonna. — (Bull. crim. dell'anno 1818, tom. 23, p. 221.)

Art. 268. Saranno puniti colla reclusione tutti gli altr'individui incaricati di un servizio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni armi, munizioni, strumenti

di misfatti, alloggio, ricovero o luogo di riunione.

(Dalle leggi 5 ff. *de off. praef. Vigilum*, 13 *de off. praes*; 1 ff. *de receptat.*, 1 e 2 Cod. *de his qui latrones* etc. risulta il rigore della romana legislazione tanto contro i facinorosi che insidiano la pace pubblica quanto contro i loro fautori e ricoveratori. Veggasi ancora la Nov. 85 cap. 3 nel fine.)

Su l' articolo 268.

1. *Basta che un individuo abbia formato parte di un'associazione di malfattori per esser condannato alle pene pronunziate dall' articolo 268 del Codice penale.*

— 15 maggio 1818. — C. C. — Rigetto. — Alta — Saonna. — (Bull. crim. dell' anno 1818 tom. 23 p. 221.)

V. gli art. 73, 96, 98, 100.

2. * *Somministrare munizioni di guerra ad una comitiva di malfattori non è un azione che riunisca essenzialmente la idea criminosa, la reità del fatto non sarebbe comprovata, quando anche l'accusatore fosse dichiarato colpevole di* tal fatto. — *Per esservi luogo all' applicazione della pena, convien per necessità che sia testualmente o per equivalenza provato che il fatto di aver somministrato munizioni a malfattori sia avvenuto* scientemente *e volontariamente.*

— 22 luglio 1824. — Cassazione. — Corsica. — (S.. 24. 1. 393. — D.. 22. 1. 452.)

§. II.

Vagabondità.

Art. 269. La vagabondità è un delitto.

Su l'frticolo 269.

Colui che arrestato per mancanza di passaporto, non giustifica di avere un domicilio o di essere scritto nel registro del comune dov' è domiciliato, è per questa sola causa prevenuto di vagabondaggio, e dev' esser tradotto

davanti il tribunale competente a conoscere di tal reato. Siffatto tribunale, quando il prevenuto non giustificasse il suo domicilio, dee sulle prime condannarlo ad un anno di detenzione; spirato quest'anno, una delle due, o il condannato esibisce pruova del suo domicilio, o non la esibisce: nel primo caso sarà messo in libertà; nel secondo sarà trasportato fuori del territorio del regno. In tal modo si combinano e conciliano le leggi de' 24 vendemmiale anno 4 e 18 piovoso anno 9 sul vagabondaggio.

— 19 giugno 1809. — Cassazione. — Pò. — (S.. 7. 2. 1095.

V. l'art. 553 del Cod. d'istruz. crim.

Art. 270. I vagabondi o uomini senza stato sono quelli che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistere, e che non esercitano abitualmente nè mestiere, nè professione.

(Veggansi le provvidenze date dagl' Imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio nella legge unica Cod. *de mendicantibus validis*, e quelle che vi aggiunse Giustiniano nella Nov. 80 *de Quaestore*, per reprimere il vagabondaggio.)

Su l'articolo 270.

1. *Allorchè co' vagabondi trovansi implicati nello stesso reato individui che hanno domicilio certo, la competenza è indivisibile.*

— 14 aprile 1808. — Cassazione. — Monte — Tonnerre. — (S.. 9. 1. 385.)

2. *Qualunque individuo viaggiando senza passaporto, e che non giustifica di essere scritto nel registro degli abitanti di un comune, sarà considerato come vagabondo.*

— 10 vendemmiale anno 4.° — Legge. — art. 7. e 8.

3. *La modicità degli oggetti contenuti nella cassa di un merciajuolo ambulante non è sufficiente per costituirlo nello stato di vagabondaggio, specialmente se i di lui passaporti enunciano il suo domicilio e 'l suo mestiere o la sua professione.*

— 17 gennajo 1817. — C. C. — Regolamento de' giudici. — (S.. 17. 1. 104.)

Art. 271. I vagabondi o uomini senza stato, che legalmente saranno stati dichiarati tali, sa-

ranno per questo solo fatto puniti con tre a sei mesi di prigionia, e resteranno, dopo di aver sofferto la loro pena, alla disposizione del Governo pel tempo che il medesimo determinerà, avuta ragione della loro condotta.

Su l'articolo 271.

Il prevenuto di vagabondaggio non può essere scusato pel motivo ch' egli abbia soltanto quindici anni, e che il suo stato di vagabondaggio è l' effetto dalla sua infelice condizione. I giudici non posson dispensarsi di applicar le pene prescritte dall' art. 271 del codice penale, salva la minorazione delle medesime a motivo di tali circostanze.

— 21 marzo 1823. — Cassazione. — Mirecourt. — (S.. 23. 1. 249. — L.. 66. 558.)

V. l' art. 282.

Art. 272. Gl' individui dichiarati vagabondi per sentenza, se essi sono stranieri, potranno essere condotti per ordine del governo fuori del territorio del regno.

(Veggasi la citata Novella 80 cap. 4.)

Su l'articolo 272.

Gli stranieri condannati ai ferri da tribunali di luoghi non più appartenenti alla Francia, e per reati commessi ne' luoghi che han cessato di esser francesi, devono rinviarsi al loro governo, comunicandogli l'estratto della sentenza.

— 25 luglio 1814. — Ordinanza del Re. — (S.. 14. 2. 463.)

Art. 273. I vagabondi nati nel regno potranno dopo una sentenza anche passata in cosa giudicata, essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del consiglio municipale, o assicurati con malleveria d' un cittadino solvente.

Se il governo accolga la domanda, o accetti la

malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati saranno, per ordine dello stesso, rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in quello che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

Su l'articolo 273.

V. gli art. 44 e 46.

§. III.

Mendicità.

Art. 274. Ogni persona che sarà stata trovata mendicando in un luogo pel quale esisterà uno stabilimento pubblico organizzato per ovviare alla mendicità, sarà punita colla prigionia di tre a sei mesi, e sarà dopo il termine della sua pena condotta al deposito di mendicità.

(*Improba* dicevasi la mendicità in colui che avendo forza per faticare andava attaccando. Era questo delitto tra gli straordinarii annoverato, e non altra pena vi si irrogava che di consegnar questi validi mendichi agli artefici onde l' impiegassero ne' lavori; nel caso che ricusassero, erano dalla città espulsi, giusta la Nov. 80 cap. 5, colla quale abrogossi la legge unica Cod. *de mendic. validis.*)

Su l' articolo 274.

1. *Non possono sottomettersi a procedimento, come colpevoli di delitto di mendicità, coloro che vanno questuando in un comune per l' economo o curato della parrocchia.*
— 10 novembre 1808. — C. C. — Rigetto. — Verdun sul Doubs. — (S.. 7. 2. 1155.)

2. *Quantunque la pena di condursi fuori del Regno a cui la legge del 24 vendemmiale anno 2 condanna qualunque mendicante recidivo, non sia abrogata dalla legge del 3 brumajo anno 4, pure sotto questa legge tal pena non può essere applicata dal tribunale criminale senza l' atto di accusa preventivo e senza la dichiarazione del giurì.*

— 29 pratile anno 8. — Cassazione. — Neufchatel. — (S. 17. 2. 1235.)

Art. 275. Ne' luoghi ove non esistano ancora tali stabilimenti, i mendicanti per abito, che sieno validi, saranno puniti colla prigionia d'uno a tre mesi. Se essi sono stati arrestati fuori del cantone della loro residenza, saranno puniti con una prigionia di sei mesi a due anni.

Art. 276. Tutt'i mendicanti, anche invalidi, che avranno usato minacce, o saranno entrati senza il permesso del proprietario o delle persone della di lui casa, o in una abitazione o in un recinto che da quella dipende,

O che fingeranno piaghe o infermità,

O che mendicheranno in compagnia, a meno che non sieno il marito e la moglie, il padre, o la madre ed i loro figli fanciulli, il cieco ed il suo conduttore,

Saranno puniti con una prigionia di sei mesi a due anni.

(Era delitto nella romana legislazione l'ingresso arbitrario nelle altrui case; ma come diversamente ciò poteva accadere, così a diverse pene era soggetto. Scevro da ogni violenza, avea luogo l'azione d'ingiuria, l. 23 ff. *de injuriis*, e l. 21. ff. *de furtis*; se violento, o si agiva coll'azione *de vi*, non sussistendo altro motivo più grave come dalla detta legge 21; o si agiva coll'azione di furto, se questo si verificava, d. 1. 21 e 22 ff. *de furtis*, 1 *de effract.* e 7 *de extraord. crimin.*; o coll'azione *in factum*, se si entrava per forza nelle case delle meretrici, l. 40 ff. *de furtis etc.* In ogni caso però bisognava punire *prout admissum suggerebat*, giusta la l. 2, *in fin.* ff. *de effractorib. et expilat.*)

Disposizioni comuni a' vagabondi ed a' mendicanti

Art. 277. Ogni mendicante o vagabondo, che sarà stato sorpreso travestito in un modo qualun-

que, o asportatore d'armi, benchè non ne abbia fatto uso, nè minacciato di farne.

O provveduto di lime, di grimaldelli o di altri strumenti atti a commettere furti o altri delitti, ovvero a procurargli i mezzi di penetrar nelle case, sarà punito colla prigionia di due a cinque anni.

(V. Nov. 17 cap. ult.; l'intero titolo del Cod. *Ut armorum usus*; Nov. 83 cap. 3, e la l. 3 §. 1 ff. *ad L. Jul. de vi publ.*)

Su l'articolo 277.

Non può riputarsi vagabondo nè come tale condannarsi pel delitto commesso colui che fa parte della guardia nazionale del suo comune. Egli sarà punito sul delitto commesso, ma non già come vagabondo.
—15 ottobre 1813. — Cassazione. — Roma. — (Bull. crim. dell' anno 1813 p. 547.)

Art. 278. Ogni mendicante o vagabondo, che si troverà portatore d'una o di più cose di valore maggiore di cento franchi, e che non giustificherà d'onde gli sieno pervenute, sarà punito colla pena contenuta nell' art. 276.

Art. 279. Ogni mendicante o vagabondo, che avrà esercitato un atto qualunque di violenza contra le persone, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi, se vi sarà luogo alle medesime, pel genere e per le circostanze della violenza.

(V. l. 152 ff. *de diversis regulis juris*, il §. 8 *Instit. de publ. judiciis*, e la l. 9 Cod. *de accusationibus.*)

Su l'articolo 279.

Perchè possa aver luogo l'applicazione dell'art. 279 del Codice penale, non è necessario che le violenze siansi eser-

citate mendicando: basta che il colpevole di queste violenze siasi reso tale mentr' era mendicante o vagabondo.

— 12 settembre 1812. — Cassazione. — Schelda. — (Bull. crim. tom. 17 p. 411.)

Art. 280. Ogni vagabondo o mendicante, che avrà commesso un misfatto che tragga seco la pena de' lavori forzati a tempo, sarà inoltre marchiato.

Su l' articolo 280.

1. *I fatti che menano ad aggravazione di pena, debbon essere essenzialmente dichiarati dal giurì, quando non son comprovati da documenti autentici e legali. Quindi la circostanza della qualità di mendicante nell' individuo accusato di misfatto punibile con pena afflittiva, essendo un fatto che deve aggravar la pena di tal misfatto, facendovi aggiugnere il marchio, dev' essere dichiarata dal giurì, se non siasi giustificata con atto autentico.*

— 11 aprile 1817. — Cassazione. — (Bull. crim. dell' anno 1817, tom. 22 p. 81.)

2. *L' individuo che mendicando si rese colpevole di misfatto punibile co' lavori forzati a tempo, dev' esser condannato al marchio, senza necessità nè che tale individuo sia mendicante abituato, nè che il giurì abbia dichiarato il fatto della mendicità con risposta speciale.*

— 13 ottobre 1820. — Cassazione. — Morbihan. — (Bull. crim. dell' anno 1820, tom. 25, p. 383.)

Art. 281. Le pene stabilite da questo Codice contra i portatori di falsi certificati, falsi passaporti, o falsi fogli d' itinerario, saranno sempre pronunziate pel *maximum* della loro specie, quando saranno applicate a' vagabondi o a' mendicanti.

(Lo stesso si argomenta dalle leggi 38 §. 7 ff. *de poenis*; 1 §. 5 e 3 §. 5 ff. *ad L. Corn. de sic. et venef.* ed 1 §. 13 ff. *ad L. Corn. de falsis.*)

Su l' articolo 281.

V. gli art. 153 e 162.

Art. 282. I vagabondi o mendicanti, dopo il termine delle pene descritte negli articoli precedenti, resteranno alla disposizione del governo.

Su l'articolo 282.

V. l'art. 287.

SEZIONE VI.

Delitti commessi per mezzo di scritti, d'immagini o incisioni distribuite senza nome di autore, di stampatore o d'incisore.

Art 283. Ogni pubblicazione o distribuzione di opere, di scritti, di avvisi, di bullettini, di affissi, di giornali, di fogli periodici o di altre stampe, nelle quali non si troverà l'indicazione vera de' nomi, della professione e dimora dell'autore o dello stampatore, sarà per questo fatto solo punita con una prigionia di sei giorni a sei mesi contra ogni persona che avrà scientemente contribuito alla pubblicazione o alla distribuzione.

Su l'articolo 283.

Legge provvisoria sulla libertà della stampa e sulla conservazione della censura. (1)
— 21 ottobre 1821. — (S.. 14. 2. 464.)

(1) La mancanza d'indicazione, per parte dello stampatore, del suo nome e della sua residenza, sarà punita con ammenda di tremila franchi. L'indicazione di falso nome e falsa residenza, sarà punita con ammenda di seimila franchi, senza pregiudizio della prigionia pronunziata dal Codice penale. Legge del 21 ottobre 1814 relativa *alla libertà della stampa*, art. 17. » Qualunque libraio presso del quale sarà trovata un'opera, o che sarà convinto di averla esposta in vendita o distribuita senza il nome dello stampatore, sarà condannato ad un'ammenda di duemila franchi, perchè non provi che fu stampata prima di promulgarsi la presente legge. L'ammenda sarà ridotta a mille franchi, se il librato faccia conoscere lo stampatore. ». *Idem*, art. 19.

Art. 284. Questa disposizione sarà ridotta a pene di semplice polizia,

1. Per quelli che proclamino, affiggano, vendano o distribuiscano lo scritto stampato, se avranno fatto conoscere la persona da cui lo tengono;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore;

3. Per lo stampatore stesso che avrà fatto conoscere l'autore.

Su l'articolo 284.

V. gli art. 475, n.° 13, e 477, n.° 3.

Art. 285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti o a delitti, quelli che lo proclamano, lo affiggono, lo vendono e lo distribuiscono, saranno puniti come complici de' provocatori, tranne se abbiano fatto conoscere quelli da' quali hanno ricevuto lo scritto che contiene la provocazione.

In caso di rivelamento, essi incorreranno solo nella prigionia di sei giorni a tre mesi, e la pena di complicità sarà applicabile solo a coloro che non avranno fatto conoscere le persone dalle quali avranno ricevuto lo scritto stampato, ed allo stampatore se è conosciuto.

Su l'articolo 285.

V. la legge del 17 maggio 1819 sulla repressione de' misfatti e delitti commessi colla stampa.

V. gli art. 102, 217.

Art. 286. In tutt'i casi sopra espressi avrà luogo la confiscazione degli esemplari presi.

Art. 287. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, di libelli, di figure o immagini contrarie ai buoni costumi, sarà punita con un' ammenda di

sedici a cinquecento franchi; con una prigionia di un mese ad un anno, e colla confiscazione de' rami e degli esemplari stampati o incisi di canzoni, figure o altri oggetti del delitto.

(Ha qualche relazione a questo articolo la legge 11 cod. *de Episcopali audientia.*)

Art. 288. La pena di prigionia e l' ammenda pronunziata coll' articolo precedente saranno ridotte a pene di semplice polizia;

1. Pe' banditori, venditori o distributori dell' oggetto del delitto, se avranno fatto conoscere la persona che lo ha consegnato loro;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore o l' incisore;

3. Per lo stampatore o per l' incisore stesso che avranno fatto conoscere l' autore o la persona che li ha incaricati della stampa o dell' incisione.

Art. 289. In tutt' i casi espressi in questa sezione, e ne' quali l' autore sarà conosciuto, questi soggiacerà al *maximum* della pena ingiunta alla specie del delitto.

Disposizione particolare.

Art. 290. Ogn' individuo che, senza esservi stato autorizzato dalla polizia, farà il mestiere di proclamare o di affiggere scritti stampati, disegni o incisioni anche muniti de' nomi degli autori, degli stampatori, disegnatori o incisori, sarà punito con una prigionia di sei giorni a due mesi.

SEZIONE VII.

Delle associazioni o riunioni illecite.

Art. 291. Non potrà formarsi alcun'associazione di più di venti persone, il cui scopo sarà di adunarsi ogni giorno o in certi designati giorni per occuparsi d'oggetti religiosi, letterarj, politici o altri, senza il permesso del governo, e colle condizioni che all'autorità pubblica piacerà d'imporre alla società.

Nel numero delle persone indicate col presente articolo, non sono comprese quelle domiciliate nella casa dove l'associazione si riunisce.

(Di morte punivano le leggi delle XII tavole le assemblee notturne, e con egual pena la legge Gabinia puniva le clandestine unioni. Rinnovò l'Imperador Severo tal proibizione, l. 1 ff. *de collegiis et corporib. illicitis*, e le leggi 2 ff. *de extraord. crim.*; e 1. Cod. *de episcop. et cler.* le vietavano ancora se sotto il pretesto della religione si formassero. Veggansi pure le leggi 4 *ff. de colleg. et corp. illic.*; 85 ff. *de verb. signif.*; e 1 ff. *quod cujusc. universit.*)

Su l'articolo 291.

* *L'articolo 291 del Codice penale che non permette alle congregazioni religiose di riunirsi senza l'approvazione espressa del governo, si applica alle congregazioni le quali eran solite di riunirsi prima di pubblicarsi l'art. 5 dello statuto, specialmente ai* pietisti, *specie di cristiani i quali credono all'Evangelo, senza avere nè sacerdoti nè sacramenti, senz'ammettere altra guida necessaria all'intelligenza delle sacre scritture, che lo spirito particolare di qualunque preteso inspirato. Non è vero che basta di aver* avvertita *la polizia, e che il culto esterno sia soggetto ad un regime di* sorveglianza, *non già di prevenzione, a termini della legge del 7 vendemmiale anno 4.*

— 3 agosto 1826. — Cassazione. — Colmar. — (S., 26. 1. 338.)

Art. 292. Ogni associazione della qualità di sopra espressa che si sarà formata senza autorizzazione, o che dopo d'averla ottenuta avrà violato le condizioni che le sono state imposte, sarà sciolta.

I capi, i direttori o amministratori dell'associazione saranno inoltre puniti con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

(Corrisponde perfettamente la l. 3 ff. *de Colleg. et corp. illic.* e la 1 ff. *eod.* La pena era la stessa che pei rei di lesa maestà, l. 2. ff. *eod.*, *l.* 1. ff. *ad L. Jul. majest.* e 4 Cod. *de his qui ad eccles confug.*)

Art. 293. Se in queste assemblee sieno state fatte provocazioni a misfatti o a delitti con discorsi, con esortazioni, invocazioni o preghiere in qualunque lingua sia, o con lettura, affisso, pubblicazione o distribuzione di qualunque scritto, la pena sarà un'ammenda di cento a trecento franchi, e di tre mesi a due anni di prigionia contro a'capi, ai direttori ed amministratori di queste associazioni, senza pregiudizio delle pene più gravi che fossero dettate dalla legge contro agl' individui personalmente colpevoli della provocazione, i quali individui, in niun caso, potranno esser puniti con una pena minore di quella data a' capi, a' direttori ed amministratori dell' associazione.

(V. le leggi citate nell' antecedente articolo, ed inoltre la l. 2 Cod. *de seditiosis.*)

Art. 294. Ogn' individuo che, senza il permesso dell' autorità municipale, avrà concesso o permesso l' uso della sua casa o del suo appartamento, in tutto o in parte, per la riunione dei membri di un' associazione anche autorizzata, o per l' esercizio d'un culto, sarà punito con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

(V. le leggi citate negli articoli precedenti e particolarmente la l. 15 Cod. *de episcop. et cler.*)

Su l' articolo 294.

La scelta degli edifizii e delle ore per l'esercizio del culto vien fatta dall' autorità civile, a norma de' regolamenti di buon ordine e di tranquillità.

— 2 piovoso, anno 8. — Deliberazione de' consoli. — (S. 1. 2. 41.)

OSSERVAZIONI SUL CAP. III.

DEI MISFATTI E DELITTI CONTRO LA PACE PUBBLICA.

Su gli articoli 132 *e* 133.

Adottati, ma con saggia riforma nel nostro art. 263, e solamente pel contrafattore; mentre per gl' introduttori ed *espansori* vi si è separatamente provveduto cogli art. 264 e 265. Si è fatta, è vero, la stessa distinzione sulla qualità della moneta, ma ai contrafattori di quella di oro o di argento è data la pena dell' ergastolo, e di quelle di rame il secondo grado de' ferri. Così per gl' introduttori ed espansori della prima specie il secondo grado de' ferri, ed il primo grado per quei della seconda specie. La pena di morte è riservata ai soli impiegati nelle regie zecche che con abuso del proprio ufizio abbian commesso questo misfatto sulle monete d' oro e d' argento; e la pena del 3.° grado de' ferri se l' abbian commesso nelle monete di rame. Si è dippiù preveduto la privata fabbricazione de' conii e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete, onde non confondere costoro co' complici, e coll' art. 268 si è punita colla reclusione.

Su l' articolo 134.

Adottato coll' art. 266 colla pena del primo grado dei ferri nel presidio.

Su l' articolo 135.

Adottato coll' art. 267. La pena n' è la prigionia del primo grado ed un' ammenda doppia del valore delle monete poste in circolazione, ma non mai minore di tre ducati.

Su gli articoli 136 *e* 137.

Adottati cogli art. 269 e 270. La pena pel non rivelamento è del primo al secondo grado di prigionia.

Su l' articolo 138.

Adottato coll' art. 271, colla sottoposizione alla malleveria.

Su gli articoli 139 *e* 140.

Tra noi non si è calcolata la falsità del suggello dello stato; e per le fedi di credito si sono stabilite varie e precise disposizioni troppo necessarie in una capitale dove tutti gli affari si fanno per mezzo del banco. La falsificazione della fede di credito, comunque fatta, è punita coll'ergastolo (art. 272): quella sulle girate col secondo grado de' ferri, e col terzo la falsità sulle polizze (art. 273). Tutte le altre specie di falso riguardanti le carte di banco, col secondo a terzo grado (art. 274): la stessa pena ha luogo per le varie falsità ne' registri o bollettini del lotto, inscrizioni, ordinanze della tesoreria, mandati di ufiziali pubblici ec. (art. 275); non che per quegli che faccia uso scientemente di queste carte false (art. 276). La pena di morte per l'ufiziale de' banchi o altro funzionario ivi addetto colpevole delle falsità enunciate ne' primi tre articoli (art. 777); ed un grado di più della pena scritta per le altre falsità (art. 278). Finalmente chiunque faccia uso scientemente di queste carte false è punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio (art. 276); e l'*espansore* delle medesime che ingannato nel riceverle, l'abbia dopo avvedutosi rimesse in corso, col primo grado di prigionia, ed un'ammenda doppia del valore di dette carte (art. 279).

Per la contraffazione di uno o più bolli o punzoni, ed uso di essi la pena è della reclusione (art. 282).

Su l'articolo 141.

Adottato coll'art. 283, ma colla pena del secondo al terzo grado di prigionia.

Su l'articolo 142.

Adottato coll'art. 284 nella prima e nella seconda parte: ma la pena alla prima è la reclusione, e per quelli che ne hanno fatto uso la relegazione, alla seconda la pena è la relegazione, e per coloro che ne hanno fatto uso il terzo grado di prigionia.

Su gli articoli 143 *e* 144.

Adottati cogli art. 285 e 286: ma la pena è la relegazione applicandosi la falsità ad uso pregiudizievole a' diritti ed interessi dello stato o di autorità qualunque; e del 3.° gra

do di prigionia se a danno e pregiudizio di uno stabilimento particolare.

Su l' articolo 145.

Adottato coll' art. 287, ma colla pena del 3.° grado de' ferri.

Su l' articolo 146.

Adottato coll' art. 288, ma colla pena del secondo al 3.° grado dei ferri nel presidio. Si è però distinta la falsità che si faccia da un ufiziale pubblico dando fuori una copia legale di un atto autentico che non esista, e la falsità su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dall' originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, ed allora la pena, giusta l' art. 289, è della reclusione: e se questo reato nella seconda parte si faccia per semplice inavvertenza o negligenza, l' art. 290 ne punisce l' ufiziale colla interdizione a tempo dalla sua carica.

Su l' articolo 147.

Adottato coll' art. 291 colla pena del primo al secondo grado de' ferri.

Su l' articolo 148.

Ammesso nell' art. 292 colla pena della relegazione; e per l' uso delle carte false mentovate nell' art. 289, col terzo grado di prigionia o confino.

Su l' articolo 149.

Omesso come superfluo. (a)

Prima di uscire dal falso nelle scritture pubbliche giova

(a) Per questo proteiforme reato varie spieghe si son date dalla nostra Corte Suprema; noteremo le più importanti.

1. Il contrafare una lista delle disposizioni ministeriali non costituisce una falsità pubblica, ma uno scrocco. — Dec. del 30 luglio 1817.

2. La falsità sui mandati di pagamento spediti dal giudice del circondario, è pubblica. — Dec. del 16 dicembre 1822.

3. I libri mercantili non si reputano come scrittura pubblica, e

osservare che le nostre leggi han contemplato nell'art. 280 la falsificazione di un atto qualunque contenente un ordine del Re o de' suoi Ministri Segretari di stato, e la punscono col secondo grado de' ferri, e col presidio per quei che ne fa uso; che se tal falsità sia servita di mezzo misfatto punibile con pena maggiore, questa viene applicata nel *maximum*, e se ha prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena è di morte. Similmente si è contemplata la falsificazione di sentenza, ordinanza, decisione di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui s'ingiunga un obbligo o si dia o neghi un dritto qualunque, che viene nell'art. 281 punito col primo al secondo grado de' ferri, e col primo grado de' ferri nel presidio quegli che scientemente ne faccia uso.

Su gli articoli 150 e 151.

Adottato il primo in tutto colla prima parte dell'art. 293, ed il secondo moderato con uno o due gradi meno di pena qualora non sia complice, giusta la seconda parte dell'articolo suddetto.

Su l'articolo 152.

Omesso come superfluo.

Su gli articoli 153, 154, 155, 156, 157, e 158.

Tutte le falsità ne' passaporti e fogli d'itinerario si sono

---

lg alterazioni delle somme in essi non si eguagliano alle alterazioni degli atti. — Dec. del 2 maggio 1823.

4. Una finta lettera costituisce imputazione di falso in privata scrittura. — Dec. del 5 maggio 1820.

5. Una intimazione eseguita da uno non usciere, ma il di cui atto sia firmato da un usciere, non rende ammissibile la querela di falso. — Dec. del 29 luglio 1823.

Rispetto alla procedura trovasi pure risoluto che, eseguita la falsità in privata scrittura da più persone, il luogo del procedimento non debb' esser quello del commesso reato, ma quello dove si è fatto uso della carta falsa. Decis. del 7 dicembre 1810. — Instituita un' azione di falsità, il giudice penale non rinvenendo elementi di imputabilità, può sospendere il suo procedimento e rinviar le parti al civile; salvo a ritornar la causa al giudizio penale risultando le pruove. — Dec. del 10 settembre 1823.

(V. Armellini *dizion.* Tom. III. sulla voce *Falso*).

tra noi comprese negli art. 294 e 295 colla pena della relegazione per l'ufiziale pubblico; se però il danno quando è pecuniario ecceda i duc. cento, o quando non è pecuniario sia riputato grave per le conseguenze, la pena è della reclusione. Quando queste falsità siansi commesse da' privati senz' essere stati complici del pubblico ufiziale, la pena giusta l' art. 296 è di uno a due gradi meno.

Su l' articolo 159.

I falsi certificati che qui s' enunciano sono tra noi compresi nell' art. 296.

Su l' articolo 160.

Adottato coll' art. 297, ma senza distinguersi se il falso certificato siasi fatto per doni o promesse, e senza parlarsi dei corruttori. Anche la pena è diversa, mentre tra noi è quella del primo al secondo grado di prigionia ed interdizione a tempo dalla professione, e questa interdizione può anche sola essere applicata.

Su gli articoli 161 *e* 162.

Questi falsi certificati sono compresi nella disposizione dell' art. 296.

Su gli articoli 163 *e* 164.

Non hanno luogo nelle nostre leggi. Invece colle disposizioni comuni a questa materia si è prescritto nell'art. 298, che ogni altra falsità non preveduta commessa dagli ufiziali pubblici con abuso di ufizio è punita colla relegazione, e commessa da' privati, col secondo al terzo grado di prigionia o confino: ma se il lucro o il danno che produce sia minimo, possono queste pene diminuirsi di un grado. Si è pure disposto coll' art. 299 che le pene stabilite nell' art 272 e seguenti siano ne' privati diminuite di uno o due gradi, quando nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l' oggetto pel quale erasi falsificata la carta.

Su l' articolo 165.

Tolto, per l' abolizione del marchio.

Su gli articoli 166, 167 *e* 168.

Non hanno avuto luogo nelle nostre leggi le quali contemplano sotto altri nomi il *forfatto*, come vedremo.

Su l' articolo 169.

Adottato coll' art. 216. La pena è del primo al secondo grado de' ferri nel presidio.

Su gli articoli 170, 171 *e* 172.

Non han luogo tra noi queste disposizioni. Invece si è contemplata *l' inversione* degli effetti in uso pubblico diverso dalla sua destinazione, che coll' articolo 217 si è punita coll' interdizione da' pubblici ufizii da sei a dieci anni; e coll' art. 218 si son puniti coll' interdizione a tempo dalla carica gli ufiziali di cui si è fatto menzione nell' art. 216, che per eccesso di confidenza o negligenza trascurino negli introiti e negli esiti le forme stabilite nelle leggi decreti e regolamenti; aggiungendovisi la pena del doppio del danno che da ciò nascesse all' erario pubblico.

Su l' articolo 173.

Adottato coll' art. 250, e colla pena della relegazione. Nel caso di negligenza col secondo grado di prigionia, e colla reclusione nel caso di connivenza. L' ammenda è fissata da ducati sessanta a seicento.

Si è benanche spiegato nell' art. 252 che se la rottura dei suggelli, le sottrazioni, gl' involamenti e le distruzioni dei documenti siano state commesse con *violenza* contro alle persone, la pena contro chiunque sia del primo grado de' ferri nel presidio.

Su l' articolo 174.

Adottato cogli art. 196 e 197 ne' quali si è distinta la concussione dall *estorsione*, facendosi uso di minacce o abuso di potere; per cui la prima è punita coll' interdizione da' pubblici ufizi da sei a dieci anni, e la seconda colla relegazione. Si è pure preveduto il caso che la corruzione abbia per oggetto il non fare un atto di ufizio, e coll' art. 204 si è punita coll' interdizione di due a cinque anni dalla carica. Ma in tutti questi casi si è aggiunto un' ammen-

da da cinquanta a cinquecento ducati; purchè non sia minore del doppio delle offerte o doni, nel quale caso è portata al doppio.

Su l' articolo 175.

Adottato cogli art. 213 e 214, colla pena dell'interdizione da pubblici ufizii da sei a venti anni ed un'ammenda da cento a quattrocento ducati: ma se in questi casi si aggiunga il danno fraudolento commesso all'amministrazione, l'art. 215 lo punisce col primo grado de' ferri nel presidio.

Su l' articolo 176.

Adottato coll'art. 224, e colla sola pena dell'interdizione a tempo dalla carica. Ma si è aggiunto nell'art. 225 che se il colpevole impedisca con atti di autorità il commercio de' nazionali, o voglia rendere esclusivo il suo, o entri con altri in monopolio per far incarire la pubblica annona, sia punito colla reclusione. Si è pure stabilito coll'art. 219 che il ritardare o trascurare dolosamente la commessione accettata dell'incetto de' generi per la pubblica annona sia punito colla relegazione; e coll'art. 220 che l'incaricato il quale senz'esservi costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio per le provisioni delle armate, sia punibile col primo al secondo grado de' ferri nel presidio; sono poi come complici puniti giusta l'art. 221 gli ufiziali pubblici o altri agenti salariati dal Governo che avessero prestato aiuto ai colpevoli designati nell'art. precedente.

Su l' articolo 177.

Adottato cogli art. 204 e 205; colla pena dell'interdizione da due a cinque anni dall'ufizio, e con l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati, purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte promesse doni presenti o esazioni; altrimenti l'ammenda dee portarsi al doppio.

Su l' articolo 178.

Superfluo tra noi, perchè compreso nel caso generale della reiterazione coll'art. 86.

Su l'articolo 179.

Il nostro art. 203 impone pe' corruttori l'osservanza delle regole della complicità. Eccettua però il corruttore del giudice se sia un ascendente, discendente, conjuge, fratello o affine in secondo grado che punisce nel caso di assoluzione di un imputato di misfatto col primo grado di prigionia o confino e coll' ammenda correzionale, e con questa sola nel caso di assoluzione dell'imputato per delitto.

Su l'articolo 180.

Tolto come superfluo perchè contemplato nella confiscazione del corpo del delitto coll' art. 44.

Su gli articoli 181 e 182.

Varie riforme hanno avuto luogo ne' corrispondenti nostri art. 200, 201 e 202. Col primo si è detto che ogni ufiziale pubblico o impiegato cui la legge dà la facoltà di decidere diffinitivamente un affare sia amministrativo sia giudiziario, colpevole di corruzione per un atto diffinitivo, venga punito colla relegazione, quante volte non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale; nel quale caso la pena è del primo grado de' ferri nel presidio. Col secondo si prescrive che se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione con cui si pronunzia contro l'accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri, sia questa applicata al magistrato corrotto. Col terzo si ordina che se l'oggetto della corruzione sia l'assoluzione di un imputato, se trattasi di misfatto, abbia la pena della relegazione; se di delitto o di contravvenzione, quella del primo al secondo grado di prigionia. Aggiunge in questi casi l'art. 205 l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati, purchè non sia minore del doppio delle offerte promesse doni ec., altrimenti l'ammenda è portata al doppio.

Su l'articolo 183.

Adottato colla prima parte del nostro art. 199. La pena dell' interdizione da' pubblici ufizii da sei a venti anni vi è stabilita.

Su l' articolo 184.

Adottato col nostro art. 283. La pena è dell' interdizione dalla carica da due mesi ad un anno.

Su l' articolo 185.

Adottato nella seconda parte dell' art. 199, colla pena dell' interdizione da' pubblici ufizii da sei a venti anni.

Su l' articolo 186.

Adottato col nostro art. 237, col massimo della pena in caso di delitto, e con un grado di più in caso di misfatto.

Su l' articolo 187.

Adottato coll' art. 251 colla pena dall' ammenda correzionale; ma l' interdizione a tempo è prescritta pel solo impiegato colpevole.

Su l' articolo 188.

Adottato coll' art. 230; ma colla pena della relegazione. Si è pure preveduto coll' art. 229 il caso dell' ufiziale pubblico o impiegato che senza fine di privato lucro aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi; e vien punito coll' interdizione perpetua dalla sua carica.

Su l' articolo 189.

Superfluo perchè compreso nelle regole sul tentativo.

Su l' articolo 190.

Vi si può applicare la seconda parte dell' art. 234.

Su l' articolo 191.

Adottato coll' art. 236; ma colla pena del primo grado dei ferri; e se il misfatto commesso sia per se stesso punibile in tal modo, o più, la pena vien accresciuta del doppio.

Su gli articoli 192, 193, 194 *e* 195.

Adottati col nostro art. 244, dove qualunque mancanza ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge vien punita col primo al secondo grado di prigionia o confino e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta salve le pene di altri reati de' quali gli uffiziali dello stato civile si rendessero autori o complici per ragion di ufizio.

Su l' articolo 196.

Non ha luogo nelle nostre leggi.

Su l' articolo 197.

Adottato coll art. 226, ma colla sola pena del primo al secondo grado di prigionia.

Su l' articolo 198.

Adottato coll' art. 246, ma generalmente la pena prescritta è di un grado di più di quella stabilita per lo reato commesso.

SULLA SEZIONE III.

Su gli articoli 199 *e* 200.

Adottati coll' art. 245 per le contravvenzioni all' articolo 81 delle *leggi civili* colla pena del secondo grado dell' esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale.

Su gli articoli 201, 202 *e* 203.

Adottati con qualche riforma nel nostro art. 185, dove *chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne' luoghi o riunioni pubbliche* abbia provocato la resistenza o l' attacco agli agenti o incaricati d' un pubblico servizio è punito colla prigionia. Che se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena è della prigionia o confino in secondo grado, e se il reato provocato portasse per se a questa pena o ad altra minore, la pena della provocazione è diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole vien sottoposto alla malleveria.

Su gli articoli 204, 205 e 206.

Anche riformati col nostro art. 242 dove si è detto che » ogni altro discorso o scritto o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti (120 e seguenti) e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell'esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità. »

Su gli articoli 207 e 208.

Non han luogo tra noi, atteso il concordato colla S. Sede.

SULLA SEZIONE IV.

Su gli articoli 209, 210, 211, e 212.

Adottati con qualche riforma ne' nostri art. 178 e 181. L'attacco o la resistenza commessa da uno o due persone è punito col primo al secondo grado di prigionia, da tre o più col secondo al terzo, salva l'indennità per la impedita esecuzione; ma commesso colla riunione di tre persone o più riunite a fine di delinquere, delle quali due almeno sieno portatori di armi proprie, la pena è del primo grado di ferri.

Su l' articolo 213.

Adottato coll' art. 183; possono i colpevoli essere sottoposti alla malleveria.

Su l'articolo 214.

Tra noi si definisce *violenza pubblica*, coll' art. 147, la riunione di un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori di armi *proprie*; e si prescrive nell' art. 149, che qualunque reato accompagnato da violenza pubblica sia punibile con un grado di più; senza potersi però giungere alla morte se non sia espressamente ordinata ne' casi particolari.

risponde al misfatto o delitto, salvo a non applicarla nel minimo del grado per la qualità degli offesi.

Su gli articoli 226 *e* 227.

Le nostre leggi non conoscono questa riparazione nè scritta nè verbale.

Su gli articoli 228 *e* 229.

Preveduti nell' art. 175, ma colla pena del primo grado de' ferri; che se questa convenisse al misfatto o anche una pena maggiore, in tal caso essa si accresce di un grado.

Su l' articolo 230.

Compreso nella disposizione del nostro art. 176.

Su l' articolo 231.

Per la prima parte rimesso agli art. 175 e 176; ed adottata la seconda coll' art. 177.

Sugli articoli 232 *e* 233.

Tra noi la pena giusta l'art. 176 è quella dovuta al misfatto o delitto commesso, non applicata mai nel minimo del grado.

Su l' articolo 234.

Adottato coll' art, 242, colla pena del primo grado di prigionia.

Su l' articolo 235.

Non ha luogo in queste leggi.

Su l' articolo 236.

Adottato pei testimoni e periti coll' art. 243, ma colla pena del primo grado di prigionia ed ammenda correzionale, oltre il rimborso dei danni cagionati dal loro rifiuto.

Sugli articoli 237, 238, 239 *e* 240.

Adottati coi nostri art. 254 e 255. Anche tra noi si è distinta la negligenza dalla connivenza, e si sono specificate le

diverse classi degl' imputati o condannati; ma le pene sono maggiori secondo la qualità dell'imputato o del condannato; mentre se il fuggitivo sia condannato ai ferri, in caso di negligenza la pena è del secondo al terzo grado di prigionia, ed in caso di connivenza la reclusione; e se il fuggitivo è condannato all' ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, in caso di negligenza la pena è della relegazione, ed in caso di connivenza o di corruzione, quella del primo al secondo grado de' ferri. I fautori o complici non incaricati della custodia o trasporto sono puniti con un grado minore, giusta il nostro art. 258, meno che ne' casi di fuga con rottura, o in tempo di tumulti popolari, ne' quali tocca loro egual pena che ai rei principali.

Su gli articoli 241, 242 e 243.

Le pene tra noi stabilite negli art. 254 e 255, sono per l'art. 256 accresciute di un grado contro i custodi ed incaricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, se la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla; ed i fautori o complici colla stessa pena giusta l'art. 258.

Si è tra noi preveduto il caso della fuga in tempo di tumulti popolari coll' art. 257, ed allora le pene rispettive sono accresciute di un grado, anche pe' complici giusta il cit. art. 258.

Su l' articolo 244.

Si è creduto superfluo perchè preveduto nell' art. 46.

Su l' articolo 245.

Riformato col nostro art. 253. Si è tra noi distinta la fuga *semplice* da quella eseguita con violenza o frattura violenta. La prima è punita soltanto nei condannati coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni. L' altra è punita egualmente ne' prigioni e ne' condannati colla reclusione; salve le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti. Ma s'intende de' prigioni per causa di reato, mentre i detenuti par causa civile in qualunque modo fuggano, non sono punibili (a).

(a) Decis. della Corte Suprema di Napoli del 1 ottobre 1823; Armellini l. c. Tom. III. pag. 243.

Su l' articolo 246.

Non ha luogo tra noi, salva la disposizione generale sulla malleveria nell'art. 34. (V. quel che abbiam detto nelle osservazioni all' articolo undici del Cod. pen. francese.

Su l' articolo 247.

Adottato negli stessi termini col nostro art. 259.

Su l' articolo 248.

Adottato e migliorato col nostro art. 260. Il ricettatore del condannato ai ferri o ad altre pene più gravi, è punito col secondo al terzo grado di prigionia, ed è punito col primo grado se abbia ricettato persone contro le quali siasi spedito mandato di deposito o di arresto per misfatti suscettibili delle pene suddette.

Su l' articolo 249.

Adottato coll' art. 247 colla pena del primo grado di prigionia o confino : ma se il custode ne sia stato autore o connivente, col terzo grado di prigionia. In ogni caso vi si unisce l'ammenda da 30 a 300 ducati.

Su l' articolo 250.

Adottato coll' art. 248 , ma colla pena del terzo grado di prigionia in caso di negligenza , ed in quello di connivenza , o di reità principale, colla reclusione. In ambi i casi l' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

Su gli articoli 251 *e* 252.

Adottati coi citati nostri art. 247 e 248, come vedemmo pei custodi negligenti o conniventi ed autori : ma per gli altri rei di questa rottura di suggelli , nel caso dell' art. 250 è tra noi punito il colpevole colla relegazione, e negli altri casi col primo al secondo grado di prigionia.

Su l' articolo 253.

Adottato negli stessi termini col nostro art. 249.

Su gli articoli 254 *e* 255.

Adottati col nostro art. 250; ma la pena pei negligenti è del primo al secondo grado di prigionia, e pe' conniventi o autori, della reclusione. Vien però a tutti applicata l'ammenda di ducati sessanta a seicento.

Su l'articolo 256.

Adottato coll'art. 252 colla pena del primo grado dei ferri nel presidio: se ciò ha dato luogo a misfatti più gravemente punibili, son queste pene applicate e non mai nel minimo del grado.

Su l'articolo 257.

Adottato coll'art. 261, colla pena del primo al terzo grado di prigionia o confino e coll'ammenda correzionale.

Su l'articolo 258.

Adottato coll'art. 164, colla pena del secondo al terzo grado di prigionia. Ma si è dippiù preveduto tra noi il caso particolare di un ufiziale pubblico o impiegato destituito, chiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, il quale ricevutane la legale notizia avesse continuato nell'esercizio della carica; nel quale caso il nostro art. 226 lo punisce soltanto col primo al secondo grado di prigionia.

Su l'articolo 259.

Adottato coll'art. 165, colla pena del primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale.

Su gli articoli 260, 261, 262, 263 *e* 264.

Gli articoli delle nostre leggi che vi corrispondono sono 100, 101, 102, 103, e 104, ma con molte variazioni.

Parla il primo di colui che insegnando, predicando, arringando ne' luoghi pubblici profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, e vien punito colla pubblica riprensione ed interdizione dalla carica o professione da uno a due anni: ma se vi concorre l'empio fine di distruggere la nostra religione, vien punito coll'esilio perpetuo dal regno.

Tratta il secondo della *bestemmia* o sia dell' empia esecrazione del nome di Dio e de' Santi profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, e la punisce col terzo grado di prigionia; ma senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico (a) era punita col primo grado di prigionia o confino. (b) Però col decreto del 6 maggio 1827 venne a pene più gravi sottoposta la bestemmia la quale profferita in chiese aperte al pubblico culto o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni vien punita colla reclusione; e senza tali circostanze, purchè profferita in luogo pubblico, colla relegazione.

Prescrive il terzo che ogni altro atto scandaloso che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, sia punito col primo al secondo grado di prigionia.

Fuori de' casi preveduti, i reati commessi in persona dei ministri del santuario per vendetta ed in atto delle loro funzioni, sono per l' art. 103 puniti con un grado di più della pena ordinaria.

Finalmente nell' art. 104 si ordina che qualunque altro reato non preveduto tra quelli contra il rispetto dovuto alla religione, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sia mai punito col minimo del tempo del grado.

SULLE SEZIONI V., VI., E VII.

Su gli articoli 265, 266, 267, 268.

Anche varie riforme hanno avuto luogo tra noi ne' corrispondenti art. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

(a) La bettola in cui siasi profferita la bestemmia non è luogo pubblico, opinò la nostra Corte Suprema con decis. del 20 Gennajo 1823, (Armellini dizion. Tom. 1. pag. 330.) Ma col decreto del 6 maggio 1827 si dichiarò che la bestemmia riputavasi come pronunziata in pubblico se si proferiva nelle strade pubbliche, piazze pubbliche, caffè, osterie, bettole, cantine, bigliardi, speziarie ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade o piazze pubbliche.

(b) La conoscenza delle materiali espressioni che costituiscono la bestemmia, dee necessariamente far parte integrale nelle condanne di questo misfatto. Decis. della nostra Corte Suprema del 18 novembre 1822, (V. il cit. dizion. Tom. 1. p. 329.)

Chiamasi *comitiva armata* l'associazione di tre o più individui de' quali due sieno portatori di armi proprie, che vadano scorrendo le pubbliche strade e le campagne con animo di commettere misfatti o delitti. Quest' individui della comitiva pel solo fatto che la costituisce, son puniti colla reclusione ed i capi e comandanti col primo grado de' ferri (art. 154). Ma niuna pena per ciò, se o all'avviso delle autorità, o volontariamente si ritirino e si presentino, salvo il poter essere sottoposti alla malleveria (art. 156); del quale beneficio non possono però godere i capi, che nel solo caso in cui prima d'ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva (art. 157). Quante volte sia pubblicato un editto per lo scioglimento o presentazione della comitiva, il solo fatto dell' associazione armata è punito colla reclusione non applicata al minimo (art. 158). Sono puniti come accompagnati da *violenza pubblica* i reati commessi dalla comitiva, o dagl' individui di essa quando agiscano in seguito di un concerto comune; e l' accrescimento del grado porta anche alla morte che si espia col laccio e col primo e secondo grado di pubblico esempio (art. 155). Niuna pena si applica pel solo fatto di associazione contra l' individuo, complice o ricettatore che anche prima dell' avvertimento delle autorità civili e militari ne faccia seguire l' effettivo scioglimento, o ne arresti il capo (art. 160).

L' art. 268 francese è stato adottato col nostro art. 159.

Su gli articoli 269 e 270.

Riformati col nostro art. 300, colla spiega di esser vagabondi coloro che nè posseggono beni di sorta alcuna nè esercitano abitualmente ufizio arte o mestiere, nè hanno altri legittimi mezzi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

Su l' articolo 271.

Adottato coll' art. 302 colla pena del primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria.

Su l' articolo 272.

Adottato collo stesso art. 302, dove però si dice che gli esteri vagabondi o improbi mendici *saranno* espulsi dal regno.

Su l' articolo 273.

Adottato negli stessi termini col nostro art. 304.

Su gli articoli 274, 275 *e* 276.

Adottati con qualche riforma col nostro articolo 301, dove dicesi che *improba è la mendicità* esercitata in uno de' seguenti tre casi: « 1. quando si vada mendicando contro » i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento » pubblico a favor de' mendici; 2. quando i mendicanti » sian validi ed esercitino la mendicità per abito, benchè » il facciano ne' luoghi dove non esistano tali stabilimenti; » 3. quando nell' esercitare la mendicità si faccia uso di vie » di fatto o minacce benchè i mendicanti siano invalidi, e » fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a » lor favore ». Rapporto alle pene, tra noi si sono prescritte all' improba mendicità le stesse che per la *vagabondità*.

Su l' articolo 277.

Adottato col nostro art. 303, colla pena del terzo grado di prigionia non applicata nel minimo del tempo, e colla sottoposizione alla malleveria.

Su gli articoli 278, 279, 280, 281, *e* 282.

Queste disposizioni non hanno avuto luogo nelle nostre leggi penali.

Su gli articoli 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, *e* 290.

Su questa specie di delitti varie riforme si son fatte tra noi ne' corrispondenti articoli 313, 314, 315, 316 e 317. È dovuta la pena del primo al secondo grado di prigionia o esilio correzionale, insieme coll'ammenda correzionale, a chiunque contravviene ai regolamenti relativi alla stampa o all' introduzione degli scritti stampati fuori regno (art. 313): ma se vi si attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell' esercizio de' suoi poteri, l' autore, gli stampatori, i distributori e venditori anche a minuto sono puniti colla relegazione; e se vi si attaccano i costumi, col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale (art. 314). Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla Religione, al

Governo o al costume vien punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, colla stessa ammenda (art. 315). Chiunque faccia il mestiere di proclamare o di affiggere scritti stampati, disegni o immagini senz' autorizzazione della polizia, è punito col primo grado di prigionia o esilio correzionale (art. 316). A queste pene dee aggiungersi l' interdizione temporanea dall' ufizio di cui si è abusato (art. 317).

Su l' articolo 291.

Adottato coll' art. 305, ma senza l' indicazione di più di venti persone, essendo tra noi riputata *illecita l' associazione di più persone organizzate in corpo.*

Su l' articolo 292.

Adottato coll' art. 306; ma la pena pe' capi, direttori o amministratori è del primo al secondo grado di prigionia o confino, e dell' ammenda correzionale.

Si è anche preveduto nell' art. 307 che se gl' individui d' una associazione illecita disciolta tornino a riunirsi, la pena di costoro sia quella data ai capi nell' art. precedente, e questi capi considerati come reiteratori o recidivi.

Su l' articolo 293.

Col nostro art. 312 si è riservata l' applicazione delle pene maggiori nel caso di reati più gravi, e particolarmente di quelli contro la sicurezza interna o esterna dello stato.

Su l' articolo 294.

Adottato coll' art. 308, colla pena dell' ammenda correzionale. Ma si è inoltre preveduta l' associazione illecita contenente promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione ed il numero de' suoi componenti, che l' art. 309 punisce coll' esilio temporaneo dal regno, e pe' capi direttori e amministratori col *maximum* di esso. La sola conservazione di emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette è punito dall' art. 310 col secondo grado di prigionia, ed i venditori e distributori col terzo grado di prigionia.—Ciò non ostante colla legge del 28 settembre 1822 sulle associazioni illecite, furono stabilite pene diverse specialmente per quelle contenenti vincolo di secreto, negli art. 9, 10 e 11 della legge suddetta con procedimento speciale, da dovere però aver luogo pel periodo di cinque anni dalla sua pubblicazione.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

A011405134

Digitized by Google

Digitized by Google

16
B
22-23

Digitized by Google